

ANNO XXXIV N. 6

NOVEMBRE-DICEMBRE 1982

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

ROMA 1982

ABBONAMENTI ANNO 1983

ANNO L. **29.000**
UN NUMERO SEPARATO » **5.300**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma
c/c postale n. 387001

Stampato in Italia - Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(4219068) Roma, 1983 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - P.V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura dell'avv. Franco Favara)	pag. 869
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Oscar Fiumara) . .	» 907
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura degli avvocati Carlo Carbone, Carlo Sica e Antonio Cingolo)	» 917
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura degli avvocati Adriano Rossi e Antonio Catricalà)	» 929
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura dell'avv. Raffaele Tamiozzo)	»
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura dell'avvocato Carlo Bafile)	» 955
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (a cura degli avvocati Sergio La Porta, Piergiorgio Ferri e Paolo Vittoria) . .	» 989
Sezione ottava:	GIURISPRUDENZA PENALE (a cura degli avv.ti Paolo Di Tarsia Di Belmonte e Nicola Bruni) . .	» 997

Parte seconda: QUESTIONI - LEGISLAZIONE - INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

LEGISLAZIONE	» 201
------------------------	-------

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:
UGO GARGIULO

**CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE**

Avvocati

**Glauco NORI, *Ancona*; Francesco COCCO, *Bari*; Giovanni CONTU, *Cagliari*;
Francesco GUICCIARDI, *Genova*; Marcello DELLA VALLE, *Milano*; Carlo BAFILE,
L'Aquila; Giuseppe Orazio RUSSO, *Lecce*; Raffaele CANANZI, *Napoli*; Nicasio
MANCUSO, *Palermo*; Rocco BERARDI, *Potenza*; Francesco ARGAN, *Torino*;
Maurizio DE FRANCHIS, *Trento*; Paolo SCOTTI, *Trieste*; Giancarlo MANDÒ,
Venezia.**

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

PALMIERI G., *Brevi osservazioni in tema di successioni di leggi nel tempo e di efficacia delle pronunce di illegittimità costituzionale* I, 933

PARTE PRIMA
INDICE ANALITICO - ALFABETICO
DELLA GIURISPRUDENZA

ACQUE

- Acque sotterranee - Condizioni di pubblicità - Controversia relativa - Competenza dei tribunali delle acque, 991.
- Competenza e giurisdizione - Domanda di accertamento della demanialità proposta in via principale - Competenza dei tribunali delle acque - Sussiste, 991.
- Giudizio e procedimento - Impugnazioni - Regolamento necessario di competenza - Ammissibilità, 991.

APPALTO

- Appalto di opere pubbliche - Interessi sulle somme riconosciute dal giudice - Art. 36, quarto comma, d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 - Applicabilità ad enti non statali - Esclusione, 989.
- Appalto di opere pubbliche - Variazioni - Diritto al pagamento del corrispettivo - Condizioni, 989.

COMUNITA EUROPEE

- Libera circolazione delle merci - Disposizioni fiscali interne discriminatorie - Regime fiscale degli alcoli: whisky e acquavite di vino - Diritto erariale, sovrimposta di confine e imposta di fabbricazione, 913.
- Unione doganale - Libera circolazione delle merci - Costituzione di una cauzione per il pagamento di merci importate - Divieto, 907.

CORTE COSTITUZIONALE

- Giudizio incidentale di legittimità costituzionale - Esame delle questioni di fatto ad opera del giudice a quo - Deve precedere la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, 892.

- Giudizio incidentale di legittimità costituzionale - Ordinanza di rimessione - Insufficiente individuazione della normativa ordinaria sottoposta a giudizio - Inammissibilità della questione, 893.
- Giudizio in via incidentale - Ordinanza di rimessione - Più interpretazioni delle disposizioni sottoposte a sindacato di costituzionalità - Inammissibilità, 892.

DEMANIO

- Demanio artistico - Denuncia del valore al momento dell'esportazione - Vendita coatta - Effetti - Nuova normativa per l'esportazione verso i Paesi della C.E.E. - Applicabilità, 945.

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

- Cessione in proprietà agli assegnatari - Alloggi costruiti per finalità diverse dall'edilizia popolare - Applicabilità, 950.
- Cessione in proprietà agli assegnatari - Stato di bisogno - Necessità, 950.

ENTI PUBBLICI

- Soppressione e messa in liquidazione - Procedimento per ottenere il soddisfacimento dei crediti nei confronti di Enti Soppressi o messi in liquidazione - Domande già proposte innanzi alla autorità giudiziaria, 951.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

- Espropriazione per opere o interventi da parte dello Stato e degli altri enti pubblici - Procedimento secondo la disciplina della legge 25 giugno 1865 n. 2359 - Indennità - Espropriazione pronunciata dopo

l'entrata in vigore della legge 27 giugno 1974 n. 247 - Criteri indicati nel titolo II della legge 22 ottobre 1971 n. 865 - Applicabilità anche nel giudizio di opposizione alla stima - Sopravvenienza della sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 1980 - Pregresso procedimento amministrativo e giudizio di opposizione - Irrilevanza - Criteri indicati nel titolo II della legge n. 865 - Applicabilità in via provvisoria salvo conguaglio, 952.

- Retrocessione totale e parziale - Presupposti, 954.
- Rinunzia da parte dello Stato al diritto di proprietà dei beni espropriati - Istituzioni di diritto pubblico - Irrinunciabilità, 954.

FAMIGLIA

- Obblighi alimentari - Delibazione di sentenza straniera - Eccezione di prescrizione - Ammissibilità - Sussiste, 951.

FORZE ARMATE

- Ufficiali - Ufficiali in ausiliaria o del ruolo d'onore - Non sono vincolati da rapporto d'impiego, 900.

GIURISDIZIONE

- Controversie inerenti alla misura della pensione ed al recupero di somme erroneamente pagate - Giurisdizione della Corte dei Conti, 918.
- Corte dei conti - Giurisdizione esclusiva in materia di pensioni - Pronuncia in via incidentale su atti relativi allo status dell'impiego - Difetto di giurisdizione, 918.
- Corte dei conti - Legittimazione al Procuratore Generale a impugnare i provvedimenti sulle pensioni dei dipendenti degli enti locali - Questione estranea all'ambito della giurisdizione, 918.
- Giurisdizione ordinaria - Azione di nunciazione o richiesta di provvedimenti innominati - Proponibilità - Limiti, 924.

IMPIEGO PUBBLICO

- Ex combattenti - Divieto di assunzione in impiego di avere incarichi - Nozione, 944.
- Personale delle Dogane - Fondo speciale - Indennità di fine rapporto - Funzione - Anzianità convenzionale prevista per gli ex combattenti - Applicabilità - Esclusione, 943.
- Personale delle Dogane - Fondo speciale - Indennità - Pagamento in ritardo - Rivalutazione ed interessi di mora - Esclusione, 943.

ISTRUZIONE E SCUOLE

- Università - Contrattisti - Aggiunte di famiglia - Indennità integrativa speciale - Giurisdizione del TAR - Istruzione e scuola - Università assegnisti - Aggiunte di famiglia - Indennità integrativa speciale - Difetto assoluto di giurisdizione, 917.

LAVORO

- Licenziamento disciplinare - Art. 7 dello Statuto dei lavoratori - Applicabilità, 904.
- Rapporti di lavoro - Trasferimento di azienda - Prosecuzione dei rapporti di lavoro - Esclusione - Fattispecie, 940.

PENSIONI

- Salariati dello Stato - Cumulo fra la pensione statale e quella previdenziale - Divieto stabilito dal d.P.R. n. 1092 del 1973 - Applicabilità ai rapporti pensionistici in corso - Rapporti con gli effetti derivanti dalla sentenza n. 117 del 1974 della Corte Costituzionale, con nota di G. PALMIERI, 932.

PROCEDIMENTO CIVILE

- Legittimazione passiva « ad causam » - Patrimoni riuniti ex economici art. 18 L. 848/1929 - Soggettività giuridica autonoma - Non sussiste, 950.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Responsabilità civile - Norme di prudenza da osservare per la tutela di diritti assoluti - Dovere di

prevenire imprudenze altrui - Inconfigurabilità, con nota di G. STIPO, 929.

REATO

- Reato valutario previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159 e successive modifiche - Confisca prevista dall'art. 1, ottavo comma, d.l. 4 marzo 1976, n. 31 - Inapplicabilità, con nota di N. BRUNI, 997.
- Reato valutario previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159 e successive modifiche - Confisca prevista dall'art. 240 cod. pen. - Applicabilità, con nota di N. BRUNI, 997.
- Reato valutario previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159 e successive modifiche - Giudizio di rettilineità - Applicabilità, con nota di N. BRUNI, 997.
- Reato valutario previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159 e successive modifiche - Proprietà da parte di residente di azioni al portatore di società estere e attraverso queste di azioni di società italiane circolanti all'estero ed intestate alle società estere - Omessa dichiarazione all'U.I.C. entro il 3 dicembre 1976 - Determinazione del valore delle attività non dichiarate, al fine della irrogazione della pena pecuniaria, sulla base del capitale sociale - Legittimità, con nota di N. BRUNI, 997.
- Reato valutario previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159 e successive modifiche - Proprietà da parte di residente di azioni al portatore di società estere e attraverso queste di azioni di società italiane circolanti all'estero ed intestate alle società estere - Omessa dichiarazione all'U.I.C. entro il 3 dicembre 1976 - Sussistenza, con nota di N. BRUNI, 997.
- Reato valutario previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159 e successive modifiche - Proprietà da parte di residente di azioni al portatore di società estere e attraverso queste di azioni di società italiane circolanti all'estero ed intestate alle società estere - Pegno a favore di terzi gravante sulle azioni - Omessa dichiarazione all'U.I.C. entro il 13 dicembre 1976 - Sussistenza, con nota di N. BRUNI, 997.
- Reato valutario previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159 e successive modifiche - Prova del danno subito dalle Amministrazioni delle Finanze e del Tesoro - E' in « re ipsa », con nota di N. BRUNI, 997.
- Reato valutario previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159 e successive modifiche - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 10 della Costituzione e con il Trattato di Roma istitutivo della CEE - Manifesta infondatezza, con nota di N. BRUNI, 997.

SANITA

- Servizio sanitario nazionale - Unità sanitarie locali - Ricorso dell'utente ai professionisti e presidi convenzionati - Autorizzazione - Posizione di interesse legittimo - Sezione - Giurisdizione amministrativa, 953.

SARDEGNA

- Centro regionale antimalarico ed antinsetti - Personale giornaliero - Assunzione - Rapporto di impiego - Natura privatistica, 939.

STAMPA

- Normativa sui reati commessi a mezzo stampa - Diffamazione - Raffronto con la normativa sui reati compiuti a mezzo di trasmissione via etere - Disparità di trattamento - Infondatezza, 887.

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI

- Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Plusvalenza - Società - Accertamento in concreto della qualità di imprenditore - E necessario, 955.
- Imposta sulle società - Partecipazione di società di capitali in società di persone - Percezione di reddito - E necessaria, 962.
- IRPEF - Interessi passivi - Dovuti per mutui ipotecari - Limiti di deducibilità - Legittimità costituzionale, 871.

- IRPEF - Onere di documentazione degli oneri deducibili e dei carichi di famiglia - Mancata osservanza - Inammissibilità di deduzioni e detrazioni - Legittimità costituzionale, 869.
- IRPEF - Spese sanitarie a favore di soggetto alimentando - Reddito posseduto da tale soggetto - Limite quantitativo - Legittimità costituzionale, 872.
- IRPEF - Spese sanitarie sostenute all'estero - Deducibilità, 870.
- Reddito di lavoro subordinato - Detraibilità delle spese sanitarie - Limiti - Legittimità costituzionale, 870.
- Reddito d'impresa - Costi ed oneri non imputati al conto profitti e perdite e/o non annotati nelle scritture - Indeducibilità - Legittimità costituzionale, 872.
- Riscossione - Iscrizione a ruolo definitiva - Imponibile riconosciuto nel ricorso alla commissione - È vincolante - Legittimità, 958.

TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI

- Imposta di registro - Accertamento di valore - Mancanza di una pretesa attuale d'imposta proporzionale - Legittimità, 966.
- Imposta di registro - Accertamento - Motivazione - Criteri - Stima diretta - Legittimità, 982.
- Imposta di registro - Accessione - Art. 938 cod. civ. - Attribuzione al costruttore delle proprietà del fondo attiguo coperto con la costruzione - Trasferimento del fabbricato - Esclusione, 976.

- Imposta di registro - Agevolazione per le case di abitazione non di lusso - Appalto risolto prima della costruzione dell'opera - Decadenza, 959.
- Imposta di registro - Appalto di trasporti o trasporti singoli - Criteri di distinzione, 969.
- Imposta sull'entrata - Assegni I.C.C.R.I. - Natura - Compensi pagati dall'I.C.C.R.I. alle Casse di Risparmio - Interessi di puro impiego di capitale - Esclusione - Costituiscono entrata imponibile, 983.
- INVIM - Onere di documentazione delle spese incrementative - Mancata osservanza - Decadenza della detraibilità - Legittimità costituzionale, 869.

TRIBUTI IN GENERE

- Accertamento tributario - Motivazione - Metodo induttivo - Difetto di dichiarazione analitica - Legittimità, 980.
- Contenzioso tributario - Non rientra tra «le materie di contabilità pubblica», 901.
- Principio della capacità contributiva - Leggi tributarie sopravvenute alla chiusura del periodo di imposta - Legittimità costituzionale, 871.

TRIBUTI LOCALI

- INVIM - Acquisto separato della nuda proprietà e dell'usufrutto - Valore iniziale - Va riferito al momento dell'acquisto della nuda proprietà, 971.

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

8 luglio 1982, n. 121	<i>pag.</i>	869
8 luglio 1982, n. 123	»	869
14 luglio 1982, n. 134	»	870
27 luglio 1982, n. 142	»	870
27 luglio 1982, n. 143	»	871
29 luglio 1982, n. 151	»	872
22 ottobre 1982, n. 168	»	887
26 ottobre 1982, n. 169	»	892
10 novembre 1982, n. 176	»	900
17 novembre 1982, n. 185	»	901
17 novembre 1982, n. 186	»	872
17 novembre 1982, n. 187	»	892
19 novembre 1982, n. 195	»	893
30 novembre 1982, n. 204	»	904

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE

9 giugno 1982, nella causa 95/81	<i>pag.</i>	907
3 ^a sezione, 15 luglio 1982, nella causa 216/81	»	913

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. III, 29 giugno 1981, n. 4216	<i>pag.</i>	929
Sez. I, 6 aprile 1982, n. 2104	»	955
Sez. I, 29 aprile 1982, n. 2691	»	958
Sez. I, 3 maggio 1982, n. 2727	»	959
Sez. I, 8 maggio 1982, n. 2866	»	962
Sez. I, 8 maggio 1982, n. 2867	»	966
Sez. I, 11 maggio 1982, n. 2926	»	969
Sez. I, 11 maggio 1982, n. 2927	»	971
Sez. Lav., 13 maggio 1982, n. 2988	»	932
Sez. I, 20 maggio 1982, n. 3112	»	976
Sez. I, 29 maggio 1982, n. 3321	»	980
Sez. I, 7 giugno 1982, n. 3436	»	982
Sez. I, 22 giugno 1982, n. 3898	»	983
Sez. Un., 5 luglio 1982, n. 4010	»	939
Sez. Lav., 6 luglio 1982, n. 4017	»	940
Sez. Lav., 15 luglio 1982, n. 4140	»	943
Sez. Un., 19 luglio 1982, n. 4201	»	944

Sez. Un., 19 luglio 1982, n. 4202	pag. 917
Sez. Un., 19 luglio 1982, n. 4221	» 918
Sez. I, 30 luglio 1982, n. 4363	» 945
Sez. I, 4 ottobre 1982, n. 5074	» 950
Sez. I, 4 ottobre 1982, n. 5075	» 951
Sez. I civile, 21 ottobre 1982, n. 5486	» 951
Sez. I, 4 novembre 1982, n. 5792	» 989
Sez. Un., 4 novembre 1982, n. 5806	» 952
Sez. Un., 15 novembre 1982, n. 6084	» 918
Sez. I, 15 novembre 1982, n. 6093	» 991
Sez. Un., 16 novembre 1982, n. 6115	» 953
Sez. I, 20 novembre 1982, n. 6257	» 954
Sez. Un., 25 novembre 1982, n. 6363	» 924

GIURISDIZIONI PENALI

CORTE DI CASSAZIONE


Sez. III Penale, 27 settembre 1982, n. 1762	pag. 997
---	----------

PARTE SECONDA

LEGISLAZIONE

I. - <i>Norme dichiarate incostituzionali</i>	pag. 201
II. - <i>Questioni dichiarate non fondate</i>	» 201
III. - <i>Questioni proposte</i>	» 204

PARTE PRIMA



SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

I

CORTE COSTITUZIONALE, 8 luglio 1982, n. 121 - *Pres.* Elia - *Rel.* Reale - Barone (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Angelini Rota).

Tributi erariali indiretti - INVIM - Onere di documentazione delle spese incrementative - Mancata osservanza - Decadenza dalla detraibilità - Legittimità costituzionale.

(Cost., artt. 3 e 53; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 18).

Le disposizioni tributarie che sanzionano la mancata osservanza di oneri di documentazione di spese ed altre voci detraibili con la decadenza dalla loro detraibilità non contrastano con l'art. 53 Cost., riferendosi esse ai procedimenti per l'applicazione dei tributi e non ai presupposti sostanziali di questi.

II

CORTE COSTITUZIONALE, 8 luglio 1982, n. 123 - *Pres.* Elia - *Rel.* Bucciarelli Ducci - Cabib (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Angelini Rota).

Tributi erariali diretti - IRPEF - Onere di documentazione degli oneri deducibili e dei carichi di famiglia - Mancata osservanza - Inammissibilità di deduzioni e detrazioni - Legittimità costituzionale.

(Cost., artt. 3 e 53; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 3).

Le disposizioni tributarie che sanzionano la mancata osservanza da parte di soggetti non imprenditori di oneri di documentazione di voci deducibili o detraibili con l'inammissibilità delle relative deduzioni o detrazioni non contrastano con gli artt. 3 e 53 Cost. (1).

III

CORTE COSTITUZIONALE, 14 luglio 1982, n. 134 - Pres. Elia - Rel. Reale - Ortolati (n.p.).

Tributi erariali diretti - Reddito di lavoro subordinato - Detraibilità delle spese sanitarie - Limiti - Legittimità costituzionale.

(Cost., artt. 32 e 53; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 136, come modificato da l. 4 dicembre 1962, n. 1682, art. 5).

La libera disponibilità di un reddito non è requisito per la sua imponibilità; spetta al legislatore ordinario contemperare le esigenze finanziarie dello Stato con quelle pur incompressibili del contribuente.

IV

CORTE COSTITUZIONALE, 27 luglio 1982, n. 142 - Pres. Elia - Rel. Reale - Mannino ed altri (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Angelini Rota).

Tributi erariali diretti - IRPEF - Spese sanitarie sostenute all'estero - Deducibilità.

(Cost., artt. 3 e 32; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10).

La deducibilità delle spese sanitarie è fondata sul riconoscimento delle esigenze di salvaguardia della salute e non persegue lo scopo di favorire

(1) La sentenza, pur giusta nel dispositivo, sembra connotata da qualche imperfezione: anzitutto, non considera che alla tenuta di scritture contabili possono essere obbligati — come esattamente era stato prospettato dal giudice *a quo* — anche soggetti diversi da quelli sottoposti ad IRPEF; ed inoltre non considera che a carico dei soggetti IRPEF e dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili v'è il diverso (e diversamente sanzionato) obbligo di allegare alla dichiarazione talune di tali scritture.

l'accertamento dei redditi degli operatori sanitari; pertanto, l'art. 10 lett. f del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 è incostituzionale limitatamente alle parole « nel territorio dello Stato » (2).

V

CORTE COSTITUZIONALE, 27 luglio 1982, n. 143 - Pres. Elia, Rel. Saja - Parracino ed altri (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Angelini Rota).

Tributi erariali diretti - IRPEF - Interessi passivi - Dovuti per mutui ipotecari - Limiti di deducibilità - Legittimità costituzionale.

(Cost., artt. 3 e 53; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, come modificato da l. 13 aprile 1977, n. 114, art. 5).

Tributi in genere - Principio della capacità contributiva - Leggi tributarie sopravvenute alla chiusura del periodo di imposta - Legittimità costituzionale.

(Cost., art. 53; l. 13 aprile 1977, n. 114, art. 23).

Ancorché le spese e gli oneri strumentalmente collegati alla produzione del reddito possono essere considerati incidenti sulla capacità contributiva, ben può il legislatore ordinario, secondo sue valutazioni discrezionali, circoscrivere le passività deducibili avendo riguardo anche alle esigenze di gettito dei tributi e di cautela contro le evasioni di imposta; d'altro canto, la diversità di disciplina in tema di deducibilità degli interessi passivi tra imprenditori individuali o persone giuridiche ed altri contribuenti è giustificata da una diversità di situazioni oggettive.

Il principio della capacità contributiva ha carattere oggettivo perché si riferisce ad indici rivelatori di ricchezza e non già a stati soggettivi del contribuente; non ha quindi rilevanza la prevedibilità o meno del carico tributario da parte di questi.

(2) Com'è noto, il tema della deducibilità degli oneri per spese mediche e di assistenza e degli oneri per spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi ha ricevuto una nuova e diversa disciplina normativa con il d.l. 31 ottobre 1980, n. 693, conv. con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, disciplina quest'ultima la quale persegue lo scopo di favorire l'accertamento dei redditi posseduti dagli operatori sanitari.

Va aggiunto che la legislazione tiene conto della « disponibilità » o meno del reddito « posseduto » allorché gradua la progressività configurando la cosiddetta curva delle aliquote IRPEF e prevedendo un « abbattimento alla base », ed allorché ammette seppur modeste detrazioni soggettive per carichi di famiglia.

VI

CORTE COSTITUZIONALE, 29 luglio 1982, n. 151 - Pres. Elia - Rel. Malagugini - Zorzi (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Salimei).

Tributi erariali diretti - IRPEF - Spese sanitarie a favore di soggetto alimentando Reddito posseduto da tale soggetto - Limite quantitativo - Legittimità costituzionale.

(Cost., artt. 3, 32, 38 e 53; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 10 e 15, come modificati da l. 13 aprile 1977, n. 114, artt. 5 e 6).

Rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario condizionare la deducibilità di oneri sopportati dal contribuente a favore di altro soggetto a suo carico ma non superamento di un limite quantitativo del reddito da quest'ultimo soggetto posseduto.

VII

CORTE COSTITUZIONALE, 17 novembre 1982, n. 186 - Pres. Elia - Rel. Roehrssen - Maglificio La Trottola e altri (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Angelini Rota).

Tributi erariali diretti - Reddito d'impresa - Costi ed oneri non imputati al conto profitti e perdite e/o non annotati nelle scritture - Indeducibilità - Legittimità costituzionale.

(Cost., artt. 3, 24 e 53; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 74).

Incombe sul contribuente l'onere di provare i costi e, in genere, le passività da dedursi dai ricavi per la determinazione dei redditi imponibili; non contrasta con gli artt. 3, 24 e 53 Cost. l'art. 74 del d.P.R. n. 597 del 1973 che esclude la deducibilità dai redditi di impresa di costi e oneri non imputati al conto profitti e perdite e/o non annotati nelle scritture obbligatorie (3).

(3) La sentenza conferma anzitutto che l'onere di fornire la prova dei costi e in genere delle componenti negative del reddito d'impresa *incombe sul contribuente*, ed inoltre che la deducibilità di tali componenti negative (e quindi la possibilità di fornirne prova) è pregiudizialmente *preclusa* nel caso in cui esse non « risultano imputate » al conto profitti e perdite e/o non sono annotate nelle « apposite scritture ». In un sistema tributario caratterizzato dalla presenza dell'IVA e dei relativi obblighi strumentali, le statuizioni di cui all'art. 74, commi secondo e terzo, del d.P.R. n. 597 del 1973 rivelano una notevole potenzialità nei casi di omessa fatturazione (e conseguente occultamento dei ricavi) e di acquisti senza fattura (e conseguente occultamento dei costi): alla scoperta

ispecie la determinazione del valore iniziale del bene, ai fini del calcolo dell'incremento di valore tassabile, nell'art. 11.

Sono queste ultime norme, non l'art. 18, che determinano l'obbligo contributivo e la sua misura, i quali debbono essere e sono in armonia col principio del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva proclamato dall'art. 53 della Costituzione.

Né si può, per denunciare una pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione, porre a confronto le conseguenze, eventualmente più gravi, che la mancata tempestiva documentazione delle spese incrementative avrebbe rispetto alla tardiva denuncia del trasferimento accompagnata dalla documentazione.

A parte che quest'ultima ipotesi non si realizzerebbe senza il mancato rispetto dei termini per la registrazione dell'atto da parte del notaio rogante, con le conseguenti ulteriori sanzioni, il diverso pregiudizio che in fatto potrebbe derivare al contribuente nelle due ipotizzabili situazioni non assumerebbe rilievo costituzionale. E ciò anche a prescindere dalla considerazione che nel caso della mancata tempestiva dichiarazione si tratterebbe di sanzioni conseguenti alla violazione di obblighi del contribuente e del notaio, mentre nel caso di dichiarazione non accompagnata dalla prescritta documentazione delle spese incrementative del valore iniziale del bene, si tratterebbe del mancato conseguimento di un utile derivante dall'adempimento di un onere che ne costituiva la condizione.

II

La questione che la Corte è chiamata a decidere è se contrasti o meno con gli artt. 3 e 53 Cost., l'art. 3 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui impone alle persone fisiche, che non sono imprenditori, ai fini dell'ammissibilità delle deduzioni e detrazioni fiscali, l'onere di produrre la relativa documentazione in allegato alla dichiarazione dei redditi. Si dubita, infatti, nell'ordinanza di rimessione che tale disposizione determini un'irrazionale ed arbitraria disparità di trattamento nei confronti delle imprese non tenute a tale onere.

La questione non è fondata.

Nell'ordinanza di rimessione il principio della capacità contributiva viene strettamente collegato a quello della giustizia tributaria e quindi al principio di uguaglianza, che risulterebbe violato dalla previsione di un trattamento fiscale differenziato in situazioni obiettivamente identiche.

Senonché è proprio tale identità di situazioni che nella specie non sussiste. Tra le persone fisiche, soggette all'IRPEF e le imprese, soggette all'IRPEG, vi è infatti una fondamentale differenza di situazioni, rilevanti anche ai fini tributari.

La gestione economica dell'attività delle imprese trova la sua espressione nel bilancio e nel rendiconto annuale ed è in ogni caso documen-

I

Il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, istitutivo dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili (INVIM), all'art. 11 stabilisce che « ai fini del calcolo dell'incremento imponibile il valore iniziale del bene è maggiorato dalle spese di acquisto, di costruzione e incrementative riferibili al periodo considerato per la determinazione dell'incremento stesso »; e all'art. 18 (il cui testo, nella parte che interessa la questione sottoposta alla Corte, non è stato modificato dal d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688) dispone che i cedenti di beni soggetti all'imposta debbono produrre fra l'altro una dichiarazione del valore iniziale del bene con l'indicazione delle spese incrementative di cui al citato art. 11. Tali spese, se non già esposte nella dichiarazione, « debbono, a pena di decadenza, essere denunciate all'Ufficio al momento della registrazione dell'atto », quando si tratta di beni ceduti per atto tra vivi. Il comma quarto dello stesso art. 18 stabilisce che « per le spese effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto la dichiarazione deve essere corredata dalla documentazione relativa ».

Interpretando questo onere di documentazione nel termine detto come prescritto a pena di decadenza (e ciò in conformità all'avviso più volte espresso in risoluzioni del Ministero delle Finanze e all'opinione, peraltro non univoca, della Commissione tributaria centrale), la Commissione tributaria di primo grado di Torino denuncia la sospetta incostituzionalità della norma (comma quarto dell'art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643), la quale si porrebbe in contrasto con l'art. 53 della Costituzione in quanto prescinderebbe dal principio della capacità contributiva, e con l'art. 3 della Costituzione perché il mancato calcolo delle spese incrementative, conseguente alla mancata tempestiva documentazione di esse, potrebbe costituire una sanzione tributaria più pesante di quella che conseguirebbe alla ritardata denuncia del trasferimento.

La questione non è fondata.

Come osserva l'Avvocatura dello Stato, la denunciata norma dell'articolo 18 del d.P.R. n. 643 del 1972 si riferisce al procedimento per l'applicazione dell'imposta, non ai presupposti sostanziali di essa, che sono fissati nelle altre disposizioni del citato decreto e, per quanto riguarda in

dei ricavi o costi così occultati non può seguire una rettifica in aumento delle (o anche delle) componenti negative risultanti dai documenti contabili.

Unica eccezione ammessa dalla Corte costituzionale è quella della « assenza di qualsiasi dichiarazione del contribuente ». Parrebbe quindi esclusa la possibilità di una ricostruzione globale della contabilità (nelle componenti sia positive che negative) nei casi in cui le scritture siano « inattendibili nel loro complesso » (art. 39, secondo comma del d.P.R. n. 597 citato): peraltro, questa problematica, che meriterebbe una esplicita ed approfondita trattazione, non era rilevante ai fini dell'esame di legittimità costituzionale della dedotta questione.

tata dalle scritture contabili disciplinate dalla legge. Ed è tale documentazione che deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi (art. 5, n. 2, d.P.R. n. 600/1973).

Le persone fisiche, viceversa, non hanno alcun obbligo generale di rendicontazione e di documentazione, cosicché in sede fiscale soltanto la documentazione specifica allegata alla denuncia dei redditi può dimostrare la fondatezza della richiesta di detrazione degli oneri deducibili.

Del tutto razionale risulta, pertanto la diversità di conseguenze che il legislatore ha collegato all'omessa documentazione degli oneri da parte della persona fisica — che determina l'inammissibilità della relativa detrazione — rispetto all'omessa produzione del bilancio o alla mancata tenuta delle scritture contabili da parte delle imprese — che determina invece l'accertamento sintetico del reddito (art. 39 d.P.R. citato).

Non sussiste conseguentemente alcun contrasto tra la norma impugnata ed i parametri costituzionali invocati nell'ordinanza di rimessione.

III

L'ordinanza della Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (emessa in controversia relativa a reddito imponibile soggetto a imposta complementare dichiarato nel 1972 per l'anno 1971, e quindi regolato dalle norme del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645) solleva la questione di legittimità costituzionale della disposizione che consente la detrazione dal reddito di lavoro subordinato di spese, passività e perdite inerenti alla produzione del reddito stesso nella misura del venti per cento di esso con un massimo di lire 360.000.

Tale disposizione è appunto contenuta nell'art. 136, lettera *d*, del citato testo unico n. 645 del 1958 come modificato con l'art. 5 della legge n. 1682 del 1962 e fu sempre ritenuta applicabile alle spese per cure mediche e chirurgiche.

Nella specie sottoposta alla Commissione tributaria di Bolzano il contribuente aveva denunciato spese per complessive lire 2.239.830 sostenute da lui e dalla moglie per cure medico-chirurgiche chiedendo la detrazione di esse e di lire 360.000 e aveva così motivato l'affermata detraibilità della spesa: « Il sottoscritto ritiene detraibili le spese mediche, chirurgiche, ospedaliere e medicine in forza dell'art. 53 della Costituzione norma precettiva, in quanto le dette spese incidono direttamente sulla capacità contributiva del cittadino che non gode di assistenza, come avviene per il sottoscritto ».

L'Ufficio delle imposte accertatore di Merano aveva limitato la detraibilità a lire 360.000.

La norma sopraindicata che stabilisce questo limite di detraibilità è sospettata di incostituzionalità dalla Commissione tributaria di Bolzano in relazione agli artt. 32 e 53 della Costituzione.

La questione non è fondata. Il giudice *a quo* afferma che l'art. 32 della Costituzione, tutelando la salute anche individuale, « trova la sua più evidente manifestazione nella garanzia di cure gratuite agli indigenti »; ma anche per i non indigenti « la tutela della salute va garantita attraverso l'opera degli enti assistenziali » e « nel caso si tratti di non assistiti, assicurando agli stessi l'utilizzazione a proprie spese della struttura sanitaria »: spese che dovrebbero — senza limite — essere detraibili dal reddito imponibile perché « l'intento del legislatore costituzionale (nell'art. 53 Cost.) è quello di far sì che ogni cittadino diventi contribuente in relazione non al reddito e, quindi, alla ricchezza prodotta, ma a quella di cui abbia la libera disponibilità ».

La Corte non può condividere questa interpretazione del precetto costituzionale che la Commissione tributaria ha mutuato dalla dichiarazione del contribuente sopra riportata. Restringere la tassabilità dei redditi secondo un indeterminato criterio di libera disponibilità di essi significherebbe imporre senza limiti la detraibilità dal reddito disponibile di ogni erogazione di esso, e senza limiti quantitativi, in necessità primarie dell'esistenza: non, dunque, soltanto le spese mediche, ma anche, e a maggior ragione, perché più difficilmente comprimibili, quelle per il sostentamento, per il tetto ecc. L'assurdità di una tale conclusione impone di riportare il problema nei suoi veri termini, riconoscendo che la detraibilità non è secondo Costituzione necessariamente generale ed illimitata, ma va concretata e commisurata dal legislatore ordinario secondo un criterio che concili le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva, non meno pressanti di quelli della vita individuale. Il punto di incontro e di temperamento di tali esigenze varia a secondo dell'evoluzione economica, finanziaria e sociale del Paese e, come si è detto, spetta al legislatore ordinario di determinarlo, tenendo conto di tutti i dati del problema. Ciò vale sia, in generale, per gli oneri deducibili e per le detrazioni soggettive di imposta (quota esente, carichi di famiglia) diversamente strutturati, rispetto al T.U. del 1958, nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e successivamente più volte modificati, sia in particolare per quanto riguarda la detraibilità delle spese mediche, per le quali, confrontando la normativa del 1958 e del 1962 — di cui si tratta nella presente causa — con quella del 1973 e con quella del 1980, si vede di quanto si è andato allargando l'ambito della detraibilità delle spese mediche dal reddito imponibile. (*omissis*)

IV

(*omissis*) Le controversie tributarie che hanno dato origine alla questione di legittimità costituzionale in esame sono tutte relative a redditi IRPEF dell'anno 1975 dichiarati nel 1976, ad eccezione di quella della Com-

missione tributaria di Reggio Calabria relativa (come si desume dal fascicolo di causa) a redditi IRPEF e ILOR dell'anno 1974 dichiarati nel 1975. Sono, quindi, regolate dalle disposizioni originarie del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e infatti il dubbio di incostituzionalità è stato sollevato da tutte le ordinanze sull'art. 10, lett. *f*, del detto decreto; e precisamente da tutte le Commissioni in relazione agli artt. 3 e 32 Cost., da quelle di Bassano del Grappa e La Spezia anche in relazione all'art. 77 Cost.

La norma citata dispone (anzi disponeva) la deducibilità dal reddito complessivo delle « spese per cure mediche e chirurgiche e le spese necessarie per l'assistenza specifica di persone colpite da grave e permanente invalidità o menomazione, compresi gli onorari o altri compensi per i quali sia indicato il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato, per la parte del loro ammontare complessivo che ecceda il 10 o il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire.... ».

Tutti i giudici *a quibus*, interpretando la norma come richiedente, per l'ammissione alla detrazione, per tutte le spese medico chirurgiche compresi gli onorari, il domicilio o la residenza dei percipienti nel territorio dello Stato e la loro indicazione da parte del contribuente, hanno dubitato della legittimità costituzionale di essa.

La questione è fondata. La legge tributaria allorché stabilisce, tanto nella disposizione cui si riferisce la questione che la Corte è chiamata a decidere, quanto in disposizioni successive di ampiezza maggiore, la deducibilità delle spese medico chirurgiche dal reddito imponibile, lo fa certamente in considerazione dell'importanza primaria del bene della salute e dell'obbligo costituzionale della sua tutela (art. 32 Cost.).

È ben vero che la determinazione degli strumenti, dei tempi e dei modi di attuazione di questa tutela spettano al legislatore ordinario. E, infatti, sia per quanto riguarda l'assistenza diretta, sia per quanto riguarda la deducibilità delle spese di cura sostenute in proprio dal contribuente, la legislazione nazionale postcostituzionale offre il quadro di un'evoluzione nel senso della più estesa tutela del bene della salute. Momento fondamentale di attuazione dell'intervento della collettività nella tutela della salute dell'individuo è l'emanazione della legge (n. 833 del 1978) che istituisce il Servizio sanitario nazionale, la cui finalità peculiare è quella di assicurare direttamente a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro capacità economica (che viene in gioco soltanto per la provvista dei mezzi necessari al funzionamento del servizio e, in via di eccezione, nella richiesta di limitati e graduati contributi da parte degli utenti dei singoli servizi), « la diagnosi e la cura degli eventi morbosi, quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata » e « la riabilitazione degli stati di invalidità terapeutica e psichica ».

Senonché, tanto dopo l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, quanto prima, quando altre erano le strutture sanitarie alle quali era

affidata la tutela della salute di molte, ma non tutte, le categorie, non era e non è interdetto ai cittadini di ricorrere agli interventi medici in case di cura o da parte di professionisti liberamente scelti o in ragione di una maggiore fiducia personale in essi o in ragione della necessità di terapie e di interventi non possibili alle strutture pubbliche.

Ora, sia prima che dopo la riforma sanitaria del 1978, il legislatore tributario ha preso in considerazione le spese erogate dal contribuente per queste cure e, proprio in relazione al precetto dell'art. 32 Cost., le ha ritenute meritevoli di detrazione dal reddito imponibile delle persone fisiche, dapprima (testo unico n. 645 del 1968; d.P.R. n. 597 del 1973) solo in relazione all'entità del reddito imponibile, poi (art. 8 del d.l. n. 693 del 1980 convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 891) accordando l'integrale deducibilità, fra le dette spese, a quelle chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. (*omissis*).

Alla stregua della legislazione vigente in esame, non è, quindi, giustificabile, sul piano del principio di eguaglianza, la distinzione che la disposizione investita dal dubbio di costituzionalità opera ai fini della deducibilità dal reddito imponibile, per erogazioni delle quali il percipiente si trovi entro o fuori il territorio dello Stato.

Né qui si tratta — deve essere osservato — di evitare una evasione di imposta da parte del percipiente perché questo, in quanto residente all'estero, non è debitore di imposta verso lo Stato italiano per un reddito non prodotto in Italia.

Se lo scopo della norma fosse stato quello di consentire o favorire l'accertamento di reddito prodotto in Italia (nel qual caso la sua legittimità non sarebbe in discussione), essa avrebbe dovuto prescrivere che l'indicazione è necessaria solo quando il percipiente è residente o domiciliato in Italia, secondo l'interpretazione di una Commissione tributaria, che risulta isolata ed è contraddetta da tutti i giudici *a quibus*.

Ove poi si voglia sottolineare essere preferibile che la spesa sia sostenuta in Italia al fine di poterla tassare in capo ai percipienti, ciò non può costituire un motivo di tale rilievo da eliminare il fondamento della deducibilità che sta, ripetesi, nel riconoscimento accordato, in ossequio al precetto costituzionale, all'esigenza della salvaguardia della salute, e quindi alla libertà di scelta, da parte dell'ammalato, di cure e interventi, a sue spese, al di fuori della struttura sanitaria alla quale potrebbe ricorrere in Italia.

Del resto, basta ammettere, anche in via di ipotesi, suffragata dalla comune esperienza, che possano esserci delle cure e degli interventi per i quali sia necessario ricorrere all'estero, per riconoscere quale iniquità costituirebbe negare, in tali casi, la deducibilità delle spese al contribuente che ha dovuto sostenerle.

Le considerazioni fin qui svolte convincono la Corte che l'art. 10, lett. f, del d.P.R. n. 587 del 1973, laddove limita la deducibilità delle spese

e compensi di cui trattasi al caso che sia indicato il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato, configga con gli artt. 3 e 32 della Costituzione perché in materia che si riferisce alla protezione della salute individuale discrimina irrazionalmente il trattamento fiscale delle spese sostenute nel territorio nazionale da quelle sostenute all'estero.

Infatti, se le spese cui si riferisce la deducibilità sono riconosciute necessarie per la tutela della salute (e senza alcun rilievo dal fatto che esse avrebbero o no potuto essere evitate rivolgendosi alle strutture sanitarie nazionali), non appare ragionevole un trattamento diverso a seconda che il percipiente sia in Italia o all'estero. (*omissis*)

V

(*omissis*) Ciò posto e passando all'esame del merito, osserva la Corte che l'altra ordinanza della Commissione tributaria di Lucera, n. 815/81, concerne un caso di mutuo garantito da ipoteca su immobili, con la sola peculiarità che tale negozio è stato stipulato originariamente, come mutuatario, dall'imprenditore che aveva costruito l'intero edificio e che aveva poi trasferito un appartamento alla contribuente, la quale, oltre al pagamento del prezzo pattuito, si era accollata la parte di mutuo residuale. Ora, è evidente come tale circostanza non escluda la deducibilità degli interessi, giacché (come, del resto, espressamente avvertito dal Ministro delle finanze con la risoluzione 10 luglio 1981, n. 8/1011 della Direzione generale delle imposte dirette) la fattispecie normativa indicata dalla legge ricorre egualmente, tanto nel caso in cui il mutuo sia stato originariamente contratto dal contribuente, quanto in quello nel quale il contribuente debba rispondere per effetto dell'accollo posto in essere a seguito di accordo con l'originario mutuatario. (*omissis*)

Rispetto alla questione sollevata dalle altre tre ordinanze della stessa Commissione tributaria, occorre invece accertare se sia costituzionalmente corretta la disposizione dell'art. 5, che limita la deduzione agli interessi dipendenti unicamente da « mutui garantiti da ipoteca » con esclusione, perciò, di ogni altra fattispecie negoziale.

Il problema si presenta sotto due distinti aspetti, i quali trovano, entrambi, specifico riscontro nei vari casi concreti esaminati dal giudice *a quo*. Il primo aspetto concerne il tipo di contratto indicato dal legislatore (e cioè se sia legittima la previsione soltanto del « mutuo » e non anche di altri negozi che realizzano gli stessi effetti pratici propri del mutuo), mentre il secondo aspetto concerne l'esigenza della garanzia ipotecaria richiesta dal citato art. 5.

Va osservato che la *ratio* dell'innovazione risiede nell'intento di evitare, come è stato chiarito espressamente e ripetutamente nei lavori preparatori, gli abusi che si erano verificati in precedenza. Il legislatore, appunto,

ritenne che, con una normativa come quella del 1973, la quale non poneva alcuna limitazione rispetto al tipo di negozio da cui conseguivano gli interessi né esigeva la sussistenza di una garanzia reale, l'Amministrazione finanziaria non fosse adeguatamente protetta contro le frodi fiscali di chi volesse fare apparire falsamente, per chiederne poi la relativa deduzione, la corresponsione di interessi passivi. E per tale ragione stimò opportuno condizionare la deducibilità alla circostanza che gli interessi dipendessero da mutui garantiti da ipoteca su immobili, ritenendo così di frapporre un serio ostacolo all'eventuale condotta fraudolenta del contribuente.

Sotto il primo aspetto, il legislatore evidentemente opinò che il carattere reale del mutuo meglio consentisse all'Amministrazione di controllare l'effettività dell'intera operazione; e ciò, in particolare, mediante richiesta di dimostrazione della preesistente disponibilità della somma da parte del mutuante, nonché della prova del concreto passaggio di proprietà e del conseguente impiego di essa da parte del mutuatario.

D'altro lato, la prescritta garanzia ipotecaria — per la sua pubblicità, per l'onere economico (imposta ipotecaria) connesso alla iscrizione e per i rilevanti effetti che derivano relativamente ai beni gravati — rappresenta anch'essa indubbiamente un elemento dimostrativo della effettività del rapporto creditizio.

Va da sé come *in subiecta materia* spetti al legislatore, in relazione ai mezzi di cui dispone l'Amministrazione finanziaria, predisporre gli opportuni accorgimenti per impedire la consumazione di frodi fiscali. Il suo potere discrezionale, come è intuitivo, può essere censurato soltanto ove trasmodi nella arbitrarietà o nella irrazionalità, il che, nella specie, va escluso, non potendosi ritenere arbitrario oppure irrazionale l'aver imposto, ai fini della deducibilità degli interessi passivi, due requisiti (che debbono congiuntamente concorrere) relativi all'effettività ed alla serietà della operazione da cui gli interessi medesimi derivano, con la conseguente prevenzione di possibili frodi fiscali.

Deve perciò concludersi che l'esaminata questione non è fondata, non risultando costituzionalmente censurabili le limitazioni anzidette.

Altresì infondata è la questione prospettata dalla Commissione tributaria di Roma, relativa al preteso contrasto tra l'art. 5 cit. e l'art. 53 Cost., in quanto la impossibilità di dedurre dal reddito la parte degli interessi che ecceda i tre milioni (portati a quattro a partire dal 1980 con la legge 24 aprile 1980, n. 146) determinerebbe l'assoggettamento a tributo di un reddito inesistente, e, di conseguenza, il venir meno della corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva.

Al riguardo può consentirsi, in linea di principio, nel considerare come incidenti sulla capacità contributiva le spese e gli oneri strumentalmente collegati alla produzione del reddito, i quali risultano così suscettibili di essere portati in deduzione per ottenere la base imponibile

del tributo; si tratta, invero, di elementi che incidono negativamente sul reddito, cioè su quella ricchezza del contribuente dalla quale debbono trarsi i mezzi necessari per le spese pubbliche.

Spetta però al legislatore, secondo le sue valutazioni discrezionali, di individuare gli oneri deducibili considerando il necessario collegamento con la produzione del reddito, il nesso di proporzionalità con il gettito generale dei tributi, nonché l'esigenza fondamentale di adottare le opportune cautele contro le evasioni di imposta.

Alla luce di tali argomentazioni non può affatto essere ritenuto arbitrario ovvero irrazionale il limite di tre milioni stabilito dal legislatore — come è dato dedurre — sulla base dell'attuale condizione economica media della generalità dei contribuenti beneficiari di tale deduzione. Il che tanto più è da ritenere in quanto il legislatore appare orientato nel senso che il limite stabilito non rimanga rigido ma venga opportunamente adattato all'oscillazione monetaria, sicché esso è stato fissato nel 1977 nella misura anzidetta, ma è stato nel 1980 portato con la citata legge n. 146 a quattro milioni.

Deve essere ora esaminata l'altra questione, sollevata dalla Commissione tributaria di Roma, la quale ha dedotto che il citato art. 5 contrasterebbe con l'art. 3 Cost., in quanto pone detta limitazione soltanto per i redditi delle persone fisiche, mentre, a suo dire, gli utili delle persone giuridiche e delle imprese sarebbero depurati da ogni passività.

Ma le norme indicate dal giudice *a quo* come *tertium comparationis* non consentono il necessario raffronto perché gli interessi passivi per i redditi di impresa e per quelli delle persone giuridiche sono regolati da una disciplina ad essi del tutto peculiare, non riconducibile su un piano di eguaglianza con quella relativa ai redditi delle persone fisiche.

Così per i redditi di impresa, l'art. 58 d.P.R. n. 597 del 1973 dispone che gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli esclusi o esentati dalla tassazione.

Relativamente, poi, ai redditi delle persone giuridiche, gli interessi, a norma dell'art. 21 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, sono deducibili interamente solo se le attività, a cui ineriscono, sono state gestite distintamente e con contabilità separata: altrimenti la deduzione sarà regolata dal cit. art. 58 irpef e perciò sarà consentita nei limiti del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi che concorrono per formare il reddito imponibile e l'ammontare globale di tutti i ricavi e proventi.

In proposito, giova altresì ricordare che sulla analoga normativa contenuta nell'art. 23, secondo comma, legge 5 gennaio 1956, n. 1 (trasfusa nell'art. 110 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 e ora nel cit. art. 58), questa Corte si è già pronunciata ritenendone la legittimità costituzionale

proprio in forza della diversità di situazioni sopra indicate tra le due categorie di contribuenti (sent. 26 maggio 1971, n. 107).

Deve, perciò, dirsi conclusivamente sul punto che la questione di cui trattasi non è fondata. (*omissis*)

Infine, le ordinanze delle Commissioni tributarie di Pisa e di Roma denunciano la illegittimità costituzionale dell'art. 23 legge 13 aprile 1977, n. 114, secondo cui le limitazioni introdotte dall'art. 5 (i giudici *a quibus* si riferiscono soltanto al limite di tre milioni, ma l'art. 23 comprende l'intera previsione dell'art. 5 e concerne quindi anche il tipo di contratto e la garanzia ipotecaria) si applicano anche ai redditi maturati nel 1976; ciò, secondo i giudici *a quibus*, contrasterebbe con il principio della capacità contributiva, in quanto i contribuenti non potevano prevedere il maggior onere della imposta nel momento in cui il reddito è maturato.

La questione non è fondata.

Il principio sancito nel primo comma dell'art. 53 della Costituzione, in base al quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, ha carattere oggettivo perché si riferisce a indici concretamente rivelatori di ricchezza e non già a stati soggettivi del contribuente.

Pertanto non sembra conferente il richiamo, contenuto nelle ordinanze di rimessione, al convincimento dei contribuenti anziché alle loro effettive possibilità di sopportare il prelievo fiscale.

Indubbiamente gioverebbe alla certezza del diritto ed alla reciproca chiarezza dei rapporti tra fisco e contribuente la esclusione del ricorso a leggi retroattive in materia tributaria. Tale criterio orientativo, al quale il legislatore dovrebbe costantemente ispirarsi, non trova tuttavia tutela a livello costituzionale perché la Costituzione pone il divieto di retroattività soltanto per la materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.).

Pertanto, la Corte, pur escludendo costantemente nella materia tributaria la possibilità di considerare operante tale divieto, ha ritenuto che la legge può sì incidere sulla capacità contributiva esistente in un momento anteriore alla sua emanazione e rilevata da fatti passati, ma ha posto quale limite a tale possibilità la esigenza che la capacità stessa sia ancora sussistente, e quindi permanga, nel momento dell'imposizione (cfr. sent. 11 aprile 1969, n. 75 e 23 maggio 1966, n. 44).

Tale orientamento non è però intuitivamente riferibile alla specie, in cui non è stato neppure genericamente dedotto un deterioramento della capacità contributiva dei soggetti interessati, intervenuto tra il momento della nascita del rapporto tributario e quello della successiva entrata in vigore della norma impugnata. E del resto, la brevità del termine trascorso, nella specie, tra i due momenti suddetti induce a escludere che un siffatto deterioramento si sia potuto verificare.

Anche quest'ultima questione, dunque, va dichiarata non fondata.

VI

La Commissione tributaria di primo grado di Rovereto dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10, primo comma, lettera *d*) ed ultimo comma, e 15, terzo comma, n. 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ritenendone il contrasto con gli artt. 3, 32, 38 e 53 Cost.

La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio nel quale venivano in discussione la dichiarazione dei redditi di una contribuente e la conseguente liquidazione dell'imposta IRPEF relative all'anno 1977. È bene, perciò, precisare che le disposizioni denunciate del d.P.R. n. 597 del 1973 vanno lette nel testo sostituito dagli artt. 5 e 6 della legge 13 aprile 1977, n. 114, così che oggetto dell'impugnazione risulta il combinato disposto degli artt. 10, primo comma, lettera *d*) e terzo (non ultimo) comma, 15, secondo (non terzo) comma, numero 3, del d.P.R. n. 597 del 1973, nel testo sostituito rispettivamente dagli artt. 5 e 6 della legge n. 114 del 1977.

Il giudice *a quo* muove da una interpretazione dei sopra indicati disposti di legge per cui sono ritenuti deducibili dal reddito complessivo, nella misura ivi stabilita, gli oneri, risultanti da idonea documentazione, per le « spese mediche e chirurgiche », nonché per quelle « di assistenza specifica necessaria nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione », sostenuti dal contribuente (art. 10, primo comma lettera *d*), anche quando erogate in favore di una delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile, diversa dai figli o affiliati, purché tale persona non possieda redditi propri superiori a lire novecentosessantamila e conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (art. 15, secondo comma, numero 3, cui fa rinvio l'art. 10, terzo comma).

Nella fattispecie dedotta, la parte privata pretendeva di dedurre dal reddito denunciato, nella misura legislativamente determinata, le spese erogate per l'assistenza specifica al padre, titolare di un reddito proprio di poco superiore alle lire novecentosessantamila, e il giudice *a quo* ha dubitato della legittimità costituzionale delle precitate norme di legge, ostative, nella interpretazione da lui accolta, all'accoglimento del ricorso del contribuente.

La questione non è fondata.

Ciò che viene anzitutto in discussione è la legittimità della determinazione ad opera del legislatore di un limite di reddito — nel caso specifico, della persona nei cui confronti il contribuente è tenuto agli alimenti — per l'applicazione di una determinata normativa.

Ora, è evidente che la fissazione di un limite quantitativo, ai fini considerati, qualifica, di per sé, in modo diverso la situazione di coloro i

cui redditi rientrano nel limite stesso, rispetto a quella di coloro i cui redditi, viceversa, quel limite superano, non rileva di quanto. Ne consegue che un problema di uguaglianza di trattamento tra fattispecie quali quelle considerate, nelle quali decisivo e scriminante è il livello del reddito della persona che ha diritto alla prestazione degli alimenti da parte del contribuente interessato, neppure può prospettarsi, dal momento che ne manca l'indispensabile presupposto.

Quanto alla legittimità della fissazione di una quantità minima di reddito che escluda la capacità contributiva del soggetto percettore (perché il reddito in quella misura, appare appena sufficiente a soddisfare i bisogni elementari della vita) ovvero, come nella fattispecie legale considerata, sia tale da far ritenere, sul piano fiscale, il soggetto medesimo vivente a carico di altro, obbligato nei suoi confronti, così da consentire la detraibilità, in misura data, degli oneri sopportati dal secondo a beneficio del primo per scopi determinati; una tale determinazione rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario, che solo può provvedervi « in riferimento a complesse situazioni economiche e sociali » (cfr. sent. n. 97 del 1968), che sfuggono al sindacato di questa Corte, salvo « il controllo di legittimità sotto il profilo dell'assoluta arbitrarietà o irrazionalità della norma » (ibidem).

Tanto ritenuto, si deve osservare che la disposizione dell'art. 15, secondo comma, n. 3 del d.P.R. n. 597 del 1973, nel testo sostituito dall'art. 6 della legge n. 114 del 1977, stabilisce appunto i criteri, tra i quali il limite di reddito di lire novecentosessantamila, posti dal legislatore perché una delle persone indicate dall'art. 433 del codice civile, diversa dai figli o affiliati, possa considerarsi fiscalmente a carico del contribuente, obbligato agli alimenti nei suoi confronti; abilitando perciò quest'ultimo ad una detrazione d'imposta per carico di famiglia e, coerentemente, anche alla deduzione di alcuni degli oneri, tra quelli dichiarati deducibili dal precedente art. 10, che il contribuente documenti di aver sopportato in favore del vivente a carico. Decisiva è, dunque, la situazione di quest'ultimo, mentre quella dell'obbligato nei suoi confronti *ex* art. 433 del codice civile viene in considerazione unicamente se si verificano i presupposti di cui al precitato art. 15, secondo comma, n. 3 della normativa denunziata, nel senso che soltanto in questo caso il legislatore ritiene il primo fiscalmente a carico del secondo.

Perciò, gli scopi per i quali il contribuente documenti di aver sopportato determinate spese in favore dell'alimentando possono acquistare rilievo soltanto se ricorrono i presupposti testè ricordati; in difetto, i beni la cui tutela viene invocata — in particolare quelli di cui agli artt. 32 e 38 Cost. — neppure entrano in gioco, dal momento che è indifferente, dal punto di vista fiscale, lo scopo per il quale, sia pure ad opera di chi è tenuto per legge alla prestazione degli alimenti, vengono erogate

somme in favore di soggetto dotato di un reddito proprio che la legge giudica eccedente le necessità minime vitali.

Quanto alla adombrata violazione dell'art. 53 Cost., con riguardo questa volta alla capacità contributiva del soggetto obbligato ex art. 433 c.c., essa non può che essere valutata alla stregua dei medesimi criteri dettati per la generalità dei contribuenti.

VII

(*omissis*) La Corte è chiamata a decidere se l'art. 74, commi secondo e terzo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (« Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche »), escludendo la detrazione dal reddito d'impresa delle poste passive non registrate nelle scritture contabili prescritte ai fini fiscali e non imputate nel conto profitto e perdite, sia in contrasto con gli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, in quanto comporta una tassazione non proporzionata alla capacità contributiva, sottopone ad un trattamento peggiore chi abbia presentato una denuncia dei redditi infedele rispetto a chi l'abbia omessa del tutto e lede il diritto di difesa del contribuente, impedendogli di dimostrare il proprio reddito netto effettivo.

La questione non è fondata.

L'art. 74, secondo e terzo comma, ha stabilito che nel determinare la base imponibile dell'IRPEF deve tenersi conto degli oneri e dei costi, ma ha anche precisato le condizioni in presenza delle quali tali oneri sono deducibili: essi, infatti, devono risultare registrati nelle scritture contabili appositamente prescritte ai fini fiscali (terzo comma) ovvero imputati al conto profitti e perdite (secondo comma).

In tal modo l'art. 74, nel rendere concreto il precetto che gli oneri ed i costi, per essere deducibili, devono essere effettivi e reali, ha inteso tutelare adeguatamente l'interesse della finanza, la quale può ammettere la deduzione solo quando gli oneri ed i costi siano provati: e tale prova, come emerge chiaramente dallo stesso art. 74, secondo e terzo comma, nonché dall'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (« Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi ») deve essere fornita dallo stesso contribuente e deve consistere nel dimostrare che il contribuente medesimo ha osservato il comportamento impostogli dalla legge per la regolare tenuta delle sue scritture e per la regolare conduzione della gestione della sua impresa.

D'altro canto la disposizione contenuta nei due citati commi è del tutto coerente con un sistema impositivo fondato sulla dichiarazione del contribuente, chiamato a rendere noti tutti gli elementi (attivi e passivi) che concorrono a formare la base imponibile: è, perciò, il contribuente che deve fornire alla finanza gli elementi sostanziali che valgano a dimo-

strare l'effettivo ammontare delle sue entrate e, quindi, anche dei fatti che incidono su tali entrate in senso negativo, salvo, ovviamente, il controllo della finanza medesima.

Soltanto in assenza di qualsiasi dichiarazione del contribuente, e cioè in una situazione ben diversa da quella alla quale si rifà l'art. 74, la finanza agisce *ex officio* e si richiama agli accertamenti eseguiti dalla polizia tributaria (art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Ciò chiarito, ritiene la Corte che nessuna delle prospettate censure abbia consistenza:

a) per quanto riguarda la pretesa violazione dell'art. 3 Cost., si osserva che l'art. 74, stabilendo la cennata condizione per la detrazione dal reddito di impresa degli oneri e dei costi (come è stato riconosciuto in caso del tutto analogo con la sentenza n. 201 del 1970), ha posto tutti i soggetti tassabili in situazione identica dinanzi alla norma, essendo a tutti riconosciuto uguale diritto alla detraibilità.

Ma, ciò detto, non può riconoscersi identità di situazione fra coloro i quali abbiano regolarmente osservato le cennate prescrizioni e coloro i quali, invece, a tali adempimenti si siano sottratti: anzi proprio in virtù del principio di uguaglianza i secondi non possono invocare tale trattamento (citata sentenza n. 201/1970).

A maggior ragione non può parlarsi di disparità di trattamento rispetto al caso limite della assoluta mancanza di dichiarazione (art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973), nel quale la finanza è costretta a procedere all'accertamento di ufficio di tutti gli elementi del caso con la possibilità di avvalersi di facoltà che altrimenti non ha (come ad es. quella di utilizzare dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza e di operare sulla base di presunzioni prive dei requisiti di cui all'art. 38 del medesimo d.P.R. n. 600).

b) Quanto alla asserita violazione dell'art. 53, si rileva che la determinazione del *quantum* del tributo che il contribuente è tenuto a corrispondere ben può essere dalla legge subordinato alla osservanza di taluni obblighi, come appunto avviene nella fattispecie, sulla base di prescrizioni non defatiganti od eccessive ma che, come si è detto corrispondono esattamente al comportamento che ogni titolare di impresa dovrebbe osservare.

c) Quanto infine alla pretesa violazione dell'art. 24 Cost., la Corte non vede in qual modo possa ritenersi conculcato il diritto alla difesa nella sede giurisdizionale, nessuna limitazione in proposito essendo contenuta nelle norme denunciate: l'art. 74, invero, non attiene all'aspetto processuale ma è norma di diritto sostanziale, la quale pone le condizioni necessarie per godere di un determinato diritto, cioè del diritto alla detrazione di alcune somme.

CORTE COSTITUZIONALE, 22 ottobre 1982, n. 168 - Pres. Elia - Rel. Andrioli - Zanetti Livio e Fabiani Roberto (avv. Emeri e Gatti) c. Presidente del Consiglio dei Ministri (avv. Stato Caramazza).

Stampa - Normativa sui reati commessi a mezzo stampa - Diffamazione - Raffronto con la normativa sui reati compiuti a mezzo di trasmissione via etere - Disparità di trattamento - Infondatezza.

E infondata la questione di costituzionalità — per contrasto con l'art. 3 della Costituzione — degli artt. 1, 9, 12 e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa) che dettano una disciplina più severa di quella prevista per la diffamazione compiuta a mezzo di trasmissioni « via etere » (1).

(omissis) In tredici ordinanze il Tribunale di Roma ha denunciato, in riferimento all'art. 3 Cost., gli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 perché non si giustificerebbe la diversa disciplina prevista per i reati commessi a mezzo della stampa rispetto a quelli commessi con il mezzo della pubblicità costituita dalle trasmissioni radiotelevisive; diversità che si esprime nella minore sprezza delle pene comminate per gli imputati

(1) Si riporta qui la memoria depositata dinanzi la Corte costituzionale:

1. - La norma denunciata prevede che, nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa possa chiedere, oltre al risarcimento dei danni, una somma a titolo di riparazione.

Ha ritenuto la Corte di Appello di Roma che la inapplicabilità di tale norma ai reati di diffamazione commessi con altri mezzi di diffusione del pensiero, quali la radio e la televisione, comporti una ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti penalmente responsabili di fatti aventi analoga efficacia lesiva.

2. - La questione si pone nel più ampio quadro normativo della legge 8 febbraio 1948, n. 47 che, come è noto, prevede una disciplina assai più rigorosa (per la competenza, il rito, la sanzione, le pene accessorie, la determinazione dell'area del pregiudizio risarcibile, l'individuazione dei responsabili) per il reato di diffamazione a mezzo stampa rispetto a quello « comune ».

Ad avviso del giudice *a quo* la diffamazione a mezzo radio o televisione avrebbe una potenzialità offensiva almeno pari rispetto a quella effettuata a mezzo stampa: ciononostante la sua punizione rimane regolata dal diritto comune. In tale situazione la più grave normativa differenziale prevista dalla legge 47/48 sarebbe incostituzionale per violazione del principio di uguaglianza, contemplando una soltanto di due ipotesi di identica gravità e riprovevolezza.

La questione così posta appare, in limine, inammissibile per manifesta irrilevanza e, nel merito, infondata.

3. - La prospettazione del giudice *a quo* sembra fondarsi su di una concezione meramente formalistica del principio di uguaglianza: la giurisprudenza di questa Corte ha, per contro, da tempo elaborato una assai più pregnante costru-

di reati commessi per mezzo delle trasmissioni radiotelevisive via etere, la cui obiettività per quella RAI TV è per giunta soggetta a controllo del competente organo parlamentare di vigilanza.

Giova premettere che nel quadro dell'art. 595 cod. pen. al primo comma, il quale incrimina chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione punendolo con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a diecimila lire, si contrappone il terzo comma, il quale, se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, punisce il reo con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a ventimila lire.

La legislazione successiva non ha inciso sulla concezione della maggiore pericolosità del mezzo della stampa e di qualsiasi mezzo di pubblicità rispetto allo schema generale della diffamazione delineato nel primo comma dell'art. 595, ma ha operato nell'area del terzo comma dapprima con l'impugnato art. 13 (« nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa

zione di quel principio, funzionalizzandolo — come criterio di ragionevolezza — ad un controllo di congruenza logica delle norme con le finalità corrispondenti ad interessi tutelati dalla Costituzione.

La denuncia della violazione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento di situazioni analoghe, in tanto, quindi, può condurre alla caducazione della norma denunciata in quanto (e nella misura in cui, se si perdona l'abusata espressione) essa norma sia affetta dal vizio di irragionevolezza, mentre, invece, ove la irragionevolezza discenda non dal precetto ma dalla sua incompletezza non potrà mai arriversi ad una sentenza caducatoria ma, a seconda dei casi, manipolativa per addizione o sollecitatoria.

Orbene, nella specie appare pacifico come la maggiore severità usata dal legislatore nei confronti del reo di diffamazione a mezzo stampa rispetto al reo di diffamazione a mezzo di radio-diffusione sia congruamente proporzionata con la differenza di gravità dei due rispettivi reati in relazione alla diversa profondità della lesione inferta al bene protetto dalla norma penale. La normativa differenziale appare, quindi, non solo legittima alla luce dell'art. 3 della Costituzione, ma addirittura doverosa per il legislatore, alla stregua dell'insegnamento di codesta Corte (per tutte, Corte Cost. sent. n. 62 del 19 aprile 1962), in quanto il riservare analogo trattamento ad ipotesi di gravità tanto diverse violerebbe il principio di ragionevolezza.

Se così è — e non pare lecito dubitarne — l'ipotizzata analogia di situazioni fra diffamazione a mezzo stampa e diffamazione a mezzo radio-diffusione (ammesso e non concesso che tale analogia vi sia) condurrebbe ad una difformità dell'ordinamento dalla Costituzione non già nella parte in cui la normativa più rigorosa punisce i diffamatori a mezzo stampa, sibbene nella parte in cui la normativa più rigorosa non è estesa anche alla diffamazione « via etere »: ma è evidente che, posta in tali termini, la questione di costituzionalità è, da un lato, irrilevante per la decisione della causa *a quo*, dall'altro inammissibile, attesa la impossibilità per codesta Corte, in *subiecta materia*, di emettere sen-

non inferiore a lire centomila»), poi con la l. 14 aprile 1975, n. 103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), la quale prevede sì il diritto di rettifica, considerato anche dall'art. 8 della legge del '48, ma soggiunge che la rettifica non esclude le responsabilità penali e civili nelle quali si è incorso. Inoltre la legge medesima estende parte della normativa del '48, ivi compreso l'art. 13.

Tale essendo la posizione sistematica della normativa, di cui fan parte le disposizioni impugnate, ne discende che le norme complementari, non innovando al sistema delineato nell'art. 595, hanno, nell'area coperta dal terzo comma, modificato — per quel che attiene alla misura della pena — il regime della stampa, quale veicolo di diffamazione, e non anche il regime degli altri mezzi di pubblicità, ma la specialità impressa agli schemi delineati nel comma terzo dell'art. 595 non consente di ravvisare negli altri mezzi di pubblicità il *genus* rispetto al quale la disciplina della stampa si profili come (in maggior grado) speciale.

Sul piano giuridico-formale gli ora esposti rilievi, che hanno trovato collocazione nella sent. 42/1977 di questa Corte, sarebbero sufficienti a giudicare infondata la proposta questione di costituzionalità degli artt. 1

tenze manipolatrici « additive », « sottraendo alcune fattispecie alla disciplina comune per ricondurla in una disciplina speciale che si ritiene più congruamente tutelare gli interessi coinvolti » (Corte Cost., 20 gennaio 1977, n. 42).

4. - Nel merito va, poi, osservato come non appaia esatta la equiparazione delle due fattispecie in raffronto, che si differenziano sotto molteplici aspetti: la legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, venne approvata dalla stessa Assemblea Costituente in attuazione della disposizione XVII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, per disciplinare il diritto della libertà di stampa sancito dall'art. 21 della Costituzione che considera — e non a caso — la stampa come mezzo di manifestazione del pensiero meritevole di autonoma disciplina.

« La ragione non è data soltanto dal fatto che, per tradizione storica, la libertà politica si è identificata quasi essenzialmente con la libertà di stampa, ma soprattutto dal fatto che la stampa è il mezzo di diffusione del pensiero che, meglio degli altri, riunisce in sé due requisiti fondamentali: quello di essere a illimitata diffusibilità e quello di essere, almeno potenzialmente, nella disponibilità produttiva di ogni individuo. Gli altri mezzi di diffusione del pensiero non possiedono congiuntamente questi due requisiti: la « parola », per esempio, è certo nella disponibilità produttiva di ogni individuo, ma ha una limitata diffusibilità; la radio, la televisione, il cinema, tutti i cosiddetti mezzi di comunicazione di massa, insomma, hanno una ampia diffusibilità (non, però, illimitata) ma non sono assolutamente nella disponibilità produttiva di ogni individuo: tanto vero che, per ragioni economiche e per motivi politici, sono, in genere, monopolizzati dai centri di potere statuali e privati ». (Nuvolone, *Il Diritto penale della Stampa*, 1971, Padova, pag. 10).

Già tanto basterebbe, ma le differenze non si fermano qui: si pensi ancora al fatto che la stampa rimane conservata nel tempo (cfr. Nuvolone, *op. cit.*, pag. 13; Carrara, *Programma*, P. Sp. vol. III, Lucca 1878, II, par. 1721) a disposizione del pubblico (art. 10, l. 2 febbraio 1939, n. 74) — e quindi, in un certo senso, « consegnata alla storia » — mentre la notizia trasmessa via etere si

(definizione di stampa o stampato), 9 (pubblicazione obbligatoria di sentenza) e 13 (pena per la diffamazione) della legge del '48; sebbene in quell'incontro i giornalisti radiotelevisivi resistessero all'applicazione in loro pregiudizio della legge 8 febbraio 1948 n. 47, *eadem* è la *ratio decidendi* da cogliersi in ciò che non può estendersi una normativa speciale ad attività diverse, e speciali — rispetto al modulo generale del primo comma — sono pur sempre le normative che disciplinano la diffamazione a mezzo stampa o per mezzo di altre forme di pubblicità.

Né va pretermesso che la stampa viene anche in dottrina riguardata come mezzo di diffamazione ben più pericoloso di altri mezzi di pubblicità talché anche nei tempi presenti, in cui si registrano sempre più cospicue masse di spettatori, la stampa non ha cessato di profilarsi quale più pericoloso veicolo di diffamazione e, pertanto, non è irrazionale la *taxatio* maggiore rispetto alla tecnica radiotelevisiva. Ciò naturalmente non toglie che nell'area della l. 103/1975 possano cogliersi discrasie e che il legislatore possa ridurre il solco che separa la legge del '48 dalla più recente legge del '75, ma qui si nega che tale compito, la cui attuazione implica indagini sociologiche e sociopolitiche, possa essere esplicito dalla Corte,

esaurisce, come fonte autonoma di conoscenza, nel momento in cui viene fornita. Si pensi ancora al fatto che, quanto meno secondo un principio di regolarità statistica, nel reato a mezzo stampa — e non in quello via etere — può presumersi un « dolo di proposito ».

Viene dunque meno quella identità di situazione nelle due fattispecie diversamente regolate che costituisce presupposto della denunciata illegittimità della disciplina differenziata.

Ma vi è di più: nella sentenza 42/77, sopra citata, codesta Corte ha già precisato — e proprio in relazione alla materia in esame — che la sottrazione di alcune fattispecie alla normativa generale per ricomprenderle in una speciale più rigorosa costituisce oggetto di scelta eminentemente politica, e che una estensione del regime della stampa all'emittenza via etere ulteriore rispetto a quella già operata con l'art. 7 della legge 14 aprile 1975, n. 103 costituirebbe oggetto di una valutazione discrezionale del legislatore. Il quale, d'altronde, proprio nella legge 103/75, sembra aver operato valutazioni e scelte, discriminando fra emittenza pubblica in regime di monopolio, cui ha esteso, con l'art. 7, la applicabilità della legge sulla stampa limitatamente agli artt. 5, 6, 8 e 21 (ora modificati — ma ad effetti non rilevanti ai fini del presente giudizio — dalla legge 5 agosto 1981, n. 416) ed emittenza privata via cavo, cui ha esteso, con l'art. 31, in misura molto maggiore (ma non totale! il rinvio è fatto, invero, agli artt. 3, 5, 6, 9, 13, 14, 15 e 21) l'applicabilità della stessa legge.

Nulla, naturalmente, ha previsto il legislatore del 1975 per l'emissione privata via etere, al tempo vietata anche su scala locale: sembrerebbe peraltro ragionevole l'estensione in parte qua della normativa dettata per l'emittenza via cavo, ed in tal senso erano orientati i disegni di legge sinora approntati. Sulla stessa via, in sede di interpretazione analogica — naturalmente in materia extrapenale — si è d'altronde mossa la Suprema Corte (Cass., SS.UU. 1° ottobre 1980, n. 5336).

la quale deve limitarsi — in ciò riecheggiando le ultime battute della motivazione della sentenza del '77 — a richiamare l'attenzione del legislatore sulla infuocata materia.

Rimane l'art. 12 (ripartizione pecuniaria) della legge del '48 nell'impugnazione del quale si esaurisce la denuncia della Corte d'appello di Roma, ma, se a modello di razionalità della normativa del '48 si assume la legge del '75, il mancato richiamo, nell'art. 31 della legge del '75, riflettente l'emittenza privata via cavo, dell'art. 12 di questa, toglie alla censura della Corte d'appello di Roma la base normativa, seppur non sia illecito — più a monte — rilevare le non poche disparità di trattamento tra varie specie di diffusione per mezzo della radio e della televisione, poste in luce dall'interveniente Presidente del Consiglio dei ministri; diversità che privano la legislazione del '75 di quella uniformità, in difetto della quale non può la diffusione per mezzo della radio e della televisione fungere da modello di razionalità.

Né le superiori considerazioni consentono di riservare miglior sorte alla impugnazione dell'art. 57 cod. pen., per il quale dei reati a mezzo stampa il direttore viene come tale incriminato, mentre secondo l'interpretazione del giudice *a quo* non sarebbe fatto segno il direttore dei telegiornali e del giornale radio.

5. - In definitiva e per concludere sul punto sembra che il legislatore, in materia di tutela della reputazione della persona in sede penale, abbia individuato, con riferimento al mezzo di diffusione del pensiero usato, quattro «livelli» di gravità potenziale dell'offesa, con altrettanti regimi punitivi differenziati.

Alla base della scala il regime «comune» del codice penale. Al sommo, il regime della stampa.

In posizione intermedia, il regime della emittenza radiotelevisiva pubblica (di poco aggravato rispetto al regime comune) e quello della emittenza radiotelevisiva privata — via cavo — (di poco attenuato rispetto al regime della stampa).

La giustificazione del minor rigore usato per l'emittenza pubblica rispetto a quella privata sembra evidente: il suo carattere pubblico, appunto, ed i controlli e la vigilanza cui è sottoposta (Cfr., artt. 1, 4 e 5 legge 103/75) appaiono idonei, infatti, a ridurre grandemente la potenzialità di offesa al bene della reputazione dei consociati: la differenza di previsione normativa appare pertanto «ragionevole» alla stregua, fra l'altro, di principi di politica criminale.

Non che trattare in maniera uguale posizioni differenziate, il legislatore si è, dunque, dato carico di disciplinare differenzialmente, da un lato, la diffamazione «comune», dall'altro la diffamazione tramite *mass media*, comparando, poi, nell'ambito di tale seconda categoria, tre distinte situazioni gradate in ragione della loro pericolosità e potenzialità offensiva e commisurando proporzionalmente tre diversi regimi punitivi in scala di crescente gravità.

Il principio di ragionevolezza appare, dunque, pienamente rispettato, non sembrando consentito indagare — senza impingere inammissibilmente nella discrezionalità politica del legislatore — sulla opportunità di graduare diversamente sul piano normativo le varie ipotesi differenziate.

I

CORTE COSTITUZIONALE, 26 ottobre 1982, n. 169 - Pres. e Rel. Elia - FIDEP-CGIL (avv. Muggia).

**Corte costituzionale - Giudizio in via incidentale - Ordinanza di rimessione
Più interpretazioni delle disposizioni sottoposte a sindacato di costituzionalità Inammissibilità.**

Sul giudice a quo incombe l'onere di operare una precisa scelta circa l'interpretazione da darsi alla disposizione sottoposta a sindacato di legittimità costituzionale; in tale compito la Corte costituzionale non può sostituirsi al giudice a quo (1).

II

CORTE COSTITUZIONALE, 17 novembre 1982, n. 187 - Pres. Elia - Rel. Ferrari - Venettoni (n.p.) e Regione Veneto (avv. Viola).

Corte costituzionale - Giudizio incidentale di legittimità costituzionale - Esame delle questioni di fatto ad opera del giudice a quo - Deve precedere la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

L'esame ad opera del giudice a quo delle quaestiones facti la cui soluzione condiziona l'applicabilità o meno della disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita deve precedere, in quanto inerisce al giudizio di rilevanza delle questioni, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

(1) La massima non dà rilievo ad un breve inciso (« la seconda interpretazione, proposta in via certamente non ipotetica ») non sviluppato nel corpo della sentenza, che limiterebbe di molto la portata del principio affermato: in effetti parrebbe che il giudice *a quo* possa prospettare più interpretazioni alternative delle disposizioni che sottopone a sindacato di costituzionalità, purché abbia cura di indicare quale — a suo avviso — è l'interpretazione da seguirsi e di collocare le altre interpretazioni (e le relative questioni di legittimità costituzionale) « in via subordinata ».

La sentenza ripropone, al di là del suo specifico contenuto, il delicato tema della divisione di compiti tra giudice *lato sensu* ordinario e giudice costituzionale e riconosce la necessità di contenere l'eventuale propensione a risolvere nell'ambito del giudizio di costituzionalità le questioni relative all'interpretazione (e non alla validità) delle disposizioni legislative *sub iudice*. Cfr. anche Corte cost. 29 aprile 1982, n. 81, in questa *Rassegna*, 1982, I, 458.

III

CORTE COSTITUZIONALE, 19 novembre 1982, n. 195 - Pres. Elia - Rel. Conso - Rizzo ed altri (avv. Sandulli) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Ferri).

Corte costituzionale - Giudizio incidentale di legittimità costituzionale - Ordinanza di rimessione - Insufficiente individuazione della normativa ordinaria sottoposta a giudizio - Inammissibilità della questione.

Grava sul giudice a quo l'onere di individuare con precisione l'oggetto della questione di legittimità costituzionale, e cioè sia i parametri costituzionali sia la normativa ordinaria sottoposta al vaglio di costituzionalità (2).

I

Nel corso di otto giudizi per regolamento preventivo di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e delle disposizioni relative alle attribuzioni dei Tribunali Amministrativi regionali, del Consiglio di Stato e dei procedimenti dinanzi a questi organi in materia di giurisdizione esclusiva (artt. 29 n. 1, 39 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054; 7, 19 e 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034) nelle parti riguardanti la tutela della libertà e dell'attività delle associazioni sindacali dei dipendenti di enti pubblici non economici.

Interpretando le disposizioni denunciate nel senso che agli anzidetti sindacati non è consentito il rimedio di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori per reprimere un eventuale comportamento anti-sindacale posto in essere da enti pubblici non economici, ma solo l'intervento *ad adiuvandum* nel ricorso in sede di giurisdizione esclusiva del singolo lavoratore leso, le Sezioni Unite ritengono non manifestamente infondato il contrasto tra simile complesso normativo e gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Al sindacato infatti, titolare di libertà e di diritti sostanziali propri, sarebbe negato il diritto di reagire giurisdizionalmente alle lesioni

(2) Si è scelto di pubblicare questa sentenza (e di essa ampi brani della «narrativa in fatto») per il significato sociologico prima che giuridico della ordinanza di rimessione: nella Costituzione v'è anche un art. 101, comma secondo, ove è chiaramente enunciata la subordinazione del giudice alla legge; e il successivo art. 104, comma primo, non crea una «riserva di sentenza» opponibile al legislatore ed un limite generale (assorbente i limiti particolari posti da altre norme costituzionali) alla retroattività delle leggi statali. Anche questo caso esprime una propensione del giudice a considerarsi titolare di «interessi sostanziali» propri, anziché organo chiamato soltanto a *jus dicere*.

arretrate all'esercizio di tali situazioni giuridiche soggettive, con evidente disparità di trattamento rispetto ad altre associazioni sindacali. Inoltre le forme del procedimento presso il giudice amministrativo mancherebbero di quell'effettività e immediatezza di tutela caratteristiche invece dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

Ma le Sezioni Unite sollevano anche il dubbio della legittimità costituzionale dell'interpretazione opposta a quella adottata e cioè del ritenere che al dipendente è dato il ricorso in sede di giurisdizione esclusiva e al sindacato il rimedio previsto dall'art. 28. In questa prospettiva infatti potrebbero verificarsi contrasti di giudicati irresolubili con gli ordinari mezzi della litispendenza, della connessione, della continenza, della sospensione necessaria o facoltativa o con l'istituto previsto dall'art. 362, secondo comma, del codice di procedura civile.

Una siffatta situazione, in cui la pubblica amministrazione potrebbe trovarsi esposta all'obbligo di ottemperare a diverse ed eventualmente opposte statuizioni giudiziarie non sarebbe conforme né al principio di ragionevolezza né al principio del giudice naturale.

Quest'ultimo infatti risulterebbe violato considerando come la normativa impugnata avrebbe precostituito due giudici naturali per una controversia identica quanto a *petitum* e *causa petendi*, senza dare indicazioni circa la « specificità ultimativa nella designazione del giudice » richiesta, secondo le Sezioni Unite, dall'art. 25 della Costituzione. (*omissis*)

Dopo avere con varie ordinanze, e in termini globali, eccetto la mancata estensione delle garanzie *ex* art. 28 ai sindacati dei dipendenti statali (sent. n. 68/80), le Sezioni Unite hanno ora proposto questione di legittimità costituzionale in ordine alla inapplicabilità delle predette garanzie ai sindacati del personale degli enti pubblici non economici, anche quando la domanda dell'associazione sindacale coinvolgesse, oltre le posizioni dell'associazione, singoli rapporti di lavoro.

Senonché le ordinanze, il cui esame deve compiersi in unico giudizio per l'identità testuale di cui si è detto, sollevano in ordine ad uno stesso complesso normativo (l'art. 28 citato e diversi precetti sulla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi in ordine ai rapporti di pubblico impiego) due autonome questioni di costituzionalità, con distinti parametri; ma la duplicità delle questioni deriva dalla duplice interpretazione che in ciascuna ordinanza si offre dell'art. 28 dello Statuto e della sua collocazione nell'ordinamento in rapporto alle norme sulla ripartizione della giurisdizione.

Una prima scelta interpretativa ne presuppone la non applicabilità (in mancanza di previa sentenza di questa Corte) ai sindacati dei dipendenti degli enti pubblici non economici: onde la contestazione di legittimità costituzionale dell'art. 28 e degli altri precetti « in quanto non prevedono » la stessa tutela per quei sindacati.

La seconda interpretazione, proposta in via certamente non ipotetica (tanto da dar luogo a una seconda questione), presuppone al contrario l'applicabilità dell'art. 28 alle associazioni sindacali predette; applicabilità, che, ove provocasse contrasti di giudicati, produrrebbe situazioni lesive del disposto dell'art. 25, primo comma, Cost., in ordine alla garanzia del giudice naturale. Un'ulteriore singolarità consiste nella circostanza che una pronuncia di accoglimento della prima questione equivarrebbe, nel risultato, all'accettazione della seconda proposta interpretativa, con l'effetto di rendere egualmente necessario il giudizio sulla questione riferito al parametro dell'art. 25, primo comma, Cost.

Ma è da chiedersi in via preliminare se una stessa ordinanza che solleva il giudizio di costituzionalità possa fondarsi su due interpretazioni contrapposte della stessa norma applicabile dal giudice *a quo*, o se invece il giudice che solleva la questione non debba operare esso stesso una precisa scelta interpretativa. È ovvio che porre il problema significa anche risolverlo: in effetti senza tale scelta non si potrebbe identificare il « chiesto » alla Corte costituzionale (o meglio il *thema decidendum* sottoposto al giudice della costituzionalità delle leggi) né sarebbe dimostrata la rilevanza della eccepita illegittimità perché proposta « in astratto » (cfr. al riguardo la sent. n. 81/82).

Nella specie l'antinomia delle letture interpretative è così radicale da rendere veramente ancipiti le ordinanze delle Sezioni Unite, senza che questa Corte possa risolvere l'essenziale duplicità dell'oggetto presentato al suo giudizio.

D'altra parte, anche considerate singolarmente, le due questioni corrispondenti alle due letture o ipotesi esegetiche danno luogo a serie perplessità.

Per ciò che riguarda la prima *quaestio* risulta di difficile intelligibilità la simultanea contestazione dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori e delle norme sulla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi in tema di rapporto di pubblico impiego. In realtà non è agevole scorgere come il giudice *a quo* possa aver considerato applicabili da parte sua (e nella stessa controversia) norme così chiaramente alternative in ordine alla tutela giurisdizionale delle associazioni sindacali dei dipendenti degli enti pubblici non economici.

Per ciò che concerne poi la seconda questione (relativa alla violazione dell'art. 25, primo comma, Cost.), rimane incerto se a questa Corte sia richiesta una sentenza additiva nel senso di concentrare nel giudice civile i poteri di tutela giurisdizionale dei sindacati e delle situazioni attinenti al rapporto di impiego dei singoli dipendenti o, al contrario, nel senso di operare la concentrazione a favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

D'altronde, la natura del « petitum » implicito nella seconda questione, indica che, comunque si risolva la sua attuale ambivalenza, l'intero pro-

blema della estensione delle garanzie *ex art. 28* dello Statuto dei lavoratori comporta una scelta tra le soluzioni possibili che, nello stato attuale dell'ordinamento, eccede i poteri di questa Corte.

Conclusivamente, per i motivi suesposti, la Corte non è in grado di passare all'esame del merito, sicché si impone una declaratoria di inammissibilità.

II

(*omissis*) La questione è inammissibile.

Indipendentemente, infatti, da ogni considerazione sui dati più sopra emersi — manifestazione di rimostranza ben più di dieci mesi dopo la piena conoscenza della deliberazione della Giunta e proposizione del ricorso giurisdizionale, non già contro questa, ma contro la successiva comunicazione dei motivi da parte del Presidente della regione —, assume rilievo decisivo la constatazione che il TAR non ha compiuto un'adeguata valutazione dei presupposti — la cui esistenza era ampiamente controversa fra le parti — circa l'applicabilità della norma nella parte in cui facoltizzava la Giunta regionale ad adottare il provvedimento *de quo*.

III

L'Ufficio istruzione del Tribunale di Roma procedeva a carico di Rizzo Giuseppe (ed altri), imputati del delitto di peculato continuato pluriaggravato, perché « agendo in concorso tra loro e con altre persone, ciascuna nella sua qualità di amministratore dell'Istituto di Patronato per l'Assistenza Sociale (IPAS), Ente pubblico, ai sensi del d.l.C.p.S. 29 luglio 1947, n. 804..., con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, distraevano, a profitto proprio e altrui vantaggio, ingenti somme di danaro di pertinenza dell'IPAS, disponendone per finalità estranee ai fini dell'ente ».

Nel corso della istruzione entrava in vigore la legge 27 marzo 1980, n. 112 (« Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica e il finanziamento degli istituti di patronato di cui al d.l.C.p.S. 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto ») che, all'art. 1, espressamente stabilisce: « Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, costituiti ai sensi dell'art. 2 d.l.C.p.S. 29 luglio 1947, n. 804, hanno personalità giuridica di diritto privato ». (*omissis*)

Il Giudice istruttore, prima di procedere ad ogni ulteriore attività, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della citata legge 27 marzo 1980, n. 112, per « eccesso di potere legislativo » e contrasto con l'art. 104, primo comma, della Costituzione.

In ordine al primo vizio denunciato, il giudice *a quo* rileva che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, sin dal 1958 (sentenza 22 mar-

zo 1958, n. 960), riconobbero agli Istituti di patronato la specifica funzione di integrare e di rendere più funzionale l'attività di enti pubblici, come l'INPS, l'INAIL, l'INAM, etc., nella fase della concreta realizzazione della previdenza ed assistenza sociale obbligatoria. Tale indirizzo fu mantenuto fermo dalle Sezioni Unite con la sentenza 4 aprile 1964, n. 734, nella quale, anzi, si evidenziava esplicitamente che gli Istituti di patronato hanno carattere pubblico, in quanto, « come risulta dall'art. 1 del citato decreto, istituzionalmente perseguono uno scopo di carattere pubblico »: quello di provvedere in via esclusiva all'assistenza e alla tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa, per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza, nonché alla rappresentanza dei lavoratori davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni o a collegi di conciliazione, prestazioni, tutte, dovute in base agli statuti e ai contratti, che si limitano sempre a sostituire o ad integrare quelle dovute a norma di legge, alle quali non possono essere mai quantitativamente inferiori. Ne consegue che lo scopo istituzionale degli Istituti di patronato ha, nella sua parte principale ed assistenziale, carattere complementare e integrativo delle finalità di previdenza e di assistenza sociale, la cui natura pubblica è universalmente ritenuta per avere lo Stato, in adempimento del precetto contenuto nell'art. 38 Cost., reso obbligatorio il conseguimento di esse mediante l'imposizione di determinati contributi e la creazione di appositi enti pubblici (INAIL, INPS e INAM) destinati a realizzarle.

(*omissis*)

« Dai motivi posti a base della prospettata illegittimità costituzionale della legge 27 marzo 1980, n. 112, per eccesso di potere legislativo discendono », poi, secondo il giudice *a quo*, « ulteriori perplessità sulla compatibilità tra tale norma e l'art. 104, primo comma, Cost. ».

E, infatti, la trentennale uniformità delle magistrature superiori nel riconoscere agli Istituti di patronato la natura di enti pubblici non economici (senza che il legislatore sentisse, per l'intero arco di tempo corrente dal 1947 al 1980, la necessità o l'opportunità di chiarire, con atto di interpretazione autentica, il significato del « precetto », ed avallando, anzi, con la propria inerzia, l'interpretazione giurisprudenziale) fa ritenere che la specifica destinazione della « disposizione legislativa » impugnata sia stata essenzialmente quella di neutralizzare gli effetti delle decisioni giudiziarie nel procedimento in corso, con conseguente violazione del fondamentale principio della divisione e coordinamento tra i poteri dello Stato.

Nella vigente Costituzione repubblicana non può trovare ingresso il postulato della « onnipotenza » del legislatore: quest'ultimo non si confonde ed identifica con lo Stato, posto che il potere statale si ripartisce tra gli organi legislativo, giudiziario ed amministrativo, e tale ripartizione comporta dei limiti nell'esercizio delle rispettive funzioni, sul cui corretto esercizio si fonda sia l'autorità dello Stato che la libertà dei cittadini.

« Da quanto sopra rilevato » — conclude il Giudice istruttore — « si evidenzia il sospetto di incostituzionalità della l. 27 marzo 1980, n. 112 »: « per eccesso di potere legislativo, in quanto, pur qualificandosi la legge *de qua* di interpretazione autentica, tale disposizione appare in contrasto con quella che dovrebbe essere la sua destinazione e ciò sia perché non ricorre il presupposto consistente nell'incertezza della legge antecedente e sia perché sotto specie di interpretazione si sono introdotte norme in realtà innovative, per rendere meno appariscente l'innovazione stessa »; « in riferimento all'art. 104, primo comma, Cost. poiché per mezzo della retroattività propria della interpretazione autentica, appare esercitata dal potere legislativo una indebita ingerenza nel procedimento in corso, ... così da minacciare l'indipendenza dell'organo giurisdizionale ». (*omissis*)

La questione è, comunque, da dichiarare inammissibile per altra ragione, emergente dai modi stessi della sua prospettazione. Essa, infatti, non risulta debitamente posta sotto il profilo formale, per l'insufficiente specificazione del *thema decidendi*.

A rivelarsi insufficiente non è tanto l'individuazione dei parametri costituzionali, anche se — sotto il profilo, prioritariamente invocato, dell'eccesso di potere legislativo — nessuna norma della Costituzione risulta indicata in modo particolare, essendosi l'ordinanza di rimessione limitata a denunciare un generico contrasto « sia con le esigenze razionali del diritto, sia con i principi costituzionali », ed anche se — sotto il profilo, consequenzialmente dedotto, dell'ingerenza nell'attività della magistratura — l'art. 104, primo comma, Cost. sembra richiamato in funzione dei soli rapporti tra la legge denunciata ed il procedimento in corso davanti al giudice *a quo*. Basterà ricordare, al primo proposito, che, in più occasioni, di fronte ad una generica censura di contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico e con quelli del sistema costituzionale, questa Corte ha ritenuto possibile ricercare ed eventualmente ritrovare nel contesto dell'ordinanza il concreto significato della censura in tal modo proposta (v., ad esempio, le sentenze n. 87 del 1963, n. 40 del 1964, n. 12 del 1965), e, al secondo proposito, che non si può escludere *a priori* l'esistenza di altri analoghi procedimenti e che, comunque, un'eventuale declaratoria di illegittimità, con l'incidere negativamente sulla legge denunciata, sarebbe pur sempre suscettibile di più larghi coinvolgimenti.

Insufficiente è, invece, l'individuazione della normativa ordinaria sottoposta al vaglio di costituzionalità, ma ciò non già perché l'ordinanza fa riferimento ad una legge indicata globalmente (i precedenti nel senso della ritenuta ammissibilità di questioni sollevate in ordine ad un intero testo legislativo non fanno certo difetto nella giurisprudenza della Corte: in aggiunta ai richiami operati, sia pure *ex adverso*, dalla recente sentenza n. 30 del 1982, si vedano le sentenze n. 118 del 1957, n. 77 del 1964, n. 175 del 1974 e n. 152 del 1982, particolarmente significative in quanto concer-

nenti leggi qualificate di interpretazione autentica e, come tali, sottoposte ciascuna a giudizio di legittimità nel suo insieme), bensì perché l'ordinanza, oscillando continuamente tra il piano della legge considerata per intero e il piano della « disposizione » o della « norma », impedisce di cogliere gli esatti termini della questione.

Anche a voler sottointendere che, seppure mai indicata con la relativa numerazione, la « disposizione » o la « norma » specificamente enucleabile dal complesso dei cinque articoli costituenti la legge n. 112 del 1980 non potrebbe che essere l'art. 1, imperniato, com'esso è, sulla personalità giuridica di diritto privato degli istituti di patronato e di assistenza sociale, resta insuperabile l'ambiguità di fondo per cui la questione pare coinvolgere ora la intera « legge » ora la « disposizione » o « norma » singolarmente considerata.

D'altro canto, l'ordinanza non contesta la legittimità della privatizzazione *ex nunc* degli istituti contemplati nell'art. 1, donde la conseguenza che persino questa « disposizione » o « norma » potrebbe sfuggire al vaglio di costituzionalità, salvo che per la parte della sua ritenuta efficacia retroattiva.

A complicare ulteriormente il quadro normativo che, così come l'ordinanza si presenta formulata, è di ostacolo all'esatta individuazione dell'oggetto della presente questione, si aggiunge la circostanza che la ritenuta efficacia retroattiva, integrante l'eccesso di potere legislativo e l'invasione della sfera riservata all'autorità giudiziaria, non emerge in alcun modo né dall'art. 1 né da altri articoli della legge n. 112 del 1980, ma viene ricavata dal titolo di essa, là dove esplicitamente si parla di « interpretazione autentica ». Il che, a prescindere dal problema dei rapporti tra titolo e contenuto delle leggi, significa reiterare sotto altra prospettiva i dubbi sull'estensione dell'oggetto della questione, restando da chiarire, in mancanza di un'univoca presa di posizione dell'ordinanza di rimessione, se l'interpretazione autentica del titolo investirebbe la legge in tutto o solamente in parte e, nella seconda più verosimile eventualità (il titolo parla anche di « integrazioni » al decreto e l'ordinanza di « norme in realtà innovative »), in quali parti.

Né a dissipare le incertezze vale l'insistito, cruciale, ricorso all'ipotesi dell'eccesso di potere dell'atto legislativo: non necessariamente questo tipo di vizio comporta l'illegittimità dell'intero atto, ben potendosi riscontrare, nei casi di atti le cui prescrizioni siano scindibili, una sua incidenza soltanto parziale.

Conclusivamente, compete al giudice che solleva la questione individuare con precisione l'oggetto della censura. Come compete a lui puntualizzare il concreto profilarsi dei rapporti tra due o più leggi, oppure tra due o più disposizioni, sulla base delle regole che ne governano la successione, ivi compreso, eventualmente, l'art. 2 cod. pen.

CORTE COSTITUZIONALE, 10 novembre 1982, n. 176 - Pres. Elia - Rel. Reale - Iannuccilli (avv. Festa) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato De Francisci).

Forze armate - Ufficiali - Ufficiali in ausiliaria o del ruolo d'onore - Non sono vincolati da rapporto d'impiego.

(Cost., art. 3; l. 9 ottobre 1971, n. 824, art. 5).

Gli ufficiali in ausiliaria o del ruolo d'onore non sono vincolati da rapporto di pubblico impiego ma hanno con l'amministrazione militare solo un rapporto di servizio (1).

(*omissis*) Non esiste, innanzitutto, eguaglianza o omogeneità di situazioni giuridiche tra gli ufficiali in ausiliaria o del ruolo d'onore e quelli in servizio permanente effettivo.

Il Consiglio di Stato, nell'ordinanza n. 448 del reg. ord. 1977, riconosce che il presupposto dell'applicazione dei benefici combattentistici è costituito dal rapporto di pubblico impiego, ma soggiunge che gli « ufficiali non in servizio permanente effettivo né in servizio obbligatorio di leva » sono « soggetti anch'essi... di un rapporto di impiego pubblico ». Senonché questa affermazione è priva di fondamento nella normativa vigente, della quale non è contestata la legittimità costituzionale.

La fondamentale legge 16 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) stabilisce all'art. 3 che « gli ufficiali si distinguono in ufficiali in servizio permanente, ufficiali in congedo, ufficiali in congedo assoluto »; che « gli ufficiali in congedo sono ripartiti in quattro categorie: ufficiali dell'ausiliaria, ufficiali di complemento, ufficiali della riserva e ufficiali della riserva di complemento »; che mentre « gli ufficiali in servizio permanente sono vincolati da rapporto di impiego », invece « gli ufficiali in congedo non sono vincolati da rapporto di impiego ».

L'art. 55 della stessa legge definisce lo *status degli* ufficiali dell'ausiliaria, cioè di quegli « ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento o da appositi regolamenti. Il richiamo in temporaneo servizio dell'ufficiale in ausiliaria è disposto con decreto ministeriale previa adesione del Ministro per il Tesoro ».

(1) La pronuncia della Corte costituzionale potrebbe aprire problemi delicati in punto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Infine l'art. 116 della stessa legge stabilisce che « in ruoli d'onore, distinti per ciascuna Forza armata, sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, gli ufficiali che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare » per mutilazioni e invalidità riportate in servizio di guerra, o in incidente di volo comandato, o in servizio e per causa di servizio; e precisa che « gli ufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace, solo in casi particolari ».

Le norme sopra riportate dimostrano che nel diritto positivo (salvo quanto si dirà di seguito al n. 5) non esiste, per quanto riguarda gli ufficiali, rapporto di impiego se non nel caso del servizio permanente effettivo, situazione giuridica, questa, nettamente distinta tanto dall'ausiliaria, quanto dal ruolo d'onore.

Nell'ordinamento militare italiano non c'è coincidenza tra rapporto di servizio e rapporto di impiego: il secondo implica il primo, ma non viceversa. Sicché viene meno il dato che costituisce il fondamento del ragionamento del Consiglio di Stato. (*omissis*)

CORTE COSTITUZIONALE, 17 novembre 1982, n. 185 - Pres. Elia - Rel. Roehrsen - D'Amico (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Angelini Rota).

Tributi in genere Contenzioso tributario - Non rientra tra « le materie di contabilità pubblica ».

(Cost., artt. 97, 103 e VI disp. att.; l. 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636).

L'art. 103 Cost., nel riservare alla giurisdizione della Corte dei Conti « le materie di contabilità pubblica », ha assunto di queste la nozione accolta nella legislazione vigente, sicché esse comprendono i giudizi di conto e di responsabilità contabile e cosiddetta amministrativa; l'attribuzione ad appositi giudici della giurisdizione sulle controversie tributarie, le quali non hanno ad oggetto beni già pertinenti a soggetto pubblico, non contrasta con l'art. 103 comma secondo Cost.

Con ordinanza 6 dicembre 1979, la Commissione tributaria di 2° grado di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 103, secondo comma, alla VI Disposizione transitoria e all'art. 97, primo e secondo comma, della Costituzione, dell'art. 10, n. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e dell'intero d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (sulla « revisione del contenzioso tributario »), rientrando a suo giudizio il « contenzioso tributario nelle materie di contabilità pubblica, che l'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, attribuisce alla giurisdizione della Corte dei conti ».

A sostegno si deduce che l'art. 103 Cost. attribuisce direttamente ed in via esclusiva alla Corte dei conti competenza in tema di contabilità pubblica, da intendersi come comprensiva di ogni attività attinente non solo alle spese ma anche alle entrate dello Stato, comprese quelle tributarie.

L'assunto — secondo l'ordinanza di rimessione — sarebbe dimostrato in base alle seguenti considerazioni:

a) nelle materie di contabilità pubblica la Corte dei conti ha competenza ordinaria generale, giudica in materia di interessi legittimi e di diritti soggettivi, conosce del fatto e del diritto ed è giudice esclusivo;

b) la nozione di « contabilità pubblica » appare sufficientemente individuata con il concorso di due elementi: l'uno, soggettivo, che attiene alla natura dell'ente; l'altro, oggettivo, che riflette la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione;

c) i giudizi di responsabilità e di conto « rientrano » nelle materie di contabilità pubblica, ma non l'esauriscono;

d) l'accertamento dell'entrata, sia che riguardi la gestione patrimoniale sia quella finanziaria, è una sola operazione rivolta all'acquisizione dei mezzi necessari all'ente pubblico per provvedere al conseguimento dei fini istituzionali e dunque « rientra » nelle materie della contabilità pubblica.

Pertanto, le norme impugnate, sottraendo la materia tributaria alla competenza della Corte dei conti ed attribuendola alle Commissioni tributarie, avrebbero violato l'art. 103 della Costituzione.

Parimenti avrebbero violato la VI Disposizione transitoria della Costituzione, dovendo il legislatore, per il combinato disposto dell'art. 103 e di detta norma costituzionale, attribuire la materia tributaria alla competenza della Corte dei conti.

La normativa impugnata, inoltre, contrasterebbe con l'art. 97 della Costituzione, per essere le commissioni tributarie composte da persone delle più svariate estrazioni professionali, non sempre dotate della preparazione necessaria e per non essere previsto che tanto l'Amministrazione che le parti debbano essere assistite da avvocati (*omissis*).

La questione non è fondata.

Questa Corte con la sentenza n. 68 del 1971, ha già avuto occasione di affermare che il secondo comma dell'art. 103 Cost., nel riservare alla giurisdizione della Corte dei conti « le materie di contabilità pubblica », ha assunto di queste, sotto l'aspetto oggettivo, la nozione tradizionalmente accolta nella legislazione vigente e nella giurisprudenza, sicché essa è comprensiva dei giudizi di conto e di responsabilità. Tale giurisprudenza ha chiarito come l'accertamento della responsabilità predetta si estrinsechi in due ordini di giudizi, i quali sebbene distinti per l'oggetto (responsabilità contabile e responsabilità amministrativa in senso stretto),

e altresì, entro certi limiti, per i soggetti (agenti contabili ed impiegati amministrativi), hanno tuttavia entrambi lo scopo di tutelare il pubblico danaro mediante la reintegrazione dei danni subiti dall'erario per irregolarità di gestione o per comportamenti imputabili agli agenti ed agli impiegati medesimi.

Nell'ambito della tutela del pubblico danaro (intendendosi per questo, secondo la più moderna accezione di finanza pubblica a cui si ricollega la nozione di contabilità pubblica, non soltanto il danaro inerente alla finanza propriamente statale, ma anche quello attinente alla finanza delle regioni, degli enti locali e degli enti istituzionali) rientrano: *a)* la giurisdizione che si esercita sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti in genere, incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di pertinenza dello Stato e degli enti pubblici; *b)* la giurisdizione sulla responsabilità patrimoniale, sia degli impiegati e degli agenti dello Stato, sia di quelli dipendenti da amministrazioni, aziende e gestioni statali ad ordinamento autonomo, nonché dagli enti pubblici in genere, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, per azione od omissione imputabili anche a semplice colpa o negligenza, cagionino danni allo Stato o ad altra amministrazione dalla quale dipendono.

Deve in sostanza trattarsi di un'attività, la quale abbia ad oggetto beni che sono già entrati nella disponibilità del soggetto pubblico, e che dia luogo essenzialmente, a rapporti di servizio fra il soggetto pubblico e i titolari di suoi organi, siano o meno legati da rapporto di pubblico impiego.

In questo ambito non rientrano le norme concernenti la predisposizione dei titoli giuridici delle entrate a carattere tributario, e quindi i rapporti che, per quanto attiene alle entrate dello Stato, si sostanziano nell'accertamento tributario. Rapporti che non hanno ad oggetto beni già pertinenti all'ente pubblico, ma sorgono e si svolgono fra soggetti distinti, avendo lo scopo di fornire all'ente pubblico una parte dei mezzi ad esso occorrenti per il perseguimento delle proprie finalità, cioè una parte di quei mezzi che poi, una volta acquisiti dall'ente, formeranno oggetto, dal momento della riscossione, della contabilità pubblica.

Consegue da ciò che la legge n. 825 del 1971, affidando ad appositi giudici la definizione delle controversie in materia tributaria, non ha intaccato la materia attribuita dall'art. 103, secondo comma, alla Corte dei conti.

La pretesa violazione della disposizione VI transitoria è stata, poi, già esclusa da questa Corte con la sentenza n. 215 del 1976, dalla quale non si ha motivo di discostarsi.

Per quel che riguarda, infine, la pretesa violazione dell'art. 97, primo e secondo comma, Cost., la censura del giudice *a quo* si sostanzia e si riassume nella considerazione che, ove fosse eliminata la giurisdizione delle

commissioni in parola e fosse riconosciuta quella della Corte dei conti, « meglio e più rapidamente potrebbe essere raggiunta » l'attuazione dei principi di cui all'art. 97 e di quelli afferenti alla buona amministrazione della cosa pubblica: ma in tal modo il giudice *a quo chiede*, in sostanza, un giudizio di merito sulle scelte politiche del legislatore, giudizio che non spetta a questa Corte, come chiaramente stabilisce l'art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

CORTE COSTITUZIONALE, 30 novembre 1982 n. 204 - Pres. Elia - Rel. Andrioli - Bombardieri ed altra (avv. Ventura).

Lavoro Licenziamento disciplinare - Art. 7 dello Statuto dei lavoratori - Applicabilità.

(Cost., art. 3; l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7).

Contrastano con l'art. 3 Cost. le disposizioni contenute nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 7 (sanzioni disciplinari) legge 20 maggio 1970, n. 300 in quanto interpretate nel senso che esse non sono applicabili ai licenziamenti disciplinari per i quali detti commi non sono espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro.

(omissis) Nella pendenza degli or riuniti procedimenti avanti questa Corte, la disputa sulla estensione, ai licenziamenti disciplinari, dell'art. 7 nella sua interezza ha trovato, al livello d'interpretazione, quell'assetto unitario di cui nel biennio 1976-77 era priva perché l'ufficio giudiziario, cui compete il magistero della nomofilachia, componendo contrasti che sui limiti della incompatibilità tra i due corpi di norme si erano avvertiti anche in seno alla stessa Corte di Cassazione, ha negato che tra le sanzioni relative a infrazioni disciplinari, per le quali è dettato l'art. 7, sia da annoverare il licenziamento e, così rescrivendo, si è affiancato all'opinione di parte della dottrina. Più precisamente, le Sezioni Unite, con sent. 28 marzo 1981, n. 1781, pur riconoscendo che le innovazioni contenute nell'art. 7 « apprestano in definitiva al lavoratore una tutela più efficace di quella predisposta per i licenziamenti individuali con la legge n. 604 del 1966 » (constatazione ribadita dalla Sez. Lav. 25 novembre 1981, n. 6269), hanno enunciato il principio di diritto che « il licenziamento intimato per inadempimento o mancanza del lavoratore è assoggettato alla disciplina contenuta nell'art. 2119 cod. civ. e nella legge 15 luglio 1966, n. 604, a meno che non sia applicabile all'atto una diversa disciplina (legislativa, collettiva o validamente posta dallo stesso datore di lavoro) la quale, oltre ad includerlo fra le sanzioni disciplinari, lo sottoponga al regime giuridico per queste previsto dall'art. 7 legge 20 maggio 1970, n. 300 o da altra fonte equipollente », perché il giudice di merito, che aveva reso la sentenza cassata, « avendo constatato che l'attrice venne licenziata per giustificato

motivo soggettivo, ha senz'altra indagine ravvisato nella vicenda l'applicazione di una sanzione disciplinare ed ha di questa dichiarato l'invalidità per contrasto con le disposizioni di cui ai primi tre commi dell'art. 7 della citata legge n. 300 », ma hanno riservato al giudice di rinvio la verifica sul se « nella specie occorra procedere anche all'applicazione dell'ulteriore principio secondo cui la violazione delle prescrizioni dell'art. 7 citato e di quelle integrative o validamente sostitutive di esse rende nullo il licenziamento che sia da considerare sanzione disciplinare » (*omissis*).

Pertanto, questa Corte procede ad accertare se siano conformi, oppure no, agli artt. 3, nonché — come ha sospettato il Tribunale di Parma — 2 Cost. i commi primo (« Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di essa può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano »), secondo (« Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa ») e terzo (« Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato »), interpretati come non estensibili alla sanzione disciplinare del licenziamento, per la quale la normativa (legislativa, collettiva o validamente posta dallo stesso datore di lavoro) si limiti ad includere il licenziamento medesimo tra le sanzioni disciplinari e non richiami espressamente il regime per queste previsto dall'art. 7 legge n. 300 del 1970.

La risposta affermativa deve essere data da chiunque ravvisi il valore essenziale dell'ordinamento giuridico di un Paese civile nella coerenza tra le parti di cui si compone; valore nel dispregio del quale le norme che ne fan parte degradano al livello di gregge privo di pastore: canone di coerenza che nel campo delle norme di diritto è l'espressione del principio di eguaglianza di trattamento tra eguali posizioni sancito dall'art. 3.]

Orbene, l'art. 7 comma primo ha sancito il principio fondamentale, per il quale chi è perseguito per una infrazione, deve essere posto in grado di conoscere l'infrazione stessa e la sanzione.

L'art. 7 commi secondo e terzo, poi, raccoglie il ben noto sviluppo — ad un tempo sociopolitico e giuridico formale — che ha indotto ad esigere come essenziale presupposto delle sanzioni disciplinari lo svolgersi di un procedimento di quella forma cioè di produzione dell'atto che rinviene il suo marchio distintivo nel rispetto della regola del contraddittorio: *audiatur* — lo si ripete — *et altera pars*. Rispetto che tanto più è dovuto per quanto competente ad irrogare la sanzione è (non già — come avviene nel processo giurisdizionale — il giudice per tradizione e per legge « *super partes* », ma) la una *pars*.

Una volta introdotta con i commi secondo e terzo l'osservanza del contraddittorio tra datore e lavoratore quale indefettibile regola di formazione delle misure disciplinari, l'escluderne il licenziamento disciplinare sol perché la sua normativa non richiama l'art. 7 suona offesa dell'art. 3 pur a prescindere dalla maggiore gravità del licenziamento rispetto alle altre misure disciplinari. Né ad attingere opposto avviso vale richiamare la tradizione legislativa o collettiva caratterizzata dalla posizione di distinti principi per il licenziamento e le altre misure disciplinari perché siffatta tradizione, se può essere di qualche peso sul piano dell'interpretazione, non è idonea a fare della legge 604/1966 (e dell'art. 18 comma primo legge 300/1970) una norma di grado superiore, che valga a porre in forse l'applicazione del canone di coerenza.

Così statuendo la Corte insiste nell'orientamento espresso con la sent. 69/1982, con la quale ha giudicato illegittimo, per violazione dell'art. 3, l'art. 99 u.c., r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento) interpretato nel senso che sancisse l'inappellabilità delle sentenze, rese in sede di opposizione allo stato passivo su crediti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.

Ovviamente il constatato contrasto tra i commi primo a terzo dell'art. 7 e l'art. 3 Cost. esime dal verificare se anche l'art. 4 Cost. sia offeso dalla sinora dominante interpretazione dei commi primo a terzo dell'art. 7. (*omissis*)

Rimane l'impugnazione dell'art. 18 comma primo legge 300/1970, mossa, sulla base degli artt. 2 e 3 Cost., dal solo Tribunale di Parma il quale ha lamentato che, ove fossero accolte le censure appuntate ai commi primo, secondo, terzo (nonché quinto e settimo), il lavoratore, fatto ingiustamente segno di licenziamento disciplinare, non conseguirebbe quella reintegrazione nel posto di lavoro che la disposizione impugnata assicura al lavoratore licenziato nelle ipotesi nella medesima elencate (inefficacia per inosservanza dei commi primo e secondo dell'art. 2 legge 604/1966, nullità per insussistenza di giusta causa o di giustificato motivo) e in siffatta discrepanza ha ravvisato violazione degli artt. 2 e 3 Cost. (*omissis*)

... è da osservare che, una volta estesi i commi primo a terzo ai licenziamenti disciplinari per i quali la normativa si limiti ad includerli tra le sanzioni disciplinari senza l'espreso richiamo dei ripetuti commi, la forza espansiva, di cui sono muniti testi suscettibili di esprimere più ampia norma, estende l'art. 18 comma primo alla fattispecie consecutiva alla pronuncia d'incostituzionalità che si sta per emanare, e l'osservazione giova a preferire alla tecnica della sentenza interpretativa di accoglimento l'altra della sentenza interpretativa di rigetto della proposta questione.

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 9 giugno 1982, nella causa 95/81 - Pres. Mertens de Wilmars - Avv. Gen. Slynn - Commissione delle Comunità europee (ag. Wägenbaur e Marengo) c. Repubblica italiana (avv. Stato Viola e Ferri), con interv. del Govern^o francese (avv. Carnelutti).

Comunità europee - Unione doganale - Libera circolazione delle merci - Costituzione di una cauzione per il pagamento anticipato di merci importate - Divieto.

(Trattato CEE, artt. 30, 36, 67, 104 e 106; direttive CEE del Consiglio 11 maggio 1960 e 18 dicembre 1962; l. 20 luglio 1952, n. 1126, artt. 1 e 4; l. 2 aprile 1962, n. 162).

Imponendo a tutti gli importatori di prodotti da altri Stati membri di costituire una cauzione o una fideiussione bancaria pari al 5% del valore delle merci quando il pagamento viene effettuato in anticipo in quanto l'espressione « pagamenti anticipati » non si riferisce solo ai pagamenti a fine speculativo, ma anche a quelli consueti e correnti nel campo degli scambi intracomunitari, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 30 e 36 del Trattato (1).

(omissis) 1. - Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 24 aprile 1981, la Commissione delle Comunità Europee ha proposto, a norma dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, subordinando il pagamento anticipato delle merci destinate ad

(1) Con sentenza di pari data, nelle cause riunite n. 206, 207, 209 e 210/80, sorte a seguito di domande di pronuncia pregiudiziale del Tribunale di Roma, la Corte si è anche occupata della cauzione per pagamenti anticipati negli scambi con i paesi terzi, limitatamente — secondo i quesiti postile — ai prodotti ai quali si applicano i regolamenti CEE del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e 28 giugno 1968, n. 827. La nozione di misura di effetto equivalente, riferita alle importazioni di provenienza da paesi terzi contenuta rispettivamente nell'art. 18 e nell'art. 2 dei suddetti regolamenti, ha precisato la Corte, ha lo stesso significato di quando essa è riferita agli scambi fra gli Stati membri.

Le sentenze emesse non sembrano aver tenuto nel dovuto conto il carattere prettamente valutario e necessariamente generalizzato della normativa italiana malgrado la formulazione di una riserva per anticipazioni di pagamento fatte con intenti speculativi.

In tema di circolazione di capitali cfr. la sentenza della Corte 11 novembre 1981, nella causa 203/80, CASATI, in *questa Rassegna*, 1981, I, 676, con nota di M. CONTI, *Libera circolazione di capitali e disciplina valutaria*.

essere importate alla prestazione di una cauzione o di una fidejussione bancaria, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal Trattato CEE.

2. - La Commissione sostiene che la normativa italiana relativa ai pagamenti anticipati delle merci destinate ad essere importate costituisce trasgressione dell'art. 30 del Trattato e delle due direttive adottate dal Consiglio per l'attuazione dell'art. 67 del Trattato: 1^a direttiva dell'11 maggio 1960 (*G.U.* n. L 43, 12 luglio 1960, pag. 92) completata e modificata dalla 2^a direttiva del 18 dicembre 1962 (*G.U.* n. L 8, 22 gennaio 1963, pag. 62).

3. - La normativa *de qua* è basata sull'art. 1 della legge italiana 20 luglio 1952, n. 1126, che stabilisce disposizioni complementari in materia monetaria e di commercio con l'estero (*G.U.* n. 206, 5 settembre 1952), il quale dispone che:

« I pagamenti anticipati delle merci da importare sono subordinati alle prestazioni di cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei Cambi da parte dell'importatore.

È altresì subordinata alla prestazione di cauzione, qualora questa non sia stata prestata a norma del comma precedente, nel caso in cui abbia luogo da parte della Banca d'Italia, o da parte delle banche da questa autorizzate a fungere da sue agenzie, la consegna all'importatore dei documenti idonei a conferire la disponibilità delle merci da importare.

La misura della cauzione è stabilita con decreto del Ministro per il commercio con l'estero.

La cauzione può essere sostituita da fidejussione bancaria ».

4. - Tale disposizione è stata completata dall'articolo unico della legge 2 aprile 1962, n. 162 (*G.U.* 30 aprile 1962, n. 111) che dispone:

« Il Ministro per il commercio con l'estero ha facoltà di stabilire con proprio decreto il limite massimo del valore delle merci da importare al di sotto del quale non è necessaria la cauzione o la fidejussione di cui ai commi precedenti ».

5. - Una circolare del Ministro per il commercio con l'estero numero V/206600/104 del 25 giugno 1976 precisa che la banca incaricata dell'operazione deve versare l'importo della cauzione su un conto corrente infruttifero, intestato all'importatore. Il conto è vincolato a favore dell'Ufficio italiano dei Cambi.

6. - Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 7 agosto 1978 (*G.U.* n. 220, 8 agosto 1978) relativo alle norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, la suddetta cauzione o fidejus-

sione bancaria è stabilita nella misura del 5% del controvalore in lire del pagamento da eseguire in via anticipata ed è richiesta attualmente per le importazioni di valore superiore a 10 milioni di lire.

7. - Infine, a norma dell'art. 4 della summenzionata legge 20 luglio 1952, qualora non sia stata fornita la prova dell'avvenuta importazione nel termine stabilito — termine fissato a 30 giorni dal pagamento dal decreto ministeriale 20 gennaio 1973 (*G.U.* n. 19 del 23 gennaio 1973) e portato a 120 giorni dal decreto ministeriale 28 settembre 1980 (*G.U.* n. 267, 29 settembre 1980) — il Ministro per il commercio con l'estero incamera del tutto o in parte la cauzione o procede al recupero coattivo della fidejussione bancaria a favore dell'erario.

8. - Per « importazioni » le autorità italiane non intendono l'arrivo fisico delle merci nel territorio italiano, bensì l'immissione al consumo dei prodotti importati dopo l'adempimento delle formalità doganali all'uopo necessarie e, secondo la normativa italiana sui cambi, è considerato « anticipato » qualsiasi pagamento effettuato prima che l'acquirente abbia la disponibilità della merce per darle in Italia la destinazione prevista.

9. - La Commissione, ritenendo che l'insieme della suddetta normativa costituisse una trasgressione dell'art. 30 del Trattato e delle direttive adottate dal Consiglio per l'applicazione dell'art. 67 sulla libera circolazione dei capitali, il 17 luglio 1980 inviava al Governo italiano una lettera con cui dava inizio alla procedura di cui all'art. 169, primo comma, del Trattato CEE. Poiché il Governo italiano non rispondeva, il 28 gennaio 1981, la Commissione gli inviava un parere motivato. Il suddetto parere invitava la Repubblica italiana ad adottare entro un mese i provvedimenti necessari per conformarvisi. Poiché il Governo italiano non vi si conformava, il 23 aprile 1981 la Commissione ha proposto il presente ricorso. Con ordinanza 16 settembre 1981 è stato ammesso l'intervento del Governo francese a parziale sostegno del Governo italiano.

10. - La Commissione considera la normativa italiana una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dall'art. 30 del Trattato. A suo parere, tenuto conto del fatto che i pagamenti in via anticipata sono la norma nel commercio internazionale, l'obbligo di versare una cauzione su un conto corrente infruttifero o di costituire una fidejussione bancaria quando il prezzo delle merci importate in Italia viene corrisposto prima della loro immissione al consumo, unitamente all'obbligo di importare le merci stesse nel termine stabilito con decreto ministeriale ed alla perdita della cauzione se il termine non è rispettato, impongono all'importatore oneri particolari che non gravano gli

scambi nazionali e che avrebbero pertanto effetto dissuasivo, spingendo gli operatori economici a realizzare le operazioni commerciali all'interno del paese.

11. - La Commissione ricorda, inoltre, che la propria direttiva 22 dicembre 1969, n. 70/50 — basata sull'art. 33, n. 7 — relativa alla soppressione delle misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative non contemplate da altre disposizioni prese in virtù del Trattato CEE (G.U. n. L 13, 19 gennaio 1970, pag. 29), definisce misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative quelle che rendono le importazioni più difficili od onerose dello smercio dei prodotti nazionali ed in particolare quelle che « subordinano l'importazione al deposito di una cauzione o di un acconto » (art. 2, n. 3, lett. i).

12. - Per quanto riguarda la censura di trasgressione delle direttive sulla libera circolazione dei capitali, la Commissione sostiene che l'art. 1 della prima direttiva ha liberalizzato i movimenti di capitali di cui all'allegato I, elenco A. In questo elenco, tenuto conto delle modifiche apportate dalla seconda direttiva, si legge:

« Concessione o rimborso di crediti a fronte di operazioni commerciali alle quali partecipino un residente a breve e a medio termine ».

13. - Ora, i pagamenti effettuati prima della consegna della merce rientrerebbero nelle suddette operazioni, incondizionatamente liberalizzate; la normativa italiana che le renderebbe più difficili sarebbe quindi incompatibile con l'obbligo di liberalizzazione.

14. - Il Governo italiano adduce molti argomenti contro queste censure. Esso sostiene anzitutto che la normativa *de qua* non rientra nell'art. 30, ma negli artt. 104 e 106, n. 2. Esso deduce poi che la normativa, anche se dovesse rientrare nell'art. 30, sarebbe comunque giustificata a norma dell'art. 36.

15. - In primo luogo, secondo il Governo italiano, la normativa *de qua* ha carattere esclusivamente valutario. Il termine stabilito e la cauzione o la fidejussione bancaria prescritte dalla stessa avrebbero il solo scopo di evitare operazioni speculative contro la moneta nazionale e lo squilibrio della bilancia dei pagamenti. Tali provvedimenti sfuggirebbero quindi al divieto dell'art. 30 e rientrerebbero nell'art. 104 del Trattato, a norma del quale « ogni Stato membro attua la politica economica necessaria a garantire l'equilibrio della sua bilancia globale dei pagamenti e a mantenere la fiducia nella propria moneta ».

16. - La portata della disposizione invocata dal Governo italiano va valutata alla luce del capo relativo alla bilancia dei pagamenti, considerato nel suo complesso. Nell'ambito di detto capo, l'art. 104 si limita

ed indicare gli scopi generali della politica economica che gli Stati membri devono seguire in quanto appartenenti alla Comunità. Non lo si può quindi invocare al fine di derogare ad altre disposizioni del Trattato.

17. - Occorre altresì rilevare che gli artt. 108 e 109 del Trattato contemplano specifiche procedure di consultazione, di concorso reciproco e, occorrendo, misure di salvaguardia per ovviare alle difficoltà nella bilancia dei pagamenti. In tal caso, tuttavia, si tratta di procedure comunitarie che escludono l'intervento unilaterale degli Stati membri, salvo a titolo conservativo ed in ipotesi che non si è sostenuto ricorressero nella fattispecie. Ciò nonostante, gli Stati membri restano liberi di usare tutti i mezzi per assicurarsi che i pagamenti all'estero riguardino solo operazioni effettivamente compiute, ma sempre purché tali mezzi non ostacolino la libertà degli scambi intracomunitari qual è definita dal Trattato.

18. - Ne consegue che va respinta la tesi del Governo italiano secondo cui l'art. 104 consentirebbe da solo di derogare all'art. 30 del Trattato.

19. - All'udienza il Governo italiano ha esposto una seconda tesi sostenendo che i provvedimenti italiani *de quibus* potrebbero rientrare negli artt. 30 e 36 solo « per analogia » poiché, a suo parere, tali provvedimenti rientrano fra le modalità di esecuzione di un'operazione economica connessa all'importazione e costituiscono, non già delle restrizioni quantitative, ma delle restrizioni di pagamento che ricadono sotto l'articolo 106, n. 2, il quale dispone:

« Nella misura in cui gli scambi di merci e di servizi e i movimenti di capitale sono limitati unicamente da restrizioni sui relativi pagamenti, sono per analogia applicate, ai fini della graduale soppressione di tali restrizioni, le disposizioni dei capi che trattano dell'abolizione delle restrizioni quantitative, della liberalizzazione dei servizi e della libera circolazione dei capitali ».

20. - Il Governo italiano, dalla lettera del surriportato articolo ed in particolare dalla frase « sono per analogia applicate », trae la conseguenza che l'art. 36 va interpretato non in senso restrittivo secondo la consueta giurisprudenza della Corte in questo campo, ma, al di là della lettera, tenendo conto dell'interesse specifico dello Stato, legato alla difesa della sua moneta e all'equilibrio della sua bilancia dei pagamenti, scopi che restano di competenza degli Stati membri a norma dell'art. 104 del Trattato.

21. - La tesi del Governo italiano non corrisponde alla funzione dell'art. 106 nel sistema del Trattato. Ai sensi dei nn. 1 e 2 di detto articolo, gli Stati membri si impegnano ad autorizzare, al più tardi allo scadere

ad indicare gli scopi generali della politica economica che gli Stati membri prefiggono in tal modo di garantire la libera circolazione effettiva delle merci, autorizzando tutti i trasferimenti monetari all'uopo necessari. Il n. 2, che riguarda soprattutto il periodo transitorio, dispone che la liberalizzazione dei pagamenti deve seguire il medesimo ritmo della liberalizzazione degli scambi di merci ed in modo parallelo. Questa disposizione, dato che ha il solo scopo di trasferire nel settore dei pagamenti, tra l'altro, i principi relativi alla soppressione delle restrizioni quantitative, qualora gli scambi di merci siano limitati unicamente da restrizioni dei relativi pagamenti, non consente di imporre condizioni restrittive ai pagamenti liberalizzati a norma del n. 1.

22. - Ne consegue che la normativa italiana *de qua* non rientra nell'art. 106, n. 2.

23. - Ciò premesso, è opportuno accertare se le disposizioni della normativa di cui è causa siano contrarie all'art. 30.

24. - Come la Corte ha più volte affermato, per ricadere sotto il divieto di qualsiasi misura di effetto equivalente alle restrizioni quantitative all'importazione di cui all'art. 30, è sufficiente che i provvedimenti in questione siano idonei ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi tra Stati membri.

25. - Va rilevato che i provvedimenti *de quibus*, sebbene adottati al fine di lottare contro la speculazione monetaria, non costituiscono una normativa specifica per raggiungere tale scopo, ma una normativa globale che riguarda il complesso degli scambi intracomunitari, i cui pagamenti vengono effettuati in via anticipata. Il Governo italiano, infatti, includendovi i pagamenti mediante titoli di credito, formula finanziaria di uso corrente per l'importazione di merci in taluni settori commerciali, ha di mira una forma di pagamento usata abitualmente nel commercio internazionale. I provvedimenti *de quibus* non colpiscono quindi solo le operazioni a fine speculativo, ma anche le operazioni commerciali correnti e pertanto, in quanto rendono le importazioni più difficili o più onerose degli scambi interni, hanno effetti restrittivi per la libera circolazione delle merci. Per questi motivi e in quanto sortisce i suddetti effetti, la normativa *de qua* è contraria all'art. 30.

26. - Il Governo italiano sostiene inoltre che la normativa di cui è causa, anche se fosse contraria all'art. 30 sarebbe tuttavia giustificata, a norma dell'art. 36, da ragioni d'ordine pubblico. I provvedimenti adottati avrebbero, infatti, lo scopo di proteggere un interesse fondamentale dello Stato, la difesa della moneta, che sarebbe minacciato se i provvedimenti *de quibus* non sussistessero.

27. - Va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, l'art. 36 deve essere interpretato in senso stretto e che le eccezioni che esso enumera non possono essere estese a casi diversi da quelli limitativamente previsti e, inoltre, che l'art. 36 si riferisce ad ipotesi di carattere non economico.

28. - La normativa italiana di cui è causa costituisce quindi una misura d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del Trattato poiché impone a tutti gli importatori di prodotti da altri Stati membri di costituire una cauzione o una fidejussione bancaria pari al 5% del valore delle merci quando il pagamento viene effettuato in anticipo, in quanto l'espressione « pagamenti anticipati » non si riferisce solo ai pagamenti a fine speculativo, ma anche a quelli consueti e correnti nel campo degli scambi intracomunitari.

29. - La Repubblica italiana è quindi venuta meno agli obblighi imposti da detto articolo.

30. - Poiché la normativa italiana *de qua* è contraria all'art. 30 del Trattato, non è necessario esaminare la sua eventuale conformità alle due direttive adottate dal Consiglio per l'applicazione dell'art. 67 sulla libera circolazione dei capitali. (*omissis*)

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 3^a sezione, 15 luglio 1982, nella causa 216/81 - Pres. Touffait - Avv. Gen. Reischl - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano nella causa ditta COGIS (avv. Scalzo) c. Amministrazione delle Finanze - Interv.: Governi del Regno Unito (ag. Howes), Governo italiano (avv. Stato Conti) e Commissione delle C.E. (ag. Abate).

Comunità europee - Libera circolazione delle merci - Disposizioni fiscali interne discriminatorie Regime fiscale degli alcoli: whisky e acquavite di vino - Diritto erariale, sovrimposta di confine e imposta di fabbricazione.

(Trattato CEE, art. 95).

L'art. 95 del trattato CEE osta ad un sistema di tassazione che colpisca in modo diverso il whisky e le altre acquaviti (1).

(1) La decisione si riporta espressamente alla precedente sentenza 27 febbraio 1980, nella causa 169/78, COMM.NE c. ITALIA (in *questa Rassegna*, 1980, I, 272, con nota di CONTI), che già si era occupata del regime fiscale italiano del whisky e delle acquaviti di vino, limitatamente all'imposta applicabile per l'apposizione dei contrassegni di Stato sui recipienti contenenti le bevande. La conferma del-

(omissis) 1. - Con ordinanza 2 aprile 1981, pervenuta in cancelleria il 20 luglio 1981, il Tribunale di Milano (Prima Sezione Civile) ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 95 del Trattato CEE, allo scopo di poter valutare la compatibilità con tale disposizione di un sistema di tassazione differenziata per il whisky e per le acquaviti di vino, applicato in base alla normativa fiscale vigente in Italia, dopo l'adesione del Regno Unito al suddetto Trattato.

2. - La controversia che oppone l'attrice nella causa principale, una impresa importatrice di whisky, all'Amministrazione italiana delle finanze dello Stato è sorta da una domanda di restituzione della sovrainposta di confine, dovuta sul prodotto importato e corrispondente all'imposta di fabbricazione che colpisce l'alcool prodotto nel territorio nazionale, e del diritto erariale calcolato in funzione della quantità di alcool puro contenuta in detta acquavite, nella misura in cui tali tributi sono stati percepiti e sono superiori ai tributi gravanti sulle acquaviti di produzione nazionale o non sono previsti per questi ultimi prodotti.

3. - Ritenuto che, applicando i principi affermati dalla Corte a proposito dell'interpretazione dell'art. 95, da un lato nella sentenza 27 febbraio 1980 (causa 169/78, Commissione c. Italia, Racc. pag. 385) in cui si dichiarava che la tariffa doganale non è decisiva per la questione della similarità e, dall'altro, nella meno recente sentenza 15 aprile 1970 (causa 28/69, Commissione c. Italia, Racc. pag. 187) in cui il fatto che determinati prodotti rientrino nella stessa categoria fiscale era stato considerato come un elemento importante di tale rapporto di similarità, si rischierebbe di giungere a risultati diversi, il giudice nazionale ha deciso di sottoporre alla Corte la seguente questione:

« Se lo Stato italiano, applicando sulle importazioni di whisky dall'Inghilterra un sistema di tassazione comprendente il diritto erariale

l'indirizzo non elimina le perplessità espresse in occasione della precedente sentenza, tanto più che la Corte ha avuto occasione di ribadire, fra le sue decisioni, il principio già altre volte affermato (cfr. le sentenze citate nella nota suddetta), e in termini nettissimi, con riferimento alla tassazione differenziata dello alcool sintetico denaturato e dell'alcool di fermentazione denaturato, che il diritto comunitario non limita la libertà di ciascuno Stato membro di istituire sistemi impositivi differenziati per taluni prodotti in funzione di criteri obiettivi, come le condizioni di produzione e i componenti impiegati (sentenza 14 gennaio 1981, nella causa 140/79, CHEMIAL-FARMACEUTICI, e nella causa 46/80, VINAL, in *questa Rassegna*, 1981, I, 47, con nota di CONTI). Cfr., anche, la successiva sentenza della Corte 26 ottobre 1982, nella causa 104/81, KUPFERBERG, relativa a questioni sulle importazioni, nella Germania Federale, di vini di Porto, colpite da un'imposta, denominata « conguaglio di monopolio », ritenuta compatibile con il divieto di discriminazione fiscale posto dall'art. 21 dell'accordo di libero scambio CEE/Portogallo del 22 luglio 1972.

non previsto sull'acquavite di vino nazionale, e la sovraimposta di confine con aliquota piena, mentre sull'acquavite di vino nazionale l'imposta di fabbricazione viene applicata con aliquota ridotta, ha violato o no l'art. 95 del Trattato ».

4. - Il giudice nazionale chiede in sostanza alla Corte di precisare i criteri d'interpretazione dell'art. 95 con riguardo alla situazione controversa, al fine di consentirgli di applicare il diritto tributario italiano soltanto qualora non sia in contrasto col diritto comunitario vigente.

5. - In proposito si deve anzitutto ricordare che, con la sentenza 27 febbraio 1980, emessa nella causa 169/78, Commissione c. Italia, la Corte ha dichiarato che « la Repubblica italiana, applicando, attraverso l'apposizione di contrassegni di Stato sui recipienti contenenti acquaviti destinate alla vendita al minuto, una imposta differenziata in materia di acquaviti, a norma della legislazione fiscale nazionale, quale risulta dall'art. 6 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per quanto concerne, da una parte, le acquaviti ottenute dalla distillazione di cereali di canna da zucchero e, dall'altra, le acquaviti di vino e di vinacce, è venuta meno, per quanto riguarda i prodotti importati dagli altri Stati membri, agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 95 del Trattato CEE ».

6. - Questa constatazione è stata fatta in base ad un'interpretazione dell'art. 95 fondata sul sistema del Trattato CEE e secondo cui il primo e il secondo comma del suddetto articolo costituiscono un'integrazione delle disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, poiché sono intesi a garantire la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri in normali condizioni di concorrenza, mediante l'eliminazione di ogni forma di protezione che possa risultare dall'applicazione di tributi interni aventi carattere discriminatorio nei confronti di merci originarie di altri Stati membri. In tal senso, l'art. 95 garantisce l'assoluta neutralità dei tributi interni riguardo alla concorrenza fra merci nazionali e merci importate.

7. - La Corte ha precisato che l'art. 95, primo comma, va interpretato estensivamente, in modo da consentirne l'applicazione a tutti i regimi fiscali incompatibili con la parità di trattamento fra le merci di produzione nazionale e quelle importate; la nozione di « prodotti simili » va pertanto interpretata con sufficiente elasticità. Devono perciò essere considerati « simili » i prodotti che abbiano, agli occhi del consumatore, proprietà analoghe e rispondano alle medesime esigenze. La sfera di applicazione del primo comma dell'art. 95 va quindi determinata in base non già al criterio dell'assoluta identità dei prodotti, bensì a quello dell'analogia o della comparabilità sotto il profilo dell'impiego.

8. - Per i prodotti alcolici destinati all'alimentazione umana, è d'uopo stabilire, alla stregua di criteri distintivi quali l'origine e il processo di fabbricazione delle bevande, il loro possibile uso e le abitudini di consumo rilevate nell'intero ambito della Comunità, se certi prodotti presentino un sufficiente grado di similarità. Questa determinazione va effettuata senza tener conto di eventuali differenziazioni fiscali di carattere puramente nazionale e a prescindere dalle classificazioni doganali. Se i prodotti vengono riconosciuti simili in base ai suddetti criteri, si applica l'art. 95, primo comma.

9. - Qualora la condizione della similarità, posta dall'art. 95, primo comma, non sia pienamente soddisfatta, può trovare applicazione il secondo comma di detto articolo, che — come è stato ritenuto nella sentenza 169/78 — ha lo scopo di impedire qualsiasi forma di protezionismo fiscale indiretto nel caso di prodotti che, senza essere simili ai sensi del primo comma, si trovino tuttavia in un rapporto di concorrenza, sia pure parziale, indiretta o potenziale.

10. - Per quanto riguarda le bevande alcoliche, nella stessa sentenza è stato già precisato che le acquaviti di cereali e il rum, in quanto prodotti della distillazione, hanno, con le acquaviti di vino e di vinacce, proprietà comuni sufficienti per costituire, almeno in talune circostanze, un'alternativa nella scelta del consumatore. Basta questa constatazione per ammettere che detti prodotti sono in concorrenza fra loro e che la loro rispettiva tassazione può avere un effetto protezionistico a favore della produzione nazionale. Onde valutare quest'effetto, è necessario, lasciando eventualmente da parte il raffronto delle cifre relative al consumo e all'importazione, considerare quale sarebbe il mercato potenziale dei prodotti di cui trattasi in assenza di misure protezionistiche.

11. - Riguardo al carattere protezionistico del sistema fiscale di cui trattasi, nella sentenza 169/78 è stato rilevato che nell'ambito di detto sistema i prodotti nazionali tipici, e cioè le acquaviti di vino e di vinacce, sono compresi nella categoria fiscale più favorita, mentre i due tipi di prodotti che vengono quasi sempre importati da altri Stati membri, e cioè le acquaviti di cereali e il rum, sono colpiti da una tassazione più gravosa. Su tale valutazione non influisce la circostanza che esista anche una produzione nazionale di queste acquaviti, poiché non è contestato che si tratti di quantitativi minimi. Le suddette differenze di tassazione incidono sul mercato dei prodotti in questione diminuendo il consumo potenziale dei prodotti importati.

12. - La questione formulata dal giudice nazionale va quindi risolta nel senso che l'art. 95 del Trattato CEE osta ad un sistema di tassazione che colpisca in modo diverso il whisky e le altre acquaviti. (*omissis*)

SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. 19 luglio 1982, n. 4202 - *Pres. Mirabelli - Rel. Cassata - P.M. Fabi (conf.)*. Università degli Studi di Padova (Avv. dello Stato Carbone) c. Baccarani Claudio e altri.

Istruzione e scuola - Università - Contrattisti - Aggiunte di famiglia - Indennità integrativa speciale - Giurisdizione del TAR - Istruzione e scuola - Università assegnisti - Aggiunte di famiglia - Indennità integrativa speciale Difetto assoluto di giurisdizione.

Sono soggette alla giurisdizione del giudice amministrativo le domande dei contrattisti di Università (d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 convertito con legge 30 novembre 1973, n. 766 artt. 5 e 6) volte ad ottenere le aggiunte di famiglia e l'indennità integrativa speciale (1).

Qualora la tutela di una posizione soggettiva sia attribuita al giudice amministrativo, con esclusione del giudice ordinario, quest'ultimo non avrà alcun potere di emettere provvedimenti cautelari di urgenza nelle relative controversie, indipendentemente dalla possibilità o meno che tali provvedimenti possano essere adottati dal giudice speciale (2).

(1-3) Cfr. Cass., 16 marzo 1981, n. 1484: Università degli Studi di Roma c. Caponigro in *Foro it.*, I, 985, la quale ha altresì affermato che rientra nella giurisdizione dell'A.G.O. la cognizione di indebito arricchimento e del correlativo ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto contro l'Università da « assegnisti » « borsisti » o « esercenti ».

(2) Cfr. Sez. Un., 25 ottobre 1979, n. 5575 in questa *Rassegna* 1979, I, 671, con nota.

Per quanto concerne l'attività di insegnamento nell'ambito dell'Università, svolta da professore universitario incaricato privo di un valido ed efficace atto di nomina, cfr. Cass. Sez. Un., 25 maggio 1981, n. 3409 in questa *Rassegna* 1982, 274, la quale ha ribadito in tale ipotesi l'esperibilità della sola azione residuale di ingiustificato arricchimento innanzi all'A.G.O.

ANNA CENERINI

Sono improponibili, per difetto assoluto di giurisdizione, le domande, proposte prima della legge 19 febbraio 1979, n. 54, degli assegnisti (d.l. 1° ottobre 1973 n. 580 convertito con legge 30 novembre 1973, n. 766, artt. 5 e 6), volte ad ottenere le aggiunte di famiglia e l'indennità integrativa speciale (3).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 luglio 1982, n. 4221 - Pres. Berri - Rel. Menichino - P.M. Corasaniti - Ministero del Tesoro (avv. Stato Mataloni) c. Fattibene (avv. Lucisano).

Giurisdizione - Controversie inerenti alla misura della pensione ed al recupero di somme erroneamente pagate - Giurisdizione della Corte dei conti.

Il trattamento di pensione, spettante all'impiegato dopo la cessazione del rapporto di impiego pubblico, non attiene allo « status » del dipendente pubblico — la cui disciplina rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo —, ma è un diritto perfetto che inerisce alla fase successiva del rapporto di impiego senza comportare alcuna diretta applicazione del progresso « status », e le relative controversie rientrano pertanto nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti; vi rientrano, cioè, non solo le controversie sulla liquidazione e la misura della pensione, ma anche le controversie sulla ripetibilità di somme (indennità e voci integrative) assunte erroneamente pagate al pensionato (1).

(1) Sez. Un. 7 gennaio 1981, n. 77; 7 maggio 1981, n. 2950, retro, I, 497, con nota, e di recente Sez. Un. 24 novembre 1982, n. 6350 e n. 6351.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 15 novembre 1982, n. 6084 - Pres. Berri - Rel. Cantillo - P.M. Sgroi - Bearzatti (avv. Pacia) c. Procuratore Generale presso la Corte dei conti e Cassa di previdenza per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (avv. Stato Mataloni).

Giurisdizione civile - Corte dei conti - Legittimazione al Procuratore Generale a impugnare i provvedimenti sulle pensioni dei dipendenti degli enti locali - Questione estranea all'ambito della giurisdizione.

Giurisdizione civile - Corte dei conti - Giurisdizione esclusiva in materia di pensioni - Pronuncia in via incidentale su atti relativi allo status dell'impiegato - Difetto di giurisdizione.

La individuazione dei soggetti legittimati ad agire innanzi ad un determinato organo giudiziale (nella specie la legittimazione del Procuratore Generale presso la Corte dei conti ad impugnare i provvedimenti

relativi alle pensioni dei dipendenti degli enti locali) non involge un problema attinente ai limiti esterni della giurisdizione — che è l'unico vizio delle decisioni della Corte dei Conti deducibile dinanzi le Sezioni Unite della Cassazione —, in quanto non pone in discussione l'ambito della materia attribuita dall'ordinamento alla competenza giurisdizionale dell'organo, bensì impone di stabilire se un determinato soggetto possa agire a tutela di interessi rientranti in quella materia al pari del problema circa l'appartenenza della posizione giuridica dedotta in giudizio e circa la sussistenza dell'interesse ad agire (1).

La Corte dei Conti, nell'esercizio della giurisdizione esclusiva sui provvedimenti di concessione, di rifiuto o di riduzione della pensione, ha il potere di giudicare su ogni questione che investa il diritto, la misura e la decorrenza della pensione stessa (e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante), ma non può conoscere, neppure in via incidentale, degli atti amministrativi relativi al rapporto di impiego negli aspetti di attività di servizio, inerenti allo status dell'impiegato, divenuti definitivi per mancata impugnativa davanti al giudice amministrativo proprio di tale rapporto (2).

1. — Nell'ordine logico-giuridico deve essere esaminato con precedenza il secondo motivo di ricorso, con il quale il Bearzotti — denunciando la violazione dell'art. 60 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 — critica la decisione della Corte dei conti per avere riconosciuto al Procuratore Generale presso la stessa Corte la legittimazione ad impugnare i provvedimenti relativi alle pensioni dei dipendenti degli enti locali. Sostiene che, in forza di detta norma, la Corte dei conti abbia potestà giurisdizionale in materia solo in seguito a ricorso degli « interessati » e della Direzione generale degli istituti di previdenza, non già ad iniziativa del Procuratore generale, il quale è legittimato ad agire, invece, ex art. 76 del Regolamento di procedura r.d. n. 1038 del 1933, soltanto per le pensioni a totale carico dello Stato, « quando sia leso l'interesse dell'Erario »; nella specie, quindi, pronunziandosi in un giudizio promosso del Procuratore, la Corte dei conti avrebbe esorbitato dai limiti della sua giurisdizione, valutando interessi (non giuridici) estranei ad essa.

La censura è inammissibile.

Posto che le decisioni della Corte dei conti sono impugnabili davanti a queste sezioni unite « per i soli motivi inerenti alla giurisdizione », l'unico vizio utilmente deducibile (ai sensi dell'art. 360, n. 1, cod. proc. civ.) è il mancato rispetto, da parte di detto giudice, dei limiti esterni fissati alla competenza giurisdizionale, sicché le sue decisioni possono essere cassate

(1-2) La prima massima è applicazione di principi generali; sulla seconda cfr. Sez. Un. 17 febbraio 1972, n. 429 e 21 settembre 1970, n. 1651.

solo quando risulti che abbia esorbitato dalla propria *potestas decidendi* e abbia pronunciato in materie che sono demandate alla cognizione di un diverso apparato giurisdizionale o che sono sottratte alla cognizione di qualsiasi giudice.

Ora, l'individuazione dei soggetti legittimati ad agire innanzi ad un determinato organo giudiziale non involge un problema attinente ai limiti esterni della giurisdizione, in quanto non pone in discussione l'ambito della materia attribuita dall'ordinamento alla competenza giurisdizionale dell'organo, bensì impone di stabilire se un determinato soggetto possa agire a tutela di interessi rientranti in quella materia.

Il problema, dunque, al pari di quelli circa l'appartenenza della posizione giuridica dedotta in giudizio e alla sussistenza dell'interesse ad agire, deve essere risolto dal giudice competente nella materia, in base alle norme vigenti al riguardo, e la sua soluzione può condurre ad una pronunzia di inammissibilità o di rigetto, non certo di difetto di giurisdizione.

Nella specie, nonostante il tentativo del ricorrente di spostare il problema sul piano degli interessi tutelabili, si tratta soltanto di stabilire i limiti del potere di azione spettante al Procuratore generale nella materia pensionistica, rimessa alla giurisdizione di detto organo, se, cioè, sia autonomamente legittimato ad impugnare, innanzi alla stessa Corte, i provvedimenti di liquidazione di pensione adottati dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali; e questo problema, come si è detto, rientra nell'ambito della sua *potestas decidendi*, sicché nella statuizione sul punto non si configura eccesso dall'ambito della sua sfera giurisdizionale.

2. — A meglio intendere l'oggetto della censura di cui al secondo mezzo, è opportuno sottolineare, in fatto, che divenne definitiva, perché non impugnata da alcuno, la deliberazione con la quale il Comune di S. Martino del Tagliamento riconobbe ai propri dipendenti i miglioramenti economici e normativi, decorrenti dal 1° luglio 1973, previsti dall'accordo stipulato il 5 marzo 1974 tra gli organismi associativi degli enti locali e le organizzazioni sindacali di categoria; che del pari divenne inoppugnabile il provvedimento con il quale lo stesso Comune, in base alla deliberazione suddetta, attribuì i miglioramenti all'attuale ricorrente, che, essendo cessato dal servizio il 5 marzo 1974, aveva diritto a percepirla per il periodo precedente; e che perciò la pensione fu liquidata in base ai miglioramenti medesimi e il relativo decreto del Consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza fu ammesso a registrazione dalla Sezione di controllo della Corte dei conti (la quale, con riferimento alla probabile illegittimità delle deliberazioni comunali, si limitò a denunciare il caso al Governo, per l'eventuale esercizio del potere di annullamento *ex art. 6* del t.u. della legge comunale e provinciale).

Come pure si è detto nell'espone la vicenda processuale, la decisione impugnata, invece, ha ritenuto illegittimi i miglioramenti, conseguenzialmente escludendo che siano computabili ai fini della pensione; e ha ritenuto irrilevante la definitività dei provvedimenti dell'ente locale, essenzialmente sulla considerazione che la Corte dei conti, nell'esercizio della giurisdizione esclusiva in materia pensionistica, può disapplicare gli atti amministrativi che ritenga illegittimi, a norma degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.

Ciò si contesta con il motivo in esame, sostenendosi che la Corte, mentre è abilitata ad accertare se un determinato emolumento concesso in base al rapporto di attività abbia, o meno, i requisiti della pensionabilità, non può spingersi a sindacare la legittimità del provvedimento che lo ha istituito, quando questo sia diventato definitivo nell'ambito dell'ordinamento dell'ente cui apparteneva il pensionato (altrimenti verrebbe ad esercitare un potere di annullamento che non le compete, in quanto circoscritto all'atto liquidativo della pensione); nella specie, quindi, la Corte avrebbe invaso la sfera di giurisdizione riservata al giudice del rapporto di pubblico impiego.

3. — La censura è fondata.

Non ha consistenza, anzitutto, il dubbio circa la sua ammissibilità, prospettato dall'Amministrazione resistente sul rilievo che la legittimità degli atti amministrativi sopra indicati è stata esaminata dalla Corte dei conti in via incidentale e perciò anche questo motivo non attinge ai limiti esterni della giurisdizione.

E certamente esatto che in relazione all'esercizio del potere di risolvere *incidenter tantum* le questioni pregiudiziali, spettante in via di principio ad ogni giudice, non si configurano problemi di competenza o di giurisdizione, proprio per il carattere incidentale della cognizione. Ma quando non si è in presenza di una mera questione pregiudiziale, perché — in base alla disciplina della pregiudizialità nel processo della causa pregiudicata — la controversia sull'antecedente logico debba essere decisa *principaliter* da altro giudice, in un autonomo giudizio di cui costituisca l'oggetto conclusivo, non soccorre più, manifestamente, la competenza incidentale e riprendono vigore, rispetto a tale causa pregiudiziale, le ordinarie regole sul riparto della competenza e della giurisdizione; e se il giudice adito, invece di sospendere il processo principale di sua competenza, statuisca sulla causa pregiudiziale appartenente ad un diverso apparato giurisdizionale, la sua pronuncia è viziata per difetto di giurisdizione, risolvendosi in tale vizio l'errore sulla spettanza della competenza incidentale.

Stabilire, dunque, se la controversia insorta intorno ad un punto pregiudiziale possa essere deliberata *incidenter tantum* dallo stesso giudice della causa principale, costituendo una mera questione pregiudiziale, o

debba essere necessariamente decisa *principaliter* con apposito giudizio, costituendo, cioè, una causa pregiudiziale, involge un problema attinente ai limiti della giurisdizione quando, avuto riguardo al suo oggetto, tale causa pregiudiziale appartenga ad una giurisdizione diversa da quella del giudice della causa pregiudicata.

Appunto una siffatta questione suscita la censura in esame, in quanto occorre stabilire se la Corte dei conti, nell'esercizio della giurisdizione esclusiva in materia di pensioni, abbia o non abbia il potere di sindacare in via incidentale, per escluderne l'efficacia ai fini pensionistici, la legittimità di atti amministrativi che, sebbene rilevanti ai fini dell'*an* e del *quantum* della pensione (perché incidono sull'esistenza o sulla durata dell'impiego, sulla qualifica o sul trattamento economico conseguito, etc.), attengono direttamente al rapporto di attività e perciò le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo proprio di tale rapporto.

4. — Queste sezioni unite, in vicende analoghe a quella in esame, hanno già dato risposta negativa al quesito (anche allora ritenuto, dunque, afferente alla giurisdizione), affermando che la Corte dei conti non può esaminare in via incidentale la legittimità di provvedimenti amministrativi definitivi riguardanti lo *status* giuridico ed economico conseguito dall'impiegato nel rapporto di pubblico impiego, ancorché costituiscano il presupposto indispensabile per la liquidazione della pensione (sent. n. 429 del 1972; n. 1651 del 1970).

Nella stessa linea di tendenza, volta a negare una competenza incidentale del giudice delle pensioni sulle questioni inerenti al rapporto di attività, si collocano, poi, numerose pronunzie relative a controversie nelle quali gli interessati avevano impugnato il provvedimento di liquidazione della pensione per la mancata considerazione di determinate qualifiche o particolari benefici economici (essenzialmente alla stregua della legge sugli *ex* combattenti): si è ugualmente osservato che tali istanze, sebbene rilevanti ai fini del trattamento pensionistico, incidono sullo *status* del dipendente e sono sempre devolute, quindi, alla cognizione del giudice proprio del rapporto di attività, con la conseguenza che di esse la Corte dei conti non può conoscere neppure *incidenter tantum* (v. sent. n. 3 del 1981; n. 5804 del 1980; n. 51, 182 e 3138 del 1979; n. 3543 del 1976).

Gli atti inerenti al rapporto di impiego, cioè, determinano la posizione giuridica dell'impiegato con riguardo ad una serie aperta di conseguenze ad essa correlate, consistenti in diritti, obblighi, prerogative, aspettative, etc. che concorrono a formare, appunto, lo *status* dell'impiegato medesimo; in particolare, anche solo l'attribuzione di un diverso trattamento economico è fonte di molteplici diritti ed obblighi (alcuni dei quali esulano dal rapporto di impiego) ed è destinato a ripercuotersi

quanto meno su due diritti consequenziali alla cessazione del rapporto, vale a dire l'indennità di buonuscita e il trattamento pensionistico.

Non è ammissibile, perciò, che detti provvedimenti vengano considerati legittimi nell'ambito del rapporto di pubblico impiego e illegittimi, invece, in altri rapporti che, quale quello di pensione, si costituiscono sulla base del primo e presuppongono la medesima posizione giuridica. E si comprende come le controversie al riguardo debbano essere decise con efficacia di giudicato dal competente giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva; con la duplice conseguenza, in tema di pregiudizialità, che la contestazione sulla legittimità del provvedimento presupposto, ancora impugnabile davanti a quel giudice, dà sempre luogo ad una causa pregiudiziale (con sospensione di quella principale) e che, per contro, ogni questione in proposito è preclusa quando il provvedimento medesimo sia divenuto definitivo, per effetto di giudicato o per mancata impugnativa, in quanto la definitività dell'atto opera in tutti i campi, compreso quello pensionistico.

In tal modo escludendosi che la competenza incidentale della Corte dei conti consenta di sindacare la legittimità di atti inoppugnabili del rapporto di impiego, cade *in radice* la possibilità — sulla quale si basa la sentenza impugnata — di far ricorso all'istituto della disapplicazione (che implica appunto quel sindacato, tanto se lo si ritenga espressione della stessa competenza incidentale, quanto se lo si configuri come autonomo potere riconosciuto al giudice dei diritti); e deve essere ribadito il suddetto indirizzo, che corrisponde anche a fondamentali esigenze di certezza giuridica, non potendosi ammettere che, in sede di liquidazione della pensione, possano essere rimessi in discussione i provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del dipendente pubblico (al limite, dalla data della sua ammissione in servizio) divenuti definitivi nell'ambito dell'ordinamento dell'ente datore di lavoro.

Né — contrariamente a quanto afferma la difesa dei resistenti — tale limitazione della competenza incidentale della Corte dei conti (la quale competenza sussiste, ovviamente, per ogni altra questione relativa a diritti, sempre con esclusione di quelle di *status* e degli incidenti di falso, come testualmente stabiliscono, per questi ultimi, gli artt. 9 e 11 del reg. proc. legge 11 agosto 1933, n. 1038) interferisce con il potere-dovere del giudice delle pensioni di deliberare gli atti suddetti sotto il profilo della loro rilevanza ed efficacia alla stregua della disciplina del rapporto di quiescenza, diversa da quella del rapporto di attività (ben può accadere, ad esempio, che determinati emolumenti, attribuiti al dipendente, non siano computabili in pensione perché sforniti dei caratteri richiesti dall'ordinamento pensionistico); questa indagine, infatti, rientra nella potestà giurisdizionale propria della Corte e nulla ha da vedere con la cognizione incidentale.

In definitiva, la Corte dei conti, nell'esercizio della giurisdizione esclusiva sui provvedimenti di concessione, di rifiuto o di riduzione della pensione (artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214), ha il potere di giudicare di ogni questione che investa il diritto, la misura e la decorrenza della pensione stessa (e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante), ma non può conoscere, neppure in via incidentale, degli atti amministrativi relativi al rapporto di impiego negli aspetti di attività di servizio, inerenti allo *status* dell'impiegato, diventati definitivi per mancata impugnativa davanti al giudice amministrativo proprio di tale rapporto.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 25 novembre 1982, n. 6363 - Pres. Berri - Rel. Corda - P.M. Silocchi - ANAS (avv. Stato Corti) c. Acotral (avv. Mazzoni).

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria - Azione di nunciazione o richiesta di provvedimenti innominati - Proponibilità - Limiti.

Le azioni di nunciazione, o la richiesta di « provvedimenti innominati » sono proponibili qualora oggetto di denuncia è una attività di diritto comune (cioè un comportamento), che non è imposta, o comunque non è resa legittima da un formale provvedimento amministrativo, anche se solo in modo indiretto e occasionale è a questo ricollegabile, rispettandosi in ogni caso il divieto, per il giudice ordinario, di ordinare un facere riferito all'esercizio di potestà pubbliche (1).

In passato la giurisprudenza di questa Corte era categorica nel negare una qualunque esperibilità delle azioni di nunciazione o tendenti a ottenere uno dei c.d. « provvedimenti innominati » nei confronti della Pubblica Amministrazione, in base al rilievo che il provvedimento del giudice, se esaminato, avrebbe finito per tradursi, inevitabilmente, nella revoca, sia pure temporanea, di un atto amministrativo, ovvero nella imposizione di un *facere* o di un *patri* alla predetta Pubblica Amministrazione. E ciò contro il divieto sancito dall'art. 4 della citata legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E.

Tale drastica impostazione, però, non sempre ha incontrato i favori della dottrina, la quale ha osservato che il precetto costituzionale (art. 113,

(1) Cfr. Sez. Un. 12 aprile 1980, n. 2322; 5 maggio 1980, n. 2921; 28 giugno 1964, n. 2125.

secondo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 97) imporrebbe una « riletture » dell'art. 4 della citata legge abolitiva del contenzioso amministrativo. Poiché, infatti, la Costituzione (art. 113, secondo comma) esige che la tutela giurisdizionale contro gli atti della Pubblica Amministrazione « non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi da impugnazione o per determinate categorie di atti » e, altresì (art. 97), che « siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione », dovrebbe ritenersi che l'esercizio dei poteri dell'amministrazione predetta avvenga « con certe formalità e attraverso l'emanazione formale di provvedimenti ». L'esigenza di imparzialità, infatti, potrebbe essere garantita solo se i comportamenti della Pubblica Amministrazione traggono origine da *formali* provvedimenti amministrativi, il cui contenuto e la cui *ratio* possano formare oggetto di adeguato controllo da parte del « privato » colpito da tali provvedimenti (cosa che, invece, sarebbe ben difficilmente realizzabile se la condotta della Pubblica Amministrazione dovesse essere giudicata solo attraverso i risultati di una condotta *di fatto*). Il citato art. 4, perciò, dovrebbe essere letto nel senso che il divieto di revoca, o modifica o sospensione dei provvedimenti amministrativi, imposto al giudice ordinario, ha riferimento solo alle ipotesi in cui vi sia un provvedimento amministrativo formalmente emesso. In difetto di tale provvedimento *formale* non si è quindi, in presenza di un atto o provvedimento amministrativo. Da ciò deriva che quando oggetto di denuncia (al giudice ordinario) è un'attività (pregiudizievole) che non è imposta, o comunque non è resa legittima da un formale provvedimento amministrativo, le azioni di nunciazione, o la richiesta di « provvedimenti innominati », dovrebbero ritenersi proponibili. L'ordine del giudice, in questo caso, non attiene a un *facere* riferito all'esercizio delle potestà pubbliche, ma, semplicemente, a un'attività di diritto comune. E se, per ottemperarvi, la Pubblica Amministrazione è costretta a porre in essere una qualche procedura amministrativa, il dovere dello svolgimento di quest'ultima non altera la realtà delle cose: se non la svolge, infatti, non vi potrà essere costretta dal giudice, ma sarà semplicemente considerata inadempiente. In altri termini, il divieto dell'art. 4 citato di condannare la Pubblica Amministrazione a un *facere* (o a un *pati*) opera solo nell'ambito della sfera di diritto pubblico: ma ciò rileva non già ai fini della astratta ammissibilità delle azioni in questione, bensì ai fini del « limite interno » della giurisdizione del giudice ordinario. Di modo che, una volta ritenuta l'ammissibilità di dette azioni, il giudice ordinario deve esaminare se veramente l'attività materiale (quale si assume pregiudizievole) non sia esecutiva di un formale provvedimento amministrativo; e, nel caso che lo ritenga, ben può condannare la Pubblica Amministrazione a un *facere* purché, però, venga richiesto alla stessa Pubblica Amministrazione di compiere un'attività nell'ambito del diritto comune, non già un'attività che rientra nella sfera del diritto pubblico.

Sulla spinta di tale impostazione dottrinale, un mutamento di indirizzo giurisprudenziale si è manifestato con le sentenze 12 aprile 1980, n. 2322 e 5 maggio 1980, n. 2921 (che, peraltro, sviluppano concetti già larvamente espressi con la sentenza 28 giugno 1964, n. 2125) le quali, pur dopo avere riconfermato, in linea di principio, l'enunciazione della regola generale sempre affermata, hanno tuttavia ammesso che le dette azioni sono proponibili allorché la denuncia investe non già un atto o provvedimento amministrativo, bensì una *mera attività materiale* della Pubblica Amministrazione, cioè un comportamento che, non potendo essere svolto in contrasto con i precetti posti dalla prudenza e dalla tecnica a salvaguardia dei diritti dei privati, non resta sottratto all'intervento inibitorio o correttivo del giudice ordinario. Non si è ommesso, però, di precisare che, anche in questo caso, sussiste pur sempre il *limite interno* del potere giurisdizionale del giudice ordinario, di modo che, anche di fronte alla proponibilità di quelle azioni, sussiste pur sempre il divieto di emanare provvedimenti che incidono in modo diretto sugli atti o provvedimenti amministrativi che, in qualsiasi modo, stanno alla base del comportamento denunciato.

Tale essendo, quindi, lo stato della giurisprudenza, deve senz'altro concludersi, con riferimento al caso concreto, per l'ammissibilità della azione proposta dall'ACOTRAL davanti al Pretore di Palestrina. L'istante, infatti, aveva denunciato come lesivo un fatto meramente materiale dell'ANAS, consistente, in definitiva, nell'omessa manutenzione di un'opera stradale e, più precisamente, di un « rilevato » soggetto a movimenti franosi.

Nel proporre il regolamento preventivo di giurisdizione, l'ANAS ha negato la competenza giurisdizionale del giudice ordinario sotto un duplice profilo. Ha sostenuto, anzitutto, che la P.A. non può essere condannata a un *facere*, e soprattutto a un *facere* specifico che, normalmente, comporta l'adozione di scelte tecniche discrezionali; ha eccepito, poi, che la controversia dovrebbe trovare inquadramento nell'ambito di un rapporto di concessione, in relazione al quale sussiste la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. Nessuno di questi rilievi, però, induce a ritenere improponibile l'azione (come concretamente proposta) davanti al giudice ordinario.

Dal complesso della domanda e dell'eccezione si evince — giova ripeterlo — che il fatto denunciato consisterebbe in un « mero comportamento materiale », ossia nel mantenimento di una condotta omissiva che non era in alcun modo ricollegabile al preciso contenuto di un formale provvedimento amministrativo. L'attrice, cioè, ha invocato l'adozione di un provvedimento giudiziale che, se concesso, non si porrebbe in contrasto con il contenuto di un provvedimento amministrativo, del quale ultimo, peraltro, non è mai stata eccepita l'esistenza.

Il fatto, poi, che l'attrice abbia sollecitato la condanna dell'ANAS al compimento di una attività specifica (indicata come la sola che valga a eliminare gli inconvenienti lamentati) non è, di per sé, sufficiente ad autorizzare la conclusione dell'improponibilità dell'azione. La giurisprudenza, infatti, nel dichiarare ammissibili le azioni in questione nei confronti della Pubblica Amministrazione, non ha omesso di chiarire che il giudice ordinario, nel pronunciare la condanna a un *facere* o a un *patis*, deve pur sempre rispettare il « limite interno » della giurisdizione, come risulta delineato dal disposto dell'art. 4 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo. E ciò significa che il provvedimento del giudice ordinario, sollecitato dalla denuncia di un « mero comportamento materiale » che si assume lesivo, non può mai violare la regola del rigido divieto di revocare un provvedimento o atto amministrativo che, se pure *in modo indiretto e occasionale*, sta alla base del « comportamento » predetto.

Sussiste, quindi, in rapporto al c.d. « limite esterno », la giurisdizione del giudice ordinario a emettere provvedimenti di natura cautelare (in senso generico), allorché viene denunciato un « comportamento materiale », lesivo di un diritto soggettivo, posto in essere dalla Pubblica Amministrazione, anche se lo stesso è, in qualche modo, ricollegabile — in modo, però, solo indiretto e occasionale — a un atto o provvedimento amministrativo (di cui sono tipici esempi l'omissione di doverose cautele nella esecuzione di un'opera pubblica, o l'omessa manutenzione di un'opera che, proprio a causa di tale omissione, finisca per costituire pericolo per l'altrui incolumità o, comunque, pregiudizio « per i diritti dei terzi »); l'esercizio di tale potere giurisdizionale incontra, però, la barriera del c.d. « limite interno » di attribuzione, in relazione ai principi fissati dall'art. 4 della citata legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, nel senso che il provvedimento del giudice non può in alcun modo incidere direttamente sul provvedimento o atto amministrativo. Col rispetto di questo limite, quindi, l'ordine del giudice non atterrà mai a un *facere* riferito all'esercizio di potestà pubbliche, essendo palese il suo riferimento solo ad attività di diritto comune. E se per adempiere a tale ordine la Pubblica Amministrazione dovrà porre in essere una procedura amministrativa, ciò attiene non già al contenuto della condanna, ma al modo di darvi esecuzione che è proprio del soggetto condannato: di modo che, se può da un lato affermarsi che il giudice ordinario non può condannare la Pubblica Amministrazione al compimento di quella procedura, non può, tuttavia, negarsi per ciò solo il potere di pronunciare quella condanna. Come ha puntualmente osservato la dottrina, se la Pubblica Amministrazione non dovesse svolgere quell'attività eventualmente necessaria per dare esecuzione dell'ordine giudiziale, essa non potrebbe esservi costretta, ma sarebbe semplicemente considerata inadempiente.

All'osservazione, poi, che il rapporto che sta alla base della richiesta dell'ACOTRAL sarebbe un rapporto di concessione amministrativa è sufficiente rispondere che l'attività materiale denunciabile al giudice ordinario, nei modi e nei limiti sopra indicati, è pur sempre correlabile (in quanto compiuta dalla Pubblica Amministrazione), in qualche modo, a uno o più provvedimenti amministrativi, quantomeno nel senso che si inserisce nell'ambito di un rapporto amministrativo; ma siffatto rilievo non è idoneo a qualificare come « non materiale » un'attività che, invece, tale è definibile in base ad altri elementi e, soprattutto, a negare validità all'impostazione giurisprudenziale e dottrinale che dichiara denunciabile, al predetto giudice ordinario, l'attività stessa quando sia lesiva dei diritti soggettivi dei terzi.

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 29 giugno 1981, n. 4216 - Pres. Pedroni - Est. Visalli - P.M. Leo (concl. conf.) - Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato (avv. Stato Stipo) - Scali (avv. Rivolta).

Pubblica amministrazione - Responsabilità civile - Norme di prudenza da osservare per la tutela di diritti assoluti - Dovere di prevenire imprudenze altrui Inconfigurabilità.

La discrezionalità di cui gode la Pubblica Amministrazione nel campo tecnico non implica che essa possa esimersi dall'attenersi ai criteri fondamentali di prudenza e diligenza richiesti per la tutela dei beni valutati dall'ordinamento come oggetto di diritti assoluti; tuttavia il dovere di diligenza della Amministrazione non può estendersi sino al punto di prevenire le imprudenze dei propri dipendenti, in quanto questi ultimi sono tenuti ad esplicare, nelle mansioni loro affidate, l'ordinaria diligenza.

(omissis) Con il primo motivo la ricorrente lamenta che la Corte del merito abbia esteso la sua indagine per accertare se la responsabilità dell'Amministrazione si fosse concretata nella violazione delle norme di comune diligenza e prudenza. Il potere dei giudici di appello, quali giudici di rinvio, era stato limitato dalla Cassazione all'esame della violazione di una norma regolamentare, cosicché, una volta esclusa tale violazione, il loro compito era esaurito, dato che un ulteriore esame

Questa decisione ha cassato la sentenza dei giudici di merito che avevano ritenuto il mezzo tecnico prescelto dall'Amministrazione contrario al principio del *Neminem laedere*, perché non si era posto il problema di salvaguardare l'incolumità dei propri dipendenti in previsione di una loro eventuale imprudenza e negligenza.

Non si può invero cadere nell'eccesso di ritenere in ogni caso la colpa della parte convenuta, nel giudizio di risarcimento danni, dando così ragione a quell'orientamento dottrinale, secondo cui quando si vuol comunque ritenere un comportamento ingiusto e non si sa a quali principi appellarsi, si fa ricorso al cosiddetto obbligo generico del *neminem laedere*, che verrebbe a rappresentare il *deus ex machina*, invocato là dove non si sa quale mai previsto comando tuteli gli interessi della cui lesione sia questione (v. MAIORCA, *Colpa civile in Enciclopedia del diritto*, 541; VISINTINI, *La responsabilità civile nella giurisprudenza*, 3).

Deve infatti ritenersi colpa, ai fini della responsabilità civile, l'inosservanza di quel complesso di cure e cautele che vanno normalmente impiegate in situazioni analoghe a quella di cui si discute.

Le Sezioni Unite, con decisione 10 maggio 1974, n. 1329, hanno escluso che possa esserci colpa dell'Amministrazione qualora venga accertato che nella specie

avrebbe comportato l'invasione della sfera di discrezionalità della pubblica amministrazione. Inoltre l'estensione da parte degli stessi giudici di tale esame ha avuto come risultato la pronuncia su una domanda non proposta dalle parti, avendo queste formulato le loro richieste sull'erroneo presupposto della violazione di norme regolamentari.

(*omissis*) Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che gli articoli 101 e 102 della « Prefazione generale all'orario di servizio », che disciplinano la procedura da seguire per la richiesta di togliere la corrente dalla linea di contatto, rappresentavano il mezzo tecnico adottato dalla Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato e idoneo a salvaguardare i propri dipendenti dal pericolo di folgorazione. Quando nei depositi ferroviari sono ben visibili i fili ad alta tensione, non si può ritenere in colpa l'Amministrazione se i propri agenti, i quali hanno l'obbligo di chiedere la disattivazione della corrente per intraprendere determinati lavori, si sottraggono a tale obbligo.

Il motivo merita accoglimento. La Corte ha escluso l'idoneità delle indicate prescrizioni — contenute negli articoli 101 e 102 — a preservare l'incolumità dei dipendenti dell'Amministrazione ferroviaria, rilevando che esse — risolvendosi in una complicata procedura — tendevano a scoraggiare il personale dall'inoltare la richiesta di « tolta tensione » e lo inducevano per motivi di speditezza ad eseguire determinati lavori, specialmente di breve durata — come quello compiuto dallo Scali —, in prossimità della linea aerea, malgrado che la medesima fosse sotto tensione.

non vi sia stata la violazione alcuna delle norme regolamentari che disciplinano l'attività specifica, sempre che dette norme contengano una disciplina minuziosa e particolareggiata dell'attività stessa.

Le stesse Sezioni Unite hanno ancora puntualizzato che il principio del *neminem laedere* comporta che la discrezionalità della Pubblica Amministrazione si arresta là dove entrano in gioco le regole elementari della particolare disciplina tecnica, nelle quali si concreta il *minimum* imprescindibile di prudenza e diligenza (così sentenza 21 febbraio 1973, n. 800) e pertanto va riconosciuta la responsabilità della Pubblica Amministrazione là dove è stato commesso un grossolano errore ed una manifesta imprudenza (v. Cass. 17 agosto 1973, n. 2755).

La pericolosità non è di per sé sufficiente a costituire violazione del principio del *neminem laedere*, in quanto responsabilità sussiste qualora venga a determinarsi, per inosservanza di comuni (e non eccezionali) principi generali, una situazione di pericolo occulto ovvero una insidia non visibile e non prevedibile (v. Cass. 13 gennaio 1975, n. 120).

Orbene quando nei depositi ferroviari necessariamente debbano esservi i fili di alta tensione e questi sono visibili agli agenti ferroviari, i quali hanno l'obbligo di chiedere la disattivazione della corrente se debbono intraprendere determinati lavori, giustamente la Cassazione ha affermato che non può ritenersi in colpa l'Amministrazione per non aver previsto un congegno idoneo a prevenire le eventuali imprudenze e negligenze di coloro che si sottraggono a tali obblighi.

G. STIPO

Siffatto mezzo tecnico non tutelava il personale delle ferrovie, dovendosi tener presente nel campo specifico della prevenzione contro gli infortuni che i dipendenti hanno diritto alla incolumità proprio in previsione della loro imprudenza e negligenza.

Secondo i giudici di appello, una norma di comune prudenza e diligenza avrebbe dovuto suggerire all'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, per quanto concerne il tratto di binario n. 6 della stazione di Codogno adibito a rimessa di locomotive, di adottare tutti quei dispositivi (sezionamenti, messe a terra, segnalazioni etc.), indicati nella perizia espletata nel corso dell'istruttoria penale, idonei a far circolare la corrente elettrica nella linea sovrastante il binario soltanto per il tempo necessario all'ingresso e all'uscita dei locomotori. Questo accorgimento si imponeva anche per il fatto che nei binari adibiti a rimessa o a deposito vengono svolti normalmente vari lavori, come quelli di manutenzione, riparazione, controllo e simili.

In base alla indicata norma il binario considerato avrebbe dovuto essere munito di un sezionatore singolo, anziché multiplo, nonché degli altri dispositivi di sicurezza indicati dal perito.

Non è esatto ritenere, come fanno i giudici di appello, che le misure di sicurezza predisposte dalla pubblica amministrazione nella specie non fossero idonee a preservare l'incolumità dei propri dipendenti, in quanto occorreva adottare gli altri accorgimenti, di cui si è detto. Al riguardo va tenuto presente che la discrezionalità, di cui gode la pubblica amministrazione anche nel campo tecnico, implica solo che essa non possa esimersi dall'attenersi ai criteri fondamentali delle discipline tecniche. La trasgressione di tali doveri comporta violazione del principio del *neminem laedere*, perché la discrezionalità nel campo tecnico si arresta là dove — qualunque sia il procedimento seguito — entrano in giuoco le regole elementari della particolare disciplina tecnica, nelle quali si converte il *minimum* imprescindibile di prudenza e diligenza richiesto all'amministrazione per la tutela dei beni valutati dall'ordinamento come oggetto dei diritti assoluti (cfr. sent. 21 marzo 1973, n. 800).

Ora non vi è dubbio che l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato si è attenuta alle suddette regole, predisponendo nella stazione di Codogno mediante la particolare procedura prevista dai citati articoli 101 e 102, dei sistemi di sicurezza, tali da garantire l'incolumità dei dipendenti nell'espletamento delle particolari incombenze a loro affidate. Né vale riferirsi alla complessità della menzionata procedura per sostenere una diversa conclusione. Infatti una procedura siffatta — in quanto postula delle prescrizioni molto minuziose da parte della pubblica amministrazione — tutela meglio le persone, alla cui protezione essa è predisposta. Né il dovere di diligenza della amministrazione può estendersi fino al punto di prevenire le imprudenze dei propri dipendenti, in

quanto questi ultimi sono tenuti ad esplicitare, nelle mansioni a loro affidate, l'ordinaria diligenza.

Pertanto la Corte del merito avrebbe dovuto ritenere che — essendo idonee le misure di sicurezza predisposte dall'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato — l'infortunio avrebbe potuto essere evitato se lo Scali, prima di salire sul tettuccio della locomotiva, si fosse uniformato alle prescrizioni della procedura stabilita dagli articoli 101 e 102 per ottenere che fosse tolta la corrente anche dalla linea aerea sovrastante il binario, n. 6. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Lav., 13 maggio 1982, n. 2988. *Pres. Renda - Rel. Nocella - P.M. La Valva (conf.) - Schinardi (avv. Scarnati) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Zotta) nonché c. I.N.P.S. (avv. Tripputi, Vario ed Ausenda).*

Pensionati - Salariati dello Stato - Cumulo fra la pensione statale e quella previdenziale Divieto stabilito dal d.P.R. n. 1092 del 1973 - Applicabilità ai rapporti pensionistici in corso - Rapporti con gli effetti derivanti dalla sentenza n. 117 del 1974 della Corte Costituzionale.

(D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, art. 10; l. 5 marzo 1961, n. 90; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, artt. 6, 129, 256; art. 136 Cost.).

Il d.P.R. n. 1092 del 1973, che ha stabilito il divieto del cumulo, per tutti i dipendenti dello Stato, fra la pensione statale e quella previdenziale, opera, in base ai principi regolatori della successione delle leggi nel tempo, anche sui trattamenti di quiescenza in atto al momento della sua entrata in vigore, poiché, senza modificare la disciplina giuridica del fatto generatore del diritto alla pensione, ne regola diversamente solo le situazioni attuali e future.

Di conseguenza, dalla sua entrata in vigore (1° giugno 1974), vale, per tutte le categorie interessate (dipendenti statali, art. 6, e operai, art. 129) il divieto del cumulo pensionistico, provvisoriamente determinatosi per effetto della sentenza 8 maggio 1974, n. 117 della Corte Costituzionale (1).

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 129 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, della legge 5 marzo 1961,

(1) Precedenti nel senso della massima si ritrovano solo nell'ambito del contenzioso pensionistico della Corte dei Conti ad eccezione di Trib. Benevento 5 aprile 1977, in *Riv. Giur. Lav.*, 1977, III, 161; v., infatti: Corte dei Conti, Sez. IV, pensioni militari, 17 giugno 1974; in particolare, sull'art. 256 del d.P.R. n. 1092 del 1973, Corte dei Conti, sez. IV, pensioni militari, 17 marzo 1975, n. 43452, in *Foro amm.*, 1976, I, 1968; Corte dei Conti, sez. III, pensioni civili, 7 novembre 1977, n. 39860, in *Riv. Corte dei Conti*, 1978, 910; e tenendo conto anche della sentenza della Corte Costituzionale 22 giugno 1976, n. 144, che aveva dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo e terzo

n. 90, degli articoli 10 e 11 delle preleggi in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. e si deduce che in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 secondo e terzo comma del d.P.R. 11 gennaio 1965, n. 20 si sarebbe ripristinato il diritto del ricorrente al trattamento cumulato di pensione con riferimento al momento stesso della liquidazione della pensione, e su tale diritto non avrebbe potuto incidere una norma successiva, come l'art. 129 del d.P.R. n. 1092 del 1973, al quale pertanto il Tribunale avrebbe erroneamente attribuito valore retroattivo, pur non essendovi nella nuova legge alcuna previsione in tal senso, e contenendo essa, invece, un'espressa previsione contraria nell'art. 256, che limiterebbe l'applicazione della legge stessa soltanto ai casi in corso di trattazione in sede amministrativa o giurisdizionale.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 38 secondo comma della Cost. e 2114 cod. civ. in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. e si sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe affermato che il rapporto pensionistico, finché venga corrisposto il rateo di pensione, non costituisce una situazione giuridica esaurita, senza considerare che il rapporto verrebbe a maturarsi ed esaurirsi al momento della liquidazione e da quel momento sorgerebbe a favore del pensionato un diritto quesito al pagamento della pensione, entrato immediatamente a far parte del patrimonio della persona, che non potrebbe essere modificato da una legge successiva se non in senso più favorevole al lavoratore.

I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per le loro correlazioni logiche, sono infondati.

comma del d.P.R. n. 1092 del 1973, Corte dei Conti, sez. III, pensioni civili, 28 maggio 1980, n. 45563, *ivi*, 1980, 951. Sul divieto del cumulo stabilito dal d.P.R. 1973, n. 1092 v. Consiglio di Stato, 5 aprile 1977, n. 703, in *Cons. Stato*, 1979, I, 289.

In dottrina v., per uno sguardo critico al problema del cumulo pensionistico, TERESI F., *In tema di cumulo di pensioni a favore degli operai dello Stato in una discutibile sentenza sul principio di uguaglianza*, nota a sentenza Corte Costituzionale 8 maggio 1974, n. 117, in *Giur. cost.*, 1974, 1449; nonché sulla sentenza della Corte Cost. 22 giugno 1976, n. 144 v. TODINI A. M., *Sulla Pronuncia di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 interessante le pensioni degli operai salariati dello Stato*, nota a sentenza della Corte Costituzionale *cit.*, in *Riv. It. Prev. Soc.*, 1976, 829.

Brevi osservazioni in tema di successioni di leggi nel tempo e di efficacia delle pronunce di illegittimità costituzionale.

L'aspetto più interessante della sentenza è forse proprio quello relativo alla distinzione — operata dalla S.C. — tra i principi regolatori della successione delle leggi nel tempo ed i principi regolatori della efficacia delle pronunce di illegittimità della Corte Costituzionale.

La distinzione si rende, infatti, necessaria nel caso di specie, avendo il ricorrente sostenuto — sul presupposto che il rapporto previdenziale si esaurisce al

L'art. 10 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, concernente disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale disponeva: « Nei confronti dei salariati statali di ruolo e dei loro aventi diritto non si fa luogo ad alcuna detrazione dalla pensione a carico dello Stato della pensione loro spettante per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti.

Lo Stato subentra nei diritti dei salariati e delle loro vedove ed orfani e la pensione o quota di pensione relativa all'assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti per i servizi resi dal 1° gennaio 1926 con iscrizione all'assicurazione predetta che sono valutati anche per la pensione statale.

Per i salariati in attività di servizio alla data da cui ha effetto il presente decreto i quali, anteriormente alla data stessa, abbiano acquisito il diritto alla pensione per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti, il disposto del precedente comma si applica a partire dalla data di cessazione dal servizio ».

La legge 5 marzo 1961, n. 90 sullo stato giuridico degli operai dello Stato non riproduceva le precedenti disposizioni concernenti il subentro dell'erario nei diritti delle prestazioni pensionabili, ingenerando fra i salariati immessi in ruolo in base a quest'ultima legge e gli operai dello Stato, i cui rapporti erano regolati dal d.P.R. n. 20 del 1956, una manifesta diseguaglianza di trattamento. Mentre infatti per i salariati, immessi in ruolo in base alla legge n. 90 del 1961, non esistendo in essa una disposizione corrispondente al citato art. 10, si ammetteva il diritto alla duplice pensione (statale e I.N.P.S.), per i salariati, già inquadrati nel ruolo prima della legge stessa, mantenendo piena operatività la suddetta norma, si negava il diritto al cumulo pensionistico.

momento della liquidazione — il proprio diritto al cumulo pensionistico sulla base della sentenza della Corte Costituzionale 8 maggio 1974, n. 117, la quale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi secondo e terzo dell'art. 10 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 per la disparità di trattamento che operavano tra i salariati dello Stato immessi in ruolo in base alla legge 5 marzo 1961, n. 90 e quelli già in ruolo, prevedendo il divieto del cumulo solo per questi ultimi; mentre l'art. 129 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (entrato in vigore il 1° giugno 1974), che lo vieta per tutti i dipendenti dello Stato, non può avere effetto retroattivo, stante il contrario disposto dell'art. 256 d.P.R. *cit.*

La S.C., invece, delinea le rispettive sfere di efficacia della pronuncia dichiarativa di illegittimità costituzionale e della legge sopravvenuta ed afferma che il rapporto previdenziale sorge soltanto con la collocazione a riposo, segnando l'atto di liquidazione soltanto il momento in cui cessa il rapporto assicurativo-contributivo e si quantifica il diritto a pensione.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha, senz'altro, effetto retroattivo e, ai sensi dell'art. 136 Cost., la norma impugnata cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione ovvero, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 80, « non può avere applicazione dal giorno

Con sentenza n. 117 dell'8 maggio 1974 la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità per violazione dell'art. 3 della Cost. dell'art. 10 secondo e terzo comma del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 nella parte in cui, nei confronti dei salariati immessi in ruolo anteriormente all'entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90 e per il tempo di cessazione del servizio, disponeva il subingresso dello Stato nei diritti dei salariati stessi e delle loro vedove ed orfani alla pensione o quote di pensione relative all'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per i servizi resi dal 1° gennaio 1926, con iscrizione all'assicurazione predetta, valutati anche per la pensione statale, per la precipua considerazione che il riferimento puramente temporale non poteva ritenersi razionalmente sufficiente a far apparire giustificata la normativa, oggetto della denuncia di illegittimità costituzionale.

Nel riordinamento organico della materia, effettuato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 è stata dettata una disciplina uniforme, intesa ad eliminare il cumulo pensionistico per le varie categorie dei dipendenti statali (art. 6) e specialmente per gli operai (art. 129). La Corte Costituzionale con sentenza n. 144 del 22 giugno 1976, dato atto che era stata riparata l'ingiustificata differenza di trattamento, posta a fondamento della precedente pronuncia di illegittimità, dichiarava infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo e terzo comma d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 non avendo contraria rilevanza il dato puramente formale, costituito dalla ripetizione delle norme dichiarate illegittime, e, rilevato che l'art. 252 dell'anzidetto decreto fissa l'entrata in vigore del testo unico al primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione sulla *G.U.* (1° giugno 1974), ribadiva che sino a tale data conservava la sua operatività la citata sentenza n. 117 « ovviamente per i provvedimenti cui era applicabile ».

successivo alla detta pubblicazione». Pertanto si applica il principio secondo cui tale retroattività trova un limite insormontabile nell'avvenuto esaurimento (in virtù del sistema) del rapporto nato sulla base della legge oggetto della decisione (cfr. per tutte Cass. 18 dicembre 1973, n. 3423, in *Giust. civ.*, Mass., 1973, 1778 e Cass. 28 maggio 1979, n. 3111, in *Giur. it.*, Mass., 1979).

In dottrina, per un attento esame delle due interpretazioni contrapposte, v. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, Cedam, 1976, Tomo II, pp. 1416-20. Secondo alcuni, infatti, la legge incostituzionale non obbliga alla osservanza né i privati né la Pubblica Amministrazione né il giudice, sicché la pronuncia di illegittimità non le toglie l'efficacia sostanziale — che non ha mai avuto — ma solo quella formale e non trova un limite nei diritti quesiti, salvo quelli che operano comunque (es. prescrizione o decadenza) eliminando la possibilità di far valere il diritto. Secondo altri, invece, prima della pronuncia la legge incostituzionale esplica effetti obbligatori, sicché quelli verificatisi non vengono tutti ed automaticamente meno. In dottrina cfr. ancora R. QUADRI, voce *Acquisiti diritti*, in *Nmo. Dig. It.*, V. I, 1; PIERANDREI, v. *Corte Costituzionale*, in *EdD*, 1962, X, 986; A. PIZZORUSSO, *Sulla efficacia nel tempo delle dichiarazioni di incostituzionalità*, in *Foro it.*, 1970, I, 1307.

In tale situazione devono essere nettamente distinti i principi che regolano l'efficacia delle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale da quelle relative alla successione delle leggi nel tempo.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha efficacia retroattiva perché elimina *ex nunc* la stessa norma, sulla quale si fonda il diritto soggettivo. Pertanto una disposizione, di cui sia stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, cessa di avere efficacia e deve essere disapplicata anche d'ufficio dal giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della decisione della Corte Costituzionale rispetto a tutti i rapporti per i quali pende una controversia giudiziaria, inclusi quelli preconstituiti, salvo che si siano determinate situazioni giuridiche ormai esaurite, consolidate ed intangibili, suscettibili come tali di essere diversamente regolate prescindendo dalla norma costituzionale, come si verifica nel caso di rapporti già definiti anteriormente alla pronuncia di illegittimità costituzionale per effetto di giudicato o di atti amministrativi o di atti negoziali, dei quali si siano interamente esauriti gli effetti o che siano efficaci sul piano sostanziale e processuale nonostante l'inefficacia della norma dichiarata incostituzionale (Cass. 28 maggio 1979, n. 3111 e conf.).

Nella successione di leggi, atteso che la norma anteriore è pienamente valida ed efficace sino al momento in cui non è sostituita, la nuova legge, in mancanza di una espressa e comunque non equivoca disposizione contraria, non ha, invece, effetto retroattivo, in quanto essa non può incidere su rapporti giuridici anteriori alla sua emanazione, quando anche gli effetti di essi non siano esauriti e sempre che tali effetti non siano assunti dalla legge stessa ad elementi di fattispecie nuove ed avulse dal fatto che le ha generate (Cass. 20 settembre 1979, n. 4841 e conf.). In altri termini, non sussistendo al di fuori delle leggi penali un ostacolo

In tema di successioni di leggi, invece, il principio di irretroattività della legge posto dall'art. 11 delle disp. prel. al cod. civ. comporta l'inapplicabilità della nuova legge ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore ed a quelli sorti anteriormente, ma ancora viventi, se l'applicazione di essa incida sugli effetti già verificatisi e tolga efficacia alle conseguenze attuali di essi. Lo stesso principio non preclude, invece, l'applicabilità della nuova legge alle situazioni esistenti o sopravvenute, alla data di entrata in vigore, anche se relative ad un fatto passato, se considerate prescindendo dal collegamento con il fatto che le ha generate e senza che di quest'ultimo se ne modifichi la disciplina giuridica. Cfr. conformi Cass. 4 maggio 1966, n. 1115 in *Giust. civ., Mass.* 1966, 638; Cass. 23 novembre 1971, n. 3390, *ivi*, 1971, 1829; Cass. 29 gennaio 1973, n. 271, in *Rass. Avv. Stato*, 1973, I, 405; Cass. 27 maggio 1971, in *Giur. it., Mass.*, 1971, 1114; in *Giust. civ.*, 1971, I, 1189; Cass. 2 febbraio 1973, n. 318, *ivi*, *Mass.*, 1973, 162; Cass. 1 febbraio 1974, n. 290, *ivi*, 1974, 138, in *Rass. Avv. Stato*, 1973, I, 406; Cass. 22 settembre 1979, n. 4841.

Nel senso che il divieto della retroattività di cui all'art. 11 *cit.* sia, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 25 Cost., unicamente una direttiva rivolta al legislatore e all'interprete e, pertanto, suscettibile di deroga cfr. Cass. 7 maggio 1966, n. 1176

costituzionale alla irretroattività, il principio, enunciato dall'art. 11 delle preleggi, comporta da un lato che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso, e dall'altro, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli stati e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbono essere considerati in se stessi, prescindendosi completamente dal fatto, che li ha generati, in modo che resti escluso che attraverso tale applicazione sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore. (Cass. 27 maggio 1971, n. 1579 e successive conformi).

Il ricorrente nel sostenere la definitiva acquisizione del diritto al cumulo pensionistico a decorrere dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 117 del 1974, senza tener conto dell'efficacia della legge sopravvenuta a causa di una pretesa irretroattività della stessa, mostra di confondere i differenti principi sopra enunciati.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma del d.P.R. n. 20 del 1956, eliminando questa norma dall'ordinamento giuridico nella parte in cui ammetteva differenziatamente il cumulo pensionistico per i salariati immessi in ruolo in base alla legge n. 90 del 1961, e non per quelli già inquadrati nel ruolo, ristabiliva una situazione di parità tra le due categorie, con la conseguenza che, disapplicandosi la norma nella parte dichiarata illegittima dal momento della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale nella *Gazzetta*

in *Giust. civ.*, *Mass.* 1966, 673; Cass. 23 giugno 1967, n. 1538, *ivi*, 1967, 814; Cass. 22 febbraio 1975, n. 674, in *Giust. civ.*, 1975, I, 988.

In dottrina cfr. G.U. RESCIGNO, voce *Disposizioni Transitorie*, *EdD*, 1964, v. XIII, pp. 221-227, il quale definisce il diritto intertemporale come quel complesso di norme e di principi che regolano la successione di leggi nel tempo (p. 219); LA VALLE, voce *Successione di leggi*, *Nuov. Dig. It.*, 1971, v. XVIII, pp. 634-643, il quale definisce la successione di leggi come fine della vigenza di una prescrizione e inizio della vigenza di una nuova prescrizione che succede alla prima, producendo la modificazione o la pura negazione della prima. Il problema è fra quale delle due, l'anteriore o la successiva, debba farsi dipendere la rilevanza del comportamento o dell'accadimento (p. 635); QUADRI, voce *Acquisti dir. cit.*, dove, dopo un *excursus* sulla portata storica del principio dei diritti quesiti, si isola il principio stesso rispetto a quello di irretroattività; QUADRI, voce *Disposizioni Transitorie*, *Nmo. Dig. It.*, 1960, v. V, p. 1132 e per una trattazione completa ed esauriente della materia cfr. QUADRI, *Disposizioni sulla legge in generale* (artt. 10-15), *Commentario Scialoja - Branca*, Bologna - Roma, Zanichelli, Soc. Ed. Foro it., 1974, pp. VII-370, *passim*.

GABRIELLA PALMIERI

Ufficiale, doveva essere sostanzialmente riconosciuto a questi ultimi un pari diritto al cumulo. Pertanto, cessato il diritto dello Stato al subingresso nei diritti dei salariati e dei loro congiunti, l'Istituto previdenziale, come osservato dal Tribunale, ha correttamente restituito all'assicurato le quote versate allo Stato fino all'entrata in vigore del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

La nuova legge ha infatti eliminato il diritto al cumulo pensionistico, provvisoriamente determinatosi per effetto della predetta sentenza della Corte Costituzionale, ripristinando, anche se in senso opposto, la situazione di parità, in conformità dei principi espressi in tale pronuncia, che, come chiarito dalla stessa Corte Costituzionale, continua ad essere operante «ovviamente per i provvedimenti cui era applicabile». Dalla sua entrata in vigore la nuova legge regola le situazioni future ed attuali, anche se collegate a fatti passati, intendendo, secondo la volontà legislativa espressa, disciplinarne gli effetti senza modificare la disciplina giuridica del fatto generatore del diritto a pensione.

Tale precisa volontà legislativa può desumersi dalla lettera della legge, dalla sua *ratio* e dalle ragioni storiche, che ne determinarono la formazione oltre che dalla speciale disciplina transitoria.

Sotto il profilo letterale sia l'art. 6 che l'art. 129 della legge in esame non pongono alcuna limitazione, estendendo anzi l'art. 129 il divieto di cumulo a tutti i dipendenti, nominati in ruolo anteriormente al 1° luglio 1956, con la conseguente realizzazione di una notevole estensione della sua efficacia.

La ragione storica della disposizione, in cui si compenetra anche la *ratio* di essa, costituita dall'adeguamento della normativa ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale, esigeva tale estensione a tutti i rapporti pendenti, successivi e precedenti alla sua entrata in vigore, in modo assolutamente paritario al fine di evitare il riprodursi di disparità assolutamente ingiustificate.

L'art. 256 del d.P.R. n. 1092 del 1973, da cui il ricorrente pretende di trarre argomenti a favore della tesi sostenuta, dispone: «Ai casi in corso di trattazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, si applicano le disposizioni del testo unico stesso, anche per gli effetti anteriori alla data predetta. Tuttavia le disposizioni del testo unico non possono essere applicate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1958, data in cui ebbe effetto la legge 15 febbraio 1958, n. 46, nei casi in cui il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di reversibilità, sia stato introdotto dalla legge». La disposizione non è limitativa, ma estensiva perché non fa distinzione di rapporti e fa riferimento agli effetti anteriori alla data di pubblicazione della legge. Anche il secondo comma della stessa disposizione conferma la retroattività della legge, anche se con specifica limitazione al 1° gennaio 1958, data in cui ebbe vigore la legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Non è sostenibile la tesi, secondo cui il rapporto previdenziale dà luogo ad una situazione giuridica, che, originata dalla costituzione del rapporto di lavoro, resta immutabilmente definita al momento del suo esaurimento, coincidente con quello della liquidazione della pensione, con la conseguente impossibilità per lo stesso legislatore di determinare successive variazioni sfavorevoli.

Il rapporto previdenziale, anche se collegato al rapporto di lavoro, sorge soltanto con il momento della collocazione a riposo, ove si realizzino tutte le condizioni di legge, mentre l'atto di liquidazione, che segna soltanto il momento in cui cessa il rapporto assicurativo-contributivo, in relazione al quale il diritto a pensione è quantificato, costituisce attuazione del rapporto stesso, che permane integro e vive di vita autonoma finché non viene meno il titolo della percezione alla pensione da parte di coloro che ne fruiscono. Il rapporto previdenziale non si esaurisce pertanto al momento della liquidazione, ma prosegue, subendo le variazioni e modificazioni, collegate all'esistenza del pensionato e introdotte dalle leggi successive, le quali, se possono essere costituzionalmente illegittime quando non prevedono ed assicurano i mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori in caso di invalidità e vecchiaia (art. 38 della Cost.), non possono esser tali quando, pur prevedendo mezzi adeguati, ne disciplinino sostanzialmente la misura allo scopo di raggiungere una parità di trattamento tra categorie di lavoratori.

Il ricorso, proposto dallo Schinardi, dev'essere pertanto rigettato.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 5 luglio 1982, n. 4010 - Pres. Tamburino - Rel. Tondo - P.M. Fabi - Angiolas (avv. Gallus) c. Regione Sardegna (avv. Stato Fienga).

Sardegna - Centro regionale antimalarico ed antinsettico - Personale giornaliero - Assunzione - Rapporto di impiego - Natura privatistica.

Il « personale giornaliero di lotta », assunto dalla Regione Autonoma della Sardegna per l'impiego presso il centro regionale antimalarico ed antinsetti (C.R.A.A.I.), si deve ritenere di natura privatistica — nonostante la sua riferibilità all'ente pubblico territoriale, del quale il centro costituisce un ufficio — in conseguenza della espressa e vincolante qualificazione ad esso data dall'art. 6 della legge regionale (29 novembre 1957 n. 25), istitutiva del centro medesimo (1).

(1) La ratio della legge, diretta ad assicurare ai salariati giornalieri un'occupazione per un tempo e verso un compenso prestabiliti, chiaramente esclude un loro qualsiasi inserimento nell'organizzazione del Centro: in tal senso Cass. 2 luglio 1980, n. 4171 e, sulla qualificazione normativa del rapporto, cfr. Cass. 8 maggio 1976, n. 1616 e 5 marzo 1977, n. 903.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Lavoro, 6 luglio 1982, n. 4017 - Pres. Santulli - Rel. Panzarano - P.M. Zema - Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici (avv. Stato Stipo) c. Williams (avv. Longo).

Lavoro - Rapporti di lavoro - Trasferimento di azienda - Prosecuzione dei rapporti di lavoro - Esclusione - Fattispecie.

Il mancato trasferimento all'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici di una organizzazione aziendale facente capo all'Associazione dei farmacisti impedisce la configurabilità della prosecuzione dei rapporti di lavoro basata sulla norma dell'art. 2112 cod. civ., dovendosi ritenere che la presunzione di unicità e di continuità dello stesso rapporto di lavoro è superata attraverso la prova che sia intervenuto tra le parti un accordo novativo che, per determinarne il frazionamento, deve essere tale da imprimere al nuovo contratto concreti e qualificanti aspetti di diversità (1).

Va innanzi tutto detto che esattamente è stata rilevata da parte dell'Ufficio ricorrente l'inapplicabilità alla fattispecie della disciplina di cui all'art. 2112 cod. civ. concernente gli effetti sui rapporti di lavoro del trasferimento dell'azienda. Invero — quale che possa essere stata la rilevanza dell'accordo dell'8 marzo 1972 in relazione alla configurazione della soggettività dell'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici — non viene affatto dedotto che un complesso organizzato di beni e di rapporti giuridici (nel che si sostanzia la nozione di azienda a norma dell'art. 2555 cod. civ.) sia stato a tale Ufficio trasferito, laddove la tesi degli attori è stata piuttosto sempre volta a dimostrare che, nonostante il loro licenziamento alla data del 30 aprile 1972 e l'immediata riassunzione, lo stato di fatto era rimasto in realtà identico. Al riguardo deve essere, del resto, richiamata la giurisprudenza di questa Suprema Corte la quale, in relazione a controversie riguardanti identiche situazioni, ha — per l'appunto — affermato che la circostanza del mancato trasferimento al suddetto Ufficio di alcuna organizzazione aziendale facente capo alle Associazioni dei farmacisti impedisce la configurabilità della prosecuzione dei rapporti di lavoro basata sulla norma di cui al richiamato art. 2112 cod. civ. (cfr. p. es., recentemente, oltre la sentenza 10 aprile 1978, n. 1684 ricordata in atti, quella 22 novembre 1980, n. 6202 delle Sezioni unite nonché quelle 13 maggio 1981, n. 3151 e 11 agosto 1981, nn. 4903 e 4904).

(1) Oltre le sentenze citate in motivazione cfr. Sez. Un., 22 novembre 1980, n. 6202 e 11 agosto 1981, n. 4904.

Si osserva quindi come il Tribunale di Trieste, pur avendo considerato che (ai fini dell'esatta valutazione dei rapporti di lavoro) si deve riguardare la realtà effettuale del loro svolgimento (il che è stato rilevato da questa Suprema Corte, p. es. nella sentenza 13 giugno 1980, n. 3793), non abbia però adeguatamente esaminato la portata dell'accordo del 1972 né le concrete modalità della nuova assunzione degli attori presso l'Ufficio degli sconti farmaceutici, in relazione al che sono nel ricorso di quest'ultimo elevate specifiche pertinenti censure. Al riguardo va infatti osservato che, se è vero che sulla norma di cui all'art. 2120 cod. civ. — riguardante la determinazione dell'indennità di anzianità — è fondata una presunzione di unicità e di continuità dello stesso rapporto di lavoro allorquando — pur essendo stato intimato il licenziamento — l'attività lavorativa in realtà prosegue con le stesse sostanziali modalità (cfr. p. es. la sentenza Cassaz. 21 maggio 1977, n. 2131 ed i vari richiami in essa contenuti), è pur altrettanto vero che tale presunzione — che non è di valore assoluto — può essere superata attraverso la rigorosa prova (il cui relativo onere incombe al datore di lavoro: cfr. p. es. la sentenza Cassaz. 18 aprile 1975, n. 1498) che sia intervenuto tra le parti un accordo novativo il quale deve essere basato sull'oggettiva sussistenza di situazioni giuridiche e di esigenze organizzative non secondarie e non accessorie (cfr. p. es. la sentenza Cassaz. 12 ottobre 1976, n. 3388), accordo che, per determinare il frazionamento del rapporto di lavoro, deve essere peraltro tale da imprimere al nuovo contratto concreti e qualificanti aspetti di diversità (cfr. p. es. la sentenza Cassaz. 13 maggio 1977, n. 1920; sulla problematica in generale, v. altresì la richiamata sentenza n. 2131 del 1977).

Se questi debbono essere pertanto i criteri di valutazione dei casi d'interruzione e di ripresa di svolgimento del rapporto di lavoro senza apprezzabili intervalli di tempo ove immutato sia il datore di lavoro, è tuttavia evidente che, nell'ipotesi in cui dopo l'atto interruttivo abbia luogo la continuazione dell'attività lavorativa presso un diverso datore di lavoro, la presunzione di cui si è detto non può operare in modo identico dovendosi invero determinare il significato giuridico di tale continuazione. Certo è che il permanere delle stesse modalità di esecuzione delle prestazioni (contenuto di esse, luogo del loro svolgimento ecc.) comporta la necessità di un'indagine accurata circa l'effettività del mutamento della persona del datore di lavoro, problema che — allorquando, come nella fattispecie, sono da escludere gli estremi del trasferimento di azienda — può presentarsi o quando il lavoratore già eseguiva la sua attività come elemento «comandato» presso l'impresa con cui sia stato poi instaurato il nuovo rapporto, ovvero quando il medesimo lavoratore era in realtà fin dall'inizio dipendente da tale impresa e solo formalmente risultava, in un primo momento, dipendente da un'altra.

Va subito detto che la seconda di tali ipotesi potrebbe far richiamare i profili propri della simulazione relativa (stipulazione del contratto con l'interposizione fittizia di un diverso datore di lavoro) a proposito di che questa Suprema Corte nella già ricordata sentenza n. 3793 del 1980 ha rilevato la generale inutilità del relativo accertamento allorquando si tratti, non già di verificare le conseguenze che tale situazione abbia prodotto nei confronti dei terzi, ma soltanto di riconoscere i diritti del prestatore di lavoro nei confronti del soggetto alle cui effettive dipendenze egli abbia svolto la propria attività, dal momento che « in subiecta materia » ha rilievo, non il negozio costitutivo del rapporto, bensì il rapporto stesso nella sua concreta attuazione, il che è conforme a quella « linea di tendenza » dell'ordinamento giuridico che il Tribunale di Trieste ha esattamente evidenziato.

Ma la prima delle due suddette ipotesi non può essere esclusa « a priori » ed anzi la figura del « comando » o « distacco » del lavoratore da parte dell'impresa sua datrice di lavoro ad un'altra è stata richiamata da questa Suprema Corte proprio in relazione all'attività svolta da lavoratori presso l'Ufficio fiduciario (costituito tra la FOFI e gli enti mutualistici e poi ristrutturato sotto la nuova denominazione di Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici) ritenendosi al riguardo la non violazione del divieto d'intermediazione e d'interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1360 allorquando la destinazione dell'attività lavorativa nei confronti del terzo continui a realizzare l'interesse contrattuale del datore di lavoro distaccante a disporre organizzativamente del comportamento del lavoratore (cfr. la sentenza Cassaz. 27 maggio 1981, n. 3488).

E proprio questo deve essere il terreno di un'accurata indagine da parte del giudice di merito il quale, per stabilire — nella peculiarità delle singole concrete situazioni — la effettività del rapporto con il datore di lavoro « distaccante » ovvero la sua sussistenza direttamente con il terzo presso cui sia stato comandato, deve accertare l'esistenza di un concreto persistente interesse del medesimo « distaccante » a che il lavoratore svolga le prestazioni fuori dell'impresa, nel permanere peraltro di un vincolo di dipendenza non meramente apparente, del che indice significativo è in ogni caso il carattere non definitivo, anche se non predeterminato nella sua effettiva durata, dell'applicazione del lavoratore medesimo, nel qual senso ha avuto occasione di pronunciarsi la giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr., in particolare, la sentenza 12 novembre 1979, n. 5868, ed i richiami in essa contenuti, pronuncia alla quale fa espresso riferimento la successiva sentenza 23 aprile 1981, n. 2440).

Un siffatto tipo d'indagine, con specifica considerazione dell'elemento del concreto persistente interesse del datore di lavoro con cui

sia stato inizialmente stipulato il formale contratto di lavoro, è invece carente nella fattispecie in relazione alla quale la sentenza impugnata si è in realtà limitata ad enunciazioni di carattere generale che, esatte sul piano teorico (a parte quella relativa all'applicabilità dell'art. 2112 cod. civ.), esigevano poi uno specifico riscontro con tutti gli elementi di fatto indicati dalle parti, talché il ricorrente principale ha con ragione elevato in proposito le proprie doglianze.

S'impone pertanto un'integrale revisione delle effettive modalità di svolgimento dell'attività lavorativa degli attori presso l'Ufficio ricorrente e ciò — ripetesì — alla stregua di tutti gli elementi probatori forniti dalle parti. Una volta ricostruite tali modalità sarà quindi possibile valutare la reale portata dell'accordo dell'8 marzo 1972 (nonché degli atti compiuti in esecuzione di esso), accordo che, nell'ipotesi di rapporto esistente fin dall'origine con l'Ufficio, dovrà essere ritenuto privo di effetto, tra l'altro, perché stipulato con un soggetto diverso dall'effettivo datore di lavoro, ma che, nella differente ipotesi di nuovo rapporto solo successivamente instaurato con il detto Ufficio, dovrà essere valutato quale regolamento definitorio del precedente rapporto intercorso con gli Ordini dei farmacisti e i cui eventuali vizi (nella ribadita insussistenza di un trasferimento di azienda) potrebbero concernere solo detto rapporto e, non già gli obblighi del nuovo datore di lavoro.

In una tale prospettiva deve essere peraltro valutata, in particolare, la censura di cui al quinto motivo, osservandosi che, ove si sia trattato di un unico rapporto, non può avere rilevanza il richiamo alle norme sul licenziamento data l'assoluta inefficacia di esso in quanto intimato da soggetto diverso dal vero datore di lavoro, mentre, nella ipotesi di inizio di un nuovo rapporto, ogni questione riguarda, come accennato, la posizione dei lavoratori verso il precedente (effettivo) datore di lavoro.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Lav., 15 luglio 1982, n. 4140 - Pres. Renda - Rel. Frisina - P. M. Valente - Ministero delle Finanze (avv. Stato Fiommara) c. Freda (avv. Montesano).

Impiego pubblico - Personale delle Dogane - Fondo speciale - Indennità di fine rapporto - Funzione - Anzianità convenzionale prevista per gli ex combattenti - Applicabilità - Esclusione.

Impiego pubblico - Personale delle Dogane - Fondo speciale - Indennità - Pagamento in ritardo Rivalutazione ed interessi di mora - Esclusione.

La indennità a carico del Fondo speciale per il personale statale delle dogane si aggiunge e non sostituisce quella corrisposta dall'Enpas,

sicché essa resta un'autonoma ed aggiuntiva forma di assicurazione mutualistica a favore di una determinata categoria di dipendenti statali e come tale estranea al concetto istituzionale di trattamento di fine rapporto, comune indistintamente a tutte le categorie del settore dell'impiego statale e perciò estranea alla applicabilità degli eccezionali benefici per gli ex combattenti o per l'esodo volontario (anzianità convenzionale concessa dagli artt. 3, secondo comma della legge 24 maggio 1970, n. 336; 3, legge 9 ottobre 1971, n. 824; 67, primo comma, d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (1).

La indennità a carico del Fondo, anche se pagata in ritardo, non è rapportata a rivalutazione, perché l'art. 429, terzo comma cod. proc. civ. non è applicabile ai crediti per prestazioni previdenziali ed assistenziali, bensì unicamente ai crediti di lavoro, né produce interessi, perché la P.A. (ed il Fondo è sottoposto alle norme sulla contabilità dello Stato) non può considerarsi in mora fino a quando non abbia espletato tutti i controlli e gli accertamenti prescritti dalla legge di contabilità (2).

(1-2) Identica è la sentenza 6 novembre 1982, n. 5826. Sulla prima massima cfr. Cass. 10 marzo 1979, n. 1497; sulla seconda cfr. in senso contrario Sez. Un. 17 novembre 1978, n. 5330, in questa *Rivista*, 1979, I, 268; 2 giugno 1978, n. 2962, *ivi*, 1979, I, 14, con nota di A. Rossi.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 luglio 1982, n. 4201 - Pres. Mirabelli - Rel. Ruperto - P.M. Sgroi - Bellinvia (avv. Trimarchi) c. I.N.A.M. ed E.N.P.A.S. (avv. Stato Mataloni).

Impiego pubblico - Ex combattenti - Divieto di assunzione in impiego o di avere incarichi - Nozione.

Al personale civile dello Stato e degli enti pubblici collocato a riposo con i benefici previsti per gli ex combattenti è fatto divieto di essere assunto in impiego o di avere incarichi alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici, dovendosi ritenere compresa nella espressione «incarichi», anche se conferiti prima del collocamento a riposo, non solo quelli che creano un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato (anche temporaneo o straordinario), ma anche quelli che creano un rapporto di lavoro autonomo, mentre restano esclusi unicamente gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni occasionali che siano effettuati con l'autonomia propria del libero professionista (1).

(1) Massima esatta: v. Cass. Sez. Un. 11 febbraio 1982, n. 841, *retro*, I, 86, con nota.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 luglio 1982, n. 4363 - Pres. Sandulli - Rel. Maltese - P.M. Dattori - Ministero dei Beni Culturali (avv. Stato Braguglia) c. Sacerdoti (avv. Orioni).

Demanio Demanio artistico Denuncia del valore al momento dell'esportazione - Vendita coatta - Effetti - Nuova normativa per l'esportazione verso i Paesi della C.E.E. - Applicabilità.

L'atto di acquisto delle cose di interesse artistico, in seguito alla denuncia, al momento dell'esportazione, del valore venale, costituisce un caso di vendita coattiva a favore dello Stato, e rientra, come negozio di diritto pubblico, nella categoria degli atti espropriativi in senso lato, con la conseguenza che, notificato l'esercizio del diritto d'acquisto all'interessato, questi resta vincolato alla propria dichiarazione e non può revocare la domanda già presentata, e ciò anche in seguito all'entrata in vigore della nuova disciplina per l'esportazione verso tutti i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea (d.l. 5 luglio 1972, n. 288, conv. in legge 8 agosto 1972, n. 487) (1).

Con l'unico motivo l'amministrazione ricorrente denuncia la violazione ed erronea applicazione della legge 1° gennaio 1939, n. 1089 — in particolare, degli artt. 35-41 — nonché del d.l. 5 luglio 1972, n. 288 (artt. 1-9) e della legge di conversione 8 agosto 1972, n. 487 (articolo unico), in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ.

Denuncia, inoltre, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia (art. 360, n. 5 cod. proc. civ.).

Osserva che in base alla precedente legge del 1° giugno 1939, n. 1089, l'esportatore era vincolato alla dichiarazione d'acquisto dell'opera d'arte da parte dello Stato (art. 39), per un prezzo corrispondente al valore dichiarato.

Col successivo d.l. 5 luglio 1972, n. 288, la situazione era rimasta immutata per l'esportazione delle cose di interesse artistico verso i Paesi non facenti parte della Comunità Economica Europea. Invece, per le esportazioni verso i Paesi della C.E.E., esenti da imposta (art. 3, primo comma), era venuto meno l'obbligo del privato di dichiarare il valore venale del bene (art. 3, secondo comma). Di conseguenza, per esercitare la facoltà d'acquisto, lo Stato era tenuto a formulare un'offerta indicando un prezzo (art. 4, secondo comma), che il privato non era obbligato ad accettare, essendo in suo potere contestarne l'ammontare (nel

(1) Non risultano precedenti specifici sulla nuova normativa, che lascia immutata la natura della vendita coatta: da un punto di vista generale cfr. Cass. 26 giugno 1956, n. 2291 e 23 gennaio 1953, n. 204.

qual caso il prezzo doveva essere determinato dalla competente commissione) o rinunciare all'esportazione (art. 4, terzo comma).

Con la legge, attualmente in vigore, 8 agosto 1972, n. 487 di conversione del decreto n. 288 del 1972, è stato ripristinato l'obbligo di dichiarare il valore anche riguardo alle esportazioni verso i Paesi CEE (art. 3).

Tuttavia, osserva il ricorrente, sono rimaste ferme le norme del decreto che, proprio in mancanza della dichiarazione di valore, prescrivevano al Ministro di proporre un prezzo per poter esercitare la facoltà d'acquisto (art. 4, secondo e terzo comma).

Il coordinamento fra queste ultime disposizioni (che il legislatore non può aver « dimenticato » di abrogare) e quella con cui è stato ripristinato l'obbligo di dichiarare il valore per le esportazioni verso i Paesi CEE, si attua, secondo il ricorrente, individuando la *ratio* di tale norma ripristinatoria.

Venuto meno lo scopo fiscale, essa consisterebbe nel vincolare l'esportatore alla propria dichiarazione di valore, se accettata dal Ministro nell'esercizio della facoltà d'acquisto dell'opera d'arte, da esportare verso i Paesi CEE, per un prezzo di pari o superiore ammontare; mentre, se il Ministro propone un prezzo inferiore, il privato è libero di rinunciare all'esportazione o di sollecitare la determinazione del giusto prezzo dal competente organo amministrativo.

Nel caso in esame, essendo stato offerto un prezzo superiore al valore dichiarato, l'attuale resistente non avrebbe potuto sottrarsi, con la dichiarazione di rinuncia all'esportazione, all'esercizio della detta facoltà d'acquisto spettante allo Stato.

Erroneamente, quindi, e in violazione delle citate disposizioni, la Corte d'appello gli avrebbe riconosciuto tale diritto.

Il motivo è fondato.

Invero, secondo la regola generale dell'art. 4, primo comma, legge 8 agosto 1972, n. 487, entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di acquistare, per il valore dichiarato nella denuncia stessa, le cose che presentino interesse per il patrimonio tutelato dalla presente legge ».

La norma, corrispondente a quella del decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, sostituisce la disposizione dell'art. 39 legge 1° giugno 1939, n. 1089, che stabiliva: « Entro il termine di mesi due dalla denuncia, il Ministro ha facoltà di acquistare, per il valore dichiarato nella denuncia stessa, le cose che presentino importante interesse per il patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge ».

Data la sostanziale identità delle due disposizioni, i caratteri della facoltà riconosciuta allo Stato e gli effetti giuridici del suo esercizio sono rimasti, nella loro essenza, immutati.

Pertanto, nel discorde parere della dottrina, che definisce l'atto di acquisto ora, in termini privatistici, come un'opzione concessa dalla

legge al Ministro nel presupposto di una richiesta di esportazione, ora, valorizzandone l'intrinseca natura espropriativa, come la manifestazione di un potere autoritativo, in collegamento a un indice di rilevanza per l'avocazione del bene al patrimonio artistico nazionale, si deve ritenere, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, che l'acquisto alla esportazione costituisca un caso di vendita coattiva a favore dello Stato, negozio di diritto pubblico rientrante nella categoria degli atti espropriativi in senso lato (Cass., 26 giugno 1956, n. 2291; 23 gennaio 1953, n. 204).

Esso ha natura più marcatamente espropriativa della prelazione di cui all'art. 31 della stessa legge, in quanto non presuppone un atto volontario di disposizione del diritto, ma si inserisce, come provvedimento ablativo, in una diversa situazione di fatto, nella quale l'effetto traslativo non corrisponde ad un intento negoziale del titolare di trasferire la proprietà e consegue, invece, ad una fattispecie complessa non negoziale, rappresentata dalla denuncia di esportazione e dalla dichiarazione d'acquisto del Ministro in base al valore dichiarato dall'esportatore.

Ne consegue che se l'ufficio ha notificato l'esercizio del diritto di acquisto all'interessato, questi rimane vincolato alla propria dichiarazione e non può revocare la domanda già presentata, per sottrarre la cosa all'esportazione (Cons. di Stato, Sez. VI, 9 novembre 1955, n. 762).

È questa una regola generale, valida, anche dopo l'entrata in vigore della nuova legge, per l'esportazione verso tutti i Paesi, appartenenti alla Comunità economica europea.

Essa opera nel semplice presupposto della corrispondenza tra il valore dichiarato dall'esportatore e la dichiarazione del Ministro di voler acquistare ad un prezzo pari o superiore.

Contrariamente a quanto afferma la Corte d'appello, tale situazione non risulta modificata dalle disposizioni del secondo e terzo comma del d.l. 5 luglio 1972, n. 288, conv. in legge 8 agosto 1972, n. 487.

Queste norme stabiliscono che « ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al precedente comma (facoltà di acquisto all'esportazione da parte dello Stato n.d.r.), nei confronti dei beni per i quali viene richiesta licenza di esportazione verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea, il prezzo d'acquisto è proposto dal Ministro stesso. Ove l'esportazione, il prezzo stesso sarà stabilito secondo le modalità dell'art. 37 ».

Tale normativa aveva una spiegazione del tutto ovvia nell'ambito del d.l. n. 288 del 1972, col quale era stato abolito l'obbligo della dichiarazione di valore della cosa di interesse artistico (od archivistico) da esportare verso i Paesi CEE, ormai in esenzione da imposta (art. 3, secondo comma); ond'era necessario per lo Stato, nell'esercizio della facoltà di

acquisto di cui all'art. 4, primo comma, proporre un prezzo (art. 4, secondo comma), che poteva essere discusso dall'esportatore — con successiva determinazione del giusto prezzo da parte della commissione competente — o rifiutato, con rinuncia all'esportazione (art. 4, terzo comma).

Ma anche nel contesto della nuova normativa della legge di conversione 8 agosto 1972, n. 487, con cui è stato ripristinato l'obbligo di dichiarare il valore del bene da esportare verso i Paesi della CEE (articolo 3, primo comma), le dette disposizioni, concernenti la proposta e la formazione di un prezzo, in alternativa alla rinuncia all'esportazione (art. 4, secondo e terzo comma), conservano un'autonoma *ratio*.

Invero, mancando per l'esportazione nell'area comunitaria, esente da imposta, una contropista fiscale nella dichiarazione del valore, il Ministro, nell'esercizio della facoltà di acquisto, ha un'alternativa: accettare il valore dichiarato o proporre un prezzo inferiore. Nel primo caso, con effetto vincolante per l'esportatore, conformemente alla detta regola generale (art. 4, primo comma); nel secondo con diritto dell'esportatore medesimo di far determinare dal competente organo amministrativo il giusto prezzo o di rinunciare alla esportazione (art. 4, terzo comma).

In sostanza, attraverso le modifiche apportate al decreto dalla legge di conversione con l'inserimento della norma ripristinatoria nel testo dell'art. 3, è stata introdotta, come esattamente osserva il ricorrente, una distinzione tra valore e prezzo della cosa di interesse artistico (od archivistico) da esportare verso i Paesi CEE: vincolante il primo, perché indicato dall'esportatore; contestabile il secondo, salvo rinuncia alla esportazione, perché proposto dal Ministro al di sotto del valore dichiarato.

Pertanto, anche riguardo alle esportazioni nell'area comunitaria, l'indicazione del valore, pur essendone venuto meno il fine fiscale, conserva una propria funzione, altrimenti non identificabile: quella, sempre riconosciuta dalla vecchia, come dalla nuova legge, di vincolare l'esportatore alla propria dichiarazione, una volta esercitata dal Ministro la facoltà d'acquisto per un prezzo pari o superiore al valore indicato.

L'interpretazione contraria della Corte d'appello, secondo cui, indipendentemente dalla dichiarazione del valore, l'esportatore potrebbe sempre contestare l'ammontare del prezzo d'acquisto, ovvero rinunciare all'esportazione, è inattendibile, sia dal punto di vista razionale, sia da quello esegetico.

Sotto il primo profilo, perché condurrebbe ad affermare, senza una spiegazione adeguata, che la norma ripristinatoria dell'obbligo di indicare il valore sarebbe — in mancanza di un fine fiscale — *inutiliter data*;

sotto il secondo, perché, in contrasto con un'esigenza di un'interpretazione sistematica del testo di legge, postulerebbe l'applicabilità del terzo comma, art. 4 — concernente il diritto dell'esportatore di non accettare il prezzo offerto dal Ministro — non solo all'ipotesi del secondo comma, che necessariamente richiede tale accettazione in presenza di un'effettiva « proposta » ministeriale, ma anche nel caso, regolato dalla norma generale del primo comma, in cui una siffatta proposta manchi del tutto e vi sia soltanto l'adesione del Ministro alla dichiarazione del valore, che, perfezionando la fattispecie d'acquisto, non esige, ovviamente, accettazione alcuna da parte dell'esportatore.

In realtà, si tratti di esportazione nell'area comunitaria od extracomunitaria, vale sempre, anche secondo la nuova legge, la regola dettata dall'art. 39 della precedente e riprodotta nell'attuale art. 4, primo comma, sull'incondizionata facoltà d'acquisto dell'opera d'arte da parte dello Stato per un prezzo corrispondente al valore dichiarato dall'esportatore.

Fra le esportazioni verso i Paesi comunitari e quelle verso i Paesi extracomunitari c'è una differenza essenziale nel regime fiscale. Rimane, tuttavia, immutato il regime d'acquisto a favore dello Stato quando sussista la detta corrispondenza fra prezzo e valore. Qualora, invece, nelle esportazioni verso i Paesi della C.E.E., manchi tale corrispondenza per effetto della proposta ministeriale, di un prezzo inferiore al valore dichiarato, l'esportatore è libero di accettare o non accettare — e pretendere la determinazione del giusto prezzo — o rinunciare alla esportazione.

L'affermazione del controricorrente, secondo la quale, consistendo la « ratio » del sistema nel fine di assicurare al patrimonio nazionale la disponibilità dell'opera d'arte, sarebbe sempre in facoltà del privato di rinunciare all'esportazione, non appare, in base all'ordinamento positivo, giuridicamente fondata, perché se ne dovrebbe riconoscere la validità in ogni caso, anche con riferimento alle esportazioni nell'area extracomunitaria; mentre è pacifico, nell'interpretazione della vecchia come della nuova legge (per la prima, v. la sentenza citata del Consiglio di Stato), che nel momento in cui si perfeziona, attraverso le prescritte notificazioni e comunicazioni, il presupposto dell'acquisto a favore dello Stato, l'esportatore rimane vincolato alla propria dichiarazione e gli è preclusa la possibilità di revocare la domanda e di ritirare la cosa presentata all'esportazione per sottrarla al detto potere d'acquisto, sempre nella premessa della corrispondenza fra prezzo e valore, che, se esistente, produce gli stessi effetti anche nell'area delle esportazioni comunitarie.

Nel caso concreto, tale facoltà è stata esercitata dal Ministro per un prezzo di L. 15.000.000, superiore al valore dichiarato in L. 10.000.000, del quadro firmato Picasso.

Ricorrendo, quindi, in punto di fatto, l'anzidetta premessa, il mancato riconoscimento, in diritto, del sorgere dell'effetto giuridico vinco-

lante l'esportatore col realizzarsi, a favore dello Stato, della fattispecie d'acquisto, rappresenta fondato motivo di censura della sentenza d'appello per violazione delle norme sopra citate della legge di conversione del decreto sul regime d'esportazione delle cose d'interesse artistico.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 ottobre 1982, n. 5074 - *Pres. Sandulli - Est. Ruggiero - P. M. Morozzo della Rocca (concl. conf.) - Di Giulio ed altri (avv. Livoni) c. Ministero Interno (avv. Stato Mataloni).*

Procedimento civile - Legittimazione passiva « ad causam » - Patrimoni riuniti ex economici art. 18 L. 848/1929 - Soggettività giuridica autonoma - Non sussiste.

Edilizia economica e popolare - Cessione in proprietà agli assegnatari - Alloggi costruiti per finalità diverse dall'edilizia popolare - Applicabilità.

Edilizia economica e popolare - Cessione in proprietà agli assegnatari - Stato di bisogno - Necessità.

I patrimoni riuniti ex economici di cui all'art. 18 legge 848/1929 costituiscono una gestione speciale nell'ambito del Ministero dell'Interno, con autonomia meramente contabile-amministrativa, senza una distinta personalità giuridica: pertanto la legittimazione processuale passiva spetta al Ministero dell'Interno (1).

La normativa sulla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico contenuta nel d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 (modificato dalla legge 17 aprile 1962, n. 231) è applicabile a tutti gli alloggi costruiti a carico o con il concorso o comunque con l'apporto finanziario dello Stato, quali che siano state le originarie finalità avute di mira nella loro costruzione (2).

Sono soggetti alla disciplina della cessione in proprietà ai sensi del d.P.R. n. 2 del 1959 gli alloggi assegnati in godimento a soggetti meno abbienti, se l'assegnazione è avvenuta in ragione esclusiva o prevalente dello stato di bisogno o comunque di disagio economico del soggetto cui l'immobile è concesso (3).

(1) Non risultano precedenti.

(2-3) Conf. Cass. 15 giugno 1964, n. 1244 in questa *Rass.* 1964, I, pag. 589; Cass. 9 maggio 1969, n. 1577 in *Foro it.* 1969, I, 1714; Cass. Sez. Un. 13 novembre 1974, n. 3593 in *Giust. Civ.* 1975, I, 199; Cass. 21 marzo 1980, n. 1901, in *Giust. Civ.* 1980, I, 1547; riportate in motivazione.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 ottobre 1982, n. 5075 - Pres. Miele - Est. Cantillo; P.M. Leo (concl. conf.) - Ministero del Tesoro (Ufficio Liquidazione Enti Soppressi) (avv. Stato D'Amico) c. Mandola Raffaele (avv. Fortunato e Borea).

Enti pubblici Soppressione e messa in liquidazione - Procedimento per ottenere il soddisfacimento dei crediti nei confronti di Enti Soppressi o messi in liquidazione - Domande già proposte innanzi alla autorità giudiziaria.

Non sussiste l'obbligo di esperire il procedimento amministrativo ex artt. 8-9 legge 4 dicembre 1956, n. 1404 nei confronti degli Enti Soppressi o messi in liquidazione allorché sia pendente una azione giudiziaria per l'accertamento del credito, ovvero quest'ultimo sia stato già esaminato e deciso con sentenza passata in giudicato (1).

(1) Sostanzialmente conforme Cass. 12 luglio 1961, n. 1668, *Foro it.*, I, 1301, che ha negato carattere di presupposto processuale della domanda di pagamento, al previo esperimento della procedura amministrativa; Cass., 20 ottobre 1960, n. 2840, *Foro it.*, I, 1662, che ha negato la necessità della procedura amministrativa in ipotesi che la liquidazione dell'Ente, venga disposta nelle more di un giudizio instaurato per l'accertamento del credito; ed ancora conformi, Cass., 18 giugno 1964, n. 1568, *Foro it.*, I, 1976 e Cass., 24 giugno 1981, n. 4108, *Foro it.*, I, 98.

In senso contrario Cass., 7 giugno 1966, n. 1485, *Foro it.*, I, 1012; App. Genova, 30 aprile 1958, *Foro it.*, Rep. 1958, Voce: « Comp. Civile », n. 42, e Trib. Roma, 12 aprile 1958, *ibidem* voce: « Amm.ne Stato », n. 42, che hanno affermato la sopravvenuta improponibilità della domanda e conseguentemente la necessità del previo esperimento della procedura amministrativa: Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 1962, n. 122, che si è pronunciato per la inammissibilità del ricorso proposto in sede giurisdizionale da chi non abbia presentato la domanda.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I civile, 21 ottobre 1982, n. 5486 - Pres. Miele - Rel. Sensale - P.M. Martinelli - Ministero dell'Interno (avv. Stato Caramazza) - Vincenzo Cagno (avv. Cioffi e Giacomarra).

Famiglia - Obblighi alimentari - Delibazione di sentenza straniera - Eccezione di prescrizione - Ammissibilità - Sussiste.

La convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958, ratificata in Italia con legge 4 agosto 1960, n. 918, che detta norme in tema di delibazione di sentenze straniere sugli obblighi alimentari verso i figli minori, stabilisce il divieto del riesame del merito (sans revision du fond) da parte del giudice che provvede alla delibazione, riesame consentito in limitati casi

dall'art. 798 cod. proc. civ., ma è consentito al giudice della deliberazione accertare, su eccezione della parte interessata, se si sia verificata prescrizione per il decorso di dieci anni fra la data della sentenza straniera e la notificazione della domanda di deliberazione (1).

(1) In senso conforme alla prima parte della massima, cfr.: Cass. 10 luglio 1978, n. 3442, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 1979, n. 732; sulla derogabilità dell'art. 798 cod. proc. civ., che consente il riesame del merito della causa, solo in base ad una espressa disposizione contenuta in una convenzione internazionale, vedi Cass. 22 ottobre 1981, n. 5525, in *Mass. Foro it.*, 1981.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 novembre 1982, n. 5806 - Pres. Granata - Rel. Borruso - P.M. Grimaldi - ANAS (avv. Stato Zotta) c. Cucchiarelli (avv. Zaccaria).

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione per opere o interventi da parte dello Stato e degli altri enti pubblici - Procedimento secondo la disciplina della legge 5 giugno 1865, n. 2359 - Indennità - Espropriazione pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge 27 giugno 1974, n. 247 - Criteri indicati nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Applicabilità anche nel giudizio di opposizione alla stima - Sopravvenienza della sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 1980 - Pregresso procedimento amministrativo e giudizio di opposizione - Irrilevanza - Criteri indicati nel titolo II della legge n. 865 - Applicabilità in via provvisoria salvo conguaglio.

Nelle espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato e degli altri Enti Pubblici, anche se il relativo procedimento si sia svolto secondo la disciplina della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l'indennità deve essere determinata in base ai criteri indicati nel titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865 qualora il provvedimento ablatorio sia stato reso, dopo l'entrata in vigore della legge 27 giugno 1974, n. 247, perché questa, con il comma espresso all'art. 4 del d.l. 2 maggio 1974, n. 115 (convertito nella citata legge), ha dato portata generale alle menzionate disposizioni della legge n. 865 del 1971, estendendone l'operatività a tutte le suddette espropriazioni. Di conseguenza i richiamati criteri si applicano anche nel giudizio di opposizione avverso la stima dell'indennità, senza che ciò contrasti con il principio secondo cui il giudice ordinario in detta sede, ed anche al fine della quantificazione dell'indennità, non può applicare leggi diverse da quelle in forza delle quali l'espropriazione è stata pronunciata (1).

(1-2) In senso conforme cfr. Cass. 20 agosto 1981, n. 4950 e 15 marzo 1982, n. 1673.

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 1980 la illegittimità concerne solo i criteri di determinazione dell'indennità stabiliti dall'art. 16 (quinto, sesto e settimo comma) della legge 865/71 (cui fa rinvio l'articolo unico della legge 247 del '74) e non già il richiamo che ne è fatto, con la conseguenza che la sopravvenienza della citata sentenza non incide sulla ritualità del pregresso procedimento amministrativo e dell'instaurazione del giudizio stesso davanti al giudice ordinario, e comporta l'applicabilità dei criteri dettati in via provvisoria — salvo conguaglio — dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, emanata per porre rimedio al vuoto creatosi a seguito della citata pronunzia della Corte Costituzionale, fino a quando non entrerà in vigore (come preannunciato nell'art. 1 della legge medesima) apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate incostituzionali (2).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Unite, 16 novembre 1982, n. 6115 - Pres. Tamburrino - Rel. Maresca - P.M. Fabi - Regione Umbra (avv. Stato Cosentino) c. U.S.L. (non cost.).

Sanità - Servizio sanitario nazionale - Unità sanitarie locali - Ricorso dell'utente ai professionisti e presidi convenzionati - Autorizzazione - Posizione di interesse legittimo Sezione - Giurisdizione amministrativa.

In tema di prestazioni medico-specialistiche, comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, fornite agli utenti del servizio sanitario, da parte di gabinetti, ambulatori e strutture convenzionati, l'art. 3 dell'accordo collettivo nazionale del 22 febbraio 1980, reso esecutivo con d.P.R. 16 maggio 1980, così come l'art. 3 d.l. 26 novembre 1981, n. 678 (convertito in legge 26 gennaio 1982, n. 12), che ne ha recepito il contenuto ad interpretazione ed integrazione della disciplina fissata dall'art. 25 legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale, fissando e regolamentando la preventiva autorizzazione dell'unità sanitaria locale, quale presupposto per il ricorso dell'utente ai professionisti e presidi convenzionati, non incidono, in via innovativa, sulle posizioni soggettive degli interessati, rispettando la disciplina dettata dalla legge citata n. 833 del 1978, atteso che, anche alla stregua di quest'ultima, l'erogazione delle suddette prestazioni viene assegnata all'unità sanitaria locale, preferenzialmente e prioritariamente rispetto alle strutture convenzionate; pertanto, dovendosi escludere, anche prima dell'indicato decreto del 1981, un diritto soggettivo dell'utente alla libera scelta per le specificate prestazioni specialistiche del professionista convenzionato, e correlativamente, un diritto di quest'ultimo a fruire di tale libera scelta, deve ritenersi che la domanda, con la quale il professionista medesimo (specialista o titolare di laboratorio) contesti la legittimità del menzionato

accordo, nella parte in cui contempla quella autorizzazione preventiva dell'unità sanitaria locale, investe posizioni di interesse legittimo, per il corretto esercizio da parte della stessa unità locale del potere autorizzatorio, e, come tale, è devoluta alla cognizione del giudice amministrativo (1).

(1) Cfr. in senso conforme Sez. Un., 9 giugno 1982, n. 3474.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 novembre 1982, n. 6257 - Pres. Braccaccio - Rel. Gulatieri - P. M. Martino - ANAS (avv. Stato Cosentino) c. Marconi (avv. Biamonti).

Espropriazione per pubblica utilità - Retrocessione totale e parziale - Presupposti.

Espropriazione per pubblica utilità - Rinuncia da parte dello Stato al diritto di proprietà dei beni espropriati - Situazioni di diritto pubblico - Irrinunciabilità.

Al fine di stabilire se la mancata utilizzazione del bene configuri una ipotesi di retrocessione totale o parziale, deve aver riguardo all'opera programmata con la dichiarazione di p.u., nel senso che ricorre la prima ipotesi quando la mancata utilizzazione del bene derivi dalla mancata tempestiva realizzazione di detta opera, ovvero dalla realizzazione di una opera qualitativamente diversa, mentre si verifica la seconda ipotesi quando l'opera medesima sia stata effettuata, pur se in termini quantitativamente ridotti rispetto a quelli originariamente previsti, e perciò il criterio distintivo fra le due ipotesi non risiede nel fatto che il fondo espropriato sia rimasto parzialmente o totalmente inutilizzato, potendosi verificare l'ipotesi prevista dal citato art. 60 anche nel caso in cui uno dei fondi, appartenenti al compendio immobiliare espropriato, resti completamente inutilizzato, essendo stata l'opera pubblica realizzata su altri fondi compresi nel suddetto compendio (1).

Allorché l'ordinamento giuridico attribuisce una situazione di diritto allo Stato o ad altro soggetto di diritto pubblico, ciò avviene in quanto l'ordinamento stesso esige la realizzazione dell'interesse contemplato da quella situazione, per cui deve affermarsi il principio della normale irrinunciabilità delle situazioni di diritto attribuite allo Stato od altri soggetti di diritto pubblico. Non è pertanto configurabile una rinuncia, da parte dello Stato, al diritto di proprietà sui beni espropriati e non utilizzati (2).

(1-2) Sulla prima massima cfr. Cass. 31 luglio 1969, n. 2908; sulla seconda non risultano precedenti.

SEZIONE SESTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 aprile 1982, n. 2104 - Pres. Miele - Est. Caturani - P.M. Iannessi (conf.). Soc. G.B. Mocchetti (avv. Carboni Corner) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota).

Tributi erariali diretti - Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Plusvalenza - Società - Accertamento in concreto della qualità di imprenditore - E necessario.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 100 e 106, cod. civ. art. 2200, 2249, 2308).

La Società commerciale non presuppone necessariamente una impresa, per la cui sussistenza è necessario che sussistano in concreto i requisiti della professionalità e dell'organizzazione; di conseguenza per la tassabilità di una plusvalenza non è sufficiente la circostanza che il bene ceduto appartenga ad una società, perché questa potrebbe anche non essere un imprenditore (ipotesi della società di gestione immobiliare) (1).

(omissis) Con il primo motivo, denunziandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 100 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 e dell'art. 20 legge 5 gennaio 1956, si assume che la società in accomandita semplice, per Statuto, limitava nella specie la propria attività all'amministrazione e conservazione del proprio patrimonio immobiliare e non esplicava quindi attività di impresa, per cui mancava il presupposto per la tassazione della plusvalenza realizzata dalla società titolare del bene alienato, agli effetti previsti dall'art. 100 t.u. citato.

La censura è ammissibile essendo stata proposta innanzi alle Commissioni Tributarie e non per la prima volta in questa sede di legittimità (Cass. 23 maggio 1979, n. 2988), ed è anche fondata nel merito nei limiti che sono delineati dalle seguenti considerazioni.

Ai sensi dell'art. 100 t.u. sulle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, concorrono a formare il reddito imponibile (ai fini dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile di categoria B) le plus-

(1) La pronunzia si pone sulla linea già seguita dalla sentenza 16 febbraio 1982, n. 959 (in questa *Rassegna*, 1982, I, 805) ma va anche oltre affermando che non è una impresa la società di gestione immobiliare. Ma a questo punto la stessa sentenza è costretta a constatare che in tal caso viene meno il concetto di società; ma se, come era per l'appunto avvenuto, si crea una società che non avrebbe potuto essere costituita, è possibile di fronte alla Finanza affermare che la società è senza impresa (il che equivale a dire che la costituzione della società è nulla) o non si deve piuttosto presumere che la società che come tale ha agito sia validamente costituita per l'esercizio di una attività di impresa?

valenze, comprese l'avviamento, derivanti dal realizzo di beni relativi all'impresa ad un prezzo superiore al costo non ammortizzato. Nei confronti delle società indicate dall'art. 2200 del codice civile si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti.

Dalla formulazione letterale della norma risulta che la tassazione della plusvalenza presuppone che la società titolare del bene sia un imprenditore onde, se la società non svolge attività di impresa non opera la presunzione che tutti i beni ad essa appartenenti siano relativi alla impresa.

Questo principio è del tutto coerente con l'orientamento, già espresso dalla Corte Costituzionale (sent. 25 febbraio 1975, n. 32), allorché dichiarò costituzionalmente illegittimo — in riferimento all'art. 76 Cost. — per eccesso di delega rispetto all'art. 63 legge 5 gennaio 1956, n. 1, l'art. 106 del t.u. citato, nella parte in cui prevede la tassabilità delle plusvalenze e sopravvenienze attive di enti tassabili in base a bilancio, ma non esercanti attività commerciale.

Il principio medesimo è stato poi puntualizzato da questa Corte, con riferimento all'art. 100 del testo unico, nel senso che qualora una società costituita in forma diversa dalla società semplice, abbia come oggetto sociale una attività di impresa (commerciale), alla società medesima deve riconoscersi la qualità di imprenditore, a prescindere da ogni indagine sul concreto esercizio di quella attività (sent. 10 agosto 1979, n. 4644 e per l'affermazione del principio generale in tema di fallimento: sent. 22 giugno 1972, n. 2067; 10 agosto 1965, n. 1921).

Orbene, il presupposto di questo indirizzo, cui il Collegio aderisce pienamente, risiede nell'affermazione che non è sufficiente che la società si costituisca secondo uno dei tipi previsti dai capi III e segg. del titolo V del codice civile perché ricorre la figura dell'imprenditore commerciale. Non sussiste infatti alcuna coincidenza fra società ed impresa in quanto le relative norme operano su piani del tutto diversi e si fondano su requisiti in parte diversi. Le norme sull'impresa si riferiscono all'attività commerciale in sé considerata qualunque sia il soggetto che la svolga (individuale o collettivo), mentre le norme sulle società riguardano specificamente l'impresa collettiva esercitata in forma societaria.

Come esempio tipico di società senza impresa si richiama la società occasionale, costituita cioè per il compimento di un singolo affare: in essa difetta il requisito della professionalità (intesa come attività economica abitualmente o sistematicamente esercitata), che il codice civile richiede per integrare la figura dell'imprenditore commerciale (art. 2082 cod. civ.), requisito che invece non ricorre allorché si definisce il contratto di società (art. 2247).

Quella parte della dottrina, la quale afferma che non possa esservi società senza impresa, sostiene logicamente che la società occasionale costituisce anche impresa commerciale, sul rilievo che per le società in

genere enunciare il requisito della professionalità non avrebbe avuto senso, dato che per esse l'esercizio dell'attività economica nel campo prescelto non è uno dei possibili indirizzi della loro attività, come accade per l'imprenditore individuale, ma è l'unico che possono seguire.

La tesi non considera che il requisito della professionalità costituisce una modalità intrinseca dell'attività economica, la quale è contenuta in una norma (art. 2082 cod. civ.) che definisce in via generale l'imprenditore individuale e collettivo).

Inoltre, l'accettazione di questo orientamento importerebbe che anche la società occasionale, dovrebbe essere sottoposta al fallimento in caso di insolvenza, per il solo fatto di essere una società, mentre il nostro sistema giuridico è imperniato sulla soggezione al fallimento anche degli enti societari ma solo in quanto svolgono attività di impresa (art. 1 della legge fallimentare), e come si è accennato, la nozione di imprenditore si ricava in via generale dall'art. 2082 cod. civ., che richiede in ogni caso la professionalità dell'attività economica espletata.

La stessa disciplina giuridica del resto conferma che non è la forma impressa dalle parti al contratto di società (secondo uno dei tipi previsti dai capi III e segg. del titolo V del codice civile) ad attribuire alla relativa attività economica il carattere di impresa commerciale, ma ciò che rileva è — indipendentemente dalla volontà negoziale delle parti — il contenuto dell'oggetto sociale, il quale deve consistere in una delle attività economiche che caratterizzano l'impresa e che sono elencate nell'art. 2195 cod. civ.

L'art. 2200 cod. civ., invero statuisce che sono soggette all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III o segg. del titolo V e le società cooperative anche se non esercitano una attività commerciale. Inoltre, fa propendere per la tesi che il Collegio intende seguire, il rilievo già innanzi accennato che le società non falliscono in quanto tali, ma solo in quanto rivestono la qualità di imprenditore commerciale (art. 2221 cod. civ. e 1 della legge fallimentare); e tale qualità va accertata in base agli articoli 2082 e 2195 cod. civ.

L'Avvocatura Generale dello Stato ha sostenuto nei suoi scritti difensivi che anche ove si accetti il principio secondo cui non esiste perfetta coincidenza tra società ed imprese, l'intento speculativo della società non potrebbe essere negato e tale circostanza sarebbe sufficiente per ritenere tassabile qualsiasi plusvalenza da essa realizzata.

Il rilievo non tiene conto del fatto che il sistema della legge (art. 81 del testo unico) è ispirato al criterio secondo cui — per le imprese commerciali — le plusvalenze tassabili sono quelle indicate dall'art. 100 ed esse devono derivare dal realizzo di beni relativi all'impresa ad un prezzo superiore al costo non ammortizzato.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, si comprende come la decisione impugnata sia caduta in errore allorché ha ritenuto che ricor-

resse nella vendita del terreno edificatorio di proprietà della società ricorrente, una plusvalenza tassabile ex art. 100 del testo unico del 1958, sulla base della mera natura societaria dell'ente titolare del bene, senza aver prima stabilito quale fosse l'oggetto sociale della società con riferimento all'epoca cui rimonta la plusvalenza di cui si contende tra le parti. Ed al riguardo deve precisarsi che se l'oggetto sociale risiede — come sostenuto dalla ricorrente — nella conservazione del patrimonio immobiliare (riscossione dei canoni locatizi ed effettuazione delle normali opere di manutenzione dei fabbricati in proprietà), si è al di fuori dei confini dell'attività di impresa, di cui all'art. 2195 cod. civ. Non può, invero, confermarsi in questa sede quanto già ritenuto da questa Corte con la sentenza 10 agosto 1979, n. 4644, allorché si ravvisò plusvalenza tassabile ex art. 100 testo unico citato, nella vendita del terreno (su cui sorgeva lo stabile) realizzata da una società in norme collettivo, costituita per dare in locazione a terzi gli appartamenti dello stabile medesimo, curandone l'amministrazione e dividendone gli utili tra i soci.

In tal caso la nozione stessa di società viene meno, secondo la disciplina giuridica, la quale esclude la configurabilità di una società di mero godimento dei beni da parte dei proprietari e quindi l'applicazione delle norme sulla società richiama invece quanto previsto in tema di comunione dalle norme del titolo VII del libro III del codice civile (art. 2248). (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 aprile 1982, n. 2691 - Pres. Brancaccio - Est. Battimelli - P.M. Sgroi (conf.). Cassa di Risparmio di Ancona (avv. Fantozzi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota).

Tributi erariali diretti - Riscossione - Iscrizione a ruolo definitiva - Imponibile riconosciuto nel ricorso alla commissione - È vincolante - Legittimità.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 174).

Benché l'art. 174 del t.u. delle imposte dirette consenta l'iscrizione a ruolo definitiva delle imposte corrispondenti agli imponibili dichiarati, la norma va intesa nel senso che possono iscriversi a ruolo le imposte corrispondenti ad imponibili non suscettibili di contestazione e tali sono gli imponibili riconosciuti e accettati, anche in misura superiore alla dichiarazione, con il ricorso contro l'accertamento (1).

(1) Decisione da condividere pienamente.

La affermata irrevocabilità del riconoscimento contenuto nel ricorso, in ciò equivalente alla dichiarazione, dovrebbe far riflettere sulla vincolatività degli effetti della dichiarazione. Ma sul punto le idee sono ancora parecchio confuse:

(omissis) Premesso che l'art. 174 del t.u. n. 645 del 1958 menziona genericamente gli «imponibili dichiarati dal contribuente», senza richiamare espressamente l'art. 17 dello stesso t.u., va osservato che correttamente la decisione impugnata ha ritenuto compreso nella previsione normativa in esame anche il caso di indicazione di un imponibile contenuta nel ricorso contro l'accertamento. L'art. 174, invero, va interpretato, nel suo complesso, nel senso che possono iscriversi a ruolo definitivo le imposte corrispondenti ad imponibili non suscettibili di contestazione, il che senza dubbio ricorre nell'ipotesi in cui il contribuente, nell'impugnare l'accertamento, indichi come effettivo un imponibile diverso da quello accertato, ma maggiore di quello indicato nella dichiarazione.

In tale caso proprio per l'applicabilità nel giudizio innanzi alle Commissioni dell'art. 112 cod. proc. civ., invocato dalla ricorrente nel primo motivo di ricorso, le Commissioni di merito, come già questa Corte ha deciso (ved. sentt. n. 2197/74, n. 2850/80 e n. 4879/81), non possono mai, anche se accolgono il ricorso, determinare un imponibile inferiore a quello indicato nel ricorso introduttivo del giudizio, costituendo tale ammontare il limite della domanda proposta e, conseguentemente, il limite del potere del giudice, sì che ben può l'Ufficio iscrivere definitivamente a ruolo l'imposta corrispondente ad un imponibile non più contestabile, in quanto suscettibile solo di aumento, ma giammai di diminuzione; in tal caso, invero, non è ipotizzabile un'eventuale futura restituzione parziale dell'imposta, il che appunto caratterizza l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo e la differenza dall'iscrizione a titolo provvisorio. (omissis)

v. C. BAFILE, *Osservazioni sulla natura giuridica della dichiarazione tributaria*, in questa *Rassegna*, 1980, I, 361, cui *adde* Cass. 24 gennaio 1980, n. 579, *ivi*, 815, 19 febbraio 1980, n. 1218, *ivi*, 823, 21 ottobre 1981, n. 5506 e 17 novembre 1981, n. 6095, *ivi*, 1982, I, 781.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 maggio 1982, n. 2727 - *Pres. Miele - Est. Corda - P.M. Dettori (conf.)*. Ministero delle Finanze (avv. Stato Dipace) c. Coop. Augustus (avv. Procaccini).

Tributi erariali indiretti - Imposta di registro - Agevolazione per le case di abitazione non di lusso - Appalto risolto prima della costruzione dell'opera - Decadenza.

(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14).

Decade dall'agevolazione il contratto di appalto per la costruzione di case di abitazione non di lusso risolto prima di dare esecuzione alle opere (1).

(1) Principio esatto che può considerarsi ormai consolidato (Cass. 18 giugno 1979, n. 3417, in questa *Rassegna*, 1980, I, 170).

(*omissis*) Con l'unico motivo di censura (deducendo «violazione e falsa applicazione degli articoli 13, 14 e 20 della legge 2 luglio 1949, n. 408, in correlazione agli articoli 1 e 8 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269»), l'Amministrazione Finanziaria sostiene che la agevolazione tributaria di cui alla citata legge del 1949 non compete — secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale — ai contratti di appalto (pur aventi ad oggetto la costruzione di «case di abitazione non di lusso») se gli stessi vengono risolti, come nel caso concreto, *prima* dell'inizio della costruzione. Asserisce che dalla sentenza si ricaverebbe che il contratto sarebbe stato risolto prima che fosse dato inizio alla costruzione.

Replica il resistente che dalla sentenza si ricaverebbe esattamente il contrario, e cioè che il contratto in questione sarebbe stato risolto *dopo* che l'opera era stata già iniziata; di modo che, anche aderendo all'impostazione giurisprudenziale invocata dalla ricorrente, già dovrebbe ritenersi sussistente il presupposto di fatto necessario per tenere fermo il beneficio provvisoriamente applicato.

Il ricorso è fondato.

Dopo alcune oscillazioni, la giurisprudenza di questa Corte sembra essersi ormai definitivamente orientata a ritenere che un contratto di appalto, perché possa fruire dei benefici previsti dall'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, deve non solo avere ad oggetto la costruzione rientrante nella previsione della legge, ma deve avere contribuito alla realizzazione della costruzione predetta, nei modi e nei tempi prescritti. Di modo che, nel caso di risoluzione del contratto stesso, e di attuazione dell'opera nel termine di legge a mezzo di altri rapporti giuridici, gli indicati benefici sono applicabili esclusivamente nell'ipotesi in cui la risoluzione sia avvenuta dopo l'inizio della costruzione, e non anche in epoca anteriore, atteso che, solo nel primo caso, il contratto può ritenersi occorrente alla realizzazione dell'opera e, quindi, all'attuazione del fine giustificativo della norma agevolatrice. Questo principio è stato da ultimo affermato con un gruppo di sentenze, tutte in data 6 novembre 1978 (nn. da 5024 a 5036) e ad esso intende conformarsi il Collegio, nella precipua considerazione che la sentenza impugnata, informata al principio opposto, non ha svolto argomenti idonei a inficiarne la validità.

Neppure la resistente, del resto, ha saputo contrastare la validità degli argomenti predetti, tanto che ha incentrato il proprio sforzo nel rilievo di una circostanza di fatto che renderebbe inutile la cassazione della sentenza impugnata. Ha, infatti, sostenuto che il giudice di appello aveva già accertato come la risoluzione del contratto in parola sarebbe successiva all'inizio della costruzione (di modo che il contratto stesso fruirebbe legittimamente dei benefici tributari, per avere concorso alla realizzazione dell'opera). In contrario, però, fa notare la ricorrente che la sentenza avrebbe, invece, dato atto che il contratto era rimasto «del tutto ineseguito».

c) nell'ipotesi, poi, in cui colui il quale ha costituito l'usufrutto venda successivamente ad un terzo la nuda proprietà a colui in capo al quale si consolidi l'usufrutto e che rivenda l'intero immobile, qualora il momento iniziale si fissasse in quello della consolidazione, si verificherebbe la situazione *sub a)*, mentre se tale momento fosse collocato in quello in cui il dante causa del venditore aveva la piena proprietà, si violerebbe il principio secondo cui debitore dell'imposta è il soggetto che dell'incremento ha beneficiato e si realizzerebbe una parziale duplicazione d'imposta (essendo stata la stessa già pagata una prima volta in occasione del trasferimento della nuda proprietà nella pendenza dell'usufrutto).

Si deve, quindi, ritenere, sulla base della *ratio* della disciplina introdotta con il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e in mancanza di particolari disposizioni ostative che, ai fini della determinazione del valore iniziale dell'immobile soggetto all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, da effettuarsi secondo i criteri di cui agli artt. 6 e 7 d.P.R. citato, occorre avere riguardo, qualora il venditore abbia inizialmente acquistato la sola nuda proprietà e sia divenuto successivamente pieno proprietario, a seguito di consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà, al momento in cui il venditore stesso ha acquistato la nuda proprietà e non anche a quello in cui si è verificata la consolidazione dell'usufrutto; con l'ulteriore conseguenza che quando, come nella specie, si è in presenza di un acquisto della nuda proprietà avvenuta per successione apertasi nel 1913, occorre applicare il terzo comma dell'art. 6 d.P.R. citato per il quale « per gli acquisti verificatisi oltre un decennio prima dell'entrata in vigore del presente decreto il valore iniziale è quello venale che i beni avevano al decimo anno anteriore, ovvero, nel caso di beni per i quali erano applicabili le disposizioni della legge 5 marzo 1963 n. 246, quello che essi avevano alla diversa data stabilita con le deliberazioni previste negli artt. 5 e 25 della predetta legge ». (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 maggio 1982, n. 3112 - Pres. Miele - Est. Virgilio - P.M. Caristo (diff.). Foglio c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Salimei).

Tributi erariali indiretti - Imposta di registro - Accessione - Art. 938 cod. civ. - Attribuzione al costruttore delle proprietà del fondo attiguo coperto con la costruzione - Trasferimento del fabbricato - Esclusione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 47; cod. civ. art. 938).

Nell'ipotesi dell'acquisto della proprietà del suolo attiguo occupato con la costruzione a norma dell'art. 938 cod. civ. (c.d. accessione invertita)

del valore finale della precedente tassazione INVIM a carico del soggetto che la nuda proprietà ha trasferito.

In senso contrario non vale allegare quanto sostenuto nella decisione impugnata e cioè che il raffronto del valore di un bene immobile deve effettuarsi con riferimento ad entità giuridiche omogenee e quindi fra due situazioni di piena proprietà, invocandosi la formula legislativa dell'art. 7, terzo comma, per la quale occorre considerare « come valore iniziale quello della piena proprietà all'atto dell'acquisto ».

Pur non contestandosi l'esigenza dell'omogeneità dei termini di raffronto, va in proposito osservato — concordandosi con quanto evidenziato dalla difesa erariale — che tale raffronto può e deve essere effettuato anche fra entità astratte e non concrete, dal momento che l'effettivo incremento tassabile può essere calcolato anche con la detrazione attraverso cui la tassazione viene adeguata alla realtà delle singole fattispecie.

Ove si tenga presente che, ai sensi dell'art. 7, in caso di trasferimento della nuda proprietà, il valore finale è costituito da quello della piena proprietà, corrispondente al diritto trasferito, determinato agli effetti dell'imposta di registro o di successione, appare evidente che il termine « piena proprietà » va riferito al suo valore e non già al suo acquisto, che può anche avere riguardato, quale presupposto della tassazione INVIM, la sola nuda proprietà.

Sulla base, poi, di quanto in precedenza rilevato circa la necessità della continuità dei termini di riferimento non esiste alcun valido motivo per escludere che il valore finale, preso a base della precedente tassazione INVIM, in caso di trasferimento della sola nuda proprietà, non debba costituire il valore iniziale della successiva tassazione INVIM, quando, verificatasi la consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà, il nuovo « pieno proprietario » abbia alienato l'immobile. Né si può passare sotto silenzio che, ove si accedesse alla tesi qui contestata:

a) verrebbe a crearsi una soluzione di continuità fra i vari termini di riferimento, in quanto resterebbe non soggetto a tassazione l'incremento di valore realizzato dal nudo proprietario fra il momento dell'acquisto della nuda proprietà e quello della consolidazione dell'usufrutto;

b) si realizzerebbe una disparità di trattamento — costituzionalmente rilevante — fra l'ipotesi in cui il proprietario ha costituito l'usufrutto, mantenendo la nuda proprietà e quella in cui lo stesso ha contemporaneamente ceduto ad un terzo la nuda proprietà e a favore di un altro usufrutto, in quanto, in relazione alla stessa situazione di nuda proprietà, solo nel primo caso e non anche nel secondo si avrebbe tassazione per il periodo corrispondente a quello in cui il soggetto ha mantenuto la sola nuda proprietà;

dere quella — ricorrente nella specie — in cui l'usufrutto e la nuda proprietà sono state acquistate contemporaneamente da due soggetti diversi.

Tale situazione potrebbe, astrattamente, essere risolta o aderendo alla soluzione adottata dalla Commissione Tributaria Centrale e difesa dal resistente e quindi ponendo come valore iniziale, ai fini dell'INVIM, quello accertabile al momento della consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà o accettando la tesi dell'Amministrazione finanziaria per la quale occorre far capo — al fine di stabilire il valore iniziale — al momento in cui al venditore è stata trasferita la nuda proprietà.

Questa seconda soluzione è in realtà l'unica possibile, in quanto è la sola che permetta di realizzare quelli che sono i principi ispiratori della legge istitutiva dell'INVIM, in precedenza esposti ed è inoltre la sola ricavabile sulla base di una consentita interpretazione estensiva dell'art. 7 d.P.R. citato.

Costituisce giurisprudenza costante di questa Corte, dalla quale non c'è alcun motivo di discostarsi, che, in tema di leggi tributarie, sussiste la possibilità di ricorrere alla interpretazione estensiva quando si ravvisano nel caso non espressamente regolato dal legislatore, motivi e finalità propri dello spirito della legge che si vuole applicare per estensione (cfr. fra le tante decisioni: Cass. 12 febbraio 1973, n. 430; Cass. 7 dicembre 1972, n. 3538; Cass. 29 maggio 1971, n. 1614).

In tal caso l'interprete deve limitarsi a risalire, mediante un processo di astrazione logica, dalle norme espresse e particolari della legge al principio che ne ha suggerito la statuizione, al fine di saggiare, in rapporto al caso non espressamente previsto, la possibilità di una identità di *ratio* e di riconoscere, in caso di accertamento positivo e quando non sussistano particolari disposizioni ostative, che il legislatore *minus dixit quam voluit* (Cass. 4 aprile 1962, n. 699).

La situazione del pieno proprietario che avendo costituito l'usufrutto, divenuto nuovamente pieno proprietario per consolidazione, alieni l'immobile, non si differenzia da quella di colui che avendo acquistato la sola nuda proprietà, sia divenuto pieno proprietario per consolidazione ed abbia successivamente alienato l'immobile. In entrambe le ipotesi è indubbio che dell'incremento di valore del bene hanno beneficiato tanto il primo (dal momento dell'acquisto iniziale della piena proprietà), quanto il secondo (dal momento dell'acquisto della nuda proprietà). Risponde, pertanto, ad elementari principi di giustizia che mentre per il primo il valore iniziale, ai fini INVIM, va determinato con riferimento al momento in cui tale proprietà è stata acquistata, per il secondo questo momento va fissato in quello in cui il soggetto è diventato nudo proprietario e ciò soprattutto ove si consideri che questo momento, sulla base di quanto in precedenza rilevato, ha costituito il termine di riferimento per la determinazione

Si tratta, cioè, di stabilire se tale momento vada individuato in quello in cui si è verificata la consolidazione o in quello in cui si è verificato il trasferimento della nuda proprietà.

Per la soluzione del problema è necessario interpretare l'art. 7 d.P.R. n. 643 del 1972, come integrato dal d.P.R. n. 688 del 1974, che disciplina specificamente la fattispecie relativa alla costituzione e al trasferimento del diritto di usufrutto e al trasferimento della nuda proprietà, ai fini dell'INVIM, tenendo presente quanto in precedenza evidenziato circa la necessità che non si verifichino soluzioni di continuità fra i vari momenti considerati ai fini dell'imposta e che l'imposta colpisca il soggetto che dell'incremento ha beneficiato.

Dal richiamato art. 7 emerge che:

a) nella costituzione e nel trasferimento del diritto di usufrutto e nel trasferimento della nuda proprietà l'incremento imponibile è dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprietà corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinato agli effetti dell'imposta di registro o di successione, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprietà (primo comma);

b) la consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà nella persona del nudo proprietario per decorso dei termini o per causa naturale non dà luogo all'applicazione dell'imposta. Nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali l'incremento imponibile si determina considerando quale valore iniziale quello della piena proprietà all'atto dell'acquisto e dall'incremento così determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione dell'usufrutto (terzo comma).

Sulla base della normativa vigente, quindi:

a) la costituzione del solo usufrutto o il trasferimento della sola nuda proprietà sono atti rilevanti ai fini INVIM;

b) nelle predette ipotesi il valore finale è costituito dalla quota della piena proprietà corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinato agli effetti dell'imposta di registro o di successione;

c) la consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà non dà luogo ad applicazione di imposta;

d) il successivo trasferimento della piena proprietà — dopo la consolidazione — è rilevante ai fini INVIM e l'incremento imponibile si determina considerando quale valore iniziale quello della piena proprietà all'atto dell'acquisto, ma dall'incremento va sottratto quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione dell'usufrutto.

La norma, quindi, mentre disciplina espressamente l'ipotesi in cui l'usufrutto sia stato costituito dal proprietario pieno, non sembra preve-

(*omissis*) Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 6, terzo comma, e 7 (nel testo integrato del d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nonché omessa e insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. e 111 Cost., per avere la Commissione Centrale, affermato che, per la determinazione del valore iniziale, ai fini dell'INVIM, in caso di alienazione di immobile, occorre fare riferimento, qualora l'alienante abbia acquistato la piena proprietà a seguito di consolidazione della nuda proprietà, spettantegli per successione, con l'usufrutto spettante ad un terzo, al valore della piena proprietà al momento della consolidazione e non anche al valore della stessa piena proprietà al momento dell'apertura della successione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In base all'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 643, l'incremento di valore degli immobili siti nel territorio dello Stato è soggetto all'imposta prevista dallo stesso d.P.R. e ciò per soddisfare l'esigenza — generalmente avvertita — di sottoporre a prelievo fiscale l'effettiva variazione di valore di mercato degli immobili ed, in ispecie, dei terreni fabbricabili, in quanto non ricollegabile ad iniziative, attività ed investimenti dei proprietari, ma derivanti dalla espansione degli agglomerati urbani e da nuovi insediamenti industriali o turistici, e dal complesso delle opere pubbliche connesse a tali sviluppi, nonché da contingenti e spesso imponenti fenomeni di speculazione immobiliare (cfr. Corte cost., 8 novembre 1979, n. 126).

Tale incremento di valore è costituito dalla differenza fra il valore dell'immobile alla data nella quale si verificano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 d.P.R. citato e il valore, aumentato delle spese indicate nel successivo art. 11, che l'immobile aveva alla data dell'acquisto o della precedente tassazione (art. 6, comma primo).

Proprio perché l'INVIM non è un'imposta sui trasferimenti, ma un'imposta sugli incrementi di valore — considerato come fatto continuo delimitato da due termini di riferimento nel tempo — è necessario, allo scopo di evitare che alcuni incrementi sfuggano ad imposta, che non vi siano soluzioni di continuità fra i vari termini di riferimento, è cioè necessario che il momento temporale considerato come rilevante per la determinazione del valore finale dell'immobile al fine dell'applicazione dell'imposta in un determinato periodo diventi il termine di riferimento su cui calcolare il valore iniziale ai fini di una successiva tassazione (arg. ex art. 6, primo comma). È, poi, parimenti necessario che destinatari dell'imposta siano i soggetti che dell'incremento abbiano beneficiato.

Ciò premesso, si osserva che il problema all'esame di questa Corte è quello di stabilire quale sia il momento al quale fare riferimento per la determinazione del valore iniziale qualora il bene trasferito sia pervenuto al venditore in nuda proprietà e solo successivamente sia avvenuta la consolidazione con l'usufrutto spettante ad un terzo.

2. - Lo stesso art. 6 del d.P.R. n. 1924 del '37, nel prevedere la presunzione della conclusione di un contratto d'appalto basata sul comportamento esteriore dei pretesi contraenti (cioè sul fatto che essi abbiano agito come se tra di loro vi fosse un contratto di appalto), ammette « la prova contraria, esclusa la testimoniale ». Ciò significa che il contribuente è ammesso a fornire tale prova contraria attraverso documenti, non esclusi ovviamente — perché altrimenti, data l'eccezionalità della disciplina, la legge avrebbe dovuto specificarlo — i contratti scritti e le fatture, cioè le prove più tipiche e comuni dei rapporti commerciali dei quali qui trattasi. Orbene, dall'esame di tali documenti la Commissione Centrale, confermando anche a tal proposito quanto ritenuto dai giudici precedenti, ha tratto il motivato convincimento che i contraenti ebbero particolare cura di disciplinare convenzionalmente i loro rapporti in modo da impedire a chiunque di ritenere che la loro volontà fosse in sostanza diretta a stipulare un contratto onnicomprensivo e unitario d'appalto anziché più contratti consecutivi di semplice trasporto. Dai documenti da essi esibiti infatti emerge — come nell'impugnata sentenza è stato chiaramente messo in luce — la mancanza di ogni impegno reciproco di continuità, di volume, di invariabilità di corrispettivo e, persino, di obbligarsi definitivamente a ogni singolo trasporto.

In tale situazione, avvalorata dal fatto che per ogni autotrasporto è stata emessa una distinta fattura, logicamente la Commissione Centrale ha riconosciuto essere stata data una valida prova contraria (in quanto documentale e non testimoniale) alla presunzione di un appalto: apprezzamento di fatto, anche questo, congruamente motivato e, come tale, insindacabile in questa sede di legittimità. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 maggio 1982, n. 2927 - Pres. Brancaccio - Est. Finocchiaro - P.M. Sgroi (conf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota) c. Favilli (avv. Colzi).

Trbuti locali - INVIM - Acquisto separato della nuda proprietà e dell'usufrutto - Valore iniziale - Va riferito al momento dell'acquisto della nuda proprietà.

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 7).

Poiché nel sistema impositivo dell'INVIM è indispensabile che non vi siano soluzioni di continuità tra i vari termini di riferimento, quando il bene venduto sia entrato nella proprietà del venditore con separati atti di acquisto della nuda proprietà e dell'usufrutto, il momento al quale va riferito il valore iniziale è quello dell'acquisto della nuda proprietà (1).

(1) Decisione evidentemente esatta, che costituisce il primo passo nella ricca casistica di situazioni connesse alla separazione dell'usufrutto dalla piena proprietà.

4) nell'omettere di valutare, nel contesto dell'intera vicenda, il fatto che dalle scritture risultasse che i trasportatori rimanevano liberi di accettare le richieste di trasporto senza affatto chiedersi se le prove addotte dal contribuente non fossero artatamente predisposte al fine di simulare una realtà negoziale non ricadente nell'ambito della fattispecie impositiva.

Il ricorso è infondato per due ragioni convergenti.

1. - È ben vero che, a norma dell'art. 6 del r.d.l. 15 novembre 1937, n. 1924, per presumere ai fini dell'imposta del registro l'esistenza di un contratto d'appalto non è necessario che esso risulti da documenti o anche da semplici dichiarazioni verbali delle parti, essendo sufficiente un comportamento di fatto dei contribuenti in cui possa ravvisarsene l'esecuzione, ma è anche vero che, al fine di poter indurre da una serie continuata di trasporti un contratto unitario di appalto del relativo servizio anziché una semplice molteplicità di singoli ed autonomi contratti di trasporto, è indispensabile, qualora si prescindano dal contenuto dei contratti predisposti dalle parti per regolare i loro rapporti, che nella effettuazione dei trasporti emergano da un lato una disciplina unitaria, dall'altro lato impegno particolare, modalità diverse e servizi aggiuntivi che possano differenziare, anche dal punto di vista esteriore dell'« esecuzione » (— che è quello poi da cui ci si deve porre fiscalmente ai sensi del citato art. 6 —), il contratto di appalto da quello di singolo trasporto per la indubbia ben maggiore complessità del primo rispetto al secondo (per gli elementi differenziali tra i due contratti cfr. Cass. sentenze nn. 2620 dell'81, 1902 dell'80, 186 del 62, 482 del 71). Orbene, tutte e tre le commissioni tributarie adite una dopo l'altra per l'accertamento di tali elementi di fatto differenziali, hanno concordemente negato che dalle modalità di prestazione del servizio effettuato dagli autotrasportatori in favore della « Colgate-Palmolive » fossero emerse modalità o prestazioni particolari diverse o maggiori da quelle comportate da un semplice contratto di trasporto.

Nella motivazione della decisione impugnata, invero, la Commissione Centrale sottolinea che la Commissione di secondo grado ha constatato in proposito « l'inesistenza di servizi extra al di là di quelli di trasporto » e chiaramente lo conferma rilevando, per proprio conto, « l'assenza di altri elementi (— oltre i documenti di cui si dirà in seguito —) che comprovino l'esistenza di un contratto di appalto ». Trattasi — come è appena il caso di notare — di accertamenti di fatto, che non possono essere rimessi in discussione in questa sede sul semplice presupposto che essi non corrisponderebbero alla verità, perché in tal caso si cadrebbe nell'ipotesi di « travisamento di fatto » denunciabile non per cassazione, bensì per revocazione (cfr. Cass., sentenze nn. 4301 dell'81; 2686 e 4916 dell'80).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 maggio 1982, n. 2926 - Pres. Braccaccio - Est. Borruso - P.M. Sgroi (conf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Vittoria) c. Soc. Colgate Palmolive (avv. Spolidoro e Spada).

Tributi erariali indiretti Imposta di registro - Appalto di trasporti o trasporti singoli - Criteri di distinzione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 52; d.l. 15 dicembre 1937, n. 1924, art. 6).

Perché possa, in forza della presunzione dell'art. 6 del d.l. 15 novembre 1937, n. 1924, ritenersi sussistente un appalto di trasporto, anziché una semplice pluralità di singoli contratti di trasporto, è necessario che emergano la disciplina unitaria delle attività o modalità di prestazione diverse e maggiori di un semplice contratto di trasporto (1).

(omissis) L'Amministrazione finanziaria, con un unico motivo denuncia la violazione degli articoli 1677, 1657, 1666, 1560, 1561, 1562, 1564, 1567, 1569, 1362 e seguenti cod. civ., dell'art. 6 all. B al r.d.l. 15 novembre 1937, n. 1924 e dell'art. 52 tariffa all. A al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 in relazione all'art. 111 Cost. e 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., sostenendo che la Commissione Centrale avrebbe errato:

1) nell'escludere in base al solo contenuto delle lettere di offerta scambiate tra la Società e i trasportatori per stabilire le condizioni che avrebbero regolato i trasporti nell'anno successivo, l'esistenza di un contratto di appalto di trasporti, in quanto detto contratto, a norma del citato art. 6 all. B al r.d.l. 15 novembre 1937, n. 1924, poteva essere anche presunto indipendentemente dalla documentazione esibita;

2) nel ritenere incompatibile con la tesi del contratto di appalto la mancanza nella predetta documentazione di pattuizioni sull'entità numerica delle prestazioni da richiedersi (risultando questa determinata dal normale fabbisogno dell'avente diritto: art. 1560 cod. civ.), sul corrispettivo (potendo questo essere calcolato con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi e, in mancanza dal giudice: articoli 1677 e 1657 cod. civ.), sulla riserva di zone di esclusiva in favore dell'appaltatore;

3) per converso nel trascurare di considerare fatti concludenti di decisiva importanza quali la continuità delle prestazioni, la distribuzione dei trasporti secondo zone d'esclusiva, la costituzione di depositi, l'impegno assunto dai trasportatori di provvedere da se stessi o a mezzo d'altri trasportatori alla consegna della merce in deposito;

(1) Conformi Cass. 25 febbraio 1971, n. 482, in questa *Rassegna* 1971, I, 624; 21 marzo 1980, n. 1902 in *Riv. leg. fisc.*, 1980, 1927; 29 aprile 1981, n. 2620, *ivi*, 1981, 1899.

Ebbene, tale formulazione non giustifica il contenuto intrinseco del diniego di effetti all'atto di imposizione dell'ufficio né mostra di aver tenuto in considerazione l'interesse della P. A. a procedere ad un accertamento di valore ancor prima della richiesta del pagamento della tassa proporzionale.

L'avviso di accertamento rivolto dall'ufficio ai contribuenti, avendo il valore di un atto di imposizione, indusse i destinatari a proporre ricorso alla commissione tributaria, alla quale venne demandata la valutazione dei beni, mercè l'instaurazione di un giudizio tributario.

Da ciò si deduce che l'avviso di accertamento ebbe quale primo obiettivo quello di contestare ai contribuenti il valore dei beni da loro indicato nell'atto negoziale registrato, per, poi, imporre, secondo il procedimento tributario il maggior valore con esso determinato.

È intuitivo come lo scopo dell'accertamento del maggior valore, consistente nella futura, eventuale applicazione della tassa suppletiva, costituì il motivo qualificante l'interesse dell'ufficio allo svolgimento del processo, oltre la ragione giuridica dell'emanazione dell'atto amministrativo.

Da ciò consegue che tale scopo fu rilevante anche se, avendo l'atto negoziale del contribuente scontato la tassa fissa per attribuita agevolazione fiscale, l'Ufficio, intuito l'errore circa la concessione del beneficio e nella previsione dell'applicazione dell'imposta ordinaria, dimostrò di avere l'interesse immediato, preventivo e conservativo ad accertare il valore venale del bene (art. 100 cod. proc. civ.)

Pertanto, il fatto che l'atto negoziale dei contribuenti non fosse stato ancora dichiarato decaduto dal beneficio fiscale e perciò non ancora assoggettato all'imposta proporzionale non era ostativo al sorgere di quell'interesse nella P. A., perché l'applicazione dell'imposta proporzionale in quanto premessa per l'applicazione del supplemento d'imposta, non poteva non far parte della previsione dello scopo finale da raggiungere e perciò non essere parte integrante dell'interesse dell'ufficio tributario ad ottenere una decisione sul valore del bene.

Sicché alla formulazione del concetto della sentenza impugnata va sostituita la seguente: l'avviso di accertamento di valore volto a conseguire la determinazione del valore del bene in contraddittorio con il contribuente, mercè l'instaurazione del processo tributario, è valido e rilevante anche nell'ipotesi in cui il bene da valutare sia stato assoggettato al pagamento dell'imposta a tassa fissa per agevolazione fiscale, purché sussista un interesse attuale dell'ufficio, preventivo o conservativo, in previsione della dichiarazione di decadenza del contribuente dal beneficio, della conseguenziale applicazione dell'imposta ordinaria e quindi della applicazione del supplemento di imposta. (*omissis*)

(*omissis*) Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione Finanziaria, denunciando la violazione dell'art. 21 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, nonché l'omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata in quanto: *a*) non sarebbe stato considerato che, secondo l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 21 succitato, il termine di un anno per la notifica di avviso di accertamento di maggior valore — nell'ipotesi di pagamento di imposta erroneamente applicata e pagata a tassa fissa — veniva fatto decorrere dalla data di pagamento della tassa fissa e non da quello del supplemento d'imposta; non sarebbe stato vagliato il punto, relativo alla pronuncia di decadenza già disposta dall'ufficio tributario e conseguente ad un errore originario, dell'ufficio stesso nell'applicazione dell'agevolazione; *b*) erronea sarebbe la decisione circa il denegato potere di accertamento del maggior valore sol perché anticipato rispetto al momento a decorrere dal quale l'ufficio aveva l'onere di esercitarlo: tanto più che l'esercizio di esso trovava fondamento in un'azione di natura conservativa: vuoi per scongiurare il termine annuale di decadenza, vuoi per determinare il valore venale del bene, difficilmente da ricostruire in epoca successiva; *d*) non sarebbe stato considerato che, se anche fosse stato necessario far precedere l'avviso di accertamento del maggior valore dalla « pretesa » dell'ufficio di assoggettamento dell'atto alla tassazione ordinaria, tale « pretesa » — essendo stata formulata nelle more processuali — avrebbe dovuto essere considerata come fatto giuridico avente efficacia sanante della supposta « illegittimità » di quell'avviso.

Il ricorso è fondato.

Si premetta che il nucleo centrale della decisione impugnata si incentra nella formulazione del seguente concetto: « l'avviso di accertamento di valore in tanto può essere considerato produttivo di effetti, in quanto il contribuente sia soggetto ad una imposta proporzionale, suscettibile di aumento in rapporto al maggior valore accertato del bene o dei beni cui tale aumento si commisura ».

dal valore già determinato. Ed è noto che nell'ipotesi di decadenza da agevolazioni, che possano avverarsi anche a lunga distanza, l'ufficio non può procedere ad accertare il valore al momento in cui sorge l'interesse, perché l'accertamento va sempre eseguito nel termine di decadenza che decorre invariabilmente.

Non è quindi nemmeno necessario verificare l'esistenza di un interesse preventivo o conservativo; l'accertamento è sempre possibile, se non doveroso per l'ufficio, anche se meramente eventuale.

Ed è evidente che l'impugnazione dell'accertamento può avere per oggetto soltanto il valore venale e che la decisione su questa questione non può essere influenzata da considerazione sul regime tributario dell'atto.

senz'altro del socio anche senza la materiale percezione, vuol dire invece che il socio acquista un diritto di credito certo, liquido ed esigibile sulla indicata quota di utile.

Tali concetti sembrano trovare adattamento anche in campo tributario.

In materia di R.M. vigente il t.u. 645/58, laddove all'art. 58 si parla di « produzione » di un reddito, va escluso dalla nozione di « reddito prodotto » il diritto di credito su un utile da percepire, tant'è che a proposito della imposta complementare, l'art. 135 lett. c), prescindendo dalla « produzione del reddito », assoggetta all'imposta « il reddito derivante dalla partecipazione in società di persone in misura pari alla quota per la quale il contribuente ha diritto di partecipare agli utili ».

La circonlocuzione delle espressioni usate dal legislatore corrobora la dimostrazione che egli ben conscio del significato attribuito al termine « utile percepito » ha inteso assoggettare in modo del tutto eccezionale a tale tipo di imposta l'utile anche non percepito cioè non riscosso.

L'ultimo argomento della ricorrente circa la supposta irrilevanza del fatto che la S.p.A. Mobiliare Muralto non avesse iscritto nel proprio bilancio l'utile di L. 960.000, contrariamente all'assunto della ricorrente stessa, ha un preciso significato, nel senso che, conformemente a legge, quella società non poteva iscrivere in bilancio un'entrata patrimoniale non riscossa e, perciò, non tassabile. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 maggio 1982, n. 2867 - Pres. Mazzacane - Est. Pannella - P.M. Catelani (conf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Vittoria) c. Petroni.

Tributi erariali indiretti - Imposta di registro - Accertamento di valore - Mancanza di una pretesa attuale d'imposta proporzionale - Legittimità.

Nelle imposte di registro l'accertamento del valore dei beni è legittimo anche quando non sia vantata la pretesa ad una imposta proporzionale (essendo stato registrato l'atto con imposta fissa), purché sussista un interesse attuale, preventivo e conservativo, in previsione della applicazione dell'imposta ordinaria (1).

(1) Decisione esattissima. Nelle imposte di registro e di successione, l'accertamento (come pure il concordato) riguarda esclusivamente la determinazione del valore; in altro momento, con diverso atto (separatamente impugnabile) ed entro diversi termini di decadenza, si stabilirà quali effetti tributari discendono

Innanzitutto gli enunciati legislativi dell'art. 135 lett. c) e dell'art. 148 lett. d), osservati nella loro diversa formulazione, palesano il chiaro intento del legislatore di voler tassare in modo diverso i due tipi di reddito, riguardanti le persone fisiche e le persone giuridiche.

E questo intento è ispirato allo scopo di prevenire e di escludere possibili evasioni da parte delle persone fisiche, nella denuncia dei redditi complessivi, con riferimento al reddito derivante dalla partecipazione in società di persone. Ed infatti non essendo tenute ad osservare le disposizioni sulla tenuta e sulle risultanze dei bilanci né le persone fisiche né le società di persone, più facilmente sarebbe sfuggita al fisco la mancata denuncia di un reddito percepito dalla persona fisica in quanto utile di partecipazione in una società di persone.

Ed ecco la necessità di considerare utile percepito dalla persona fisica quello spettante quale quota parte del reddito prodotto dalla società alla chiusura dell'esercizio sociale.

Ciò non sarebbe potuto accadere se uno dei due soggetti fosse stata una persona giuridica, tenuta a presentare all'ufficio finanziario le risultanze del bilancio e il conto profitti e perdite o il rendiconto.

L'esattezza di quanto sopra osservato si rinviene nel coordinamento esegetico degli artt. 135 lett. c) e d), 148 lett. d), 119 t.u. 645/58 informati ad una diversità di trattamento delle varie situazioni, in funzione della disparità delle condizioni oggettive.

Quanto fin qui esposto è sufficiente a chiarire anche l'inconsistenza dell'argomento circa il richiamo all'art. 2262 del cod. civ.

Invero, a prescindere dalla considerazione che non sempre gli istituti di diritto civile nella loro ordinaria interpretazione ed applicazione trovano rispondenza perfetta nel diritto, tributario, informato ad esigenze di natura eminentemente pubblicistica, va chiarito che il preteso fenomeno per cui, approvato il rendiconto di una società di persone, gli utili passano in proprietà dei soci anche senza la materiale percezione, non risponde alla realtà giuridica come disciplinata dalla legge civile.

Il sistema della legge sulle obbligazioni civili esclude che il creditore di una somma di danaro certa, liquida ed esigibile sia proprietario di essa finché non le sia stata materialmente consegnata dal debitore. Prima di tale « dazione » il creditore vanta solamente un diritto di credito: il che, in termini squisitamente economici, vuol significare aspettativa di una ricchezza, non ancora entrata nella materiale disponibilità dell'avente diritto.

Da ciò è agevole dedurre come sia erroneo l'assunto della ricorrente Amministrazione, che confonde — in tema di obbligazioni — il diritto di proprietà su una somma di danaro col diritto di credito su di essa.

Il fenomeno giuridico previsto dall'art. 2262 cod. civ., secondo cui « ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto » non vuol significare che la quota di utile diviene

Ciò premesso, si rivela consequenziale la considerazione secondo cui — sotto un profilo di interpretazione storica — l'espressione « somme percepite » adottata dal legislatore del 1958 con riferimento all'imposta sulle società, si presentò come a chiarificazione e specificazione dell'altra « utili derivanti », che era stata adottata dal legislatore del 1954 quando per la prima volta istituì l'imposta sulle società.

Ebbene a prescindere dal fatto che non v'è certezza che l'enunciato « utili derivanti » stesse a significare solamente « utili non percepiti ma soltanto attribuiti, non v'è motivo di ritenere che la chiara espressione del legislatore delegato del 1958 sia costituzionalmente illegittima, perché « innovativa » rispetto a quella della legge precedente, per contrasto con l'art. 63 della legge delega 5 gennaio 1956, n. 1.

Anche ammesso che fosse « innovativa », non può dirsi ispirata ad una finalità eccedente lo spirito ed i limiti della legge quadro.

Con l'art. 63 espressamente si delegò il Governo, nell'emanare i testi unici concernenti le diverse imposte dirette, ad apportare le modifiche utili per un migliore coordinamento delle norme e quelle necessarie per l'attuazione dei criteri, tra i quali, quello del perfezionamento delle norme concernenti l'attività dell'Amministrazione Finanziaria ai fini dell'accertamento dei redditi.

Nell'intento di tale perfezionamento il legislatore non poteva non procedere a coordinare le disposizioni dell'imposta delle società di capitali con quelle relative all'accertamento dei redditi delle società tassate in base al bilancio, che sono, principalmente, le stesse società di capitali.

Se, per l'accertamento dei redditi dei soggetti tassabili in base al bilancio (art. 119 t.u. 645/58), i redditi medesimi dovevano essere determinati sulla base delle risultanze del bilancio, consequenzialmente la tassabilità del reddito complessivo di tali soggetti, in virtù della legge sull'imposta delle società, complementare rispetto a quella sull'imposta di R.M., non poteva non riferirsi alle risultanze del bilancio, nel quale — per la determinazione dell'utile e perciò del reddito tassabile — bisognava tener conto delle « somme percepite » cioè incassate e non pure di quelle da iscriversi nella voce dei crediti percipiendi.

Tale intento legislativo fu perfettamente aderente al principio ispiratore dell'art. 53 della Carta Costituzionale, secondo cui ciascuno è tenuto a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, laddove per capacità contributiva si deve intendere quantità di ricchezza prodotta e percepita dal contribuente nell'anno cui il tributo si riferisce.

Per quanto riguarda, poi, l'argomento del parallelismo tra « l'imposta complementare » delle persone fisiche e l'imposta sulle società al fine dell'adozione di « stessi criteri », per l'accertamento del reddito complessivo, la tesi della ricorrente non presenta fondamento né logico né giuridico.

1956, n. 1 non avrebbe consentito innovare alla disciplina contenuta in leggi preesistenti tra cui la legge n. 603/54.

Premesso ciò e premesso ancora che con la imposta sulle « società » il legislatore avrebbe avuto l'intento di istituire una imposizione per le società di capitali, che fosse corrispondente a quella adottata con « l'imposta complementare » per le persone fisiche, non vi sarebbe dubbio circa l'applicazione degli « stessi criteri » sulla tassazione degli utili derivanti da società personali riferibili ai due tipi di imposta (art. 135 lett. c e art. 148 lett. d).

Sostiene, inoltre l'Amministrazione Finanziaria che anche l'interpretazione della disciplina del codice civile regolante le società di persone, indurrebbe a tale conclusione. Secondo la disposizione dell'art. 2262 cod. civ.: « salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utile dopo l'approvazione del rendiconto » l'utile realizzato dalla società di persone diviene senz'altro del socio anche senza la « materiale percezione ». E per socio si deve intendere tanto una persona fisica quanto una persona giuridica.

Per ultimo, la ricorrente sostiene che non avrebbe rilievo la circostanza che la persona giuridica, nella fattispecie la S.p.A. Mobiliare Muralto tassabile in base al bilancio, non avrebbe iscritto in esso un tale utile, essendo sufficiente la prova offerta dall'Ufficio tributario.

La censura è infondata.

Questa Corte, già con precedenti decisioni (sent. 3889/80 e sent. 5785/80) e con altre in corso di pubblicazione, ha avuto modo di esaminare le osservazioni innanzi esposte dall'Amministrazione Finanziaria, secondo le quali sarebbe legittimo l'operato dell'ufficio tributario nel tassare l'utile, cui una società di capitali ha diritto in quanto partecipa di una società di persone, anche se tale utile non fosse stato distribuito o ripartito e perciò non materialmente riscosso.

Le suddette osservazioni risultano ampiamente confutate con argomenti, che qui si ribadiscono non sussistendo ragioni per discostarsene.

È opportuno, comunque, prospettare alcune precisazioni che valgono a rafforzare l'orientamento di questa Corte.

Quanto all'argomento letterale, riguardante « l'inciso » di « somme percepite » usato dal legislatore nella lett. d) dell'art. 148 t.u. n. 645/58, non v'è dubbio che esso voglia significare: « somme di danaro effettivamente riscosse », dovendosi ritenere adottato dal legislatore medesimo, per distinguerlo dall'altra « espressione », più generica, « reddito derivante », atto a significare tassabilità dell'utile anche non percepito.

L'esempio evidente è dato dal raffronto tra le parole usate nello stesso testo unico 645/58 nelle due consecutive disposizioni: lett. c) e lett. d) dell'art. 135, nonché dal rapporto tra le stesse enunciazioni insite nella lett. e) del medesimo articolo.

i contratti che si pongano in rapporto di occorrenza con la realizzazione della costruzione. Deve, pertanto, escludersi qualsiasi utilità strumentale per i contratti rimasti ineseguiti, non anche per i contratti che, risolti dopo avere avuto un inizio di esecuzione, abbiano favorito la costruzione di un fabbricato ed abbiano, perciò, assunto, rispetto alla realizzazione del fine agevolato, quella efficacia causale che, invece, non hanno assunto i contratti di appalto rimasti totalmente ineseguiti. Dal che si desume che la denunciata disparità di trattamento è priva di rilevanza costituzionale, in quanto relativa a posizioni legittimamente differenziate. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 maggio 1982, n. 2866 - Pres. Mazzacane - Est. Pannella - P.M. Catelani (conf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Palatiello) c. Soc. Muralto.

Tributi erariali diretti - Imposta sulle società - Partecipazione di società di capitali in società di persone - Percezione di reddito - È necessaria.
(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 135 e 148).

I redditi prodotti dalle società di persone, immediatamente imputabili per la quota ai soci persone fisiche ai fini della imposta complementare (art. 135 lett. c) del t.u. delle imposte dirette), sono imputabili ai soci persone giuridiche ai fini dell'imposta sulle società soltanto al momento della effettiva percezione (art. 148 lett. d) (1).

(*omissis*) Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione Finanziaria, denunciando la violazione degli artt. 5 legge 6 agosto 1954, n. 603 e 130, 135, 165, 148 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 nonché 2261 e 2262 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., sostiene la erroneità della interpretazione data all'enunciato legislativo, di cui all'art. 148 lett. d) t.u. 28 gennaio 1958, n. 645: « somme percepite a titolo di distribuzione o ripartizione degli utili di società ed associazioni di ogni tipo ». Secondo la ricorrente « somme percepite » non significherebbero « somme riscosse », ma « somme derivanti » da partecipazione in società, in coerenza con la espressione « utili derivanti » di cui all'art. 5 della legge 6 agosto 1954, n. 603 istitutiva delle imposte sulle società. Aggiunge che se così non fosse, l'art. 148 lett. d) sarebbe costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega, dato che l'art. 63 della legge delega 5 gennaio

(1) Viene riaffermato l'orientamento di Cass. 27 febbraio 1982, n. 1268 (in questa *Rassegna*, 1982, I, 808); va quindi a consolidarsi il principio che, nonostante le molte argomentazioni, non persuade.

Il problema si pone comunque in termini nuovi con la normativa vigente.

La verità è, come pare incontestabile, che i giudici di appello non si sono affatto posti il problema del parziale concorso del contratto alla realizzazione dell'opera, di modo che non hanno, affatto, svolto alcuna indagine di merito al riguardo. Essi, invero, si sono solo preoccupati di accertare che il contratto era stato risolto prima dell'ultimazione dell'opera e che quest'ultima era stata, tuttavia eseguita, anche se con il concorso di un altro contratto di appalto, prima dello scadere dei termini di legge. Nella parte espositiva della sentenza pronunciata in grado di appello, infatti, si rinviene l'affermazione che il contratto era rimasto « del tutto ineseguito »; in quella motiva, invece, si rinviene l'affermazione che il contratto predetto « non può essere considerato ineseguito »: e ciò conferma — se ancora occorresse — che una precisa indagine di fatto non è stata svolta, come invece sarebbe stato necessario.

Cassandosi, quindi, l'impugnata sentenza, al giudice di rinvio (che si designa in un'altra Sezione della stessa Corte di appello di Napoli) è in primo luogo affidato il compito di accertare in fatto, sulla base degli atti, se il contratto di appalto in questione sia stato risolto *prima* o *dopo* l'inizio della costruzione; all'esito di tale accertamento, poi, applicherà il principio di diritto che è stato più sopra enunciato, il quale tiene conto del reale contributo che il contratto stesso possa avere dato alla realizzazione dell'opera agevolata.

L'accoglimento del ricorso principale impone l'esame del ricorso incidentale condizionato proposto dalla resistente (ricorso che deve essere riunito al primo, sotto il suo numero di ruolo, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.).

Con tale ricorso la resistente eccepisce la illegittimità costituzionale della legge n. 408 del 1959, nella parte in cui non consentirebbe di estendere l'agevolazione tributaria *anche* ai contratti risolti prima dell'inizio della costruzione agevolata.

Tale eccezione è, però, manifestamente infondata, posto che l'osservanza del principio di uguaglianza (che la ricorrente incidentale indica come violato) è richiesta nei casi di situazioni pari, non invece quando si tratti di situazioni obiettivamente differenziate (Corte Cost. n. 91 del 1972); sicché è legittimo un trattamento differenziato, quando la disparità trovi fondamento su presupposti logici obiettivi (Corte Cost. sent. n. 39 del 1972).

Nel caso di specie, infatti, sussiste una evidente differenza, proprio rispetto ai fini di edilizia abitativa che il legislatore ha inteso agevolare con la norma dell'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, nella situazione che viene a verificarsi tra un contratto di appalto che sia rimasto totalmente ineseguito e un contratto di appalto che, avendo trovato parziale esecuzione, ha contribuito alla realizzazione dell'opera agevolata.

La norma di agevolazione, invero, è diretta a facilitare la costruzione delle case di abitazione non di lusso, riducendo l'imposta di registro per

si trasferisce in favore del costruttore la proprietà del suolo, ma non la proprietà della costruzione, che non essendosi verificata l'accessione ordinaria, è sempre rimasta del costruttore (1).

(*omissis*) Con unico motivo i ricorrenti deducono che a causa degli effetti giuridici della cosiddetta accessione invertita prevista dall'art. 938 cod. civ. l'attribuzione al costruttore (mediante sentenza del giudice) della porzione del fondo attiguo comporta acquisizione diretta e automatica del suolo in favore della costruzione realizzata, attraverso un fenomeno opposto a quello derivante dall'accessione normale, e che nel fenomeno stesso non è ravvisabile un trasferimento, assoggettabile all'imposta di registro, *anche* della parte di edificio insistente sul detto suolo (oltre al trasferimento di questo).

La questione prospettata dai ricorrenti riguarda esclusivamente la legittimità della pretesa tributaria relativa alla parte dell'edificio sorta sul suolo occupato, mentre per il suolo stesso resta ferma, come ha precisato la Commissione tributaria centrale nella decisione impugnata, la registrazione a suo tempo avvenuta con i benefici (successivamente non revocati dall'Amministrazione Finanziaria) di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408.

La controversia è quindi circoscritta alla pretesa fiscale riguardante la suddetta porzione di fabbricato.

La decisione impugnata è fondata sulla considerazione che la pronuncia del giudice prevista dall'art. 938 cod. civ. comprende l'attribuzione al costruttore, che abbia occupato una porzione del fondo attiguo, della « proprietà dell'edificio e del suolo occupato » (come testualmente si esprime la norma), e ne trae la conseguenza che il trasferimento derivante dalla sentenza si riferisce a entrambe le unità immobiliari, che devono perciò essere assoggettate alla imposta di registro.

Questa argomentazione, fondata esclusivamente sul dato formale della disposizione, non può essere condivisa.

Per risolvere la delicata questione sono indispensabili alcune premesse d'ordine generale, nell'ambito delle quali vanno individuati la natura e gli effetti, anche ai fini tributari che qui interessano, del fenomeno della cosiddetta accessione invertita.

L'art. 938, che regola l'istituto, è collocato sotto il Titolo II (Della proprietà), Capo III (Dei modi di acquisto della proprietà), Sez. II (Dell'accessione, della specificazione, dell'unione e della commissione).

(1) Questione nuova risolta con coerente motivazione che tuttavia lascia qualche perplessità. Nella c.d. accessione invertita l'acquisto della proprietà in favore del costruttore non è, come nell'ordinaria, automatico ma è l'effetto di una manifestazione di volontà e di una sentenza costitutiva, che può intervenire anche dopo un notevole intervallo di tempo; e la sentenza costitutiva non può essere retroattiva.

La citata norma costituisce — nel sistema dei modi di acquisto della proprietà contemplati nella sezione II — una variante al generale principio enunciato dall'art. 934 (secondo il quale *quod inaedificatur solo cedit*), in quanto conferisce alla autorità giudiziaria il potere, nella ricorrenza di determinati presupposti, di attribuire la proprietà del suolo e dell'edificio al costruttore, il quale è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.

La fattispecie di cui all'art. 938 si configura dunque come una precisa deroga agli effetti giuridici derivanti *de iure* dal fenomeno dell'accessione normale (significativamente l'art. 934, che disciplina l'istituto nella sua portata generale, contiene l'inciso « salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 »); non può pertanto ritenersi che il concreto funzionamento della fattispecie derogatoria possa essere riguardato soltanto come un *posterius* rispetto ad una situazione giuridica anteriormente consolidatasi mediante l'acquisizione della costruzione da parte del proprietario del suolo, e non può di conseguenza ritenersi che la operatività della deroga sia sostanzialmente rivolta alla eliminazione della detta situazione, al fine di promuovere in sua vece la diversa regolamentazione del rapporto nel senso previsto dall'art. 938.

In altri termini, la fattispecie dell'accessione invertita determina *ex se*, ossia autonomamente, il fenomeno giuridico indicato nella norma, anche se ne deriva un impedimento per il verificarsi dell'opposto fenomeno di cui all'art. 934.

I due istituti (accessione normale e accessione cosiddetta invertita) non operano cumulativamente, sia pure in via succedanea, ma hanno piena autonomia perché la realizzazione dei presupposti e delle condizioni alle quali è subordinata la regolamentazione del rapporto secondo lo schema indicato nell'art. 938 esclude radicalmente che si possa verificare, o che in precedenza si sia potuta verificare, l'altra situazione delineata nell'art. 934.

Così rettificata e impostata la linea interpretativa delle norme in esame, ne discendono, sul piano delle conseguenze giuridiche, alcune considerazioni di carattere risolutivo rispetto alla questione di cui qui si discute.

La Commissione tributaria centrale ha ravvisato nella sentenza attributiva della proprietà del suolo al costruttore un duplice trasferimento tassabile; quello appunto del suolo e, inoltre, il trasferimento dell'edificio che il proprietario del suolo aveva in precedenza acquistato *de iure* mediante il semplice evento dell'avvenuta costruzione.

Questa proposizione presenta però un evidente *hiatus* nello sviluppo del ragionamento logico-giuridico che la dovrebbe sorreggere, in quanto presuppone che prima del realizzarsi della fattispecie dell'accessione invertita, cioè prima della pronuncia del giudice nel senso indicato nell'art. 938, abbia regolarmente prodotto i suoi effetti l'altro fenomeno dell'accessione

normale (art. 934), le cui conseguenze siano state perciò previamente rimosse dalla detta pronuncia.

Dalle considerazioni innanzi svolte sulla portata delle norme che qui interessano emerge, invece, che la situazione giuridica prevista nell'art. 938 si costituisce in via primaria, ove ne sussistano tutti gli estremi, e non si sovrappone quindi temporalmente all'altra situazione di cui all'art. 934, e ne deriva — sempre in via primaria — la regolamentazione del rapporto in modo diverso, e quindi derogatorio, rispetto alla realizzazione di effetti previsti da altre norme.

Se questi sono gli aspetti del rapporto che intercorre tra le diverse situazioni esaminate, non può dubitarsi, nel caso di esercizio in senso positivo del potere conferito all'autorità giudiziaria dall'art. 938, che la sentenza assume carattere di pronuncia costitutiva, comportante il trasferimento della proprietà del suolo a favore del costruttore (come già è stato ritenuto da questa Corte con sentenza 28 aprile 1976, n. 1616 e con sentenza 11 giugno 1971, n. 1780), mentre l'attribuzione al costruttore della proprietà dell'edificio, pure prevista dalla norma, più propriamente assume natura di pronuncia dichiarativa-ricognitiva di un effetto automatico derivante dal meccanismo dell'accessione invertita.

La concreta operatività di questa, facendo «accedere» il suolo al fabbricato, e non viceversa, produce la ulteriore conseguenza di far acquisire al costruttore, quale soggetto che ha eseguito la costruzione a sue spese, anche la titolarità dominicale sull'edificio, e sotto questo profilo la pronuncia del giudice non opera sostanzialmente alcun trasferimento, ma si limita a dare atto degli effetti che *ipso iure* sono conseguiti dal funzionamento della fattispecie.

La conferma di questa conclusione si trae proprio dall'ultima parte dello stesso art. 938, la quale testualmente dispone che «il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre al risarcimento dei danni».

Questa disposizione finale assume un carattere illuminante rispetto alla portata di tutta la norma perché dimostra che il legislatore non ha annesso all'attribuzione dell'edificio al costruttore lo stesso significato che l'attribuzione stessa ha per il suolo. Per quest'ultimo, infatti, non soltanto ha qualificato «proprietario» il soggetto che in precedenza ne era titolare, dimostrando con ciò che dopo il verificarsi dell'accessione invertita la titolarità del bene si intende trasferita al costruttore, ma ha fissato anche con precisione il corrispettivo spettante al proprietario del suolo a causa della perdita del bene.

Per l'edificio, invece, non è stata prevista alcuna responsabilità d'ordine patrimoniale nei confronti del proprietario del suolo, e ciò è chiaramente indicativo del fatto che per il detto edificio non si realizza alcun trasferimento a titolo oneroso, come presupposto di applicabilità dell'im-

posta di registro (presupposto ritenuto indispensabile anche nell'ipotesi prevista dall'art. 47 dell'abrogata legge di registro: v. Cass., 15 dicembre 1966, n. 2946).

Va aggiunto, per completezza di argomentazione, che nell'ipotesi in cui il costruttore non ritenga di chiedere all'autorità giudiziaria i provvedimenti di cui all'art. 938, o se l'autorità stessa non accoglie l'istanza, si determinano le situazioni di fatto previste in altre norme (artt. 934 e seguenti), che qui non interessa esaminare. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 maggio 1982, n. 3321 - Pres. Brancaccio - Est. Battimelli - P.M. Martinelli (conf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Salimei) c. Milandri.

Tributi in genere - Accertamento tributario - Motivazione - Metodo induttivo - Difetto di dichiarazione analitica - Legittimità.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645; artt. 37 e 117).

In mancanza di una dichiarazione analitica è addirittura impossibile eseguire un accertamento analitico ed è pertanto legittimo l'accertamento sintetico (1).

(*omissis*) Con il ricorso principale dell'Amministrazione si censurano, con i due motivi, la decisione impugnata in relazione all'unica questione dibattuta, quella cioè della legittimità di un accertamento induttivo nel caso di specie, per cui i due motivi vanno esaminati congiuntamente e vanno riconosciuti, per quanto di ragione, fondati.

È invero esatto quanto dedotto dalla Amministrazione ricorrente circa la erronea interpretazione data, nella decisione impugnata, dell'art. 117 del t.u. n. 645 del 1958, in quanto la prima delle due norme non crea alcuna distinzione fra contribuenti non tassabili in base a bilancio, prescrivendo per tutti l'obbligo della dichiarazione con indicazione specifica degli elementi attivi e passivi (specificazione che, giusta quanto si evince dalla normativa dell'ultimo comma dell'art. 37, deve consistere nell'indicazione analitica di tali elementi) e limitandosi unicamente a richiedere, per la seconda categoria di contribuenti, l'indicazione degli estremi delle quietanze di pagamento delle tasse di concessione governativa rela-

(1) La massima è conforme a numerosissime altre, ma va segnalata per la precisione con la quale enuncia la correlazione tra dichiarazione e accertamento ponendo l'onere di dichiarazione analitica come condizione per il diritto all'accertamento analitico, diversamente impossibile (Cass. 3 marzo 1980, n. 1403, in questa *Rassegna*, 1981, I, 123; 29 gennaio 1981, n. 687, *ivi*, 593).

tive alla prima vidimazione dei libri contabili; ed in quanto specificamente l'art. 117, a proposito dell'accertamento dei redditi ai fini dell'imposta di R. M., detta delle norme generali, vevoli per ogni specie di contribuenti, e prescrive l'obbligo dell'accertamento mediante determinazione dei singoli elementi attivi e passivi che lo compongono solo se il contribuente (ottemperando non già ad un obbligo che nessuna norma sancisce, ma sobbarcandosi ad un onere inteso a garantirgli un accertamento analitico) abbia fornito tutti i dati ed esibito tutti i libri, scritture e documenti necessari per il controllo della completezza e veridicità della dichiarazione (norma, questa, che rientra, con regolamentazione specifica in relazione ad una determinata imposta, nell'ambito del principio generale sancito dal ricordato 3° comma dell'art. 37).

Il problema da risolvere, quindi, nella specie consisteva nell'accertare se fosse o meno necessario un accertamento analitico, quesito al quale non poteva non darsi che una risposta negativa; e ciò non tanto perché non avendo il contribuente presentato alcuna documentazione, l'accertamento non doveva essere necessariamente analitico in base all'art. 117, quanto comunque perché ricorreva l'ipotesi di cui alla generale normativa dell'art. 37, terzo comma, non essendo richiesta motivazione analitica dell'accertamento in rettifica di una dichiarazione non analitica: e tale era senza dubbio quella in questione, in quanto, seppure la Commissione Centrale non ha motivato in proposito, risulta dalle pacifiche e concordanti affermazioni, sul punto, di entrambe le parti, che la dichiarazione del Milandri consisteva nell'esposizione di due sole cifre, la prima relativa all'intero attivo lordo, non meglio specificato, e la seconda all'importo globale delle passività e spese, anche questo non meglio specificato.

Una dichiarazione del genere non poteva dirsi rispondente al disposto del primo comma dell'art. 24 ed era tale da non consentire all'ufficio, in mancanza, altresì, di qualsiasi elemento probatorio fornito dal contribuente, di procedere ad una specifica contestazione di entrambe le poste (attivo e passivo), per cui l'ufficio necessariamente doveva procedere ad un accertamento sintetico, da considerarsi pienamente legittimo, al contrario di quanto ha ritenuto la decisione impugnata, che ha definito erroneamente analitica la dichiarazione in questione, senza motivazione.

Il ricorso principale va pertanto accolto, mentre non può accogliersi il ricorso incidentale. A torto, invero, il Milandri ritiene che l'accertamento avrebbe dovuto riconoscersi illegittimo (indipendentemente dal modo come era stata effettuata la dichiarazione) in sé e per sé, in quanto non motivato. L'accertamento, come risulta dall'esposizione che lo stesso ricorrente fa nel motivo di ricorso, era, in quanto accertamento induttivo, sufficientemente motivato, in modo tale che il contribuente bene avrebbe potuto difendersi nel merito innanzi alle commissioni tributarie, indicando l'ammontare dei vari compensi percepiti per le sue attività professionali (cosa che non ha fatto, avendo preferito unicamente sollevare

questioni di legittimità dell'accertamento). In realtà, l'accertamento non era analiticamente motivato, ma tale obbligo non gravava sull'ufficio, in difetto di una dichiarazione non analitica, in base al disposto del terzo comma dell'art. 37 del t.u., per quanto in precedenza chiarito nell'esaminare il ricorso principale. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 giugno 1982, n. 3436 - Pres. Brancaccio - Est. Ricciardelli - P.M. Dettori (conf.). Drago c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota).

Tributi erariali indiretti - Imposta di registro - Accertamento - Motivazione Criteri - Stima diretta - Legittimità.

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, artt. 48 e 49).

Il controllo del valore dei beni non deve essere eseguito necessariamente utilizzando tutti gli elementi indicati nell'art. 48 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, ma può seguire un criterio rientrante nel metodo valutativo di comparazione con altri immobili o nel metodo della redditività; è di conseguenza legittima la motivazione dell'accertamento contenente il riferimento alla stima dell'U.T.E. eseguita tenendo conto della consistenza, ubicazione e qualità dei beni, qualora gli elementi siano espressi in modo specifico (1).

(*omissis*) Alla stessa conclusione deve poi pervenirsi anche per quanto riguarda gli altri due motivi, che, per la loro stretta connessione, vanno congiuntamente esaminati; lamentando il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità dell'accertamento per vizio di motivazione, i ricorrenti pongono anche a questa Corte Suprema il quesito se il richiamo alle modalità stabilite per l'imposta di registro, per la notificazione dell'avviso di rettifica, contenuto nell'art. 20 del d.P.R. 643 del 1972, implichi il rinvio al secondo comma dell'art. 48 della legge del registro, il quale enuncia i criteri per il controllo dei valori venali dichiarati nell'atto sottoposto a

(1) Decisione di molto interesse. Da una lettura formalistica dell'art. 48 della nuova legge di registro poteva sembrare che fosse rimasto escluso dai metodi di valutazione quello della stima diretta, che è poi quello più diffusamente praticato. Ciò avrebbe potuto rendere assai problematica la motivazione dell'accertamento e perfino impossibile la valutazione quando non si rinvenivano dati di comparazione specifici ed aggiornati e quando per la natura dei beni (a bassa produttività ma di elevato valore di suscettibilità) non può essere utilmente praticato il metodo della capitalizzazione del reddito.

Ora si torna a riconsiderare che la stima diretta, che tenga conto di elementi specifici, è pur sempre un'operazione che rientra nel principio della comparazione o, se del caso, della capitalizzazione e quindi in armonia con l'indirizzo della norma che, in definitiva, non si discosta dai criteri seguiti anteriforma dall'art. 16 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639.

registrazione; se conseguentemente, debba considerarsi legittimo il maggior valore determinato mediante l'applicazione di criteri diversi, nella stima eseguita dall'ufficio tecnico erariale.

Le censure alla decisione impugnata, che ha disatteso la tesi dei contribuenti, non sono fondate.

Invero, accertato che nella fattispecie l'avviso di rettifica è stato notificato quando il testo del terzo comma dell'art. 20 (sostituito una prima volta dall'art. 1 del d.P.R. 23 gennaio 1974, n. 688 in vigore dal 29 dicembre 1974 e una seconda volta dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1975, n. 694) stabiliva solamente il termine annuale di decadenza per la notifica, questo rilievo offre la chiave di soluzione, poiché in assenza di specifiche norme circa la scelta dei mezzi e dei metodi d'indagine, non è dubbio che l'attività di accertamento sia rimessa al criterio discrezionale dell'organo impositore, con l'unico limite che l'atto consenta al contribuente la possibilità di conoscere gli elementi dell'indagine ai fini della loro contestazione.

Ma anche il testo legislativo vigente, terzo comma, art. 20 d.P.R. n. 643 del 1972 sostituito dalla legge n. 694 del 1975 non porterebbe ad un risultato diverso, poiché il metodo di controllo del valore venale dichiarato ai fini della formazione della base imponibile dell'imposta di registro, applicabile anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, non implica che la verifica sia eseguita, utilizzando tutti gli elementi indicati nella disposizione di legge. Viceversa è sufficiente che i criteri applicati rientrino nel metodo valutativo di comparazione con altri immobili che si trovino in analoghe condizioni ovvero in quello della redditività previsti dall'art. 48 del d.P.R. 634 del 1972, come modificato dal d.P.R. 914/77; pertanto il riferimento, nell'avviso di rettifica, alla stima dell'Ufficio tecnico erariale, eseguita tenendo conto della consistenza, dell'ubicazione e della qualità dei beni trasferiti, in rapporto al valore di mercato, corrente nella zona dove essi sono ubicati, è sufficiente, qualora gli elementi siano espressi in modo specifico, ad integrare una valida motivazione della rettifica. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 giugno 1982, n. 3898 - Pres. Miele - Est. Sgroi - P.M. Ferraiolo (conf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota) c. Cassa di Risparmio di Parma.

Tributi erariali indiretti - Imposta sull'entrata - Assegni I.C.C.R.I. - Natura - Compensi pagati dall'I.C.C.R.I. alle Casse di Risparmio - Interessi di puro impiego di capitale - Esclusione - Costituiscono entrata e imponibile.

(l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 1, lett. f), art. 3, lett. c)).

Gli interessi che le Casse di Risparmio ricevono dall'I.C.C.R.I. come corrispettivo per la disponibilità di somma di danaro nel tempo intercor-

rente tra l'emissione e l'estinzione degli assegni, non hanno natura di puro impiego di capitale (inquadrabili nella Categoria A dell'imposta di ricchezza mobile) ma di interessi inerenti all'esercizio della impresa bancaria (inquadrabili nella Categoria B); di conseguenza detti interessi non sono esenti dall'I.G.E. a norma dell'art. 1 lett. f) della legge 19 giugno 1940, n. 762, ma costituiscono entrata imponibile a norma dell'art. 3, lett. C (1).

(omissis) Con l'unico motivo, l'Amministrazione Finanziaria deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 lett. c) della legge 19 giugno 1940, n. 762, in relazione agli artt. 1282 e 1703 cod. civ., nonché omessa ed erronea motivazione su punti decisivi della controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ., osservando che erroneamente e con motivazione insufficiente ed incongrua la Commissione Centrale ha riconosciuto la natura di interessi, esenti da IGE, ai proventi in questione, liquidati dall'ICCRI a favore della Cassa di Risparmio al di fuori del conto corrente generale intercorrente fra i due Istituti, nel quale i movimenti di capitale fra gli stessi trovano la loro più completa espressione, senza considerare che — essendo appunto gli interessi contabilizzati già nel suddetto conto generale — i proventi di cui trattasi non possono avere altra funzione che quella di remunerare un servizio prestato dalla Cassa a favore dell'ICCRI, in relazione alla disponibilità, da parte di quest'ultimo, delle somme corrispondenti agli assegni in circolazione, senza sopportare gli oneri dell'organizzazione del servizio degli assegni stessi.

Il ricorso è fondato.

In primo luogo, la Commissione Centrale non ha compiuto, in fatto, un adeguato accertamento del rapporto che è assai più complesso di quanto risulta dalla sua scarna esposizione.

Invero, la stessa Cassa di Risparmio controricorrente ammette che — accanto al c/c di corrispondenza generale, intrattenuto tra l'ICCRI e la Cassa di Risparmio — esiste un separato c/c assegni, intrattenuto allo scopo di rilevare e quantificare l'utilità del denaro (depositato dalla Cassa presso l'ICCRI a titolo di provvista degli assegni bancari tratti dalla Cassa) fra la data dell'emissione e quella del pagamento.

L'assunto della controricorrente — condiviso dalla Commissione centrale — è che in tale conto corrente « assegni » maturano interessi dovuti per il periodo di circolazione dell'assegno, a fronte della disponibilità, da parte dell'ICCRI, delle somme relative.

Tale assunto non è però sufficiente ai fini della corretta soluzione del problema, che è esclusivamente di carattere fiscale.

(1) Conformi sono le sentenze in pari data n. 3899, 3900 e 3901. Con più lineare motivazione, la S.C. ritorna sulla posizione già affermata con la sentenza 12 febbraio 1979, n. 933 (in questa *Rassegna*, 1979, I, 351) che aveva abbandonato con l'altra sentenza 17 giugno 1981, n. 3938 (in *Riv. leg. fisc.* 1982, 268).

È vero, infatti, che il compenso per la disponibilità di somme si deve qualificare come « interesse », ma è anche vero che la disciplina tributaria degli interessi contenuta nel r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito in legge 19 giugno 1940, n. 762, poggia sulla distinzione degli stessi, in funzione della categoria nella quale erano classificabili agli effetti dell'abrogato tributo di ricchezza mobile.

Erano esenti dall'I.G.E. quelli classificabili in cat. A, derivanti dal puro impiego di capitale (art. 1, secondo comma, lett. f) e derivanti da depositi bancari da c/c.

Erano, invece, soggetti ad imposta gli interessi classificabili in cat. B (art. 3 lett. c) secondo cui costituiscono entrata imponibile gli interessi attivi a qualunque titolo percetti da società, da istituti ed aziende in dipendenza dell'esercizio del credito, non classificabili ai fini dell'imposta di ricchezza mobile in cat. A).

È da notare che la medesima disposizione considera entrate imponibili « le provvigioni ed i corrispettivi percetti per operazione o servizi compiuti a favore di clienti ».

La dialettica delle tesi fra le parti si è istituita confrontando quest'ultima parte della norma con quella dell'art. 1, secondo comma lett. f), quasi che l'alternativa fosse possibile soltanto fra « corrispettivi di servizi » da un lato ed « interessi » dall'altro.

In realtà, con riguardo al secondo termine, l'alternativa è più complessa, perché per essere esente da I.G.E. un'entrata classificabile come interesse deve altresì derivare da puro impiego di capitale.

Nella specie, potrebbero considerarsi interessi non soggetti all'I.G.E. quelli corrisposti dall'ICCRI alla Cassa di Risparmio sul « conto particolare assegni », a patto di ritenere che costituiscano la pura e semplice remunerazione del capitale della Cassa depositato presso l'ICCRI a titolo di provvista degli assegni ICCRI tratti dalla Cassa.

Tale assunto non può essere condiviso, sol che si dimostri che si tratti di un'entrata derivante dall'esercizio del credito, come tale soggetta ad imposizione a norma dell'art. 3 della legge del 1940.

Gli interessi percepiti da aziende ed istituti di credito, ad esclusione di quelli derivanti dai titoli posseduti, concorrono a formare il reddito imponibile di cat. B (art. 85, ultimo comma, del d.P.R. n. 645 del 1958) ed essi sono pertanto imponibili ai fini dell'I.G.E., perché il capitale che frutta detti interessi non è affidato in gestione a terzi depositari (mentre il depositante si limita a riscuoterli, senza esercitare alcuna attività), ma è gestito dal titolare del capitale stesso, in quanto la sua messa a frutto è inerente alla sua attività professionale imprenditoriale normale.

È infatti evidente il riferimento dell'art. 3 lett. c) alle leggi bancarie del 1938, per cui in linea di principio una Cassa di Risparmio, che esercita la raccolta di risparmio fra il pubblico *sotto ogni forma* e l'esercizio del credito (art. 1 della legge 7 marzo 1938, n. 141, modificato dalla legge

7 aprile 1938, n. 636) rientra fra i soggetti che percepiscono interessi imponibili.

Invero, la formula dell'art. 3 lett. c) della legge dell'I.G.E. è strutturata in modo che non solo gli interessi, ma altresì i compensi ed i corrispettivi comunque denominati che le aziende di credito ritraggono dalla propria attività, sono soggetti ad I.G.E., in quanto la norma usa l'espressione « interessi », « provvigioni » ed infine quella amplissima « corrispettivi ».

Se le banche rendono un servizio alla clientela, non possono sfuggire all'imposizione su qualsiasi specie di corrispettivo, per ogni e qualsiasi prestazione.

Stante l'espressione dell'inciso « non classificabili ai fini dell'imposta di ricchezza mobile in cat. A », sorge il problema di stabilire se anche le banche possono realizzare interessi non imponibili ai fini dell'I.G.E.

La risposta è positiva, per il testuale riferimento agli interessi derivanti dai titoli posseduti, contenuto nell'art. 85 del t.u. n. 645 del 1958; e altresì si è ritenuto che (come gli interessi sui depositi bancari, anche in c/c, a favore del depositante sono esenti da I.G.E., ai sensi dell'art. 1, lett. f) della legge del 1940), così l'esenzione sussiste anche se il titolare del deposito bancario, anche in c/c, è un'azienda di credito, ogni volta che essa abbia eccedenza di fondi sulle operazioni attive o di impiego che compie normalmente.

Tale esenzione (che è quella di cui si vuole avvalere la controricorrente) deve essere delimitata però agli interessi classificabili in cat. A, cioè a quelli dei capitali dati a mutuo o altrimenti impiegati (art. 86 t.u. imposte dirette), ma non può comprendere gli interessi alla produzione dei quali concorrono insieme il capitale ed il lavoro, come quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali ai sensi dell'art. 2195 cod. civ.

Come ammette la controricorrente (pag. 4 del controricorso) la circolazione ed il pagamento degli assegni giova alle singole Casse di Risparmio le quali, non emettendo assegni circolari (si tratta di un periodo anteriore alla recente istituzione degli assegni circolari delle Casse di Risparmio) sono in grado di offrire alla clientela un titolo di credito (assegno bancario ICCRI) di fatto equivalente all'assegno circolare.

Che l'ICCRI renda un servizio tramite la gestione unificata dei rapporti, a cui partecipano tutte le Casse, che rende possibile la circolazione dei titoli ed il loro pagamento presso qualsiasi Cassa, non muta la realtà dell'espletamento di un servizio bancario da parte della Cassa di Risparmio.

È infatti la clientela di quest'ultima che, al momento della richiesta dell'assegno bancario ICCRI, versa alla Cassa la provvista ed in tal modo la Cassa raccoglie capitali, esercitando una funzione tipicamente bancaria.

È evidente che l'interesse della Banca all'assunzione del servizio deriva dal lucro della produzione di interessi sulla somma portata dal

titolo, fra il momento della sua emissione ed il momento della sua estinzione.

Poiché però detti capitali (acquisiti dalla Cassa di Risparmio presso la propria clientela) sono messi a disposizione dell'ICCRI (trattario), a favore del quale producono interessi, l'ICCRI riconosce un compenso che non può essere qualificato come un puro e semplice interesse di cat. A, perché non deriva da un semplice impiego di capitale, in quanto la Cassa non lo riscuoterebbe se non avesse provveduto al servizio bancario di emissione ed estinzione degli assegni.

« Il conto circolazione assegni » ha lo scopo di ripartire l'utile del capitale raccolto fra la clientela, in funzione del servizio prestato alla clientela stessa, fra i due soggetti che lo forniscono in concorso, e cioè fra l'ICCRI e la Cassa di Risparmio.

Il meccanismo utilizzato per commisurare tale utile è collegato al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella di estinzione degli assegni, periodo in rapporto al quale maturano interessi che costituiscono la remunerazione non di un puro e semplice capitale, ma di un capitale impiegato in operazioni bancarie, e quindi sono soggetti ad I.G.E.

Il conto particolare assegni è stato istituito per evitare che la Cassa traente non abbia alcuna utilità dalla provvista ricevuta dal cliente ed accreditata immediatamente all'ICCRI (che — a sua volta — trae l'intera utilità delle somme accreditate per tutto il periodo corrente fra l'emissione dell'assegno e la sua estinzione), in quanto l'accredito nel conto generale comporta da parte dell'ICCRI l'acquisto della piena disponibilità della somma.

Isolando dal conto generale le partite nascenti dalla circolazione degli assegni, le parti regolano la produzione e l'attribuzione fra di loro degli interessi sulle somme corrispondenti agli assegni emessi da ogni Cassa e già accreditate nel conto generale a favore dell'ICCRI.

Contestualmente a tale accredito, a sua volta l'ICCRI accredita la Cassa dello stesso importo ed addebita la medesima somma al momento dell'estinzione dell'assegno.

Sulla giacenza media del conto si calcolano gli interessi, che in tal modo remunerano un capitale messo a frutto dalla Cassa nella sua attività tipicamente bancaria (raccolta del risparmio e creazione di assegni bancari che hanno la medesima funzione di quelli circolari), tramite l'impiego presso l'ICCRI (allo stesso modo che altri capitali della Cassa possono essere impiegati accreditandoli a terzi imprenditori, che devono pagare interessi derivanti dall'esercizio del credito, soggetti ad IGE).

Poiché, insomma, l'utile a favore della Cassa è inerente alla sua attività di impresa bancaria, non può qualificarsi « interesse di puro impiego di capitale » ai sensi dell'art. 1 lett. f) della legge n. 762 del 1940.

La decisione impugnata va pertanto cassata e le parti vanno rimesse dinanzi alla Commissione tributaria centrale, per nuovo esame della controversia alla luce dei suddetti principi.

La prospettiva adottata consente di superare le impostazioni date da questa Corte al problema, con soluzioni opposte, rispettivamente con le sentenze n. 933 del 1979 e n. 2404 del 1980, da un lato, e n. 3938 del 1981, dall'altro; e costituisce altresì motivo per compensare le spese del giudizio di cassazione fra le parti. (*omissis*)

SEZIONE SETTIMA

GIURISPRUDENZA IN MATERIA
DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 novembre 1982, n. 5792 - *Pres. Brancaccio - Est. Bologna - P.M. Grimaldi (parz. diff.) - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (avv. Stato Fiengo) c. Operamolla (avv. Lanzara).*

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Variazioni - Diritto al pagamento del corrispettivo Condizioni.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 342; r.d. 25 maggio 1895, n. 350, art. 13; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 12).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Interessi sulle somme riconosciute dal giudice - Art. 36, quarto comma, d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 - Applicabilità ad enti non statali - Esclusione.

(d.m. 28 maggio 1895, art. 40; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 36, quarto comma).

In tema di appalto di opere pubbliche l'appaltatore può pretendere un maggior compenso per le variazioni e le addizioni di lavori non previsti dal contratto quando il direttore abbia richiesto od autorizzato con ordine scritto le variazioni ed addizioni, ovvero, in difetto di ordine scritto, quando sia stata fatta nel verbale di collaudo espressa menzione della loro esecuzione e necessità al fine della realizzazione dell'opera pubblica (1).

La particolare decorrenza degli interessi a far data dal trentesimo giorno successivo alla registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto che dà esecuzione alla decisione della controversia — decorrenza preveduta dall'art. 36, comma quarto, del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 — non può valere nel caso di appalti convenuti da enti i cui atti non sono soggetti a registrazione, anche se il contratto si richiami al capitolato generale per la disciplina del rapporto (2).

(1) Cass., 5 febbraio 1979, n. 745, in *Giust. civ. Rep.*, 1979, *opere pubbliche*, 57, che ha esaminato un caso in cui le variazioni apportate al progetto dall'appaltatore erano state riconosciute nel verbale di collaudo come indispensabili alla realizzazione dell'opera e meritevoli di collaudazione, ha anche affermato che in questo caso il diritto al compenso nasce dalla approvazione del collaudo e da questo momento iniziano perciò a decorrere gli interessi per il ritardo nel pagamento.

Cass., 17 ottobre 1977, n. 4430, è pubblicata in questa *Rassegna*, 1977, I, 907.

(2) La decisione della Corte d'appello di Roma, confermata sul punto dalla Cassazione, è conforme ad un indirizzo giurisprudenziale oramai costante, risa-

(omissis) Con il secondo motivo (violazione degli artt. 342, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, 13 r.d. 25 maggio 1895, 12 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) il ricorrente deduce che erroneamente la Corte di appello avrebbe affermato il diritto dell'appaltatore al pagamento di lavori aggiuntivi, pur in mancanza di ordini scritti del direttore dei lavori, e pur non avendo, peraltro, nemmeno il direttore dei lavori il potere di disporre modifiche del progetto e del contratto.

La censura è infondata e non merita accoglimento.

In tema di appalto di opere pubbliche l'appaltatore può pretendere una maggiore compenso per le variazioni e le addizioni di lavori non previsti dal contratto quando il direttore abbia richiesto ed autorizzato con ordine scritto le variazioni ed addizioni, ovvero, in difetto di ordine scritto, quando sia stata fatta nel verbale di collaudo espressa menzione della loro esecuzione e necessità al fine della realizzazione dell'opera pubblica (Cass., 1979, n. 745, 1977 n. 4430).

Ispirandosi a detto principio, la sentenza impugnata ha fatto rilevare, a proposito dei piccoli lavori aggiuntivi eseguiti dall'impresa appaltatrice, che quest'ultima ha sempre eseguito le disposizioni della Direzione dei lavori; in particolare, ha richiamato l'atto di collaudo dei lavori in generale nel quale si dà atto che i lavori eseguiti corrispondono a quelli previsti dal progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori (e che costituiscano i lavori aggiuntivi di cui trattasi) e che i lavori eseguiti (quindi anche quelli aggiuntivi) rispondono alle varie disposizioni impartite dalla medesima Direzione.

Con il terzo motivo (violazione degli artt. 36 e 40 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e 1362 e segg. cod. civ., insufficiente e contraddittoria motivazione) il ricorrente deduce che erroneamente la Corte di merito ha attribuito all'impresa gli interessi con decorrenza dalla data della domanda di arbitrato, mentre, in forza dell'art. 36 del capitolato generale per le opere pubbliche approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, gli interessi, quanto meno, non erano dovuti per il periodo anteriore alla decisione, in quanto decorrenti soltanto dal trentesimo giorno successivo alla registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto di esecuzione dell'atto risolutivo della controversia in sede contenziosa.

La censura è priva di fondamento.

lente già all'interpretazione dell'art. 40 del d.m. 28 maggio 1895: si confrontino al riguardo Cass., 23 novembre 1971, n. 3398, in *Foro it.*, 1972, I, 2207; 25 maggio 1973, n. 1527, in *Giust. civ. Rep.*, 1973, *opere pubbliche*, 88; 27 novembre 1975, n. 3958, in *Arch. giur. op. pubb.*, 1975, II, 204; 18 novembre 1976, n. 4304, in *Giust. civ. Rep.*, 1976, *opere pubbliche*, 7; 10 agosto 1977, n. 3679, *ivi*, 1977, *ad vocem*, 19; 13 dicembre 1977, n. 5413, in *Arch. giur. op. pubb.*, 1978, II, 67.

Esattamente al riguardo i giudici di appello hanno affermato che sulla somma dovuta complessivamente all'imprenditore decorrono gli interessi legali dal 4 gennaio 1969, data in cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato era stato messo in mora con la domanda di arbitrato, e che l'art. 36 d.P.R. n. 1063 del 1962 (riguardante la diversa decorrenza degli interessi dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti del decreto di esecuzione della decisione della controversia) non è applicabile alla fattispecie avente carattere negoziale e riguardante enti non statali.

Siffatta decisione si ispira all'orientamento di questa Corte, secondo cui la particolare decorrenza degli interessi a far data dal trentesimo giorno successivo alla menzionata registrazione della Corte dei Conti (art. 36 citato) riguarda solo le somme dovute in dipendenza di controversie definite in via amministrativa ed arbitrale e sempre che l'atto risolutivo della controversia sia registrato alla Corte dei Conti, e non trova applicazione nei giudizi ordinari per i quali vale il principio di diritto comune secondo cui gli interessi legali decorrono dalla data della domanda giudiziale; invero quella particolare decorrenza è stata predisposta in favore dell'Amministrazione dello Stato ed ha carattere eccezionale quindi non interpretabile estensivamente (Cass., 1977 n. 3679, 1977 n. 5413, 1976 n. 4304, 1975, n. 3958 e altre). (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 novembre 1982, n. 6093 - Pres. R. Sandulli - Est. Corda - P.M. Nicita (conf.) - Soc. S.I.P.A. (avv. Bindi, Romanelli e Coronas) c. Amministrazione dei lavori pubblici (Avv. Gen. Stato) e Consorzio per l'acqua potabile ai comuni della provincia di Milano (avv. Ferreri e Nespor).

Acque - Giudizio e procedimento - Impugnazioni - Regolamento necessario di competenza - Ammissibilità.

(r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 208; cod. proc. civ., art. 42 ss.).

Acque - Competenza e giurisdizione - Domanda di accertamento della demanialità proposta in via principale - Competenza dei tribunali delle acque - Sussiste.

(r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140 lett. A).

Acque - Acque sotterranee - Condizioni di pubblicità - Controversia relativa - Competenza dei tribunali delle acque.

(r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 1, 92 ss., 103, primo comma, 140, 143 e 144).

Contro le sentenze pronunciate dai tribunali regionali delle acque pubbliche è esperibile il regolamento di competenza, quale preveduto dagli artt. 42 e ss. del vigente codice di procedura civile la cui applicabilità

si fonda sul richiamo al codice di rito contenuto nell'art. 208 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, che costituisce non tanto un richiamo in senso tecnico quanto la enunciazione del comune principio dell'applicabilità della legge generale dove quella speciale non disponga (1).

Va decisa con efficacia di giudicato dal giudice specializzato ogni questione circa la demanialità delle acque che sorga tra privati in relazione all'oggetto della controversia, e ciò sia che la questione sorga in via incidentale in un giudizio cui è estranea la P.A., sia a maggior ragione ove costituisca oggetto di una domanda principale proposta anche in confronto della P.A. (2).

La pubblicità delle acque sotterranee dipende, come in genere per le acque superficiali, dalla loro attitudine a soddisfare interessi generali, mentre non rileva la presenza di una conforme preventiva classificazione la cui mancanza non può perciò precludere l'attribuzione della relativa controversia alla competenza dei tribunali regionali delle acque (3).

(omissis) 1. — Col primo motivo, la ricorrente deduce che allorché viene instaurata una causa davanti al Tribunale regionale delle acque per ottenere una pronuncia sulla pubblicità delle acque, il detto giudice è sempre competente (nella specie la domanda era stata proposta direttamente al detto giudice specializzato, in modo autonomo, sia pure con riferimento a una controversia in atto). Col secondo motivo si duole che il Tribunale predetto si sia dichiarato incompetente a decidere sulla pubblicità delle acque del pozzo e sulle conseguenze che dalla pubblicità derivavano alla validità ed efficacia del contratto, indipendentemente da eventuali motivi di nullità per vizi del consenso. Assume che, nella specie, era stato chiesto al Tribunale Regionale di affermare o escludere la pubblicità delle acque con riferimento all'epoca in cui fu stipulato il contratto col Consorzio e non con riferimento a un'epoca successiva: e,

(1) Sulla disciplina del giudizio davanti ai tribunali delle acque, cfr. Cass., Sez. Un., 28 ottobre 1981, n. 5693 e 14 dicembre 1981, n. 6591, in questa *Rassegna*, 1981, I, 844 con richiamo di precedenti all'indirizzo riaffermato dall'attuale pronunzia.

(2-3) Nel senso che le questioni relative alla demanialità delle acque che si presentino come impreteribile presupposto per decidere la questione principale in una controversia tra privati, non possano essere decise dall'organo giurisdizionale di diritto comune, ma vadano devolute al tribunale regionale delle acque, cfr., da ultimo Cass., 26 marzo 1981, n. 1759, in *Foro it.*, 1981, I, 1577 e in *Giust. civ.*, 1981, I, 1253, resa in un caso in cui si controverteva fra privati sulla validità di un contratto di fornitura di acqua potabile.

Nello stesso senso, con riguardo ad ipotesi di acque sotterranee e con identica soluzione del problema affrontato dalla terza massima, Cass., 10 gennaio 1980, n. 187, in *Giust. civ.*, 1980, I, 563.

In tema di pubblicità delle acque sotterranee cfr. altresì, Trib. Sup. Acque, 5 dicembre 1981, n. 45, in questa *Rassegna*, 1981, I, 867.

inoltre, di precisare quali diritti essa ricorrente possa vantare in conseguenza della dichiarata pubblicità dell'acqua: domanda, questa, che si inquadra perfettamente nella previsione dell'art. 140 lett. c), del t.u., in quanto si tratta di questione avente ad oggetto diritti relativi alla utilizzazione delle acque pubbliche. Ha chiesto, perciò, che sia dichiarata la competenza del Tribunale Regionale di Milano a decidere sulla pubblicità delle acque oggetto della causa e sulle conseguenze che dalla dichiarazione di pubblicità derivano in relazione al contratto con il Consorzio nonché sui diritti delle parti in ordine all'uso delle acque predette.

Il Consorzio replica con un'eccezione di inammissibilità dell'istanza di regolamento, nell'assunto che tale mezzo di impugnazione non sarebbe previsto né dagli articoli 147 e seguenti del t.u., né dal codice di procedura civile del 1865 (cui l'art. 208 del t.u. rinvia per quanto non espressamente disciplinato): e, altresì, nell'assunto che il ricorso non sarebbe stato notificato al Ministero dei Lavori Pubblici nel termine previsto dall'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ. Nel merito, deduce: che la domanda di accertamento della pubblicità dell'acqua non avrebbe, nel caso concreto, alcun carattere di pregiudizialità rispetto alla domanda concernente la validità del contratto fra la ricorrente S.I.P.A. ed esso Consorzio; che le dette domande sono fra loro scindibili; che sussiste, infine, il difetto di giurisdizione in ordine alla istanza di accertamento del diritto della ricorrente S.I.P.A. a ottenere la concessione, essendo attualmente ancora in corso il procedimento amministrativo volto a iscrivere l'acqua negli elenchi delle acque pubbliche. Ha chiesto, pertanto, che sia confermata la sentenza impugnata, salva la dichiarazione di difetto di giurisdizione del Tribunale Regionale in ordine alla domanda di accertamento del diritto alla concessione.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, a sua volta deduce: che non sussisterebbe, in concreto, la pregiudizialità della questione sulla pubblicità delle acque; che sussisterebbe il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in ordine alla domanda relativa al diritto della S.I.P.A. a ottenere la concessione, non essendo configurabile, in capo al privato, una posizione di diritto soggettivo. Ha chiesto, perciò, la conferma della sentenza impugnata, magari rettificata nella motivazione.

2. — L'eccezione di inammissibilità dell'istanza di regolamento è infondata.

Il richiamo che l'art. 208 del t.u. fa al codice di procedura civile costituisce, più che un richiamo in senso tecnico, l'enunciazione del comune principio dell'applicabilità della legge generale laddove quella speciale non dispone (Sez. Un. n. 5693/81). Esso, quindi, importa l'applicabilità del codice di procedura che vige nel momento in cui il processo si svolge; di modo che non può dubitarsi che contro le sentenze pronunciate dai tribunali regionali delle acque pubbliche sia esperibile il mezzo di impu-

gnazione previsto dagli articoli 42 e seguenti del vigente codice di procedura civile.

L'istanza poi, risulta notificata anche all'Amministrazione dei lavori pubblici nel termine (perentorio) di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza; infatti, il biglietto di cancelleria contenente il dispositivo della decisione qui impugnata è stato notificato alla S.I.P.A. in data 6 ottobre 1981, e la notifica del ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici è avvenuta il successivo 6 novembre.

3. — Quanto al merito dell'istanza, è da ricordare che la Società istante ha proposto le seguenti domande:

A) dichiarazione, affermativa o negativa, della natura pubblica dell'acqua del pozzo, con richiesta: a) nella prima ipotesi, di declaratoria di nullità del contratto, col riconoscimento del diritto di essa istante a ottenere la concessione dell'estrazione, ai sensi degli articoli 4 e 104 del t.u.; b) nella seconda ipotesi, annullamento del contratto, perché inficiato da errore e violenza, e privo di causa, o rescissione dello stesso perché stipulato in stato di necessità e pericolo;

B) condanna, in ogni caso, del Consorzio al rimborso delle somme pagate in esecuzione dell'accordo, con gli interessi e la rivalutazione monetaria.

Ciò premesso, è da rilevare che, in ordine alla domanda *sub A*), la tesi prospettata in questa sede dalla ricorrente appare corretta, quando afferma che è controversa fra le parti la natura demaniale o privata delle acque estraibili dal pozzo; che la decisione di detta questione è stata chiesta in via principale e autonoma e che la relativa statuizione può essere data solo dal tribunale regionale delle acque pubbliche, ai sensi degli articoli 140 e seguenti del t.u., a prescindere dalla rilevanza che l'accertamento può avere sulle domande di cui ai capi a) e b). Se, infatti, non si dubita (in conformità all'orientamento costante di questa Corte; v., fra le tante, le sentenze n. 187/80, 4975/78, 2619/79, 1184/78, 1277/77 e 2137/74) che in una controversia fra privati, allorché sorge questione, sia pure in via incidentale, circa la demanialità o meno delle acque che ne formano oggetto, la questione stessa deve essere necessariamente decisa con efficacia del giudicato dal giudice specializzato (e ciò anche se la P.A. non partecipi al giudizio, o non sia stato emesso alcun provvedimento amministrativo riguardante la natura delle acque stesse), a maggior ragione deve essere affermata la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche in un caso — come quello concreto — in cui l'accertamento della natura delle acque costituisce oggetto della domanda principale, proposta anche nei confronti della P.A.

La circostanza che nella specie si discuta della natura di acque sotterranee non può, d'altra parte, essere addotta per escludere la compe-

tenza del giudice specializzato. Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente (v. le sentenze n. 187/80, 576/75 e 1766/73), infatti, in forza del testo normativo contenuto nell'art. 1 del t.u. del 1933 (che riproduce l'art. 3, secondo comma, del r.d.l. 9 ottobre 1919, n. 161) le acque sotterranee possono essere pubbliche come quelle superficiali alla comune condizione della loro attitudine a soddisfare interessi generali, pur essendo ovvio che tale attitudine per le acque sotterranee diviene attuale con la loro adduzione in superficie. Inoltre, nelle disposizioni speciali delle acque sotterranee (articoli 92 e seguenti del t.u.) non è dato individuare alcuna norma che consenta di considerare private le acque sotterranee e di ritenerle, invece, pubbliche dopo la loro eduazione e iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche. La formale classificazione come pubbliche delle acque sotterranee, che può prescindere dall'esistenza di un comprensorio soggetto a tutela (art. 103, primo comma, del t.u.), presuppone pur sempre la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 del t.u. e, precisamente, la generale condizione circa l'attribuzione attuale o potenziale delle acque a usi di pubblico generale interesse, secondo il principio comune applicabile alle acque superficiali e sotterranee. Tale uniformità di trattamento risulta anche dal successivo art. 144, secondo cui la competenza del Tribunale delle acque pubbliche (prevista dagli articoli 140 e 143) sussiste sia per le controversie relative alle acque pubbliche sotterranee, sia per quelle concernenti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee (non ancora dichiarate pubbliche) nei comprensori soggetti a tutela e in presenza di un interesse pubblico.

Concludendo, quindi, su questo punto, va affermato che la competenza del tribunale regionale sussiste anche in tema di controversie relative alla pubblicità delle acque, indipendentemente dalla loro preventiva classificazione come acque pubbliche. In concreto, perciò, va affermata la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano in relazione alla domanda (*sub A*) avente ad oggetto la richiesta di pronuncia circa la pubblicità dell'acqua estraibile dal pozzo per cui è causa.

Delle due domande accessorie (*sub a* e *sub b*) alternativamente proposte, questa Corte non deve occuparsi, in questa sede di regolamento di competenza, per l'evidente ragione che in relazione ad esse non vi è stata alcuna pronuncia, neppure implicita, « sulla competenza ». Il Tribunale Regionale di Milano, infatti, ha declinato la propria competenza in base al rilievo (erroneo) che l'accertamento della natura pubblica delle acque in questione non aveva in concreto rilevanza pregiudiziale, in quanto difettava la condizione della già avvenuta iscrizione, delle acque predette, negli elenchi delle acque pubbliche. Una volta, quindi, rilevata l'erroneità di tale impostazione e dichiarata, conseguentemente, la competenza del Tribunale predetto in ordine alla predetta domanda che è principale, il

compito del giudice della competenza resta esaurito: spetterà, quindi, al giudice designato pronunciare in merito alla controversia, ovviamente col rispetto dei limiti interni della propria giurisdizione e competenza.

4. — Un discorso analogo a quello da ultimo svolto deve essere fatto per ciò che attiene alla domanda *sub b*) (condanna del Consorzio al rimborso delle somme pagate in esecuzione dell'accordo, con gli interessi e la rivalutazione monetaria). Si tratta, anche in questo caso, di una domanda accessoria in relazione alla quale non vi è stata pronuncia, neppure implicita, « sulla competenza ». Se poi si volesse, in via di ipotesi, configurare la detta domanda come « principale », l'istanza di regolamento sarebbe ancor meno proponibile, poiché finirebbe per assumere, *contra legem*, il carattere di istanza di « regolamento preventivo sulla competenza ». (*omissis*)

SEZIONE OTTAVA

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III Penale, 27 settembre 1982, n. 1762 -
Pres. De Martino - Rel. Lavosi - Ric. Pongiglione Alberto ed altri -
Parte civile Ministero del Tesoro (avv. dello Stato Bruni).

**Reato - Reato valutario previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159
e successive modifiche - Giudizio direttissimo - Applicabilità.**

**Reato - Reato valutario previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159
e successive modifiche - Questione di legittimità costituzionale per
contrasto con l'art. 10 della Costituzione e con il Trattato di Roma
istitutivo della CEE - Manifesta infondatezza.**

**Reato - Reato valutario previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159
e successive modifiche - Proprietà da parte di residente di azioni al
portatore di società estere e attraverso queste di azioni di società
italiane circolanti all'estero ed intestate alle società estere - Omessa
dichiarazione all'U.I.C. entro il 3 dicembre 1976 - Sussistenza.**

**Reato - Reato valutario previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159
e successive modifiche - Proprietà da parte di residente di azioni al
portatore di società estere e attraverso queste di azioni di società
italiane circolanti all'estero ed intestate alle società estere - Pegno a
favore di terzi gravante sulle azioni - Omessa dichiarazione all'U.I.C.
entro il 3 dicembre 1976 - Sussistenza.**

**Reato - Reato valutario previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159
e successive modifiche - Proprietà da parte di residente di azioni al
portatore di società estere e attraverso queste di azioni di società
italiane circolanti all'estero ed intestate alle società estere - Omessa
dichiarazione all'U.I.C. entro il 3 dicembre 1976 - Determinazione del
valore delle attività non dichiarate, al fine della irrogazione della pena
pecuniaria, sulla base del capitale sociale - Legittimità.**

**Reato - Reato valutario previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159
e successive modifiche - Prova del danno subito dalle Amministrazioni
delle Finanze e del Tesoro - È in « re ipsa ».**

**Reato - Reato valutario previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159
e successive modifiche - Confisca prevista dall'art. 1, ottavo comma,
d.l. 4 marzo 1976, n. 31 - Inapplicabilità.**

**Reato - Reato valutario previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159
e successive modifiche - Confisca prevista dall'art. 240 cod. pen. -
Applicabilità.**

*Il giudizio direttissimo deve ritenersi obbligatoriamente prescritto
non solo per i reati originariamente previsti dal d.l. 4 marzo 1976, n. 31,
ma anche per quelli che ad essi furono aggiunti dalle leggi successive, ed*

in particolare dall'art. 2 della legge n. 159 del 1976, così come modificato dall'art. 3, della legge n. 689 del 1976 (1).

Poiché l'art. 10 della Costituzione dispone che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, e il Trattato di Roma, che regola i rapporti tra alcuni Stati europei, non può qualificarsi come portatore di norme di diritto internazionale universalmente riconosciute, la questione di legittimità costituzionale di norme penali valutarie per contrasto con l'art. 10 della Costituzione ed il Trattato di Roma è manifestamente infondata (2).

Sussiste il reato previsto dall'art. 2, legge 30 aprile 1976, n. 159 e successive modifiche, nell'ipotesi di proprietà da parte di residente di azioni al portatore di società estere e attraverso queste di azioni di società italiane circolanti all'estero ed intestate alle società estere, non dichiarate all'Ufficio Italiano Cambi entro il 3 dicembre 1976 (3).

Nell'ipotesi di proprietà da parte di residente di azioni al portatore di società estere e attraverso queste di azioni di società italiane circolanti all'estero ed intestate alle società estere, l'obbligo della dichiarazione all'ufficio Italiano Cambi entro il 3 dicembre 1976, previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159 e successive modifiche, sussiste anche se le azioni siano gravate di pegno a favore di terzi (4).

La determinazione del valore delle attività possedute all'estero, e non dichiarate entro il 3 dicembre 1976, nella ipotesi di azioni al portatore di società estere e attraverso queste di azioni di società italiane circolanti all'estero ed intestate alle società estere, va effettuata, al fine della quantificazione della pena pecuniaria da irrogare, in base al capitale sociale (5).

Nell'ipotesi di condanna per il reato previsto dall'art. 2 legge 30 aprile 1976, n. 159 e successive modifiche, non è applicabile la confisca prevista dall'art. 1, ottavo comma, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31 (6).

Nell'ipotesi di condanna per il reato previsto dall'art. 2, legge 30 aprile 1976 n. 159 e successive modifiche, è applicabile la confisca prevista dall'art. 240 p.p. cod. pen. (7).

(omissis) Questa Corte ha ripetutamente affermato che la volontà del legislatore risulta finalizzata ad assicurare che la repressione di tutti gli illeciti valutari avvenga con sollecitudine e, perciò, il giudizio direttissimo deve ritenersi obbligatoriamente prescritto non solo per i reati originariamente previsti dal d.l. 4 marzo 1976, n. 31, ma anche per quelli che

(1-7) La sentenza della Corte di appello di Genova cassata per alcune parti dalla Suprema Corte con questa decisione, è stata pubblicata ed annotata nel numero marzo-aprile 1982 di questa *Rassegna*, pag. 407-424.

La pronunzia del Supremo Collegio appare di rilievo soprattutto per questi punti: conferma, quanto all'applicabilità del giudizio direttissimo anche per i reati previsti dall'art. 2 della legge n. 159 del 1976 e successive modifiche, della

ad essi furono aggiunti dalle leggi successive, ed in particolare dall'art. 2 della legge n. 159 del 1976, così come modificato dall'art. 3 della legge n. 689 del 1976.

Questione di legittimità costituzionale.

Circa la legittimità costituzionale delle norme penali valutarie si osserva che l'art. 10 della Costituzione dispone che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alla norme di diritto internazionale *generalmente riconosciute* e poiché il Trattato di Roma, che regola i rapporti tra alcuni Stati europei, non può qualificarsi come portatore di norme di diritto internazionale universalmente riconosciute, la proposta questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.

Responsabilità penale dei tre imputati ricorrenti.

Per quanto concerne la responsabilità dei tre imputati ricorrenti, derivante sia dal possesso delle azioni delle società di Vaduz e sia dalla costituzione in pegno di dette azioni, si osserva che i relativi motivi dedotti costituiscono sostanzialmente censura della valutazione delle prove che è devoluta ai giudici di merito e che non può essere sindacata da questa Corte se sorretta, come nella specie, da una motivazione corretta e coerente.

La Corte di merito è pervenuta all'affermazione di responsabilità dei tre imputati ricorrenti in base sia alla più volte citata scrittura 2 febbraio 1976, sia al rimborso di lire settecento milioni alla Società Finac da parte del Pongiglione Alberto, tramite la Banca Nazionale del Lavoro, per le somme che la Finac aveva anticipato per la costituzione delle società con sede in Vaduz; sia alla offerta alle banche italiane, in deposito a garanzia, delle azioni delle predette società e sia alla risultanza acquisita presso gli istituti di credito italiani che la titolarità dei pacchetti azionari delle società si apparteneva in ragione del 45 per cento al Pongiglione Alberto, del 45 per cento alla Salvi Bianca e del 10 per cento al Pongi-

teoria dell'accorpamento di cui alla pronunzia 13 dicembre 1978 della I Sezione, *est. Bertoni, imp. Bisio* (in *Il Foro it.*, 1980, II, 46); sussistenza del reato previsto dall'art. 2 legge 30 aprile 1976, n. 159 e successive modifiche anche nel caso in cui le azioni esterovestite siano gravate di pegno a favore di terzi (sul punto non risultavano precedenti); la prova del danno subito dalle Amministrazioni delle Finanze e del Tesoro, nell'ipotesi di reato prevista dall'art. 2 legge 30 aprile 1976, n. 159 e successive modifiche, è in *re ipsa*; applicabilità, nell'ipotesi di condanna per il reato previsto dall'art. 2 legge 30 aprile 1976, n. 159 e successive modifiche, della confisca prevista dall'art. 240 p.p. cod. pen. (anche su tale punto non risultavano precedenti specifici).

gione Vincenzo, e che i predetti avevano prestato fidejussione in proprio impegnando beni personali a favore delle varie società immobiliari.

Da tali risultanze documentali ed obiettive è stato possibile accertare che, in un primo momento, la società Finac di Berna aveva, in via fiduciaria, costituito le società con sede a Vaduz per conto e nell'interesse del Pongiglione Alberto, il quale, subito dopo, aveva rimborsato alla società Finac le somme erogate per la costituzione di tali società divenendo così proprietario, unitamente alla moglie ed al fratello Vincenzo, di dette azioni.

E che tali azioni fossero di esclusiva proprietà dei Pongiglione è provato ancora sia dal fatto che il Pongiglione Alberto promise al Credito di Risparmio di depositarle a garanzia e sia dalla risultanza che poi lo stesso Pongiglione costituì in pegno tali azioni a favore della società Finac a garanzia della restituzione delle somme erogate per gli aumenti di capitale delle società immobiliari italiane.

Quindi è assolutamente infondato anche il motivo di ricorso secondo cui il vincolo che gravava sulle azioni debba intendersi, anziché come pegno, come *fiducia cum creditore*. Infatti è provato che le azioni erano di esclusiva proprietà dei Pongiglione che avevano corrisposto alla Finac le somme erogate per la costituzione delle società in Vaduz, ponendo così fine al rapporto fiduciario in base al quale la Finac aveva costituito le dette società e che, in seguito, a garanzia del pagamento delle somme erogate dalla Finac per l'aumento dei capitali delle società immobiliari italiane, le azioni delle società di Vaduz furono costituite in pegno, come — in modo univoco — risulta dalla nota scrittura 2 febbraio 1976.

Né vi è contraddizione tra il contenuto di tale scrittura circa l'appartenenza delle azioni al solo Pongiglione Alberto e la documentazione reperita presso le banche, da cui risulterebbe che la proprietà delle azioni era frazionata in ragione del 45 per cento, per ciascuno, a Pongiglione Alberto ed a Salvi Bianca ed in ragione del 10 per cento al Pongiglione Vincenzo. Infatti nella scrittura del 2 febbraio 1976, essendo priva di rilievo la reale distribuzione della titolarità delle azioni nell'ambito della famiglia, il Pongiglione Alberto — che era colui che solitamente agiva per conto dei familiari — non ritenne opportuno specificare tale circostanza perché si trattava di azioni al portatore, mentre nei rapporti con gli istituti di credito i tre imputati ricorrenti, dovendo prestare fidejussione in proprio impegnando beni personali, dovettero precisare la reale distribuzione della proprietà delle azioni. Né può dubitarsi di tale circostanza, perché ogniqualvolta i tre ricorrenti, nei rapporti con le banche, hanno dovuto pronunciarsi sull'argomento hanno sempre dichiarato che la proprietà delle azioni era suddivisa nelle proporzioni suindicate.

Né può dubitarsi che i tre imputati ricorrenti, quali proprietari delle azioni date in pegno alla Società Finac, avessero l'obbligo di dichiarare — ai sensi dell'art. 2 della legge n. 159 del 1976 — il possesso delle predette

azioni giacché essi — quali debitori costituenti il pegno — conservavano integri i poteri dominicali sulle azioni date in pegno, di cui potevano liberamente disporre nei limiti in cui ciò era consentito dal diritto del creditore pignoratizio.

E poiché l'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, come modificato dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, prevede l'obbligo della denuncia per chi possiede all'estero — direttamente o indirettamente — disponibilità valutarie, è chiaro che nella previsione del possesso indiretto suindicato rientra anche il caso del titolare delle azioni costituite in pegno. Infatti costui, non solo possiede attraverso il creditore pignoratizio, ma — come già precisato — può liberamente disporre della cosa data in pegno nei limiti consentiti dal diritto del creditore ed il possesso, in senso civilistico, attribuito al creditore pignoratizio, non solo è temporaneo (sino all'estinzione del credito), ma non gli attribuisce alcun potere di disposizione e di godimento della cosa pignorata.

Pertanto il debitore proprietario delle disponibilità valutarie date in pegno ha l'obbligo di denunciare, ai sensi del citato art. 2, le dette disponibilità possedute all'estero e date in pegno.

Giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti generiche.

Le circostanze attenuanti generiche non si sottraggono, così come le circostanze attenuanti comuni, al giudizio di comparazione con le circostanze aggravanti. Esse, infatti, sono delle circostanze che renderebbero l'imputato meritevole di una diminuzione della pena così come le circostanze previste dall'art. 62 cod. pen., e differiscono da queste ultime soltanto per la loro indeterminatezza, ed il giudice le potrà prendere in considerazione qualora le ritenga tali da giustificare — così come per quelle previste dall'art. 62 cod. pen. — una diminuzione della pena.

Naturalmente, qualora, come nel caso in esame, circostanze aggravanti vengano ritenute prevalenti sulle circostanze attenuanti generiche, queste ultime avranno la loro influenza sulla misura della pena da irrogare in concreto perché il riconoscimento della loro sussistenza non potrà non influire sulla misura della pena. Tale riflesso spiega che non è del tutto inutile concedere delle attenuanti generiche sulle quali poi venga dichiarata la prevalenza delle circostanze aggravanti.

Attenuanti della minima partecipazione.

Per quanto concerne la concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., avanzata da Salvi Bianca e Pongiglione Vincenzo, si osserva che l'attenuante della partecipazione di minima importanza presuppone un apporto differenziato nella preparazione o nell'esecuzione materiale del reato e, pertanto, tale attenuante non è applicabile nei reati omissivi nei

quali, come nella fattispecie, nessuna attività preparatoria risulta svolta e nessuna attività materiale è stata compiuta dagli imputati e, quindi, l'omissione è stata totale e di uguale misura da parte di tutti gli imputati ricorrenti, ciascuno dei quali — tra l'altro — avrebbe dovuto presentare la denuncia per proprio conto in relazione alla quota delle azioni estere da ciascuno possedute, a nulla rilevando che fosse il Pongiglione Alberto a svolgere tutte le attività imprenditoriali giacché egli, in mancanza di specifiche procure, non doveva provvedere a denunciare le disponibilità valutarie possedute all'estero dalla moglie e dal fratello.

Misura della pena in relazione al valore delle disponibilità valutarie.

Per determinare il valore delle disponibilità valutarie non dichiarate La Corte di merito si è discostata dal criterio seguito dai primi giudici, i quali stabilirono il valore del capitale delle società depurando l'attivo dal passivo e basandosi su alcune perizie extragiudiziali effettuate ad iniziativa delle banche finanziatrici, ed ha fatto riferimento al capitale sociale delle società immobiliari, ritenendolo elemento sicuro di valutazione perché riflettente il valore minimo da attribuirsi con sicurezza alle società.

La Corte di merito, inoltre, anziché accedere alla richiesta di rinnovazione del dibattimento per procedere ad accertamenti peritali al fine di giungere alla supposta esatta valutazione delle società immobiliari, ha preferito seguire il criterio, del riferimento al capitale sociale sia perché più favorevole agli imputati, tanto che le pene pecuniarie — che sono proporzionali a detti valori — sono state ridotte in misura considerevole rispetto a quelle inflitte dai primi giudici, e sia perché gli accertamenti demandati ai periti risentirebbero in ogni caso di elementi di carattere soggettivo.

E' priva di rilievo la censura mossa al riguardo dai ricorrenti osservando che il capitale sociale potrebbe essere mutato in aumento o in diminuzione giacché in caso di aumento del capitale sociale i ricorrenti non avrebbero subito alcun pregiudizio e in caso di diminuzione essi avrebbero potuto dimostrarlo documentalmente e, pertanto, è chiaro che in concreto una diminuzione del capitale sociale non si è verificata.

Danno subito dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato.

La prova del danno subito dalle Amministrazioni delle Finanze e del Tesoro è *in re ipsa* giacché, trattandosi di reato contro l'economia nazionale, è indubbio il danno arrecato ai Ministeri predetti per l'aggravamento della bilancia dei pagamenti e per il mancato versamento — ai sensi

dell'art. 2 *ter* della legge n. 689 del 1976 — dell'importo pari al 15 per cento delle disponibilità valutarie possedute all'estero e per il mancato pagamento delle imposte sul reddito relativo alle disponibilità valutarie.

Confisca.

Il ricorso del P.M. presentato il 5 marzo 1981 sebbene proposto avverso il capo della sentenza concernente la revoca della confisca, è ammissibile perché la stessa sentenza è stata impugnata sia dallo stesso P.M. e sia dagli imputati in ordine agli altri capi. Infatti il ricorso proponibile ex art. 640 cod. proc. pen. si converte nel gravame ordinario nel caso di altre impugnazioni concorrenti relative alla statuizione penale della sentenza (art. 212 cod. proc. pen.).

Passando all'esame del merito del ricorso predetto, si osserva che la confisca prevista nell'art. 1 d.l. n. 31 del 1976 si applica esclusivamente ai reati di esportazione di valuta, di titoli di credito e di costituzione all'estero di disponibilità valutarie o di attività di qualsiasi genere senza la prescritta autorizzazione, reati tutti previsti dall'art. 1 succitato.

L'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nel convertire in legge il decreto n. 31 del 1976, ha introdotto l'obbligo di dichiarare le disponibilità valutarie o attività di qualunque genere costituite all'estero, e per l'inosservanza ha fatto riferimento alle pene stabilite nell'art. 1 del decreto n. 31 del 1976, senza fare alcuna menzione della confisca espressamente prevista nel citato art. 1. Né può farsi riferimento così come sostenuto dal P.M. ricorrente alla teoria dell'accorpamento giacché la pena è cosa ben distinta dalla misura di sicurezza e per entrambe è necessaria la espressa previsione di legge, giacché l'art. 2 succitato quando ha voluto ha fatto riferimento alle disposizioni contenute nel decreto n. 31 del 1976, così come ha fatto per la norma concernente l'obbligatorietà del rito direttissimo per i reati valutari.

Inoltre la legge 8 ottobre 1976, n. 689, ha sostituito, all'art. 3, l'art. 2 della legge n. 159 succitata ed ha fissato le pene in maniera del tutto autonoma senza fare più riferimento all'art. 1 del decreto n. 31.

La confisca è invece possibile ai sensi dell'art. 240 p.p. cod. pen.

Infatti le disponibilità valutarie possedute all'estero, che — anteriormente alla legge n. 159 del 1976 — costituivano un illecito amministrativo, a seguito dell'entrata in vigore di tale legge e scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione prevista dal citato art. 2 della legge n. 159 del 1976, diventano compendio del reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 2 più volte citato.

Invero, da tale momento (scadenza del termine per la presentazione della predetta dichiarazione), il possesso all'estero di disponibilità valutaria costituisce il reato di cui al citato art. 2, il quale trasforma il possesso all'estero di disponibilità valutaria da illecito amministrativo in illecito

penale e l'oggetto di tale illecito possesso, penalmente sanzionato, è compendio di reato.


L'opportunità, inoltre, che ai sensi dell'art. 240 cod. pen., — venga disposta la confisca delle disponibilità valutarie possedute all'estero e dei beni immobili esterovestiti è suggerita dalla considerazione che, qualora tale confisca non venisse disposta, si otterrebbe come conseguenza immediata il perpetuarsi della predetta situazione antiggiuridica giacché i responsabili continuerebbero a possedere all'estero disponibilità valutarie e gli immobili esistenti in Italia continuerebbero ad essere di proprietà di società estere, con la conseguenza che i responsabili sarebbero facultati a continuare a sottrarre detti beni all'economia nazionale.

In tal senso va accolto il ricorso del Procuratore Generale presentato il 5 marzo 1981, e di conseguenza, la sentenza impugnata va annullata, per violazione di legge, nella parte concernente la revoca della confisca, con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte di appello di Genova perché valuti l'opportunità di sottoporre a confisca i beni suindicati ai sensi dell'art. 240 cod. pen.

Inoltre il ricorso presentato dallo stesso Procuratore Generale in data 7 marzo 1981 va dichiarato inammissibile per omessa presentazione dei motivi; la proposta questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata; la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di Pongiglione Alberto — deceduto il 20 marzo 1982 — perché il reato a lui ascritto è estinto per morte del reo.

I ricorsi di Salvi Bianca e di Pongiglione Vincenzo, invece, vanno rigettati con la loro condanna, in solido, alle spese processuali e, ciascuno al pagamento di L. 200.000 alla Cassa delle Ammende e, ancora in solido, alla rifusione delle spese ed onorari a favore della parte civile: Ministeri del Tesoro e delle Finanze, che si liquidano in complessive L. 600.000. (*omissis*)

PARTE SECONDA



LEGISLAZIONE

I - NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, primo, secondo e terzo comma, interpretati nel senso che siano inapplicabili ai licenziamenti disciplinari, per i quali detti commi non siano espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro.

Sentenza 30 novembre 1982, n. 204, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

II - QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE

Codice civile, art. 2596 (artt. 41 e 43 della Costituzione).

Sentenza 16 dicembre 1982, n. 223, *G.U.* 22 dicembre 1982, n. 351.

codice penale, art. 57 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 24 novembre 1982, n. 198, *G.U.* 1 dicembre 1982, n. 331.

codice penale, art. 124 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 16 dicembre 1982, n. 221, *G.U.* 22 dicembre 1982, n. 351.

codice penale, art. 376 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 22 dicembre 1982, n. 228, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

codice penale, art. 376, primo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 9 dicembre 1982, n. 206, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

codice penale, art. 666 (artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo e secondo comma, 35 prima parte e 41, prima parte, della Costituzione).

Sentenza 22 dicembre 1982, n. 229, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

codice di procedura penale, art. 102 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 26 ottobre 1982, n. 171, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

codice di procedura penale, art. 304 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 16 dicembre 1982, n. 221, *G.U.* 22 dicembre 1982, n. 351.

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 93, n. 1 (art. 53 della Costituzione).

Sentenza 10 novembre 1982, n. 178, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 68 e 86 (art. 3, primo e secondo comma, 4, primo e secondo comma, 35, prima parte e 41, prima parte, della Costituzione).

Sentenza 22 dicembre 1982, n. 229, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 3 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 24 novembre 1982, n. 198, *G.U.* 1 dicembre 1982, n. 331.

d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 8, secondo comma (artt. 3, 51, primo e terzo comma, e 107, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 26 ottobre 1982, n. 172, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

legge 20 febbraio 1958, n. 75, art. 4, n. 2 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 9 dicembre 1982, n. 205, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

legge 20 febbraio 1958, n. 75, art. 4, n. 2 (artt. 3 e 25 della Costituzione).

Sentenza 9 dicembre 1982, n. 205, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

legge 15 settembre 1964, n. 756, art. 9 (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Sentenza 16 dicembre 1982, n. 220, *G.U.* 22 dicembre 1982, n. 351.

d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76 (art. 3, 76 e 77 della Costituzione).

Sentenza 17 novembre 1982, n. 188, *G.U.* 24 novembre 1982, n. 324.

d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76 (art. 3, 76 e 77 della Costituzione).

Sentenza 17 novembre 1982, n. 188, *G.U.* 24 novembre 1982, n. 324.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 28, ultimo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 16 dicembre 1982, n. 222, *G.U.* 22 dicembre 1982, n. 351.

legge 12 febbraio 1968, n. 132, art. 43, lett. d) (art. 32 della Costituzione).

Sentenza 10 novembre 1982, n. 175, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

legge 1 marzo 1968, n. 188 (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Sentenza 16 dicembre 1982, n. 220, *G.U.* 22 dicembre 1982, n. 351.

d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 133 (art. 32 della Costituzione).

Sentenza 10 novembre 1982, n. 175, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, quinto comma (artt. 2, 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 30 novembre 1982, n. 204, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, settimo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 30 novembre 1982, n. 204, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 30 novembre 1982, n. 204, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 5, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 10 novembre 1982, n. 176, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 14 (artt. 103, secondo comma, 97, primo e secondo comma, e VI disposizione transitoria della Costituzione).

Sentenza 17 novembre 1982, n. 185, *G.U.* 24 novembre 1982, n. 324.

d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 67, ultimo comma (artt. 3, 9 e 33 della Costituzione).

Sentenza 16 dicembre 1982, n. 218, *G.U.* 22 dicembre 1982, n. 351.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (art. 103, secondo comma, 97, primo e secondo comma, e VI disposizione transitoria della Costituzione).

Sentenza 17 novembre 1982, n. 185, *G.U.* 24 novembre 1982, n. 324.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 2 e 3 (art. 108, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 24 novembre 1982, n. 196, *G.U.* 1 dicembre 1982, n. 331.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 35 (artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 24 novembre 1982, n. 196, *G.U.* 1 dicembre 1982, n. 331.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 39 (artt. 3, 24 e 116 della Costituzione).

Sentenza 24 novembre 1982, n. 196, *G.U.* 1 dicembre 1982, n. 331.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 74, secondo e terzo comma (artt. 3, 24 e 53 della Costituzione).

Sentenza 17 novembre 1982, n. 186, *G.U.* 24 novembre 1982, n. 324.

legge 15 novembre 1973, n. 734, art. 1, terzo comma (artt. 3, 36 e 97 della Costituzione).

Sentenza 22 dicembre 1982, n. 227, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

d.l. 8 luglio 1974, n. 261, art. 6 [convertito in legge 14 agosto 1974, n. 355] (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 16 dicembre 1982, n. 219, *G.U.* 22 dicembre 1982, n. 351.

legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 14 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 9 dicembre 1982, n. 207, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 10, sesto, ottavo e decimo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 24 novembre 1982, n. 199, *G.U.* 1 dicembre 1982, n. 331.

legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 10, ottavo e decimo comma (artt. 3 e 97 della Costituzione).

Sentenza 24 novembre 1982, n. 199, *G.U.* 1 dicembre 1982, n. 331.

legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 10, sesto, ottavo, nono e decimo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 24 novembre 1982, n. 199, *G.U.* 1 dicembre 1982, n. 331.

legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 24 (art. 38, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 10 novembre 1982, n. 180, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 71, quarto comma (artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 26 ottobre 1982, n. 170, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

legge 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 71, 72 e 83 (artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 26 ottobre 1982, n. 170, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

III - QUESTIONI PROPOSTE

codice civile, art. 2947, terzo comma (art. 24 della Costituzione).

Tribunale di Genova, ordinanza 9 novembre 1981, n. 461/82, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

codice di procedura civile, art. 152 disposizioni di attuazione (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 2 gennaio 1982, n. 363, *G.U.* 24 novembre 1982, n. 324.

codice di procedura civile, artt. 181 e 309 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Giudice istruttore presso il tribunale di Firenze, ordinanza 9 febbraio 1982, n. 444, *G.U.* 1 dicembre 1982, n. 331.

codice di procedura civile, art. 444, secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Genova, ordinanza 28 aprile 1982, n. 502, *G.U.* 24 novembre 1982, n. 324.

codice di procedura civile, artt. 796, 797 e 801 (artt. 2, 3 e 30 della Costituzione).

Corte d'appello di Torino, ordinanza 20 aprile 1982, n. 374, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

codice penale, art. 5 (artt. 2, 3, 25 e 27 della Costituzione).

Pretore di Padova, ordinanza 14 maggio 1982, n. 472, *G.U.* 22 dicembre 1982, n. 351.

codice penale, art. 57 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 3 aprile 1982, n. 354, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

Tribunale di Roma, ordinanza 27 febbraio 1982, n. 449, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

Tribunale di Roma, ordinanza 27 febbraio 1982, n. 450, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

Tribunale di Roma, ordinanza 27 febbraio 1982, n. 451, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

Tribunale di Roma, ordinanza 27 febbraio 1982, n. 452, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

Tribunale di Roma, ordinanza 27 febbraio 1982, n. 453, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

Tribunale di Roma, ordinanza 13 febbraio 1982, n. 454, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

Tribunale di Roma, ordinanza 13 febbraio 1982, n. 455, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

Tribunale di Roma, ordinanza 20 febbraio 1982, n. 456, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

Tribunale di Roma, ordinanza 4 marzo 1982, n. 457, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

Tribunale di Monza, ordinanza 18 febbraio 1982, n. 666, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

codice penale, art. 57 (artt. 3 e 21 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 21 aprile 1982, n. 422, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

Tribunale di Roma, ordinanza 23 marzo 1982, n. 423, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

Tribunale di Roma, ordinanza 20 aprile 1982, n. 431, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

Tribunale di Roma, ordinanza 24 aprile 1982, n. 432, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

codice penale, art. 57 e 595 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Forlì, ordinanza 28 maggio 1982, n. 530, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

codice penale, art. 176, terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Sezione di sorveglianza di Bologna, ordinanza 17 giugno 1982, n. 690, *G.U.* 24 novembre 1982, n. 324.

codice penale, art. 688 (artt. 3 e 32 della Costituzione).

Pretore di Lecce, ordinanza 18 febbraio 1982, n. 571, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

r.d. 17 novembre 1924, n. 2367, art. 130 (artt. 3 e 98 della Costituzione).

Consiglio nazionale dei geometri, ordinanza 18 novembre 1981, n. 466/82, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

r.d. 7 febbraio 1926, n. 426, art. 10, secondo comma, ultimo periodo (artt. 3, 24 e 133 della Costituzione).

Corte d'appello di Roma, ordinanza 25 febbraio 1982, n. 770, *G.U.* 24 novembre 1982, n. 324.

r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 10, terzo comma [come modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633] (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 25 marzo 1982, n. 485, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Macerata, ordinanza 16 luglio 1982, n. 628, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

Corte d'appello di Caltanissetta, ordinanza 8 luglio 1982, n. 645, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

t.u. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 285, terzo comma (artt. 3, 24, secondo comma, e 113 della Costituzione).

Corte d'appello di Roma, ordinanza 25 marzo 1982, n. 600, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

r.d. 19 luglio 1941, n. 1198, art. 89 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 2 giugno 1981, n. 655/82, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43 (artt. 13 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Rimini, ordinanza 17 febbraio 1982, n. 515, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ar. 201 (art. 24 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 14 luglio 1982, n. 620, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 28, primo comma (artt. 24, 25 e 112 della Costituzione).

Pretore di Rieti, ordinanza 19 settembre 1981, n. 605/82, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

legge 8 febbraio 1948, n. 47, artt. 1, 9 e 13 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 3 aprile 1982, n. 354, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

Tribunale di Milano, ordinanza 18 maggio 1982, n. 660, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

Tribunale di Monza, ordinanza 18 febbraio 1982, n. 666, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

Tribunale di Viterbo, ordinanza 25 maggio 1982, n. 549, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

legge 8 febbraio 1948, n. 47, artt. 1, 9 e 13 (artt. 3 e 21 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 21 aprile 1982, n. 422, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

Tribunale di Roma, ordinanza 23 marzo 1982, n. 423, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

Tribunale di Roma, ordinanza 20 aprile 1982, n. 431, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

Tribunale di Roma, ordinanza 24 aprile 1982, n. 432, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

legge 8 febbraio 1948, n. 47, artt. 1, 9, 12 e 13 (artt. 3 e 21 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 6 marzo 1982, n. 410, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

Tribunale di Roma, ordinanza 16 marzo 1982, n. 411, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

Tribunale di Roma, ordinanza 16 marzo 1982, n. 412, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

Tribunale di Roma, ordinanza 16 marzo 1982, n. 413, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

Tribunale di Roma, ordinanza 10 marzo 1982, n. 414, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

Tribunale di Roma, ordinanza 10 marzo 1982, n. 415, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

Tribunale di Roma, ordinanza 10 marzo 1982, n. 416, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

Tribunale di Roma, ordinanza 23 marzo 1982, n. 676, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

legge 8 febbraio 1948, n. 47, artt. 9, 12, 13 e 21 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 27 febbraio 1982, n. 449, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

Tribunale di Roma, ordinanza 27 febbraio 1982, n. 450, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

Tribunale di Roma, ordinanza 27 febbraio 1982, n. 451, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

Tribunale di Roma, ordinanza 27 febbraio 1982, n. 452, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

Tribunale di Roma, ordinanza 27 febbraio 1982, n. 453, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

Tribunale di Roma, ordinanza 13 febbraio 1982, n. 454, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

Tribunale di Roma, ordinanza 13 febbraio 1982, n. 455, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

Tribunale di Roma, ordinanza 20 febbraio 1982, n. 456, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

Tribunale di Roma, ordinanza 4 marzo 1982, n. 457, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

legge 8 febbraio 1948, n. 47, artt. 9 e 13 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Forlì, ordinanza 28 maggio 1982, n. 530, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 13 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale dell'Aquila, ordinanza 30 marzo 1982, n. 493, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

Tribunale di Napoli, ordinanza 17 maggio 1982, n. 494, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

Tribunale di Perugia, ordinanza 5 maggio 1982, n. 636, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

Tribunale di Perugia, ordinanza 10 maggio 1982, n. 637, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

Tribunale di Perugia, ordinanza 19 maggio 1982, n. 639, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

Tribunale di Perugia, ordinanza 24 maggio 1982, n. 640, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

Tribunale di Perugia, ordinanza 5 maggio 1982, n. 641, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

Tribunale di Napoli, ordinanza 20 maggio 1982, n. 626, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

legge 4 marzo 1952, n. 137, artt. 1 e 2 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Tivoli, ordinanza 29 aprile 1982, n. 446, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

d.P.R. 25 luglio 1952, n. 1713 (artt. 76 e 77 della Costituzione).

Tribunale di Bari, ordinanza 16 marzo 1982, n. 344, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

legge 20 dicembre 1954, n. 1181, art. 7 (artt. 3 e 98 della Costituzione).

Consiglio nazionale dei geometri, ordinanza 18 novembre 1981, n. 466/82, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 119 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 6 gennaio 1982, n. 468, *G.U.* 1 dicembre 1982, n. 331.

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 80, tredicesimo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Caltagirone, ordinanza 8 giugno 1982, n. 702, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 1 (artt. 3, 101, 109 e 112 della Costituzione).

Pretore di Asti, ordinanza 30 marzo 1982, n. 362, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Napoli, ordinanza 23 febbraio 1982, n. 428, *G.U.* 24 novembre 1982, n. 324.

legge 9 gennaio 1963, n. 7, art. 1, terzo e quinto comma (artt. 3, 24 e 41 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 16 aprile 1982, n. 489, *G.U.* 22 dicembre 1982, n. 351.

d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, articolo unico, n. 51 [attuativo della legge 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, ultimo comma] (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Avellino, ordinanza 16 aprile 1982, n. 371, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

legge 10 maggio 1964, n. 336, art. 6, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, ordinanza 18 febbraio 1982, n. 704, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76 (art. 3 della Costituzione).

Corte d'appello di Lecce, ordinanza 23 aprile 1982, n. 389, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

Tribunale di Lecce, ordinanza 19 maggio 1982, n. 495, *G.U.* 1 dicembre 1982, n. 331.

Corte d'appello di Torino, ordinanza 5 maggio 1982, n. 553, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

Tribunale di Trento, ordinanza 29 giugno 1982, n. 633, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

Corte d'appello di Torino, ordinanza 24 giugno 1982, n. 638, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76 (artt. 3, 11 e 41 della Costituzione).

Corte d'appello di Bologna, ordinanza 24 maggio 1982, n. 542, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

Tribunale di Ravenna, ordinanza 17 maggio 1982, n. 597, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76 (artt. 3, 76 e 77 della Costituzione).

Corte d'appello di Torino, ordinanza 13 aprile 1982, n. 552, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19 (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Tribunale di Bolzano, ordinanza 16 aprile 1982, n. 386, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

legge 22 luglio 1966, n. 614, art. 8 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Treviso, ordinanza 28 ottobre 1981, n. 445/82, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 7 [sostit. dagli artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497] (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Macerata, ordinanza 16 luglio 1982, n. 628, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

Corte d'appello di Caltanissetta, ordinanza 8 luglio 1982, n. 645, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

legge reg. Sicilia 3 febbraio 1968, n. 1, art. 4, secondo comma (artt. 5 e 128 della Costituzione).

Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, ordinanza 9 aprile 1980, n. 346/82, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 2 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di L'Aquila, ordinanza 26 maggio 1982, n. 499, *G.U.* 22 dicembre 1982, n. 351.

legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 1 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Tivoli, ordinanza 29 aprile 1982, n. 446, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 23 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Napoli, ordinanza 23 febbraio 1982, n. 428, *G.U.* 24 novembre 1982, n. 324.

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 25 (artt. 3, 35 e 38 della Costituzione).

Pretore di Camerino, ordinanza 23 aprile 1982, n. 385, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

legge 22 dicembre 1969, n. 967, art. 2 (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Consiglio di Stato, sezione quinta, ordinanza 20 novembre 1981, n. 436/82, *G. U.* 24 novembre 1982, n. 324.

legge 22 dicembre 1969, n. 967, art. 2 (artt. 3, 36 e 97 della Costituzione).

Consiglio di Stato, sezione quinta giurisdizionale, ordinanza 5 novembre 1981, n. 343/82, *G. U.* 3 novembre 1982, n. 303.

d.l. 28 agosto 1970, n. 622, art. 4, secondo comma [convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744] (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Tivoli, ordinanza 29 aprile 1982, n. 446, *G. U.* 10 novembre 1982, n. 310.

legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10 (artt. 76 e 77 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Napoli, ordinanza 12 gennaio 1981, n. 471/82, *G. U.* 10 novembre 1982, n. 310.

legge 9 ottobre 1971, n. 825, artt. 10 e 15 (art. 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Sanremo, ordinanza 19 marzo 1979, n. 584/82, *G. U.* 3 novembre 1982, n. 303.

Commissione tributaria di primo grado di Sanremo, ordinanza 19 marzo 1979, n. 585/82, *G. U.* 3 novembre 1982, n. 303.

legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 17, secondo, terzo e quarto comma (art. 3 della Costituzione).

Corte d'appello di Brescia, ordinanza 21 aprile 1982, n. 613, *G. U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

legge 12 novembre 1971, n. 952, art. 2 (artt. 3, 119 e 130 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 27 aprile 1982, n. 643, *G. U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

legge 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 2 e 7 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Brescia, ordinanza 30 aprile 1982, n. 480, *G. U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

legge 6 dicembre 1971, n. 1074, art. 6 [come sostituito dalla legge 14 agosto 1974, n. 358, art. 7] (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Consiglio di Stato, sezione sesta, ordinanza 24 aprile 1981, n. 463/82, *G. U.* 1° dicembre 1982, n. 331.

legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, art. 12 (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Corte d'appello di Trento, ordinanza 27 aprile 1982, n. 474, *G. U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

Corte d'appello di Trento, ordinanza 25 maggio 1982, n. 503, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

legge prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, art. 12, primo, secondo e terzo comma (art. 42 della Costituzione).

Corte d'appello di Trento, ordinanza 15 giugno 1982, n. 624, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

legge prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, art. 12, primo e terzo comma (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Corte d'appello di Trento, ordinanza 20 aprile 1982, n. 375, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

legge prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, art. 12 primo comma, primo periodo, e terzo comma (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Corte d'appello di Trento, ordinanza 29 giugno 1982, n. 735, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

legge prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, artt. 12, primo comma, primo periodo, e terzo comma, e 24, primo comma, primo e secondo periodo (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Corte d'appello di Trento, ordinanza 25 maggio 1982, n. 622, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

Corte d'appello di Trento, ordinanza 16 giugno 1982, n. 623, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

Corte d'appello di Trento, ordinanza 1° giugno 1982, n. 625, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

legge prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, art. 12, primo e terzo comma, e art. 13, primo comma, secondo periodo [modif. da legge 22 maggio 1978, n. 23, art. 7] (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Corte d'appello di Trento, ordinanza 15 giugno 1982, n. 730, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

Corte d'appello di Trento, ordinanza 15 giugno 1982, n. 736, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

legge reg. Emilia-Romagna 11 ottobre 1972, n. 9, art. 4, secondo comma (artt. 117, 118, 121 e 123 della Costituzione e 25 e 27 dello statuto regionale).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 17 dicembre 1981, n. 547/82, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 17, secondo comma (artt. 24, 53 e 97 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Pistoia, ordinanza 10 febbraio 1982, n. 611, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 39, primo comma (artt. 3, 24, 53, 77 e 113 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, ordinanza 3 marzo 1982, n. 399, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 44 (artt. 3, 24 e 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Napoli, ordinanza 12 gennaio 1981, n. 471/82, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

Commissione tributaria di secondo grado di Cremona, ordinanza 29 aprile 1982, n. 711, *G.U.* 24 novembre 1982, n. 324.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 44 (art. 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Sanremo, ordinanza 19 marzo 1979, n. 584/82, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

Commissione tributaria di primo grado di Sanremo, ordinanza 19 marzo 1979, n. 585/82, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 3 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Firenze, ordinanza 21 giugno 1982, n. 659, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 3, 6, 14 e 15 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Mondovì, ordinanza 13 novembre 1981, n. 447/82, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Sanremo, ordinanza 21 aprile 1977, n. 586/82, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

legge prov. di Trento 30 dicembre 1972, n. 31, art. 28 [modif. dalla legge prov.le 23 ottobre 1974, n. 33] (artt. 3, 24 e 42 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 7 aprile 1982, n. 617, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

legge prov. di Trento 30 dicembre 1972, n. 31, art. 28, primo e quinto comma (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Corte d'appello di Trento, ordinanza 11 maggio 1982, n. 473, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

legge prov. di Trento 30 dicembre 1972, n. 31, art. 28, primo e quinto comma, [come modif. dalla legge prov.le 9 ottobre 1978, n. 41] (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Corte d'appello di Trento, ordinanza 16 marzo 1982, n. 369, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

Corte d'appello di Trento, ordinanza 16 marzo 1982, n. 370, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

legge prov.le di Trento 30 dicembre 1972, n. 31, art. 28, primo, quinto e ottavo comma (artt. 3 e 43 della Costituzione).

Corte d'appello di Trento, ordinanza 15 giugno 1982, n. 621, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 334 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Bergamo, ordinanza 26 aprile 1982, n. 516, *G.U.* 22 dicembre 1982, n. 351.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183, 195 e 334, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Verona, ordinanza 31 marzo 1982, n. 460, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 12, lett. e), 46, secondo comma e 83 (artt. 3, 53 e 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Treviso, ordinanza 25 maggio 1981, n. 448/82, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15, primo comma, e 39 (artt. 3, 24, 53, 77 e 113 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, ordinanza 3 marzo 1982, n. 399, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

legge reg. Lombardia 25 novembre 1973, n. 48, art. 85, primo comma (artt. 3 e 117 della Costituzione).

Consiglio di Stato, sezione sesta, ordinanza 15 novembre 1981, n. 462/82, *G.U.* 24 novembre 1982, n. 324.

legge 12 dicembre 1973, n. 922, art. 1 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Tivoli, ordinanza 29 aprile 1982, n. 446, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, artt. 92, settimo comma (artt. 3 e 98 della Costituzione).

Consiglio nazionale dei geometri, ordinanza 18 novembre 1981, n. 466/82, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

legge 14 aprile 1975, n. 103, artt. 40 e 44 (artt. 3, 21 e 41 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Lodi, ordinanza 7 maggio 1982, n. 490, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

Giudice conciliatore di Milano, ordinanza 26 maggio 1982, n. 491, *G.U.* 22 dicembre 1982, n. 351.

legge reg. Veneto 17 aprile 1975, n. 36, artt. 1, 5, ultimo comma, 12 e 16 (artt. 42 e 117 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, ordinanza 6 febbraio 1980, n. 705/82, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, secondo capoverso (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Agrigento, ordinanza 4 dicembre 1981, n. 566/82, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

Tribunale di Agrigento, ordinanza 27 gennaio 1982, n. 565, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

Tribunale di Agrigento, ordinanza 19 ottobre 1981, n. 599/82, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

Tribunale di Agrigento, ordinanza 1° luglio 1981, n. 697/82, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

Tribunale di Agrigento, ordinanza 8 gennaio 1982, n. 698, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

Tribunale di Agrigento, ordinanza 3 marzo 1982, n. 699, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

Tribunale di Agrigento, ordinanza 19 aprile 1982, n. 700, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

Tribunale di Agrigento, ordinanza 14 maggio 1982, n. 701, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, secondo capoverso (art. 25 della Costituzione).

Tribunale di Agrigento, ordinanza 27 gennaio 1982, n. 565, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

Tribunale di Agrigento, ordinanza 4 dicembre 1981, n. 566/82, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

Tribunale di Agrigento, ordinanza 19 ottobre 1981, n. 599/82, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

Tribunale di Agrigento, ordinanza 1° luglio 1981, n. 697/82, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

Tribunale di Agrigento, ordinanza 8 gennaio 1982, n. 698, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

Tribunale di Agrigento, ordinanza 3 marzo 1982, n. 699, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

Tribunale di Agrigento, ordinanza 19 aprile 1982, n. 700, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

Tribunale di Agrigento, ordinanza 14 maggio 1982, n. 701, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Sciacca, ordinanza 6 maggio 1982, n. 532, *G.U.* 1° dicembre 1982, n. 331.

legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, terzo comma (art. 25 della Costituzione).

Tribunale di Monza, ordinanza 5 maggio 1982, n. 504, *G.U.* 1° dicembre 1982, n. 331.

Tribunale di Agrigento, ordinanza 20 novembre 1981, n. 564/82, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

Tribunale di Agrigento, ordinanza 4 novembre 1981, n. 695/82, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

Tribunale di Agrigento, ordinanza 1° giugno 1981, n. 696/82, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, terzo comma (artt. 25, 70 e 101 della Costituzione).

Corte d'appello di Venezia, ordinanza 5 giugno 1982, n. 654, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, terzo comma (artt. 25 e 101 della Costituzione).

Tribunale di Caltagirone, ordinanza 18 maggio 1982, n. 692, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

Tribunale di Caltagirone, ordinanza 18 maggio 1982, n. 693, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 5, quarto comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Desio, ordinanza 10 maggio 1982, n. 487, *G.U.* 22 dicembre 1982, n. 351.

legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 23, terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Vicenza, ordinanza 26 gennaio 1982, n. 512, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

legge 3 giugno 1975, n. 160, artt. 9 e 10 (artt. 3, 36 e 38 della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 18 marzo 1982, n. 395, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 10 (artt. 3, 36, 38, 42 e 47 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 22 giugno 1981, n. 517/82, *G.U.* 1° dicembre 1982, n. 331.

legge 18 luglio 1975, n. 356, art. 1 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Tivoli, ordinanza 29 aprile 1982, n. 446, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

legge 22 luglio 1975, n. 319, art. 4 (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 5 maggio 1982, n. 464, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54 (art. 3 della Costituzione).

Sezione di sorveglianza di Bologna, ordinanza 17 giugno 1982, n. 690, *G.U.* 24 novembre 1982, n. 324.

legge prov. Lazio 2 dicembre 1975, n. 79, art. 1, prima parte (artt. 3, 39 e 117 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 7 aprile 1982, n. 519, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

legge 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 26, 27 e 28 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Trieste, ordinanza 17 maggio 1982, n. 570, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

legge reg. Emilia-Romagna 26 gennaio 1976, n. 8, art. 4 (art. 117 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 24 marzo 1982, n. 365, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

legge 26 aprile 1976, n. 189, art. 1 (artt. 3, 119 e 130 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 27 aprile 1982, n. 643, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Chieri, ordinanza 24 aprile 1982, n. 478, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

legge 19 maggio 1976, n. 326, art. 1 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Tivoli, ordinanza 29 aprile 1982, n. 446, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

legge 8 ottobre 1976, n. 689, art. 2, ultimo comma (artt. 3 e 35 della Costituzione).

Tribunale di Como, ordinanza 18 dicembre 1981, n. 394/82, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

legge 8 ottobre 1976, n. 689, art. 3 (art. 24 della Costituzione).

Tribunale di Napoli, ordinanza 2 aprile 1982, n. 506, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

Tribunale di Napoli, ordinanza 1 aprile 1982, n. 507, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

Tribunale di Napoli, ordinanza 12 marzo 1982, n. 508, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

Tribunale di Salerno, ordinanza 30 marzo 1982, n. 603, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

legge 8 ottobre 1976, n. 690, art. 1-quater (artt. 3 e 9 della Costituzione).

Pretore di Pontedecimo, ordinanza 2 aprile 1982, n. 418, *G.U.* 24 novembre 1982, n. 324.

d.l. 10 dicembre 1976, n. 798, art. 1, terzo comma [come modif. dalla legge 8 febbraio 1977, n. 16] (art. 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Piacenza, ordinanza 4 marzo 1982, n. 441, *G.U.* 24 novembre 1982, n. 324.

Commissione tributaria di secondo grado di Piacenza, ordinanza 4 marzo 1982, n. 440, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

Commissione tributaria di secondo grado di Piacenza, ordinanza 4 marzo 1982, n. 442, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

legge 23 dicembre 1976, n. 863, art. 2, ultimo comma (artt. 3 e 35 della Costituzione).

Tribunale di Como, ordinanza 18 dicembre 1981, n. 394/82, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

legge reg. Emilia-Romagna 26 gennaio 1977, n. 4, art. 2 (art. 117 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 24 marzo 1982, n. 365, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, artt. 2, primo comma, e 4 [convertito in legge 31 marzo 1977, n. 91] (art. 39 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 21 aprile 1982, n. 486, *G.U.* 22 dicembre 1982, n. 351.

d.m. 20 ottobre 1977, art. 2 (artt. 3, 36, 38, 42 e 47 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 22 giugno 1981, n. 517/82, *G.U.* 1 dicembre 1982, n. 331.

d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, art. 1 [conv. in legge 27 febbraio 1978, n. 41] (artt. 3, 36, 38, 42 e 47 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 22 giugno 1981, n. 517/82, *G.U.* 1 dicembre 1982, n. 331.

legge 27 febbraio 1978, n. 41 (artt. 3, 36 e 38 della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 18 marzo 1982, n. 395, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

legge prov. di Trento 13 marzo 1978, n. 13 (artt. 8 e 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Pretore di Trento, ordinanza 13 maggio 1982, n. 469, *G.U.* 22 dicembre 1982, n. 351.

legge reg. Emilia-Romagna 2 maggio 1978, n. 13, artt. 3, 4, 5 (art. 117 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 24 marzo 1982, n. 365, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

legge reg. Emilia-Romagna 2 maggio 1978, n. 13, art. 21 (art. 23 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 24 marzo 1982, n. 365, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 3 (artt. 3, 41 e 42 della Costituzione).

Pretore di Ciriè, ordinanza 6 marzo 1982, n. 402, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

Pretore di Ciriè, ordinanza 9 aprile 1982, n. 403, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

Pretore di Ciriè, ordinanza 9 aprile 1982, n. 405, *G.U.* 24 novembre 1982, n. 324.

Pretore di Ciriè, ordinanza 9 aprile 1982, n. 406, *G.U.* 24 novembre 1982, n. 324.

Pretore di Ciriè, ordinanza 9 aprile 1982, n. 407, *G.U.* 24 novembre 1982, n. 324.

Pretore di Ciriè, ordinanza 30 aprile 1982, n. 561, *G.U.* 22 dicembre 1982, n. 351.

Pretore di Ciriè, ordinanza 26 giugno 1982, n. 663, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

Pretore di Ciriè, ordinanza 26 giugno 1982, n. 664, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

Pretore di Udine, ordinanza 3 settembre 1982, n. 776, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 3 e 58 (artt. 3, 41 e 42 della Costituzione).

Pretore di Carrara, ordinanza 24 agosto 1982, n. 719, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

Pretore di Carrara, ordinanza 27 luglio 1982, n. 739, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

Pretore di Carrara, ordinanza 27 luglio 1982, n. 740, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

Pretore di Carrara, ordinanza 27 luglio 1982, n. 741, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 3, 58 e 65 (artt. 3, 31 e 42 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 15 aprile 1982, n. 424, *G.U.* 24 novembre 1982, n. 324.

Pretore di Roma, ordinanza 15 aprile 1982, n. 425, *G.U.* 24 novembre 1982, n. 324.

Pretore di Roma, ordinanza 6 maggio 1982, n. 426, *G.U.* 24 novembre 1982, n. 324.

Pretore di Roma, ordinanza 24 maggio 1982, n. 501, *G.U.* 1 dicembre 1982, n. 331.

Pretore di Roma, ordinanza 1 giugno 1982, n. 528, *G.U.* 1 dicembre 1982, n. 331.

Pretore di Roma, ordinanza 17 giugno 1982, n. 559, *G.U.* 22 dicembre 1982, n. 351.

Pretore di Roma, ordinanza 8 giugno 1982, n. 689, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 16 (artt. 3 e 24/I della Costituzione).

Pretore di Cremona, ordinanza 7 maggio 1982, n. 534, *G.U.* 22 dicembre 1982, n. 351.

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 16 (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 10 dicembre 1981, n. 609/82, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 16 (artt. 3 e 113 della Costituzione).

Pretore di Bolzano, ordinanza 1 aprile 1982, n. 372, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

Pretore di Viareggio, ordinanza 10 maggio 1982, n. 492, *G.U.* 1 dicembre 1982, n. 331.

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 34 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Casavatore, ordinanza 2 maggio 1982, n. 526, *G.U.* 22 dicembre 1982, n. 351.

legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 38, 39, 40 e 41, secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Corte Costituzionale, ordinanza 7 luglio 1982, n. 536, *G.U.* 24 novembre 1982, n. 324.

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 57 (artt. 3, 4, 23, 24, 35, 57 e 70 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Molfetta, ordinanza 17 febbraio 1979, n. 417/82, *G.U.* 24 novembre 1982, n. 324.

legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 58 e 65, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Napoli, ordinanza 26 maggio 1982, n. 500, *G.U.* 1 dicembre 1982, n. 331.

Pretore di Napoli, ordinanza 7 maggio 1982, n. 477, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

legge 27 luglio 1978, n. 392, combinato disposto artt. 58, 59 n. 2, e 65 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 16 febbraio 1982, n. 377, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 69 e 73 (artt. 3, 41, 42 e 47 della Costituzione).

Pretore di Napoli, ordinanza 26 maggio 1982, n. 511, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 71, terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Napoli, ordinanza 16 aprile 1982, n. 482, *G.U.* 1 dicembre 1982, n. 331.

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 73 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Salerno, ordinanza 18 marzo 1982, n. 400, *G.U.* 24 novembre 1982, n. 324.

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 73 [modificato dalla legge 31 marzo 1979, n. 93, art. 1-bis] (artt. 3, 41 e 42 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 26 febbraio 1982, n. 673, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 73 (art. 70, 71 e 87 della Costituzione).

Pretore di Montefiascone, ordinanza 27 aprile 1982, n. 420, *G.U.* 24 novembre 1982, n. 324.

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 73 [modificato dal d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, art. 1-bis] (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Bologna, ordinanza 3 maggio 1982, n. 397, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

legge 3 agosto 1978, n. 405, artt. 4, lett. b) e 6 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 19 marzo 1982, n. 356, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, artt. 4, lett. b) e 6 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 19 marzo 1982, n. 356, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

legge reg. Sicilia 10 agosto 1978, n. 35, art. 2, primo comma (artt. 42 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, ordinanza 24 marzo 1981, n. 398/82, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, ordinanza 17 novembre 1981, n. 401/82, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 16 (artt. 3, 36 e 38 della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 18 marzo 1982, n. 395, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 16 (artt. 3, 36, 38, 42 e 47 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 22 giugno 1981, n. 517/82, *G.U.* 1 dicembre 1982, n. 331.

d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, artt. 99, secondo comma, 116, primo comma [nel testo sostit. dall'art. 25 d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834] e 117, **secondo comma** [nel testo sostit. dall'art. 26 dello stesso d.P.R. n. 834/81] (art. 3 della Costituzione).

Corte dei Conti, ordinanza 23 marzo 1982, n. 475, *G.U.* 1 dicembre 1982, n. 331.

legge 3 aprile 1979, n. 101, art. 41 (artt. 3, 36 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 13 maggio 1981, n. 476/82, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 (artt. 3, 36, 38, 42 e 47 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 22 giugno 1981, n. 517/82, *G.U.* 1 dicembre 1982, n. 331.

d.m. 5 gennaio 1980 (artt. 3, 36, 38, 42 e 47 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 22 giugno 1981, n. 517/82, *G.U.* 1 dicembre 1982, n. 331.

legge 20 febbraio 1980, n. 33, art. 1 (artt. 3, 36, 38, 42 e 47 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 22 giugno 1981, n. 517/82, *G.U.* 1 dicembre 1982, n. 331.

legge reg. Lombardia 10 marzo 1980, n. 25, art. 1 e tariffa all., titolo II, n. 16 (artt. 117 e 119 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 8 ottobre 1981, n. 378/82, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

legge 27 marzo 1980, n. 112 (art. 104 della Costituzione).

Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma, ordinanza 19 maggio 1982, n. 465, *G.U.* 10 novembre 1982, n. 310.

legge 29 luglio 1980, n. 385, art. 1 (artt. 24 e 42 della Costituzione).

Corte d'appello di Napoli, ordinanza 7 maggio 1982, n. 683, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

Corte di cassazione, ordinanza 30 marzo 1982, n. 686, *G.U.* 29 dicembre 1982, 357.

legge 29 luglio 1980, n. 385, art. 1 (artt. 24, 42 e 136 della Costituzione).

Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Milano, ordinanza 17 marzo 1982, n. 657, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

legge 29 luglio 1980, n. 385, artt. 1 e 2 (art. 42 della Costituzione).

Corte d'appello di Potenza, ordinanza 9 giugno 1982, n. 601, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

Corte d'appello di Potenza, ordinanza 9 giugno 1982, n. 602, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

legge 29 luglio 1980, n. 385, artt. 1, 2 e 3 (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Corte d'appello di Campobasso, ordinanza 12 maggio 1982, n. 483, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

Corte d'appello di Campobasso, ordinanza 29 aprile 1982, n. 484, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 22 (artt. 3, 38 e 53 della Costituzione).

Pretore di Napoli, ordinanza 26 gennaio 1982, n. 367, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

Pretore di Napoli, ordinanza 26 gennaio 1982, n. 368, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

legge 1 aprile 1981, n. 121, art. 104 (artt. 3, 25 e 103 della Costituzione).

Giudice istruttore del Tribunale di Roma, ordinanza 19 febbraio 1982, n. 332, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 8, n. 2 (artt. 3, 51 e 97 della Costituzione).

Tribunale di Avellino, ordinanza 1 giugno 1982, n. 518, *G.U.* 1 dicembre 1982, n. 331.

legge 30 aprile 1981, n. 178, art. 2 (artt. 3, 51 e 53 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 28 aprile 1982, n. 627, *G. U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

legge 25 settembre 1981, n. 535 (artt. 24, 42 e 136 della Costituzione).

Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Milano, ordinanza 17 marzo 1982, n. 657, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Cuneo, ordinanza 26 marzo 1982, n. 481, *G.U.* 1 dicembre 1982, n. 331.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Desio, ordinanza 22 aprile 1982, n. 488, *G.U.* 22 dicembre 1982, n. 351.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77 (artt. 3 e 27 della Costituzione).

Pretore di Pontassieve, ordinanza 11 marzo 1982, n. 382, *G.U.* 17 novembre 1982, n. 317.

d.l. 26 novembre 1981, n. 678, art. 5 [convertito in legge 26 gennaio 1982, n. 12] (art. 24 della Costituzione).

Tribunale di Firenze, ordinanza 9 marzo 1982, n. 443, *G.U.* 24 novembre 1982, n. 324.

d.l. 9 dicembre 1981, n. 721, art. 4, quarto comma [convertito in legge 5 febbraio 1982, n. 25] (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Massa, ordinanza 6 aprile 1982, n. 360, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

d.l. 27 febbraio 1982, n. 57, art. 4 [nel testo modificato dall'art. 1 legge 29 aprile 1982, n. 187] (artt. 3, 24, 42 e 112 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ordinanza 1 giugno 1982, n. 632, *G.U.* 29 dicembre 1982, n. 357.

legge 25 marzo 1982, n. 94, art. 15-bis (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Parma, ordinanza 5 maggio 1982, n. 479, *G.U.* 9 dicembre 1982, n. 338.

d.P.R. 23 agosto 1982, n. 691, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 secondo comma (artt. 117, 118, 119 e 76 della Costituzione).

Regione Lombardia, ricorso 9 novembre 1982, n. 46, *G.U.* 1 dicembre 1982, n. 331.

d.P.R. 23 agosto 1982 n. 791, art. 1, secondo comma, n. 6), 9) e 10) (articoli 117, 125, 127 e 130 della Costituzione).

Regione Liguria, ricorso 7 dicembre 1982, n. 49, *G.U.* 22 dicembre 1982, n. 351.

provvedimento legislativo approvato dal consiglio provinciale di Bolzano il 2 settembre 1982, artt. 1, quarto comma, e 8, secondo comma (artt. 5 e 9 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige).

Presidente Consiglio dei Ministri, ricorso 23 ottobre 1982, n. 45, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

legge riapprovata dal consiglio regionale della Puglia il 23 settembre 1982, artt. 3, lett. a), e 4, secondo comma (artt. 117 e 3 della Costituzione).

Presidente Consiglio dei Ministri, ricorso 23 ottobre 1982, n. 44, *G.U.* 3 novembre 1982, n. 303.

legge approvata dal consiglio regionale dell'Umbria il 28 settembre 1982 e riapprovata il 15 novembre 1982, artt. 7 e 8 (art. 117, primo comma, della Costituzione).

Presidente Consiglio dei Ministri, ricorso 9 dicembre 1982, n. 50, *G.U.* 22 dicembre 1982, n. 351.

legge 6 ottobre 1982, n. 752, artt. 3, quinto, sesto, settimo e ottavo comma; 4, terzo comma; 5, 6, 7, 9, quarto, quinto e sesto comma; 12, sesto comma; 14, primo e quinto comma; 15, primo e secondo comma, e 20 (artt. 8 n. 5, n. 6, n. 14, n. 17 e n. 19; 9, nn. 3 e 8, 16 e 78 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige).

Presidente prov. aut. di Bolzano, ricorso 25 novembre 1982, n. 47, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.

Presidente prov. aut. di Trento, ricorso 25 novembre 1982, n. 48, *G.U.* 15 dicembre 1982, n. 344.